

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 febbraio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (17CE0496)</u>	Pag. 1
<u>Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (17CE0497)</u>	Pag. 18
<u>Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (17CE0498)</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (17CE0499)</u>	Pag. 31
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (17CE0500)</u>	Pag. 33
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (17CE0501)</u>	Pag. 39
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi <i>Venus spp.</i> nelle acque territoriali italiane (17CE0502)</u>	Pag. 48
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/2377 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (17CE0503)</u>	Pag. 50
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2378 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (17CE0504)</u>	Pag. 52



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2379 della Commissione, del 22 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0505).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione (PESC) 2016/2380 del comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2016, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2016) (17CE0506).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione (PESC) 2016/2381 del comitato politico e di sicurezza, del 14 dicembre 2016, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016) (17CE0507).....</u>	Pag. 59
<u>Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (17CE0508).....</u>	Pag. 60
<u>Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (17CE0509).....</u>	Pag. 74
<u>Decisione (PESC) 2016/2384 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136 (17CE0510).....</u>	Pag. 92
<i>Publicati nel n. L 352 del 23 dicembre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2385 della Commissione, del 23 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0511).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (UE) 2016/2386 della Corte di giustizia, del 20 settembre 2016, relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura (17CE0512).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione (UE) 2016/2387 del Tribunale, del 14 settembre 2016, relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura (17CE0513).....</u>	Pag. 109
<u>Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 19 dicembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania [2016/2388] (17CE0514).....</u>	Pag. 122
<i>Publicati nel n. L 355 del 24 dicembre 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/2389 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (17CE0515).....</u>	Pag. 138
<u>Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (17CE0516).....</u>	Pag. 151
<i>Publicati nel n. L 360 del 30 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici [notificata con il numero C(2016) 4046] (17CE0517).....</u>	Pag. 410
<i>Publicato nel n. L 357 del 28 dicembre 2016</i>	




<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/2392 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti (17CE0518).....</u>	<i>Pag.</i> 426
<u>Decisione (UE) 2016/2393 della Commissione, del 4 luglio 2016., relativa all'aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF [notificata con il numero C(2016) 4080] (17CE0519).....</u>	<i>Pag.</i> 427
<i>Publicati nel n. L 358 del 29 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/2394 della Commissione, del 26 maggio 2014, relativa all'aiuto di stato concesso dall'Ungheria a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (caso SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)) [notificata con il numero C(2014) 3193] (17CE0520).....</u>	<i>Pag.</i> 449
<i>Publicato nel n. L 359 del 30 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/2395 della Commissione, del 5 agosto 2016, sull'aiuto di Stato SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N) notificato dal Regno di Spagna per il risarcimento di taluni costi causati dalla liberazione del dividendo digitale [notificata con il numero C(2016) 4886] (17CE0521).....</u>	<i>Pag.</i> 467
<i>Publicato nel n. L 361 del 31 dicembre 2016</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2016/2370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce uno spazio ferroviario europeo unico con regole comuni sulla governance delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, sul finanziamento dell'infrastruttura e sull'imposizione di canoni per il suo utilizzo, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi ferroviari e sulla vigilanza regolatoria del mercato ferroviario. Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe essere conseguito estendendo il principio del libero accesso ai mercati ferroviari nazionali e riformando la governance dei gestori dell'infrastruttura con l'obiettivo di assicurare la parità di accesso all'infrastruttura.
- (2) La crescita del traffico ferroviario di passeggeri non ha tenuto il passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto. Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe contribuire all'ulteriore sviluppo del trasporto ferroviario quale alternativa credibile ad altri modi di trasporto. In tale contesto, è fondamentale che la legislazione che istituisce lo spazio ferroviario europeo unico sia effettivamente applicata entro i termini previsti.

⁽¹⁾ (GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122).

⁽²⁾ (GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016 (GU C 431 del 22.11.2016, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32).




- (3) I mercati dell'Unione dei servizi di trasporto ferroviario di merci e dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri sono aperti alla concorrenza, rispettivamente, dal 2007 e dal 2010 a norma della direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Inoltre, alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso, indicando procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni. Tale apertura del mercato dovrebbe avere un impatto positivo sul funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico, con il conseguente miglioramento dei servizi agli utenti.
- (4) Esenzioni specifiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE dovrebbero consentire agli Stati membri di tener conto delle caratteristiche specifiche della struttura e dell'organizzazione del sistema ferroviario nel loro territorio, assicurando nel contempo l'integrità dello spazio ferroviario europeo unico.
- (5) L'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria su una rete include il controllo-comando e il segnalamento. Il gestore dell'infrastruttura dovrebbe in particolare assicurare l'idoneità dell'infrastruttura all'utilizzo specificato fintantoché la linea è in esercizio.
- (6) Per stabilire se un'impresa debba essere considerata a integrazione verticale, è opportuno ricorrere alla nozione di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽³⁾. Qualora siano pienamente indipendenti l'uno dall'altra, ma entrambi siano controllati direttamente dallo Stato membro senza un'entità intermedia, un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria dovrebbero essere considerati separati. Un ministero di un governo che esercita il controllo sia su un'impresa ferroviaria che su un gestore dell'infrastruttura non dovrebbe essere considerato un'entità intermedia.
- (7) La presente direttiva introduce ulteriori requisiti volti ad assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere tra diversi modelli organizzativi, dalla piena separazione strutturale all'integrazione verticale, con opportune salvaguardie volte ad assicurare l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alle funzioni essenziali, alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, entro i limiti dei quadri istituiti per l'imposizione dei canoni e per l'assegnazione della capacità, il gestore dell'infrastruttura goda di indipendenza organizzativa e decisionale riguardo alle funzioni essenziali.
- (8) Nelle imprese a integrazione verticale dovrebbero essere applicate salvaguardie per assicurare che altre entità giuridiche all'interno di tali imprese non abbiano un'influenza determinante sulle nomine e la rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero assicurare la presenza di procedure di ricorso.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro nazionale per la valutazione del conflitto di interessi, entro il quale l'organismo di regolazione dovrebbe prendere in considerazione ogni interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale che possa influire indebitamente sull'imparzialità del gestore dell'infrastruttura. Laddove un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria siano indipendenti l'uno dall'altra, il fatto che siano controllati direttamente dalla stessa autorità di uno Stato membro non dovrebbe considerarsi una fonte di conflitto di interessi ai sensi della presente direttiva.
- (10) L'adozione di decisioni da parte dei gestori dell'infrastruttura relativamente all'assegnazione delle tracce ferroviarie e l'adozione di decisioni relativamente all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura sono funzioni essenziali per assicurare un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria. Dovrebbero essere messe in atto rigorose salvaguardie per evitare che qualsiasi influenza indebita sia esercitata sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione a tali funzioni. Dette salvaguardie dovrebbero essere adattate per tener conto delle diverse strutture di governance delle entità ferroviarie.
- (11) Dovrebbero inoltre essere adottate misure appropriate per assicurare che le funzioni di gestione del traffico e programmazione della manutenzione siano svolte in maniera imparziale per evitare distorsioni della concorrenza. In tale quadro, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero assicurare che le imprese ferroviarie abbiano accesso alle informazioni pertinenti. In tale contesto, qualora i gestori dell'infrastruttura concedano alle imprese ferroviarie un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso dovrebbe essere concesso su base paritaria a tutte le imprese ferroviarie interessate.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

⁽²⁾ Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).




- (12) Qualora le funzioni essenziali siano svolte da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o da un organismo incaricato dell'assegnazione della capacità indipendenti, l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni di gestione del traffico e manutenzione dovrebbe essere assicurata, senza che sia necessario trasferire tali funzioni a un'entità indipendente.
- (13) Gli organismi di regolazione dovrebbero avere la facoltà di monitorare la gestione del traffico, la programmazione del rinnovo e i lavori di manutenzione programmati e imprevisi, per assicurare che non provochino discriminazioni.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero, di norma, assicurare che il gestore dell'infrastruttura sia responsabile dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo di una rete e sia incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di tale rete. Qualora tali funzioni siano delegate a entità diverse, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe comunque mantenere il potere di vigilanza sul loro esercizio e averne la responsabilità ultima.
- (15) I gestori dell'infrastruttura che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale possono delegare all'interno di tale impresa funzioni diverse dalle funzioni essenziali alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, a condizione che ciò non faccia sorgere conflitti di interesse e che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Le funzioni essenziali non dovrebbero essere delegate ad alcuna altra entità dell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entità non svolga esclusivamente funzioni essenziali.
- (16) Ove opportuno, in particolare per motivi di efficienza, anche nei casi di partenariato pubblico-privato, le funzioni del gestore dell'infrastruttura possono essere ripartite tra gestori dell'infrastruttura diversi. Ciascun gestore dell'infrastruttura dovrebbe assumere la piena responsabilità delle funzioni che esercita.
- (17) Dovrebbero essere impediti i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, e nelle imprese a integrazione verticale tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entità giuridica dell'impresa integrata, qualora possano generare distorsioni della concorrenza sul mercato, specialmente in seguito a sussidi incrociati.
- (18) I gestori dell'infrastruttura possono utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete infrastrutturale che comportano l'impiego di fondi pubblici per finanziare la propria attività o per pagare dividendi agli investitori in quanto rendimento dei loro investimenti nell'infrastruttura ferroviaria. Tali investitori possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura. I dividendi prodotti da attività che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti da canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.
- (19) I principi d'imposizione dei canoni non dovrebbero precludere la possibilità che le entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura transitino per i conti dello Stato.
- (20) Laddove in un'impresa a integrazione verticale il gestore dell'infrastruttura non sia dotato di personalità giuridica distinta e le funzioni essenziali siano esternalizzate assegnandole a un organismo indipendente incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità, le disposizioni pertinenti relative alla trasparenza finanziaria e all'indipendenza del gestore dell'infrastruttura dovrebbero applicarsi *mutatis mutandis* al livello di talune divisioni all'interno dell'impresa.
- (21) Al fine di conseguire una gestione della rete e un uso dell'infrastruttura efficienti, è opportuno assicurare un miglior coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie attraverso l'adozione di idonei meccanismi di coordinamento.
- (22) Al fine di agevolare la prestazione di servizi ferroviari efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, è opportuno istituire una rete europea dei gestori dell'infrastruttura sulla base delle piattaforme esistenti. Ai fini della partecipazione a tale rete, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere quale organismo o quali organismi debbano essere considerati i loro gestori dell'infrastruttura principale.
- (23) Data l'eterogeneità delle reti in termini di dimensioni e densità e della varietà delle strutture organizzative delle autorità nazionali, locali o regionali e delle rispettive esperienze in relazione al processo di apertura del mercato, agli Stati membri dovrebbe essere consentita sufficiente flessibilità per organizzare la propria rete ferroviaria in modo tale che possano essere prestati servizi a libero accesso e servizi in esecuzione di contratti di servizio pubblico al fine di garantire un'elevata qualità di servizi facilmente disponibili per tutti i passeggeri.



- (24) La concessione, alle imprese ferroviarie dell'Unione, del diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti gli Stati membri, ai fini dell'esercizio di servizi di trasporto nazionale di passeggeri, potrebbe avere ripercussioni sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri prestati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare detto diritto di accesso laddove esso comprometta l'equilibrio economico di tali contratti di servizio pubblico sulla base di una decisione dell'organismo di regolazione competente.
- (25) Il diritto delle imprese ferroviarie di avere accesso all'infrastruttura non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di concedere diritti esclusivi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico alle condizioni stabilite all'articolo 5 di tale regolamento. L'esistenza di un siffatto contratto di servizio pubblico non dovrebbe consentire a uno Stato membro di limitare il diritto di altre imprese ferroviarie di accedere all'infrastruttura ferroviaria interessata per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, a meno che tali servizi non compromettano l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
- (26) Gli organismi di regolazione dovrebbero valutare, in base a un'analisi economica oggettiva e su richiesta delle parti interessate, se l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti risulti compromesso.
- (27) Il processo di valutazione dovrebbe tener conto della necessità di fornire a tutti gli operatori del mercato una certezza del diritto sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività. È opportuno che tale procedura sia la più semplice, efficiente e trasparente possibile e che sia coerente con la procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura.
- (28) A condizione che sia assicurato un accesso non discriminatorio, gli Stati membri possono corredare il diritto di accesso all'infrastruttura di condizioni specifiche al fine di consentire l'attuazione di uno schema di orario integrato per i servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.
- (29) Lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sono priorità fondamentali della promozione di un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità in Europa. In particolare, lo sviluppo di una rete ferroviaria ad alta velocità ha il potenziale di creare collegamenti migliori e più veloci tra i centri economici e culturali europei. I servizi ferroviari ad alta velocità collegano persone e mercati in modo veloce, affidabile, rispettoso dell'ambiente ed efficiente in termini di costi e incoraggiano lo spostamento dei passeggeri verso il trasporto ferroviario. È pertanto particolarmente importante incoraggiare gli investimenti sia pubblici sia privati nell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità, creare condizioni favorevoli a un rendimento positivo degli investimenti e massimizzare i benefici economici e sociali di tali investimenti. Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere modalità diverse per promuovere gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità e l'utilizzo delle linee ad alta velocità.
- (30) Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitività dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, il libero accesso ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità dovrebbe essere limitato solo in specifiche circostanze e a seguito di un'analisi economica oggettiva da parte dell'organismo di regolazione.
- (31) Per consentire ai passeggeri di accedere ai dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti all'interno dell'Unione, è opportuno promuovere sistemi comuni d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi sviluppati dal mercato. Considerata l'importanza di promuovere sistemi di trasporto pubblico integrati, è opportuno incoraggiare le imprese ferroviarie a lavorare allo sviluppo di tali sistemi che consentano opzioni di mobilità multimodale, transfrontaliera e porta a porta.
- (32) I sistemi di emissione di biglietti cumulativi dovrebbero essere interoperabili e non discriminatori. Le imprese ferroviarie dovrebbero contribuire allo sviluppo di tali sistemi mettendo a disposizione in maniera non discriminatoria e in un formato interoperabile tutti i pertinenti dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tale sistema non operi discriminazioni tra imprese ferroviarie e rispetti la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni commerciali, la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme sulla concorrenza. La Commissione dovrebbe monitorare e riferire sullo sviluppo di tale sistema e, se del caso, presentare proposte legislative.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).



- (33) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la prestazione dei servizi ferroviari rispetchi i requisiti connessi alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, assicurando nel contempo che si compiano progressi regolari verso il completamento dello spazio ferroviario europeo unico. In tale contesto, è opportuno rispettare gli obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti o da accordi conclusi tra parti sociali, in conformità del diritto nazionale, nonché gli standard sociali pertinenti. Tali obblighi dovrebbero lasciare impregiudicata la legislazione dell'Unione nel settore del diritto sociale e del lavoro. La Commissione dovrebbe sostenere attivamente il lavoro svolto dal dialogo sociale settoriale sulle ferrovie.
- (34) Nell'ambito della revisione in corso della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe valutare se siano necessari nuovi atti legislativi sulla certificazione del personale ferroviario di bordo.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere sulle strategie di finanziamento appropriate per accelerare l'installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), e in particolare sull'applicazione o meno della differenziazione dei canoni di accesso alle linee.
- (36) I gestori dell'infrastruttura dovrebbero collaborare nei casi riguardanti incidenti o inconvenienti con ripercussioni sul traffico transfrontaliero al fine di condividere qualsiasi informazione pertinente che consenta il rapido ripristino della normale circolazione.
- (37) Per conseguire gli obiettivi dello spazio ferroviario europeo unico, gli organismi di regolazione dovrebbero cooperare per assicurare l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria.
- (38) In particolare, è essenziale che gli organismi di regolazione cooperino se le questioni riguardanti i servizi ferroviari internazionali o l'infrastruttura ferroviaria binazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, al fine di coordinare il processo decisionale, onde evitare l'incertezza del diritto e assicurare l'efficienza dei servizi ferroviari internazionali.
- (39) Nel processo di apertura alla concorrenza dei mercati ferroviari nazionali, che avviene concedendo a ogni impresa ferroviaria l'accesso alle reti, gli Stati membri dovrebbero poter usufruire di un periodo transitorio sufficientemente lungo per adattare il diritto e le strutture organizzative nazionali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter mantenere le rispettive norme nazionali vigenti sull'accesso al mercato sino alla fine del periodo transitorio.
- (40) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/34/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8 e 13 e del capo IV:»;


b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8:

le linee locali a bassa intensità di traffico di lunghezza pari o inferiore a 100 km, utilizzate per il trasporto merci tra la linea principale e i punti di origine e di destinazione delle spedizioni lungo tali linee, purché tali linee siano gestite da entità diverse dal gestore dell'infrastruttura principale e purché a) tali linee siano utilizzate da un unico operatore di trasporto merci o b) le funzioni essenziali in relazione a tali linee siano svolte da un

⁽¹⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

⁽²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



organismo indipendente che non è controllato da un'impresa ferroviaria. Laddove sia presente un unico operatore di trasporto di merci, gli Stati membri possono inoltre escluderlo dall'ambito di applicazione del capo IV finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità da parte di un altro richiedente. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8.

3 ter. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies:

le reti regionali a bassa intensità di traffico gestite da un'entità diversa dal gestore dell'infrastruttura principale e utilizzate per servizi passeggeri regionali prestati da un'unica impresa ferroviaria diversa dall'impresa ferroviaria ex monopolista dello Stato membro, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità per servizi passeggeri su tale rete e purché l'impresa sia indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria che presta servizi merci. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi merci. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono escludere le infrastrutture ferroviarie locali e regionali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e le infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 quater e del capo IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione di escludere dette infrastrutture ferroviarie. La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce se detta infrastruttura ferroviaria debba essere considerata di nessuna importanza strategica. Nel fare ciò, la Commissione tiene conto della lunghezza delle linee ferroviarie in questione, del loro livello di utilizzo e del volume di traffico potenzialmente interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 62, paragrafo 2.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis. Per un periodo di dieci anni dal 24 dicembre 2016, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione dei capi II e IV della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 10, 13 e 56, le linee ferroviarie isolate di lunghezza inferiore a 500 km con scartamento diverso da quello della rete nazionale principale collegate a un paese terzo in cui non si applica la legislazione ferroviaria dell'Unione e gestite da un gestore dell'infrastruttura diverso da quello della rete principale nazionale. Le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali linee possono essere esentate dall'applicazione del capo II.

Tali esenzioni possono essere rinnovate per periodi non superiori a cinque anni. Entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'esenzione, lo Stato membro che intende rinnovare l'esenzione notifica alla Commissione l'intenzione di procedervi. La Commissione esamina se le condizioni per un'esenzione di cui al primo comma sono ancora soddisfatte. Se tali condizioni non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione di cessazione dell'esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 62, paragrafo 2.»;

e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«12. Qualora, vi sia un partenariato pubblico-privato vigente concluso prima del 16 giugno 2015 e la parte privata di tale partenariato è anche un'impresa ferroviaria incaricata della prestazione di servizi ferroviari passeggeri sull'infrastruttura, gli Stati membri possono continuare a esentare tale parte privata dall'applicazione degli articoli 7, 7 bis e 7 quinquies e a limitare il diritto di far salire e scendere i passeggeri per servizi prestati da imprese ferroviarie sulla stessa infrastruttura utilizzata per i servizi passeggeri prestati dalla parte privata nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

13. I gestori dell'infrastruttura privati che sono parte di un partenariato pubblico-privato concluso prima del 24 dicembre 2016 e non ricevono fondi pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7 quinquies, a condizione che imprese ferroviarie specifiche non beneficino direttamente o indirettamente di prestiti e garanzie finanziarie gestiti dal gestore dell'infrastruttura.»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) «gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato membro nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;»;



b) sono inseriti i punti seguenti:

- «2 bis) «sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria», la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura;
- 2 ter) «esercizio dell'infrastruttura ferroviaria», l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- 2 quater) «manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell'infrastruttura esistente;
- 2 quinquies) «rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;
- 2 sexies) «potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che migliorano la sua prestazione globale;
- 2 septies) «funzioni essenziali» del gestore dell'infrastruttura, l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità istituiti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 29 e 39.»;

c) sono aggiunti i punti seguenti:

«31) «impresa a integrazione verticale», un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*), una delle situazioni seguenti:


- a) un gestore dell'infrastruttura è controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
- b) un gestore dell'infrastruttura è controllato da una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura; o
- c) una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura sono controllate da un gestore dell'infrastruttura.

Si intende inoltre un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o più divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di personalità giuridiche distinte.

Se sono pienamente indipendenti l'uno dall'altra, ma entrambi sono controllati direttamente da uno Stato membro senza un'entità intermedia, un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria non sono considerati un'impresa a integrazione verticale ai fini della presente direttiva;

- 32) «partenariato pubblico-privato», un accordo vincolante tra organismi pubblici e una o più imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura principale di uno Stato membro, in base al quale le imprese in tutto o in parte costruiscono e/o finanziano l'infrastruttura ferroviaria e/o acquisiscono il diritto di esercitare qualsiasi funzione elencata al punto 2) per un periodo di tempo predefinito. L'accordo può assumere qualsiasi opportuna forma giuridicamente vincolante prevista nella legislazione nazionale;
- 33) «consiglio di amministrazione», organo superiore di un'impresa che esercita funzioni esecutive e amministrative ed è incaricato e responsabile della gestione quotidiana dell'impresa;
- 34) «consiglio di vigilanza», il più alto organo di un'impresa che svolge compiti di vigilanza, incluso l'esercizio del controllo sul consiglio di amministrazione e sulle decisioni strategiche generali riguardanti l'impresa;
- 35) «biglietto cumulativo», uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o più imprese ferroviarie;
- 36) «servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità», servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati senza fermate intermedie tra due luoghi separati almeno da una distanza superiore a 200 km su linee appositamente costruite per l'alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h e operanti in media a tali velocità.

(*) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).».



3) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri che applicano l'articolo 7 bis, paragrafo 3, esigono che l'impresa sia organizzata in divisioni distinte non dotate di personalità giuridica distinta da quella di tale impresa.»;

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Indipendenza del gestore dell'infrastruttura

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'infrastruttura sia responsabile dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo su una rete e sia incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di tale rete, in conformità del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché nessuna delle altre entità giuridiche nell'ambito dell'impresa a integrazione verticale abbia un'influenza determinante sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali.

Gli Stati membri provvedono affinché i membri del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, nonché i dirigenti che riferiscono loro direttamente, agiscano in maniera non discriminatoria e che la loro imparzialità non sia compromessa da alcun conflitto di interesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'infrastruttura sia organizzato come un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le stesse persone non possano essere impiegate o nominate contemporaneamente:

- a) come membri del consiglio di amministrazione di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;
- b) come responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali e come membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;
- c) ove esista un consiglio di vigilanza, come membri del consiglio di vigilanza di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria;
- d) come membri del consiglio di vigilanza di un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, nonché come membri del consiglio di amministrazione di detto gestore dell'infrastruttura.

4. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da nessun'altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né ricevono premi legati primariamente alla prestazione finanziaria di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario.

5. In presenza di sistemi informatici comuni a diverse entità all'interno di un'impresa a integrazione verticale, l'accesso alle informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali è limitato al personale autorizzato del gestore dell'infrastruttura. Le informazioni sensibili non sono comunicate ad altre entità all'interno di un'impresa a integrazione verticale.


6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare decisioni riguardanti lo sviluppo e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria né le competenze degli Stati membri riguardanti il finanziamento dell'infrastruttura e l'imposizione di canoni per il suo utilizzo nonché l'assegnazione della capacità, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 8, 29 e 39.»;

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

Indipendenza delle funzioni essenziali

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore dell'infrastruttura goda di indipendenza organizzativa e decisionale entro i limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 39 riguardo alle funzioni essenziali.



2. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
- un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica non esercitino un'influenza determinante sul gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali, fatto salvo il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda la definizione del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità e delle regole specifiche in materia di imposizione dei canoni in conformità degli articoli 29 e 39;
 - un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non abbia un'influenza determinante sulle nomine e i la rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali;
 - la mobilità dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non crei conflitti di interesse.
3. Gli Stati membri possono decidere che l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e l'assegnazione delle tracce siano effettuate da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere c) e d).

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 4 si applicano *mutatis mutandis* ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari.

4. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti le funzioni essenziali di un gestore dell'infrastruttura si applicano all'organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità indipendenti.

Articolo 7 *ter*

Imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni di gestione del traffico e programmazione della manutenzione siano svolte in maniera trasparente e non discriminatoria e che i responsabili dell'adozione di decisioni relativamente a tali funzioni non siano soggetti a conflitti di interessi.
2. Per quanto riguarda la gestione del traffico, gli Stati membri assicurano che, in caso di interruzioni che le riguardano, le imprese ferroviarie abbiano pieno e tempestivo accesso alle informazioni pertinenti. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate.
3. Per quanto riguarda la programmazione a lungo termine di grande manutenzione e/o rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto quanto più possibile delle osservazioni formulate.


La programmazione dei lavori di manutenzione è effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio.

Articolo 7 *quater*

Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura

1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura può:
- delegare funzioni a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia controllata da un'impresa ferroviaria. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entità inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entità svolga esclusivamente funzioni essenziali;
 - delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o società che controllano l'impresa ferroviaria o sono controllate dall'impresa ferroviaria.

Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e ne ha la responsabilità ultima. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 7, 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quinqüies*.



2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, le funzioni del gestore dell'infrastruttura possono essere eseguite da gestori dell'infrastruttura diversi, comprese le parti di accordi di partenariato pubblico-privato purché soddisfino i requisiti dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, e degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quinquies e assumano la piena responsabilità dell'esercizio delle funzioni in questione.

3. Qualora a un operatore della rete elettrica non siano assegnate funzioni essenziali, egli è esentato dalle regole applicabili ai gestori dell'infrastruttura, a condizione che sia assicurata la conformità alle pertinenti disposizioni riguardanti lo sviluppo della rete, in particolare all'articolo 8.

4. Sotto supervisione dell'organismo di regolazione o di qualsiasi altro organismo competente indipendente stabilito dagli Stati membri, il gestore dell'infrastruttura può concludere accordi di cooperazione con una o più imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo.

Detto organismo monitora l'esecuzione di tali accordi e può, in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.

Articolo 7 quinquies

Trasparenza finanziaria

1. Nel rispetto delle procedure nazionali applicabili in ogni Stato membro, le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportanti fondi pubblici sono utilizzabili dal gestore dell'infrastruttura soltanto per finanziare la propria attività, gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell'infrastruttura può inoltre utilizzare tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono comprendere azionisti privati ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.

2. I gestori dell'infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie.

3. Le imprese ferroviarie non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell'infrastruttura.

4. I prestiti tra entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale sono concessi, erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell'entità interessata.

5. I prestiti tra entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere fino a scadenza, purché siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati.

6. I servizi prestati dalle altre entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione, aumentato di un ragionevole margine di profitto.

7. I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti imputati alle altre entità giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali debiti sono onorati separatamente. Ciò non osta a che il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure attraverso un'altra entità nell'ambito dell'impresa.

8. La contabilità del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilità separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa.

9. Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entità giuridiche dell'impresa in questione.



10. Qualora funzioni essenziali siano svolte da organismi indipendenti incaricati della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e gli Stati membri non applichino l'articolo 7, paragrafo 2, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del presente articolo. I riferimenti nel presente articolo al gestore dell'infrastruttura, all'impresa ferroviaria e ad altre entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale si intendono come riferimenti alle rispettive divisioni dell'impresa. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa.

Articolo 7 sexies

Meccanismi di coordinamento

Gli Stati membri assicurano che siano predisposti idonei meccanismi di coordinamento al fine di garantire il coordinamento tra i relativi gestori dell'infrastruttura principale e tutte le imprese ferroviarie interessate nonché tutti i richiedenti interessati di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Se del caso, i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci e le autorità nazionali, locali o regionali sono invitati a partecipare. L'organismo di regolazione interessato può partecipare in qualità di osservatore. Il coordinamento riguarda tra l'altro:

- a) le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura;
- b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 30 e degli incentivi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e la relativa attuazione;
- c) il contenuto e l'attuazione del prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27;
- d) questioni di intermodalità e interoperabilità;
- e) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura.

Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento. Il coordinamento ha luogo almeno annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web una panoramica delle attività intraprese ai sensi del presente articolo.

Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.

Articolo 7 septies

Rete europea dei gestori dell'infrastruttura


1. Al fine di agevolare la prestazione di servizi ferroviari efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, gli Stati membri assicurano che i relativi gestori dell'infrastruttura principale partecipino e cooperino in una rete, che si riunisce periodicamente allo scopo di:

- a) sviluppare l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione;
- b) sostenere l'attuazione tempestiva ed efficiente dello spazio ferroviario europeo unico;
- c) scambiare le migliori prassi;
- d) monitorare e valutare le prestazioni;
- e) contribuire alle attività di monitoraggio del mercato di cui all'articolo 15;
- f) affrontare le strozzature transfrontaliere; e
- g) discutere dell'applicazione degli articoli 37 e 40.

Ai fini della lettera d) la rete individua principi e pratiche comuni affinché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni siano effettuati in modo coerente.

Il coordinamento a norma del presente paragrafo non pregiudica né il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.

2. La Commissione è membro della rete. Sostiene il lavoro della rete e agevola il coordinamento.»;



6) l'articolo 10 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri, gli Stati membri che confinano con un paese terzo possono limitare il diritto di accesso di cui al presente articolo per i servizi prestati a partire da e verso tale paese terzo su una rete con scartamento diverso dalla rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione qualora insorgano distorsioni di concorrenza nel trasporto ferroviario transfrontaliero tra gli Stati membri e detto paese terzo. Tali distorsioni possono tra l'altro derivare dalla mancanza di accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e relativi servizi nel paese terzo in questione.

Se uno Stato membro intende adottare, ai sensi del presente paragrafo, una decisione che limita il diritto di accesso, presenta il progetto di decisione alla Commissione europea e consulta gli altri Stati membri.

Se, entro tre mesi dalla presentazione di tale progetto di decisione né la Commissione né un altro Stato membro vi obiettano, lo Stato membro può adottare la decisione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano nei dettagli la procedura da seguire per l'applicazione del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Le imprese ferroviarie hanno diritto di far salire passeggeri in ogni stazione e di farli scendere in un'altra. Tale diritto comprende l'accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della presente direttiva.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

7) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per i servizi di trasporto di passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, se l'esercizio di tale diritto compromette l'equilibrio economico del contratto o dei contratti di servizio pubblico in questione.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per stabilire se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso, l'organismo o gli organismi di regolazione pertinenti di cui all'articolo 55 procedono ad un'analisi economica oggettiva e basano la propria decisione su criteri prestabiliti. Essi procedono in tal senso in seguito ad una richiesta proveniente da uno dei seguenti soggetti, presentata entro un mese dal ricevimento dell'informazione sul previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4:

a) la o le competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico;

b) qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso ai sensi del presente articolo;

c) il gestore dell'infrastruttura;

d) l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali uno dei seguenti soggetti può chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua notifica:

a) la o le autorità competenti;

b) il gestore dell'infrastruttura;



- c) l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico;
- d) l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso.

Qualora l'organismo di regolazione decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4, indica le eventuali modifiche a tale servizio che consentirebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2.;

- d) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«In base all'esperienza degli organismi di regolazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione, entro il 16 dicembre 2018, adotta atti di esecuzione che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda i servizi di trasporto nazionale di passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri possono anche limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria ai fini della prestazione di servizi di trasporto nazionale di passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione all'interno dello stesso Stato membro qualora:

- a) siano stati concessi diritti esclusivi al trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione nell'ambito di un contratto di servizio pubblico aggiudicato prima del 16 giugno 2015; o
- b) siano stati concessi un diritto/un'autorizzazione aggiuntivi per effettuare servizi commerciali di trasporto di passeggeri in concorrenza con un altro operatore tra le stazioni in questione entro il 25 dicembre 2018 sulla base di un'equa procedura di gara,

e purché gli operatori non ricevano alcuna compensazione per prestare tali servizi.

Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o dell'autorizzazione o fino al 25 dicembre 2026, ove tale durata sia superiore.»;

- 8) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità

1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitività dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 10 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione conformemente al presente articolo.

2. Qualora, a seguito dell'analisi prevista dall'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, l'organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocità previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che consentirebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto.»;

«Articolo 13 bis

Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi

1. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), gli Stati membri possono richiedere alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto nazionale di passeggeri di partecipare ad un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata ai fini dell'offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni oppure incaricare le autorità competenti di istituirlo. Se tale sistema è istituito, gli Stati membri provvedono affinché esso non crei distorsioni di mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie e che sia gestito da un'entità giuridica pubblica o privata o da un'associazione di tutte le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri.



2. La Commissione segue gli sviluppi del mercato ferroviario per quanto riguarda l'introduzione e l'utilizzo del sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi e valuta la necessità di agire a livello dell'Unione, tenendo conto delle iniziative assunte dal mercato. Essa prende in esame in particolare l'accesso non discriminatorio per i passeggeri nel trasporto ferroviario ai dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti. Entro il 31 dicembre 2022, essa presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità di detto sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi, che sarà corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Gli Stati membri impongono alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri di predisporre piani di emergenza e provvedono affinché tali piani siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio.

(*) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(**) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).»;

9) all'articolo 19 è aggiunta la lettera seguente:

«e) non siano stati condannati per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del diritto nazionale, ove applicabili.»;

10) all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I canoni imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (*) possono essere differenziati in modo da offrire incentivi a dotare i treni dell'ETCS conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione (**) e alle versioni successive. Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS.

Gli Stati membri possono decidere di estendere questa differenziazione alle linee ferroviarie non specificate nel regolamento (UE) 2016/919.

(*) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).


(**) Decisione 2008/386/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modifica dell'allegato A della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e dell'allegato A della decisione 2006/860/CE riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 11).»;

11) l'articolo 38, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il richiedente che intende chiedere capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, in uno Stato membro in cui il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è limitato ai sensi dell'articolo 11, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, qualsiasi altra autorità competente interessata che sia dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.»;

12) all'articolo 53, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L'organismo di regolazione può imporre al gestore dell'infrastruttura di mettergli a disposizione tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.»;



13) all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine, egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell'eventualità di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze. I gestori dell'infrastruttura interessati cooperano per riportare il traffico transfrontaliero alla normalità.»;

14) l'articolo 56 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

- «h) gestione del traffico;
- i) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;
- j) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 13, e agli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari, incluso in particolare il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le attività dei gestori dell'infrastruttura in relazione alle lettere da a) a j) del paragrafo 1. L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del paragrafo 1, lettere da a) a j), di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti.»;

c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, ove opportuno l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al paragrafo 1, lettere da a) a j).»;

d) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6 e delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di cui all'articolo 7 *quinquies* l'organismo di regolazione ha la facoltà di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale tale facoltà è estesa a tutte le entità giuridiche. L'organismo di regolazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo di regolazione ha la facoltà di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altre entità che effettuano o integrano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato VIII, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato.

Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilità l'organismo di regolazione può anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorità.



I flussi finanziari di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 1, i prestiti di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafi 4 e 5, e i debiti di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 7, sono soggetti al controllo dell'organismo di regolazione.

Se uno Stato membro ha designato l'organismo di regolazione quale organismo competente indipendente di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, l'organismo di regolazione valuta gli accordi di cooperazione di cui a tale articolo.»;

15) l'articolo 57 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, gli stessi organismi di regolazione interessati cooperano nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, gli organismi di regolazione interessati svolgono le loro funzioni conformemente all'articolo 56.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli organismi di regolazione elaborano principi e pratiche comuni per le decisioni che hanno il potere di adottare ai sensi della presente direttiva. Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito del paragrafo 3 bis. In base all'esperienza degli organismi di regolazione e alle attività della rete di cui al paragrafo 1 e, se necessario, ai fini di una cooperazione efficiente tra gli organismi di regolazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tali principi e pratiche comuni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. In merito alle decisioni su infrastrutture binazionali, entrambi gli Stati membri interessati possono in qualsiasi momento dopo il 24 dicembre 2016 concordare di imporre un coordinamento tra gli organismi di regolazione interessati al fine di allineare l'impatto delle loro decisioni.»;

16) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'impatto della presente direttiva sul settore ferroviario e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua applicazione.

In particolare, la relazione analizza lo sviluppo dei servizi ferroviari ad alta velocità e valuta l'esistenza di pratiche discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle linee ad alta velocità. La Commissione valuta se sia necessario presentare proposte legislative.

Entro la medesima data, la Commissione valuta se sussistano pratiche discriminatorie o altri tipi di distorsione della concorrenza in relazione ai gestori dell'infrastruttura che sono parte di un'impresa a integrazione verticale. Se del caso, la Commissione propone nuove misure legislative.».

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



Articolo 3

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. I punti da 6 a 8 e 11 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 in tempo utile per l'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK

17CE0496



**DECISIONE (UE) 2016/2371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016**

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 la Giordania ha firmato un accordo di associazione ⁽²⁾ con l'Unione che è entrato in vigore il 1° maggio 2002. Nell'ambito di tale accordo, l'Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell'arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli ⁽³⁾. Nel 2010 l'UE e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore un protocollo che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile nel quadro degli scambi tra l'Unione e la Giordania, siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dell'accordo di associazione e del quadro di sostegno unico adottato per il periodo 2014-2017.
- (2) Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente e il parlamento giordano ha approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni.
- (3) L'economia giordana ha fortemente risentito delle turbolenze in corso nella regione, in particolare nei vicini Iraq e Siria. In una congiuntura internazionale debole, queste turbolenze a livello regionale hanno inciso pesantemente sulle entrate esterne della Giordania, mettendo a dura prova le finanze pubbliche. Questo ha comportato ripercussioni negative sul turismo e sull'afflusso di investimenti esteri diretti, il blocco delle rotte commerciali e interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto. L'economia giordana ha inoltre risentito del massiccio afflusso di rifugiati siriani, che ha aumentato la pressione sulla posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture del paese.
- (4) Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011 l'Unione si è impegnata esplicitamente ad aiutare la Giordania ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana, in particolare la presenza di un gran numero di rifugiati siriani sul territorio giordano, e ha aumentato il sostegno finanziario al paese, rafforzando la cooperazione in molti settori, fra cui la società civile, il sistema elettorale, la sicurezza, lo sviluppo regionale e le riforme sociali ed economiche. Inoltre, l'Unione ha offerto alla Giordania la possibilità di concludere un accordo su una zona di libero scambio globale e approfondita.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.


⁽²⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

⁽³⁾ Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3).




- (5) In questo difficile contesto economico e finanziario, nell'agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un primo programma di aggiustamento economico sostenuto da un accordo stand-by per 2 000 milioni di USD. Tale programma, completato con successo nell'agosto 2015, ha permesso alla Giordania di compiere notevoli progressi per quanto riguarda il risanamento di bilancio, favorito anche dal calo dei prezzi petroliferi, e un certo numero di riforme strutturali.
- (6) Nel dicembre 2012 la Giordania ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. In risposta a questa richiesta, nel dicembre 2013 è stata adottata una decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria pari a 180 milioni di EUR sotto forma di prestiti (AMF-I) ⁽¹⁾. Il protocollo d'intesa che definisce le condizioni relative all'AMF-I è entrato in vigore il 18 marzo 2014. A seguito dell'attuazione delle misure di politica concordate, la prima e la seconda rata dell'AMF-I sono state erogate rispettivamente il 10 febbraio 2015 e il 15 ottobre 2015.
- (7) Dall'inizio della crisi siriana l'Unione ha stanziato a favore della Giordania quasi 1 130 milioni di EUR, che comprendono, oltre ai 180 milioni di EUR della prima operazione di assistenza finanziaria, 500 milioni di EUR nell'ambito del normale programma di cooperazione bilaterale per la Giordania finanziato dallo strumento europeo di vicinato, circa 250 milioni di EUR dal bilancio umanitario e oltre 30 milioni di EUR dallo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace. Inoltre, dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha messo a disposizione prestiti per un importo di 264 milioni di EUR.
- (8) Nel 2015 l'acuirsi della crisi siriana, che ha inciso su commercio, turismo e fiducia degli investitori, ha avuto gravi ripercussioni negative per la Giordania. La Giordania ha risentito altresì della diminuzione del sostegno finanziario fornito dai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo a causa del declino dei prezzi petroliferi. Questo ha determinato un ulteriore rallentamento della crescita economica, l'aumento della disoccupazione e l'emergere di nuove necessità in termini di bilancio e di finanziamenti esterni.
- (9) In questo difficile contesto, l'Unione ha ribadito l'impegno di aiutare la Giordania ad affrontare i problemi economici e sociali e ad attuare le necessarie riforme. In particolare, tale impegno è stato espresso alla conferenza «*Supporting Syria and the Region*» sul sostegno alla Siria e alla regione, svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, durante la quale l'Unione ha promesso di erogare tra il 2016 e il 2017 un sostegno finanziario pari a 2 390 milioni di EUR per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, compresa la Giordania. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.
- (10) A seguito del deterioramento della situazione economica e finanziaria del paese, l'FMI e la Giordania hanno inoltre avviato discussioni in vista di un nuovo accordo, che potrebbe assumere la forma di un meccanismo di finanziamento esteso («programma dell'FMI») e coprirebbe probabilmente un periodo di tre anni a partire dal secondo semestre del 2016. Il nuovo programma dell'FMI consentirebbe di alleviare le difficoltà a breve termine della Giordania a livello della bilancia dei pagamenti, incoraggiando allo stesso tempo l'attuazione di vigorose misure di risanamento.
- (11) Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel marzo 2016 la Giordania ha chiesto all'Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.
- (12) In quanto paese coperto dalla PEV, la Giordania dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
- (13) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.
- (14) Dato che la bilancia dei pagamenti giordana presenta ancora un ingente fabbisogno di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

⁽¹⁾ Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (G.U.L. 341 del 18.12.2013, pag. 4).



- (15) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.
- (16) La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Giordania e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (17) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle diverse aree dell'azione esterna nonché con le misure adottate in tali aree, e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (18) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (19) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
- (20) È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.
- (21) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- (22) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.
- (23) Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (24) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (25) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U.L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (26) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Giordania un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 200 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania indicato nel programma dell'FMI in vigore.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso enti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Giordania, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Giordania, nel quadro di sostegno unico per il periodo 2014-2017 e nelle future priorità del partenariato. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della preconditione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell'FMI.

⁽¹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (G.U.L. 201 del 3.8.2010, pag. 30).



2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.

4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista, ove necessario, una dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) la condizione di cui all'articolo 2;
- b) il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI;
- c) l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non deve essere effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4. Qualora le condizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.


5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).



3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
2. L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:
 - a) che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽³⁾, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco;
 - d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e
 - e) che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
 - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
 - c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo


Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK



Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale. La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell'ambito in questione.

17CE0497



REGOLAMENTO (UE) 2016/2372 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 2016****che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le misure di conservazione devono essere adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (6) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
- (9) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per alcuni stock ittici nel Mar Nero:

- a) rombo chiodato (*Psetta maxima*)
 b) spratto (*Sprattus sprattus*).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni


Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).



- c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- d) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- e) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
- f) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Assegnazione delle possibilità di pesca

I contingenti autonomi dell'UE per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.


CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.



*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS



ALLEGATO

Possibilità di pesca applicabili ai pescherecci dell'Unione

Nelle tabelle che seguono sono riportati i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona:	Acque dell'Unione del Mar Nero (TUR/F3742C)
----------------	--	--------------	--

Bulgaria	43,2
Romania	43,2
	(*)
Unione	86,4

TAC Non pertinente/
non concordato

Parere analitico sullo stock
Non si applica l'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 847/96.


(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2017 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione del Mar Nero SPR/F37.4.2.C
----------------	-------------------------------------	--------------	---

Bulgaria	8 032,5
Romania	3 442,5
Unione	11 475

TAC Non pertinente/
Non concordato

Parere analitico sullo stock
Non si applica l'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 847/96.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2373 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 2016****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 ⁽²⁾ che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (2) Il Consiglio ha stabilito che altre tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ⁽³⁾, che è stata adottata una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che esse dovrebbero essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GUL 188 del 13.7.2016, pag. 1).⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).

ALLEGATO

Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco delle persone di cui alla Sezione I (Persone) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127:

- EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada);
- MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia);
- ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).

17CE0499



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
- (4) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 31 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018.
- (7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe riguardare la pesca della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d,e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa, la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa e la pesca della rana pescatrice nelle divisioni CIEM VIIIa, b, c, d, e, nonché nella divisione CIEM IXa.
- (8) In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione, lo CSTEP ha concluso che gli esperimenti più recenti mostrano tassi di sopravvivenza in linea con il tasso di sopravvivenza osservato nello studio precedente. Sono previsti ulteriori studi che dovrebbero fornire informazioni supplementari sui probabili tassi di sopravvivenza in questo tipo di pesca. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari ricavati da studi in corso, che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 36).



- (9) La raccomandazione comune prevede tre esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni *de minimis* in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (10) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le ulteriori informazioni fornite in materia di selettività non contenevano elementi di prova supplementari atti a dimostrare che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Sarebbe pertanto necessario condurre ulteriori studi volti a fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017, ossia per un solo anno, e a condizione che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
- (13) Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (14) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi ⁽¹⁾: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1° maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.



Articolo 3**Esenzioni de minimis**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
 - a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX;
 - b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb;
 - c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb.
2. Anteriormente al 1° maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni anteriormente al 1° settembre 2017.

Articolo 4**Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco**

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5**Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 è abrogato.

Articolo 6**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	Tutte le catture di sogliola
	TBB	Tutte le sfogliare	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di nasello
	LL, LLS	Tutti i palangari	Tutte	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) solo all'interno delle unità funzionali	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

b) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) solo all'interno delle unità funzionali	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo



Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: 1. Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014-2015 ⁽¹⁾ rappresentano oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche	Tutte le catture di nasello
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm	
	LL, LLS	Tutti i palangari	Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/- 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/- 0,4 cm	

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi, ossia nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016.

c) Attività di pesca nella divisione CIEM IXa

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Sogliola (<i>Solea solea</i>) e passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di sogliole e passera di mare

17CE0500



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2375 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
- (4) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 3 giugno 2016 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune ha identificato le flotte che sarebbero soggette all'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello e del merluzzo giallo.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018.
- (7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe applicarsi ad altre specie che definiscono la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello e del merluzzo giallo. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.
- (8) In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno che essa continui a essere inclusa nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 29).



- (9) La raccomandazione comune ha proposto di applicare, nelle operazioni di pesca che rispondono a determinate condizioni specifiche, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIII entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Le prove scientifiche dimostrano tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha fatto notare che il tasso di sopravvivenza dipende da una serie di fattori e ha raccomandato cautela nell'estendere i risultati della prova sperimentale ad altre attività di pesca, sottolineando la necessità di effettuare ulteriori prove sperimentali a sostegno di tale richiesta. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 a condizione che la flotta che vi fa ricorso operi in condizioni comparabili a quelle della prova sperimentale e che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove. I risultati di tali prove supplementari dovrebbero essere valutati dallo CSTEP nel 2017.
- (10) La raccomandazione comune prevede sette esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni *de minimis* nel presente regolamento in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2017-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIII, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrotto, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIII e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (13) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (14) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIII e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (15) Nel caso delle tre esenzioni *de minimis* per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2015/2438 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP e considerato che gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione può essere mantenuta e dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (16) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (17) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.



- (18) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e che l'esenzione *de minimis* richiesta serve a coprire i rigetti residui. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (19) Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (20) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:
- a) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi ⁽¹⁾ FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;
- b) nel 2017 alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia nel sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 180 kW, operanti in acque di profondità pari o inferiore a 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.
2. Anteriormente al 1° maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1° settembre 2017.

Articolo 3

Esenzioni *de minimis*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe;

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.



- b) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj;
- c) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe;
- d) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;
- e) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI;
- f) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbocco per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;
- g) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

2. Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/2438 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

- a) Attività di pesca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM VI e della divisione CIEM Vb


Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino e le catture accessorie di sogliola, passera di mare e lepidorombi se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo e le catture accessorie di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di scampi

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

- b) Attività di pesca del nasello con TAC per le sottozone CIEM VI e VII e per le acque dell'Unione e internazionali della divisione CIEM Vb

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di nasello se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di naselli
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di nasello
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Tutti i palangari	Tutte	Tutte le catture di nasello

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.



c) Attività di pesca dello scampo con TAC per la sottozona CIEM VII

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di scampi

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

d) Attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

e) Attività di pesca nella divisione CIEM VIIId

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX	Reti da traino	< 100 mm	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di sogliola



Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

f) Attività di pesca della sogliola nella divisione CIEM VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di sogliola

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

g) Attività di pesca del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM VIId e VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di merluzzo giallo

h) Attività di pesca nelle divisioni VIIb, VIIc e VIIf — VIIk

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole



Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbocco	Tutte	Tutte le catture di sogliola


(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

i) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf — VIIf

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

17CE0501



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2376 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2016****che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,


visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani di rigetto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. I piani di rigetto possono anche includere misure tecniche relative alle attività di pesca.
- (3) L'Italia, in quanto unico Stato membro con un interesse di gestione diretto nella pesca dei molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane, ha presentato una raccomandazione alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale raccomandazione è stata presentata sotto forma di un piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di *Venus* spp., previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC). Successivamente alla presentazione di tale raccomandazione, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato i contributi scientifici presentati dall'Italia. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) L'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani di rigetto e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato III dello stesso regolamento.
- (5) In base alle conclusioni dello CSTEP in merito al piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di *Venus* spp., le *Venus* spp. rientrano tra le specie con un alto tasso di sopravvivenza, il che giustifica una richiesta di deroga all'obbligo di sbarco della frazione scartata delle catture. Una riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione da 25 mm a 22 mm non è incompatibile con la lunghezza alla maturità, per cui non dovrebbe avere un impatto significativo sulla protezione del novellame. Tale riduzione dovrebbe determinare solo una lieve riduzione del potenziale riproduttivo dello stock che si ritiene non abbia alcun impatto rilevante sul medesimo. Si è infine concluso che il programma di monitoraggio scientifico proposto dovrebbe fornire dati sufficienti per valutare gli effetti del piano di rigetto.
- (6) Al fine di garantire un adeguato controllo sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, lo Stato membro dovrebbe stilare un elenco delle navi interessate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11.



- (7) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco applicabile alla pesca di *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1. In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e ai fini dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane è fissata a una lunghezza totale di 22 mm.
2. La misurazione della taglia delle *Venus* spp. è effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 3

Elenco delle navi

1. Le autorità dello Stato membro determinano le navi soggette all'obbligo di sbarco.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di *Venus* spp. con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2377 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2016****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.
- (5) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Dopo aver consultato il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici, il 30 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui hanno proposto che, in deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽³⁾, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus spp.*) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX venga fissata a 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo. La raccomandazione comune ha proposto inoltre che, entro tale limite del 5 % del contingente di sugarello, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.
- (6) Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che il fatto di ridurre la taglia minima di riferimento per la conservazione, come suggerito dalla raccomandazione comune, comporta un rischio limitato di modificare il modello di sfruttamento tradizionale. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Al tempo stesso, lo CSTEP ha fatto osservare che il controllo delle catture con limiti di taglia diversi può essere problematico e, se non effettuato correttamente, può determinare un aumento della mortalità. È inoltre importante che i limiti percentuali stabiliti per le taglie inferiori siano rispettati. È dunque fondamentale che gli Stati membri interessati mettano in atto misure di controllo adeguate per il tipo di pesca in questione.
- (7) Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).



- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.
- (9) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:

«In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus spp.*) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0503



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2378 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	121,8	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	142,0	0	AR
		158,9	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o galline, congelati	281,0	6	AR
		177,5	41	BR
		284,9	5	CL
		211,5	27	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	331,0	0	BR
		344,5	0	CL
	Uova sgusciate essiccate	350,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o galline	171,3	39	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

17CE0504



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2379 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	99,1
	TN	262,8
	TR	115,2
	ZZ	159,0
0707 00 05	MA	79,2
	TR	156,6
	ZZ	117,9
0709 93 10	MA	230,7
	TR	176,6
	ZZ	203,7
0805 10 20	TR	81,7
	ZA	70,9
	ZZ	76,3
0805 20 10	MA	67,6
	ZZ	67,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	163,3
	JM	129,1
	TR	77,1
	ZZ	123,2
	ZZ	123,2
0805 50 10	AR	76,7
	TR	79,2
	ZZ	78,0
0808 10 80	US	132,4
	ZZ	132,4
0808 30 90	CN	87,8
	ZZ	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE0505



DECISIONE (PESC) 2016/2380 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 13 dicembre 2016****che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/452/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 19 dicembre 2014 il CPS ha adottato la decisione EUMM GEORGIA/1/2014 ⁽²⁾ che nomina il sig. Kęstutis JANKAUSKAS capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015.
- (3) Il 13 novembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/2200 (EUMM GEORGIA/1/2015) ⁽³⁾ che proroga il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016.
- (4) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio ⁽⁴⁾ che proroga il mandato dell'EUMM Georgia dal 15 dicembre 2016 fino al 14 dicembre 2018.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2016 al 14 dicembre 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia è prorogato fino al 14 dicembre 2017.

⁽¹⁾ GUL 213 del 13.8.2010, pag. 43.⁽²⁾ Decisione EUMM Georgia/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (GUL 369 del 24.12.2014, pag. 78).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/2200 del comitato politico e di sicurezza, del 13 novembre 2015, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/1/2015) (GUL 313 del 28.11.2015, pag. 40).⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 15).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE0506



DECISIONE (PESC) 2016/2381 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 14 dicembre 2016
che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 26 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 ⁽³⁾, con cui ha nominato il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015.
- (3) Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è stato prorogato più volte, più recentemente con la decisione del CPS (PESC) 2016/938 ⁽⁴⁾, che ha prorogato il suo mandato quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 gennaio 2017.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali a decorrere dal 15 gennaio 2017 fino al 14 luglio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 luglio 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 13 del 20.1.2015, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 26 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2016/938 del comitato politico e di sicurezza, del 31 maggio 2016, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali/1/2016) (GUL 155 del 14.6.2016, pag. 23).



DECISIONE (PESC) 2016/2382 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 2016****che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/575/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD») ⁽¹⁾. Tale azione comune è stata sostituita dall'azione comune 2008/550/PESC ⁽²⁾. A sua volta, tale azione comune è stata abrogata dalla decisione 2013/189/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Nel novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata all'Erasmus ⁽⁴⁾, e ha convenuto che un gruppo di attuazione si riunisca nell'ambito del consiglio accademico esecutivo dell'AESD.
- (3) Il 15 luglio 2016 il comitato direttivo dell'AESD ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell'AESD.
- (4) Le attività di formazione e di istruzione nel quadro dell'AESD devono essere effettuate nel settore della PSDC/PESC, anche in materia di stabilizzazione dei conflitti, risoluzione dei conflitti e condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile.
- (5) Mentre il personale dell'AESD dovrebbe essere principalmente composto da personale distaccato, può essere necessario coprire il posto di assistente amministrativo e finanziario mediante un agente a contratto.
- (6) A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁵⁾, il SEAE dovrebbe prestare all'AESD l'assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ISTITUZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI E COMPITI*Articolo 1***Istituzione**

È istituita l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).


⁽¹⁾ Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15).

⁽²⁾ Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

⁽³⁾ Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio sulla PESD, 2903ª sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne.

⁽⁵⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).



*Articolo 2***Missione**

L'AESD offre formazione e istruzione a livello europeo nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC) nel contesto più ampio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PSDC e PESC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PSDC e PESC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione («attività di formazione e di istruzione AESD»).

*Articolo 3***Obiettivi**


L'AESD persegue i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell'Unione e promuovere i principi sanciti all'articolo 21, paragrafo 1, TUE, al di fuori dell'Unione;
- b) promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;
- c) fornire alle istanze dell'Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC e PESC;
- d) mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell'Unione in ambito PSDC e PESC;
- e) fornire al personale delle missioni e delle operazioni in ambito PSDC una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e operazioni PSDC e un senso di identità europea comune;
- f) erogare formazione e istruzione che rispondano alle esigenze formative ed educative delle missioni e operazioni PSDC;
- g) sostenere i partenariati dell'Unione nel settore della PSDC e PESC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;
- h) sostenere la gestione civile delle crisi, anche nel settore della prevenzione dei conflitti, e stabilire o mantenere le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile;
- i) promuovere l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali;
- j) contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alle attività di formazione e di istruzione;

Ove opportuno, si presta attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell'Unione.

*Articolo 4***Compiti dell'AESD**

1. In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell'AESD sono l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione AESD nel settore della PSDC e PESC.
2. Le attività di formazione e di istruzione AESD comprendono:
 - a) corsi a livello base e avanzato che promuovano una comprensione generale della PSDC e PESC;
 - b) corsi di sviluppo della leadership;
 - c) corsi a sostegno direttamente delle missioni e operazioni PSDC, compresa la formazione e l'istruzione pre-schieramento o durante le missioni/operazioni;
 - d) corsi a sostegno dei partenariati dell'UE e dei paesi che partecipano alle missioni e operazioni PSDC;



- e) moduli a sostegno della formazione e dell'istruzione civile e militare nel settore della PSDC e PESC;
- f) corsi, seminari, programmi e conferenze sulla PSDC e PESC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico;
- g) moduli comuni organizzati nell'ambito dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata al programma Erasmus.

Sebbene non costituiscano formalmente attività di formazione e di istruzione AESD, l'AESD sostiene e promuove anche i semestri europei e i master congiunti per mezzo dei moduli comuni di cui al primo comma.

Su decisione del comitato direttivo di cui all'articolo 9 («comitato direttivo»), si avviano altre attività di formazione e di istruzione.

3. Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, l'AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);
- b) provvede al funzionamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di eLearning per fornire assistenza alle attività di formazione e di istruzione nel settore della PSDC e PESC o per essere utilizzato, in casi eccezionali, come attività di formazione e di istruzione autonoma;
- c) elabora e sviluppa materiale per la formazione e per l'istruzione nel settore della PSDC e PESC, anche sulla base di materiale pertinente già esistente;
- d) sostiene una «associazione Alumni» tra gli ex partecipanti alla formazione;
- e) sostiene programmi di scambio nel campo della PSDC e PESC tra istituti di formazione e di istruzione degli Stati membri;
- f) agisce in qualità di amministratore di compartimento nell'ambito del modulo Schoolmaster del progetto Goalkeeper e contribuisce al programma di formazione annuale dell'Unione in materia di PSDC tramite tale modulo;
- g) sostiene la gestione della formazione e dell'istruzione nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione civile delle crisi, stabilisce o preserva le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e le iniziative di riforma del settore della sicurezza, nonché la promozione della sicurezza informatica e la consapevolezza in materia di minacce ibride;
- h) organizza e svolge una conferenza annuale della rete destinata a riunire esperti in materia di formazione e di istruzione sui temi PSDC civili e militari degli istituti di formazione e di istruzione e dei ministeri degli Stati membri e, ove opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione;
- i) mantiene le relazioni con i pertinenti attori nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali;

CAPO II

ORGANIZZAZIONE


Articolo 5

Rete

1. L'AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all'interno dell'Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri, nonché l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («IUESS»).

L'AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell'Unione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare

- a) con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto («CEPOL»),
- b) con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»),



- c) con l'Agenzia europea per la difesa («AED»),
 - d) con il Centro satellitare dell'Unione europea («EU SatCen»), e
 - e) con l'Ufficio europeo di polizia (Europol).
2. Ove opportuno, le organizzazioni internazionali, intergovernative, governative e non governative possono ottenere lo status di «partner associato della rete» («PAR») secondo modalità dettagliate che saranno convenute dal comitato direttivo.
3. L'AESD opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 6

Il ruolo dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

1. L' IUESS, appartenente alla rete dell'AESD, coopera con l'AESD mettendo le proprie competenze e capacità di acquisizione delle conoscenze a disposizione delle attività formative dell'AESD, anche tramite pubblicazioni a cura dell'IUESS, entro i limiti delle proprie capacità.
2. In particolare, l'IUESS organizza conferenze tenute da analisti dell'IUESS e contribuisce all'ulteriore sviluppo dei contenuti di eLearning dell'AESD.
3. L'IUESS sostiene altresì l'associazione Alumni dell'AESD.

Articolo 7

Capacità giuridica


1. L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria
- a) per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi,
 - b) per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; per acquistare attrezzature, segnatamente materiale pedagogico,
 - c) per detenere conti bancari; e
 - d) per stare in giudizio.
2. L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 16 e 17.

Articolo 8

Struttura

È istituita la struttura seguente nell'ambito dell'AESD:

- a) il comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione e istruzione dell'AESD;
- b) il consiglio accademico esecutivo («consiglio») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e istruzione;




- c) il capo dell'AESD («capo»), unico rappresentante legale dell'AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, che fornisce consulenza al comitato e al consiglio in merito all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'AESD;
- d) il segretariato dell'AESD («segretariato»), che assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti e, in particolare, nel coadiuvare il consiglio a garantire la qualità complessiva e la coerenza delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

Articolo 9

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.
2. I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.
3. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.
4. I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.
5. Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'UE, compreso il SEAE partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
6. Il comitato direttivo:
 - a) approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione dell'AESD;
 - b) approva il programma accademico annuale dell'AESD;
 - c) seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;
 - d) sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;
 - e) decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;
 - f) adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;
 - g) prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;
 - h) prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, che saranno trasmesse agli organi competenti del Consiglio;
 - i) fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;
 - j) nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;
 - k) prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;
 - l) approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;
 - m) approva i conti annuali e dà scarico al capo;




- n) approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;
 - o) approva eventuali accordi di finanziamento e accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'Agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento o all'esecuzione delle spese dell'AESD;
 - p) contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all'articolo 11, paragrafo 3.
7. Il comitato direttivo approva il suo regolamento interno.
8. Ad eccezione del caso di cui all'articolo 2, paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e relativo finanziamento, il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

Consiglio accademico esecutivo

1. Il consiglio è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore dell'IUSS o dal rappresentante del direttore.
2. Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.
3. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.
4. Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti senior dei partner associati della rete.
5. Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari che sono rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.
6. Il consiglio:
 - a) fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;
 - b) applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;
 - c) supervisiona il sistema di eLearning;
 - d) elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;
 - e) assicura il coordinamento generale delle attività di formazione e istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;
 - f) riesamina il livello delle attività di formazione e istruzione svolte nell'anno accademico precedente;
 - g) presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;
 - h) assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;
 - i) contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;
 - j) sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.
7. Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il comitato direttivo deve approvare tali configurazioni e il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio accademico almeno una volta ogni anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.



8. Un membro del segretariato dell'AESD sostiene e assiste il consiglio accademico e ognuna delle sue configurazioni, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, può presiedere le riunioni.

9. Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 11

Capo

1. Il capo:

- a) è responsabile delle attività dell'AESD;
- b) è l'unico rappresentante legale dell'AESD;
- c) è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD;
- d) consiglia il comitato direttivo e il consiglio e sostiene i loro lavori; e
- e) funge da rappresentante dell'AESD per le attività di formazione e di istruzione all'interno e all'esterno della rete.

2. I candidati per la funzione di capo sono persone di competenza ed esperienza consolidate e riconosciute in materia di formazione e istruzione. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo. Il personale delle istituzioni dell'Unione e del SEAE può presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.


3. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE ed è presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR fornisce al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. Almeno metà dei candidati iscritti nell'elenco ristretto dovrebbe provenire dagli Stati membri. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell'AESD, dopodiché gli Stati membri sono invitati a classificare i candidati mediante votazione scritta a scrutinio segreto. Il capo è nominato dall'AR quale membro del personale del SEAE.

4. I compiti del capo sono in particolare di:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari all'efficace svolgimento delle attività dell'AESD, compresa l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;
- b) redige il progetto preliminare di relazione annuale dell'AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;
- c) coordina l'attuazione del programma di lavoro dell'AESD;
- d) mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;
- e) mantiene i contatti con i pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;
- f) conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD con le pertinenti autorità e i pertinenti operatori nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;
- g) esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato direttivo.

5. Il capo è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, in particolare:

- a) stabilisce e presenta al comitato direttivo qualsiasi progetto di bilancio;
- b) adotta i bilanci previa approvazione del comitato direttivo;
- c) assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell'AESD;
- d) apre uno o più conti bancari a nome dell'AESD;



- e) negozia, sottopone al comitato direttivo e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;
 - f) assistito da una commissione di selezione, sceglie il personale del segretariato;
 - g) negozia e firma a nome dell'AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l'AESD;
 - h) negozia e firma a nome dell'AESD qualsiasi contratto di lavoro per personale a carico del bilancio dell'AESD;
 - i) in generale, rappresenta l'AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;
 - j) sottopone al comitato direttivo i conti annuali dell'AESD.
6. Il capo è responsabile delle proprie attività dinanzi al comitato direttivo.

Articolo 12

Segretariato dell'AESD

1. Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei compiti del capo.
2. Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio accademico, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.
3. Il segretariato sostiene e assiste il consiglio accademico nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico.
4. Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.
5. Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 13

Personale dell'AESD

1. Il personale dell'AESD è costituito da:
 - a) personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;
 - b) esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;
 - c) personale a contratto, qualora per la posizione di assistente amministrativo e finanziario non si trovi alcun esperto nazionale e previa approvazione del comitato direttivo.
2. L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.
3. Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'articolo 4.



4. La decisione dell'AR ⁽¹⁾ che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica *mutatis mutandis* agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea resta applicabile al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione europea, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.
5. Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.
6. Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.

CAPO III

FINANZIAMENTO

Articolo 14

Contributi in natura alle attività di formazione e istruzione

1. Ogni Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.
2. Ogni partecipante alle attività di formazione e istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 15

Supporto da parte del SEAE

1. Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall'ospitare il capo e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell'informazione, il distacco del capo e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato dell'AESD.
2. Il SEAE fornisce all'AESD il supporto amministrativo necessario per l'assunzione e la gestione del personale e l'esecuzione del bilancio.

Articolo 16

Contributo dal bilancio dell'Unione

1. L'AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi per supportare le attività di formazione e di istruzione e i costi degli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'AESD e fino a un membro del personale a contratto.
2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'AESD per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 è pari a 700 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio su raccomandazione del comitato direttivo.
3. A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell'AESD.

Articolo 17

Contributi volontari

1. Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.

⁽¹⁾ Decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 8).



2. Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.

Articolo 18

Attuazione di progetti

1. L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo dell'AESD può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio esecutivo o a un membro del segretariato dell'AESD.
2. I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio (rettificativo) dell'AESD, avere una destinazione specifica ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie che figurano nell'allegato si applicano alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD

1. Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.
2. Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.
3. Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.


Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell'imprenditoria.

4. I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.

Articolo 21

Collaborazione

L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.



*Articolo 22***Norme di sicurezza**

All'AESD si applicano le disposizioni di cui alla decisione 2013/488/UE ⁽¹⁾.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23***Continuità**

Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione 2013/189/PESC restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

*Articolo 24***Abrogazione**

La decisione 2013/189/PESC è abrogata.


*Articolo 25***Entrata in vigore e scadenza**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017, è sottoposta a riesame ove opportuno e, in ogni caso, al più tardi sei mesi prima della sua scadenza.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 2 gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



ALLEGATO

Disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento delle spese dell'AESD

Articolo 1

Principi di bilancio

1. Il bilancio dell'AESD, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate dell'AESD e delle spese finanziate dall'AESD.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall'AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

Articolo 2

Adozione dei bilanci

1. Ogni anno il capo stabilisce un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall'AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.
2. Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.
3. Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri o di altri donatori e dal contributo annuale dal bilancio dell'Unione europea.
4. Il capo sottopone una relazione dettagliata di bilancio sull'esercizio precedente entro il 31 marzo e propone al comitato direttivo il progetto di bilancio per l'esercizio successivo entro il 31 luglio.
5. Il comitato direttivo approva il progetto di bilancio entro il 31 ottobre.
6. Nel caso l'AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell'Unione, il comitato direttivo approva il bilancio annuale per consenso.

Articolo 3


Storni di stanziamenti

In caso di circostanze impreviste, il capo può decidere, informandone il comitato direttivo, storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio del contributo di cui all'articolo 16 non superiori al 25 % di tali linee o rubriche di bilancio. Gli storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio superiori al 25 % delle stesse sono sottoposti al comitato direttivo per approvazione in un bilancio rettificativo.

Articolo 4

Riporti di stanziamenti

1. Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all'esercizio successivo.



2. Gli stanziamenti provenienti dai contributi volontari sono riportati all'esercizio successivo.
3. Gli stanziamenti provenienti dai progetti sono riportati all'esercizio successivo.
4. Il capo può riportare altri stanziamenti del bilancio all'esercizio successivo con l'approvazione del comitato.
5. Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

Articolo 5

Esecuzione del bilancio e gestione del personale

Ai fini dell'esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l'AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione, segnatamente il SEAE.

Articolo 6

Conti bancari

1. I conti bancari dell'AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.
2. Non sono consentiti scoperti sui conti.

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell'AESD richiedono la firma congiunta del capo dell'AESD e di un altro membro del personale dell'AESD.

Articolo 8

Contabilità

1. Il capo dell'AESD provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all'inventario dei beni dell'AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.
2. Il capo dell'AESD presenta al comitato direttivo i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo, congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.
3. I servizi contabili necessari sono esternalizzati.

Articolo 9


Revisione dei conti

1. Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell'AESD.
2. I servizi di revisione contabile necessari possono essere esternalizzati.
3. Le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato direttivo congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.



*Articolo 10***Scarico**

1. Il comitato direttivo decide sulla base della relazione dettagliata, dei conti annuali e della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo sull'esecuzione del bilancio dell'AESD.
2. Il capo dell'AESD adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato direttivo che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.

17CE0508

DECISIONE (PESC) 2016/2383 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2016

sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾ sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell'AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l'Unione ad adoprarsi per fare degli accordi di salvaguardia globali e dei protocolli addizionali la norma per il sistema di verifica dell'AIEA.
- (4) Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC ⁽²⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito del suo piano per la sicurezza nucleare e della strategia.
- (5) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/574/PESC ⁽³⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia.
- (6) Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/418/PESC ⁽⁴⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (7) Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/314/PESC ⁽⁵⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.


⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Azione comune del Consiglio 2004/495/CFSP, del 17 maggio 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46).

⁽³⁾ Azione comune 2005/574/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44).

⁽⁴⁾ Azione comune 2006/418/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 20).

⁽⁵⁾ Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 62).



- (8) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/585/PESC ⁽¹⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (9) Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/517/PESC ⁽²⁾ sul sostegno dell'Unione alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (10) L'8 maggio 2016 è entrata in vigore la modifica della convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (ACPPNM — *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*). L'Unione e i suoi Stati membri hanno promosso la modifica attraverso un impegno diplomatico e con finanziamenti alle relative attività dell'AIEA a tale riguardo. A seguito della sua entrata in vigore, sarà necessario un impegno sostenuto per garantire l'applicazione a livello nazionale e l'universalizzazione dell'ACPPNM.
- (11) L'AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 10 mediante l'attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato interamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell'AIEA medesima.
- (12) L'Unione si impegna a rafforzare la sicurezza nucleare in tutto il mondo ed è pronta a continuare ad assistere a tal fine i paesi terzi. L'Unione si compiace delle recenti iniziative volte a rafforzare il piano per la sicurezza nucleare dell'AIEA nonché della conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare: impegni e azioni, che saranno ospitati dall' AIEA dal 5 al 9 dicembre 2016. L'Unione si prefigge di mantenere la sostenibilità e l'efficacia dell'attuazione delle azioni comuni 2004/495/CFSP, 2005/574/PESC, 2006/418/PESC, 2008/314/PESC e della decisione 2010/585/PESC a sostegno dei piani per la sicurezza nucleare dell'AIEA (precedenti azioni comuni e decisioni) e si impegna a fornire ulteriore sostegno in vista dell'adozione del piano per la sicurezza nucleare 2018-2021 dell'AIEA. Al fine di evitare duplicazioni degli sforzi e ottimizzare l'economicità e la costante riduzione del rischio, si opererà in stretto coordinamento con l'iniziativa «centri di eccellenza chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)» dell'UE nonché con altre iniziative e programmi.
- (13) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'AIEA la quale, in base alla sua esperienza di lunga data ampiamente riconosciuta nel settore della sicurezza nucleare, potrebbe rafforzare notevolmente le pertinenti capacità nei paesi destinatari. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell'AIEA. Detti contributi forniti dall'Unione saranno determinanti per consentire all'AIEA di svolgere un ruolo fondamentale nel settore della sicurezza nucleare sostenendo gli sforzi compiuti dai paesi per adempiere alle proprie responsabilità in materia di sicurezza nucleare.
- (14) La responsabilità in materia di sicurezza nucleare spetta esclusivamente allo Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dall'AIEA nel settore della sicurezza nucleare per conseguire i seguenti obiettivi:

- realizzare progressi nell'universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare;
- assistere gli Stati nella creazione di capacità tecniche, scientifiche e umane interne, necessarie per una protezione nucleare efficace e sostenibile;
- rafforzare le capacità di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni e l'ambiente da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;
- rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta;
- contribuire alla sicurezza informatica nel settore nucleare;

⁽¹⁾ Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione 2013/517/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 6).



- f) rafforzare la sicurezza delle sorgenti radioattive, provvedere al loro trasporto e stoccaggio sicuro nei paesi che necessitano di sostegno, prevedendo anche il rinvio al paese d'origine o al fornitore;
 - g) rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi.
2. I progetti sono finalizzati a:
- a) assicurare la sostenibilità e l'efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni;
 - b) rafforzare l'infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati;
 - c) rafforzare il quadro legislativo e regolamentare degli Stati;
 - d) rafforzare i sistemi di sicurezza nucleare e le misure di sicurezza per i materiali nucleari e altri materiali radioattivi;
 - e) rafforzare l'infrastruttura istituzionale e le capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;
 - f) rafforzare la capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cybercriminalità e mitigarne gli effetti sulla sicurezza nucleare;
 - g) potenziare le capacità di istruzione e formazione nel settore della sicurezza nucleare;
 - h) assicurare sostegno mirato e costante per l'attuazione e l'universalizzazione dell'emendamento alla convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare.
3. La preparazione della presente decisione si basa su informazioni già a disposizione dell'AIEA e sull'esito dei compiti assolti a norma di precedenti azioni comuni e decisioni.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato. Gli elenchi di paesi destinatari si basano sulla definizione delle necessità a seguito di un'analisi delle lacune rilevate negli eventuali piani integrati di sostegno alla sicurezza nucleare (INSSP), oppure su una proposta accettata del segretariato dell'AIEA. Gli elenchi di paesi beneficiari e sottoregioni sono stabiliti dagli Stati membri dell'Unione di concerto con l'AIEA.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono realizzati dall'AIEA, ente incaricato dell'attuazione del progetto. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 9 361 204,23 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo di finanziamento dispone che l'AIEA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.



4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall'AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'AIEA o 12 mesi dopo la data della sua adozione qualora entro tale data non sia stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK



ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività dell'AIEA nei settori della sicurezza nucleare e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Ammissibilità e selezione degli Stati destinatari

Gli Stati ammissibili al sostegno a titolo della presente decisione comprendono tutti gli Stati membri dell'AIEA che necessitano di un sostegno nel settore della sicurezza nucleare, fatta salva una decisione dell'Unione basata su una proposta dell'AIEA. L'Agenzia può chiedere all'Unione modifiche alle proposte, per iscritto, precisando la motivazione dei cambiamenti richiesti. Si procederà alla loro attuazione una volta ottenuto il consenso dell'Unione. La selezione degli Stati destinatari («paesi beneficiari») di cui alla presente decisione del Consiglio dovrebbe basarsi sulle valutazioni e i dati già a disposizione dell'AIEA, acquisiti anche a norma di precedenti decisioni del Consiglio e di concerto con i suoi organi competenti, allo scopo di assicurare il massimo impatto dell'azione. Al fine di evitare duplicazioni degli sforzi e ottimizzare l'economicità e la costante riduzione del rischio, si opererà in stretto coordinamento con l'iniziativa «centri di eccellenza», con i progetti finanziati dalla Commissione europea nonché con altre iniziative e programmi mediante riunioni, a livello direttivo, dell'iniziativa «centri di eccellenza CBRN» dell'UE durante le riunioni annuali tra il Centro comune di ricerca (JRC) e il segretariato dell'AIEA e a margine della plenaria annuale dei centri di supporto per la sicurezza nucleare (NSSC). L'uso dei fondi per attività specifiche sarà in linea con le priorità dell'Unione e oggetto di consultazione preventiva periodica. Alcune attività quali i corsi di formazione regionali (RTC) e internazionali (ITC) saranno organizzate da Stati diversi dai paesi beneficiari. Si tratta di un contributo dello Stato ospitante alle attività dell'AIEA.

Ogni progetto prevede un elenco di potenziali paesi beneficiari concordato tra l'UE e l'AIEA. I progetti saranno attuati negli Stati selezionati di dette regioni e possono comprendere attività nei seguenti settori:

- 1) sostenibilità ed efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni;
- 2) rafforzamento dell'infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati;
- 3) rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare degli Stati;
- 4) rafforzamento dei sistemi di sicurezza nucleare e delle misure di sicurezza nucleare per i materiali nucleari e altri materiali radioattivi;
- 5) rafforzamento dell'infrastruttura istituzionale e delle capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;
- 6) rafforzamento della capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità e mitigazione degli effetti sulla sicurezza nazionale e nucleare;
- 7) risposta al problema della sicurezza delle sorgenti radioattive con il loro rinvio;
- 8) misure di prevenzione e di protezione contro le minacce interne e contabilità e controllo delle materie nucleari.

I. PROGETTI

Progetto 1

Sostegno per l'attuazione dell'ACPPNM

L'ACPPNM, entrato in vigore l'8 maggio 2016, vincola giuridicamente gli Stati a istituire, attuare e mantenere un sistema di protezione fisica adeguato, basato su 12 principi fondamentali, riguardante i materiali e gli impianti nucleari sotto la loro giurisdizione per l'uso, lo stoccaggio e il trasporto nazionali per scopi pacifici. Il progetto sarà incentrato sull'attuazione, la creazione di capacità e l'universalizzazione dell'ACPPNM. Quest'ultimo altresì vincola giuridicamente gli Stati parte a proteggere gli impianti e i materiali nucleari nell'uso, stoccaggio e trasporto nazionali per scopi pacifici e prevede una cooperazione allargata tra due e più Stati per quanto riguarda rapidi interventi volti a localizzare e recuperare materiale nucleare rubato o mancante, riduce eventuali conseguenze radiologiche del sabotaggio, previene e contrasta i reati connessi.



Finalità del progetto:

- fornire sostegno per l'attuazione dell'ACPPNM;
- rafforzare il quadro legislativo e regolamentare nazionale, nonché la capacità degli Stati di sviluppare scambi di migliori prassi a livello regionale, in quanto riguardano qualsiasi autorità coinvolta nella sicurezza dei materiali nucleari sia nell'ambito sia al di fuori del controllo regolamentare;
- fornire agli Stati strumenti efficaci in termini di costi per aiutarli a soddisfare gli obblighi nazionali, regionali e internazionali e ad applicare gli strumenti giuridici internazionali vincolanti;
- rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale per istituire, conformemente al diritto nazionale dei singoli Stati e nell'ambito dell'ACPPNM, misure efficaci per la protezione fisica dei materiali e degli impianti nucleari.

Descrizione del progetto:

- le attività individuate negli INSSP in dieci Stati per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi previsti dall'ACPPNM saranno tradotte in azioni concrete. Saranno definite tappe fondamentali per affrontare le questioni pertinenti che conducono a soluzioni sostenibili ai fini del rafforzamento, da parte dello Stato, del suo sistema nazionale di sicurezza nucleare. Le tempistiche e gli impegni convenuti garantiranno l'esecuzione globale dei piani;
- revisione del materiale per il corso: occorre predisporre nuove esercitazioni di formazione ai fini di una migliore comprensione dei partecipanti.

Risultati attesi del progetto:

- maggiore capacità degli Stati di rispettare gli obblighi previsti dall'ACPPNM;
- avvio dell'ulteriore sviluppo e potenziamento del quadro regolamentare per la protezione fisica;
- elaborazione di un documento orientativo ad uso degli Stati per lo sviluppo di capacità nazionali in materia di regolamentazione, revisione e valutazione nonché ispezione degli impianti nucleari al fine di garantire la sicurezza nucleare durante il ciclo di vita di un impianto nucleare.

Progetto 2

Progetti sostenibili

I progetti sostenibili proposti sono intesi a proseguire l'intenso lavoro svolto sul quadro dell'architettura di individuazione finanziato dalla decisione 2013/517/PESC. Fanno seguito alle missioni di valutazione dell'impatto delle azioni comuni precedenti azioni comuni condotte a Cuba, in Indonesia, Giordania, Libano, Malaysia e Vietnam. I suddetti sei Stati hanno chiesto il sostegno dell'AIEA per i piani integrati di sostegno alla sicurezza nucleare relativamente a questi progetti.

I progetti cercano di fornire strumenti che sostengano l'architettura di individuazione per la sicurezza nucleare, ossia un insieme integrato di sistemi e misure di sicurezza nucleare basato su un adeguato quadro giuridico e regolamentare necessario per attuare la strategia nazionale di individuazione dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare. I progetti proposti sono in linea con il sostegno già prestato dall'Unione con la fornitura di attrezzature di individuazione quali portali di monitoraggio delle radiazioni (RPM) e apparecchi portatili.

2.1. Strumenti di formazione alla manutenzione

Finalità del progetto:

- assistere gli Stati nel garantire la disponibilità di sostegno tecnico-scientifico interno, nonché lo sviluppo delle risorse umane, necessari per una sicurezza nucleare efficace e sostenibile;
- garantire l'utilizzo ottimale e la corretta manutenzione delle attrezzature donate dall'Unione durante l'intero ciclo di vita.



Descrizione del progetto:

- la corretta manutenzione è un fattore essenziale per l'individuazione e la risposta a furti, sabotaggi, accessi non autorizzati, trasferimenti illegali o altri atti dolosi riguardanti materiale nucleare, altre sostanze radioattive e relativi impianti. Saranno creati strumenti di formazione alla manutenzione per le attrezzature di individuazione (portali di monitoraggio delle radiazioni e unità portatili). Si procederà all'elaborazione di modelli di strumenti per la formazione specifica alla loro manutenzione oltre che al corretto utilizzo;
- formazione alla manutenzione per le attrezzature di individuazione.

Risultati attesi del progetto:

- mantenere il sostegno fornito dall'AIEA all'attuazione del quadro dell'architettura di individuazione;
- garantire la disponibilità e l'utilizzo di materiale di formazione per sostenere la formazione di tutto il nuovo personale interessato; il materiale di formazione modello sarà fornito agli Stati membri dell'Unione mediante il gruppo «Non proliferazione» CONOP;
- garantire che le autorità nei paesi beneficiari possano mantenere in funzione il più a lungo possibile le attrezzature di individuazione.

2.2. Strumenti software utilizzati per gli organismi di regolamentazione

Le informazioni sono essenziali per il funzionamento efficace degli RPM. Lo sviluppo di formati di dati e protocolli di prova comuni consente una comunicazione efficace tra diversi operatori. L'integrazione nelle reti d'informazione dei dati provenienti da strumenti di individuazione di diversi fornitori, come gli RPM, è un elemento importante dello sviluppo di un sistema di individuazione complessivo efficace. Questo progetto potrebbe aiutare gli Stati a migliorare significativamente la loro efficacia operativa mediante l'integrazione dei sistemi di individuazione nelle reti nazionali di condivisione dei dati. La condivisione delle informazioni tra siti e operatori può ridurre la duplicazione delle ispezioni ed escludere rapidamente gli allarmi innocenti o falsi associati a molti sistemi di individuazione passivi.

Questo progetto attuerebbe un sistema integrato mediante strumenti software al fine di migliorare il processo di analisi e offrire raccomandazioni in merito alle attrezzature adeguate. La possibilità di trasmettere feedback dall'organismo di regolamentazione alla stazione locale RPM accrescerà l'efficienza del sistema e sosterrà l'operato degli agenti in prima linea (FLO).

Finalità del progetto:

- assistere gli Stati nel garantire la disponibilità di sostegno tecnico-scientifico interno, nonché lo sviluppo delle risorse umane, necessari per una sicurezza nucleare efficace e sostenibile;
- armonizzare i dati relativi agli allarmi, garantendone la raffrontabilità tra i diversi fornitori di attrezzature.

Descrizione del progetto:

- assistere gli organismi di regolamentazione nell'integrazione dei dati e nell'armonizzazione dei software di allarme affinché raffrontino i dati provenienti da diversi fornitori e garantiscano che le decisioni normative si basino su informazioni corrette;
- lo strumento pilota sarà fornito e testato dalle parti interessate di ogni Stato. Le parti interessate effettueranno un'esercitazione di prova reale con il sostegno dell'AIEA mediante missioni di esperti. Sarà redatta una relazione sulla prova dello strumento di formazione, che sarà inclusa nella relazione finale. Il feedback dell'autorità di regolamentazione alla stazione locale RPM accrescerà l'efficienza del sistema e migliorerà l'operato dei FLO.

Risultati attesi del progetto:

- l'inclusione di un modulo di formazione sul sistema sviluppato, nonché un sistema esperto interattivo per i falsi allarmi. Il prototipo di strumento sarà fornito e testato dalle parti interessate di ogni Stato. Il sistema sviluppato includerà un modulo di formazione sul sistema stesso, nonché un sistema esperto interattivo per i falsi allarmi. Sarà redatta una relazione specifica sulla prova dello strumento di formazione creato, che sarà trasmessa alla Commissione. Il materiale modello sarà fornito agli Stati membri dell'Unione tramite il CONOP;



- lo svolgimento di una simulazione di prova in uno Stato, l'esecuzione di analisi e l'elaborazione di requisiti di modifica, se del caso, sulla base della relazione sui risultati della prova;
- l'armonizzazione a livello del regolatore e, di conseguenza, tra i regolatori nella loro cooperazione regionale e internazionale, l'individuazione e la risposta riguardo ai materiali nucleari o altri materiali radioattivi;
- la messa in funzione di un prototipo funzionante per paese;
- l'inclusione di un protocollo nelle future procedure di appalto relative a portali di monitoraggio delle radiazioni, per farvi figurare i requisiti specifici pertinenti per il software.

Progetto 3

Rafforzare la sicurezza nucleare con un'enfasi regionale sul vicinato dell'UE e sull'America latina

L'obiettivo del progetto è potenziare le capacità nazionali di sviluppo ed elaborazione di un quadro legislativo e regolamentare nonché accrescere le capacità degli Stati membri dell'AIEA quanto all'istituzione di un sistema nazionale di sicurezza nucleare di ampio respiro. L'Unione europea ha avviato un progetto regionale nell'Africa subsahariana relativo alla sicurezza, alla protezione e alle salvaguardie della produzione di uranio, nonché del trasporto e della gestione sicura delle sorgenti radioattive. Tale progetto sviluppa attività relative alla sicurezza nucleare simili a quelle proposte nel presente progetto. L'AIEA trarrà pertanto beneficio dal feedback e dai risultati del progetto dell'Unione per realizzare attività in tutto o in parte nelle regioni interessate. Il programma è conforme all'orientamento di cui al punto 13 della risoluzione GC/RES/10 in cui si incoraggiava il segretariato a facilitare un processo di coordinamento relativo al nesso tra sicurezza e protezione. Saranno coinvolte due divisioni dell'AIEA: NRSW (sicurezza) e NSNS (protezione) in un approccio di capacità subregionale.

3.1. Rafforzare la sicurezza nucleare

Finalità del progetto:

- rafforzare le capacità degli Stati di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni, l'ambiente e la società da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare, anche attraverso sforzi di creazione di capacità a livello regionale, ove possibile.

Descrizione del progetto:

- attività individuate in un INSSP in dieci Stati per quanto riguarda l'attuazione dei sistemi nazionali di sicurezza nucleare saranno tradotte in azioni concrete. Saranno definite tappe fondamentali per affrontare le questioni pertinenti che portano a soluzioni sostenibili per lo Stato nel settore della sicurezza nucleare. Le tempistiche e gli impegni convenuti garantiranno l'esecuzione globale dei piani che saranno attuati dopo un controllo incrociato con i progetti esistenti dei centri di eccellenza CBRN dell'UE.

Risultati attesi del progetto:

- potenziamento delle capacità nazionali nei paesi beneficiari.

3.2. Rafforzare il quadro giuridico e regolamentare nazionale sulla sicurezza nucleare

Finalità del progetto:

- rafforzare il quadro legislativo e regolamentare nazionale, nonché la capacità degli Stati di sviluppare scambi di migliori prassi a livello regionale, in quanto riguardano qualsiasi autorità coinvolta nella sicurezza dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi sia nell'ambito sia al di fuori del controllo regolamentare;
- fornire agli Stati strumenti efficaci in termini di costi per aiutarli a soddisfare gli obblighi nazionali, regionali e internazionali, ad applicare gli strumenti giuridici internazionali vincolanti e ad impegnarsi nei confronti degli strumenti giuridici non vincolanti.



Descrizione del progetto:

- organizzazione di missioni di esperti al fine di identificare lacune nella legislazione e regolamentazione in vigore; ove necessario, assistenza agli Stati nell'adattamento, utilizzando al meglio la legislazione europea in vigore nei settori pertinenti;
- sfruttamento delle sinergie con altre organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale delle dogane, laddove opportuno;
- proseguimento di discussioni negli Stati coinvolti in merito alle loro strategie e garanzia del sostegno alla costruzione delle loro infrastrutture nazionali;
- sensibilizzazione dei decisori politici quanto all'importanza di una legislazione e di una regolamentazione adeguate in materia di sicurezza nucleare;
- integrazione nell'INSSP di tali Stati.

Risultati attesi del progetto:

- assistenza nell'elaborazione della legislazione e della regolamentazione nei paesi;
- aggiornamento della legislazione e della regolamentazione laddove necessario;
- predisposizione di una relazione che illustri la situazione attuale e presenti raccomandazioni sul quadro giuridico e regolamentare dello Stato in questione;
- impegno da parte dello Stato ad attuare le raccomandazioni e a farsi carico del seguito dopo due anni;
- elaborazione e valutazione dei risultati;
- integrazione dei risultati conseguiti nella relazione finale.

3.3. Sicurezza delle sorgenti radioattive

Finalità del progetto:

- rafforzare l'infrastruttura normativa di uno Stato per la sicurezza delle sorgenti radioattive, degli impianti e delle attività a esse associati, incluso il trasporto;
- istituire, se del caso, registri nazionali delle sorgenti radioattive nei paesi selezionati;
- collaborare con gli Stati per istituire e attuare strategie nazionali per la gestione delle sorgenti dismesse, incluso il rinvio al paese di origine o al fornitore, lo stoccaggio nazionale sicuro in attesa dello smaltimento oppure l'esportazione a fini di riciclaggio o riutilizzo o stoccaggio sicuro (come indicato nel progetto 7).

Descrizione del progetto:

Garantire la sicurezza delle sorgenti tramite:

- l'istituzione di un inventario nazionale di sorgenti radioattive e la valutazione dei sistemi di protezione fisica presso gli impianti;
- l'organizzazione di cinque missioni di esperti che elaborino una relazione di sintesi che illustri la situazione attuale e formuli raccomandazioni.

Risultati attesi del progetto:

- relazioni di valutazione in seguito alle missioni, che sintetizzino i risultati per quanto riguarda l'inventario nazionale e/o la situazione relativa alla protezione fisica presso gli impianti;
- l'introduzione di misure di protezione fisica presso gli impianti in cui sono utilizzate o stoccate sorgenti ad alta attività;
- attrezzature a sostegno degli organismi di regolamentazione nell'esecuzione delle ispezioni nazionali di sicurezza e protezione degli impianti.



3.4. Sviluppo delle risorse umane

Finalità del progetto:

Rafforzare le capacità degli Stati di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni, l'ambiente e la società da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare, anche attraverso sforzi di sviluppo delle risorse umane e creazione di capacità a livello regionale, ove possibile.

Descrizione del progetto:

- istituire, tenendo debito conto degli sforzi analoghi profusi finora, e al fine di garantirne la continuità, corsi di sviluppo professionale (CSP) destinati ai membri del corpo accademico responsabili della pianificazione universitaria, in vista dell'introduzione di programmi postuniversitari sulla sicurezza nucleare, per consentire ai docenti di insegnare la cultura della sicurezza nucleare nelle rispettive istituzioni;
- incoraggiare l'offerta di attività di formazione in materia di cultura della sicurezza nucleare a varie categorie professionali attraverso gli NSSC o i centri di eccellenza CBRN dell'UE situati nella regione;
- acquisire attrezzature specifiche a fini di istruzione e formazione, come i veri strumenti di individuazione utilizzati dai FLO, affinché gli studenti e i tirocinanti ne padroneggino l'utilizzo.

Risultati attesi del progetto:

- almeno 15 membri del corpo accademico formati in ogni corso di sviluppo professionale su una tematica da determinare successivamente (fornire elenco delle università formate);
- almeno due corsi di formazione da condurre tramite i centri di formazione e supporto per la sicurezza nucleare nella regione (fornire elenco dei corsi e degli agenti formati);
- messa a disposizione di materiale pedagogico e di formazione nei CDP e negli eventi di formazione (materiale che deve essere esaminato anche dai rappresentanti dell'Unionr).

3.5. Enfasi sull'America latina

Enfasi sul sostegno agli Stati ispanofoni dell'America latina. L'obiettivo è tradurre in spagnolo quanti più possibile documenti interessati, in vista di una maggiore appropriazione dei risultati delle attività da parte di tali Stati.

3.5.1. Programma di istruzione

Corso internazionale/regionale sulla sicurezza nucleare

Un corso di due settimane sarà destinato a professionisti dei paesi in via di sviluppo, idealmente con da 1 a 3 anni di esperienza, che lavorano presso un'istituzione pertinente nel loro paese e hanno responsabilità relative ad alcuni aspetti della sicurezza nucleare. I candidati dovrebbero vantare un interesse professionale specifico per la conoscenza della sicurezza nucleare, sebbene la loro formazione accademica possa variare. Sono specificatamente invitati a presentare la loro candidatura i laureati in discipline scientifiche o tecniche pertinenti per la sicurezza nucleare, come fisica nucleare, ingegneria nucleare o scienze politiche, e/o settori correlati.

Si prevede che tale attività si svolga in Spagna e che le lezioni siano impartite in spagnolo e inglese. Sarà orientata agli Stati dell'America latina e centrale. Il programma si baserà sul programma utilizzato nei corsi che si tengono presso il Centro internazionale di fisica teorica con il sostegno del governo italiano.

Corso regionale sulla sicurezza nucleare a Cuba

Il contenuto e i materiali descritti al punto 3.5.1 costituiranno la base di un corso regionale sulla sicurezza nucleare a Cuba, che sarà tenuto congiuntamente con il centro di supporto per la sicurezza nucleare in corso di creazione a Cuba. Si prevede che il corso sia seguito a livello regionale e sviluppi una cultura nel settore della sicurezza nucleare in America latina.

Risultati attesi del progetto:

- miglioramento della comprensione dei principi della sicurezza nucleare nella regione.



3.5.2. Attività di follow-up sulla sicurezza nucleare dei materiali al di fuori del controllo regolamentare nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni

Finalità del progetto:

- garantire la sostenibilità del lavoro avviato nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio e continuare a potenziare la sicurezza nucleare negli Stati dell'America latina e centrale.

Descrizione del progetto

L'AIEA ha ricevuto una serie di richieste di assistenza in America latina e centrale, la cui esecuzione garantirebbe la sostenibilità delle attività avviate nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni. Le richieste sono identificate nell'INSSP e riguardano missioni di esperti in particolare presso ospedali, esercitazioni sul campo, corsi di formazione nazionali (NCT)/RTC/ITC e l'acquisizione di attrezzature di individuazione in Argentina e a Cuba.

Risultati attesi del progetto:

- esecuzione delle attività negli Stati individuati.

3.6. Sicurezza nucleare dei materiali al di fuori del controllo regolamentare negli Stati del vicinato dell'UE

Finalità del progetto:

- Conduzione di missioni di esperti, esercitazioni sul campo e corsi di formazione nazionali, regionali e internazionali e acquisizione di attrezzature di individuazione in Azerbaigian, Giordania, Libano, Marocco e Ucraina nonché altri Stati del vicinato dell'UE.

Progetto 4

Rafforzare la consapevolezza in materia di sicurezza informatica

La divisione dell'AIEA dedicata alla protezione nucleare offre un insieme integrato di attività volte ad assistere gli Stati nell'istituzione e nel potenziamento della sicurezza informatica nell'ambito dei loro sistemi nazionali di sicurezza nucleare. Questo progetto sosterrà il programma di attività dell'AIEA tese ad assistere gli Stati nel miglioramento della sicurezza informatica nel quadro dei loro sistemi di sicurezza nucleare.

Finalità del progetto:

- l'AIEA cerca di contribuire a sensibilizzare gli Stati e fornire loro orientamenti al fine di accrescere la loro capacità di prevenire e rispondere a una serie di eventi legati alla sicurezza nucleare. Il sostegno si concentra sulla prevenzione, l'individuazione e la risposta agli incidenti nel settore della sicurezza informatica che sono potenzialmente in grado di pregiudicare, direttamente o indirettamente, la sicurezza e la protezione nucleari.

Descrizione del progetto:

- fornire sostegno alla formazione e all'istruzione internazionale e regionale al fine di accrescere la consapevolezza in materia di sicurezza informatica e lo sviluppo di capacità;
- fornire sostegno allo sviluppo di capacità a livello nazionale nella sicurezza delle informazioni e informatica per i sistemi di sicurezza nucleare;
- condurre e facilitare riunioni e forum di esperti a sostegno dello scambio di informazioni e delle discussioni sulle questioni di attualità nell'ambito della sicurezza informatica;
- prestare sostegno alla conferenza internazionale/simposio dell'AIEA sulla sicurezza informatica in un mondo nucleare nel 2019 (sede dell'AIEA).

Risultati attesi del progetto:

- maggiore consapevolezza delle esigenze di sicurezza informatica pertinenti per la sicurezza nucleare e sviluppo di materiale/attività di sostegno tesi a facilitare lo sviluppo e il miglioramento di un programma sulla sicurezza informatica;
- maggiore capacità nazionale di attuazione e mantenimento della sicurezza informatica quale componente del sistema di sicurezza nucleare;



- conoscenza e utilizzo degli orientamenti e delle attività di sostegno dell'NSNS per l'assistenza al miglioramento della sicurezza informatica dello Stato quale componente del sistema di sicurezza nucleare;
- scambio di informazioni a livello globale/regionale sulle lezioni apprese e le buone prassi relative all'attuazione della sicurezza informatica nell'ambito di un sistema di sicurezza nucleare;
- migliore cooperazione con i partner industriali e tra di essi nello sviluppo di tecnologie e servizi atti a fornire un maggior livello di resilienza e risposta ai ciberattacchi;
- strutture di formazione nazionali per la creazione di capacità nel settore della sicurezza informatica nell'ambito del sistema di sicurezza nucleare, ad esempio assistenza ai centri di supporto per la sicurezza nucleare nello sviluppo di programmi relativi alla sicurezza informatica;
- facilitazione di uno scambio di informazioni centralizzato a sostegno dello scambio delle informazioni sulla sicurezza informatica pertinenti per le parti interessate del settore della sicurezza nucleare;
- tenuta della conferenza internazionale/simposio dell'AIEA sulla sicurezza informatica in un mondo nucleare.

Progetto 5

Sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari

L'AIEA continuerà a contribuire al miglioramento della sicurezza nucleare globale e nazionale attraverso attività che, su loro richiesta, sostengano gli Stati negli sforzi volti a ridurre il rischio che l'uso, lo stoccaggio e/o il trasporto di materiali nucleari o altri materiali radioattivi possano essere utilizzati per atti dolosi. Occorre sostenere i sistemi di sicurezza nucleare nazionali attraverso la fornitura di miglioramenti della sicurezza presso gli impianti nucleari o le sorgenti radioattive, di formazione nazionale in modo sistematico e del sostegno tecnico specifico necessario all'uso e alla manutenzione efficaci dei sistemi di protezione fisica e degli altri sistemi tecnici di sicurezza nucleare.

Finalità del progetto:

- rafforzare la prima linea di difesa di uno Stato sotto forma di sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari.

Descrizione del progetto:

- migliorare la protezione fisica di un impianto al fine di garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui al documento INFCIRC/225/Rev.5;
- valutare i sistemi di protezione fisica presso gli impianti nucleari sulla base delle richieste degli Stati membri.

Risultati attesi del progetto:

- messa in sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari; assistenza allo Stato nella manutenzione sostenibile delle attrezzature fornite dopo la loro installazione;
- presentazione di una valutazione d'impatto sul valore aggiunto e i benefici dei fondi Unione.


Progetto 6

Missioni del servizio consultivo internazionale sulla protezione fisica (IPPAS)

Il programma IPPAS, avviato nel 1995, è parte fondamentale degli sforzi dell'AIEA tesi ad assistere gli Stati membri nell'istituzione e nel mantenimento di un regime di protezione fisica efficace che tuteli dalla rimozione non autorizzata di materiali nucleari e dal sabotaggio di materiali e impianti nucleari. IPPAS fornisce consulenza *inter pares* per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti, in particolare l'ACPPNM, e l'attuazione dei documenti orientativi di cui alla serie dell'AIEA sulla sicurezza nucleare (Nuclear Security Series), in particolare le nozioni fondamentali e le raccomandazioni (Fundamentals and Recommendations).

Finalità del progetto:

- aiutare gli Stati a tradurre le disposizioni degli strumenti internazionali sulla sicurezza nucleare e degli orientamenti dell'AIEA in requisiti normativi per la progettazione e il funzionamento dei sistemi di protezione fisica;
- fornire nuovi concetti agli organismi statali e agli impianti nonché individuare e discutere le buone prassi sulla protezione fisica che potrebbero apportare benefici per il miglioramento della sicurezza nucleare.



Descrizione del progetto:

- effettuare e completare missioni IPPAS in sei Stati;
- condurre, sulla base delle richieste già ricevute dall'AIEA, missioni in Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Giamaica, Libano, Madagascar e Vietnam.

Risultati attesi del progetto:

- migliorare e sostenere la sicurezza nucleare nei paesi destinatari;
- redigere relazioni finali sulle missioni destinate ai paesi, con una descrizione delle attività di follow-up come parte della relazione finale.

Progetto 7

Rimpatrio delle sorgenti

Occorre che la sicurezza delle sorgenti radioattive sia affrontata in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche quando esse vengono dismesse. Si incoraggeranno gli Stati a sviluppare strategie nazionali per la gestione delle sorgenti dismesse, che includeranno una o più delle seguenti opzioni di gestione: rinvio al paese di origine o al fornitore, stoccaggio nazionale sicuro in attesa dello smaltimento oppure esportazione a fini di riciclaggio o riutilizzo o stoccaggio sicuro.

Finalità del progetto:

- prosecuzione del sostegno fornito dall'AIEA agli Stati per potenziare le capacità di sicurezza nucleare nazionali allo scopo di proteggere le persone, i beni e l'ambiente da eventi che attengono alla sicurezza nucleare implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare. Vi rientrerà lo sviluppo di capacità nazionali per gestire sorgenti dismesse, ricercare sorgenti orfane e, se necessario, provvedere al loro rimpatrio o esportazione a fini di riciclaggio. A seconda dell'urgenza delle sorgenti individuate mediante le attività connesse all'istituzione di inventari nazionali di cui al progetto 3, varie sorgenti ad alta attività saranno rimpatriate mediante questi finanziamenti;
- localizzazione e individuazione delle sorgenti radioattive nelle situazioni in cui si ravvisa l'esigenza di condizionamento e stoccaggio delle medesime in siti sicuri e protetti dei paesi selezionati o rinviarle al paese d'origine o al fornitore.

Descrizione del progetto:

- a seconda dell'urgenza delle sorgenti individuate da rimpatriare mediante l'inventario di cui al progetto 3, saranno rimpatriate varie sorgenti individuate;
- Stati destinatari che devono essere definiti dall'Unione sulla base di una proposta dell'AIEA.

Risultati attesi del progetto:

- consolidamento e condizionamento delle sorgenti;
- rinvio di due sorgenti individuate nel paese di origine o esportazione a fini di riciclaggio o riuso.

Per la selezione delle sorgenti da rimpatriare si utilizzeranno i seguenti criteri: sorgente ad alta attività (categoria 1 o 2); origine europea; finanziamenti per il rimpatrio non disponibili in questa fase; rimpatrio di un'unica sorgente, nel senso che non fanno parte di un inventario più ampio e tale rimpatrio avrebbe come effetto una consistente riduzione del rischio.

Progetto 8

Seguito dato ai progetti dal ciclo IV al ciclo VI

8.1. Minaccia interna e contabilità e controllo delle materie nucleari (CCMN)

Finalità del progetto:

- si propone di proseguire le azioni svolte nelle precedenti azioni e decisioni comuni e nell'ultima convenzione di finanziamento (a norma della decisione 2013/517/PESC) sui due punti seguenti: misure di prevenzione e di protezione contro le minacce interne e contabilità e controllo delle materie nucleari.



Descrizione del progetto:

- fornire conoscenze di base su concetti, metodologie e tecnologia conformi agli strumenti vincolanti e non vincolanti in materia di sicurezza nucleare; dimostrare elementi di un sistema di CCMN interno efficace negli impianti nucleari per aumentare la capacità degli Stati membri di individuare l'uso o la rimozione non autorizzati di materiali nucleari; e familiarizzare gli Stati membri con le minacce interne e individuare misure di prevenzione e protezione contro le minacce interne.

Risultati attesi del progetto:

- i corsi vanno a vantaggio degli Stati membri in quanto forniscono buone prassi tratte dai documenti orientativi e dagli insegnamenti appresi dagli esperti che aiutano gli Stati membri a rispettare le esigenze e gli obiettivi in materia di sicurezza nucleare negli impianti;
- CCMN: l'obiettivo del corso è sensibilizzare all'esigenza di disporre di un sistema di CCMN interno negli impianti nucleari che sia efficace per individuare la rimozione non autorizzata di materiali nucleari, in particolare relativamente agli attori non statali. Il corso raffronterà gli elementi di un programma nazionale di CCMN con le salvaguardie dell'AIEA;
- minacce interne: l'obiettivo del corso è familiarizzare i partecipanti con le misure di sicurezza nucleare che affrontano le minacce interne, compresa la rimozione non autorizzata di materiali nucleari (furto), il sabotaggio e la sicurezza informatica in impianti in cui sono presenti materiali nucleari;
- i documenti orientativi della serie sulla sicurezza nucleare (NSS) servono agli Stati membri in quanto forniscono ampie istruzioni per rispettare gli obiettivi di sistemi di sicurezza nucleare efficaci;
- CCMN: sia la NSS 25-G che la NST-33 servono agli Stati membri in quanto forniscono indicazioni su aspetti dell'attuazione del CCMN che comprendono la gestione del sistema di CCMN, l'utilizzo di registri, la realizzazione di inventari fisici, misure e controllo della qualità delle misure, controllo dei materiali nucleari e loro movimenti, individuazione, indagine e soluzione di irregolarità del CCMN e valutazione e realizzazione dei collaudi del sistema di CCMN;
- minacce interne: la NSS 8 serve agli Stati membri in quanto fornisce indicazioni su misure di prevenzione e protezione contro le minacce interne in relazione alla rimozione non autorizzata di materiali nucleari e al sabotaggio di materiali e impianti nucleari, e riferimenti alle raccomandazioni di cui alla NSS 13. La NSS 8 fornisce un orientamento generale riguardante le minacce interne sulla base di una comprensione dell'approccio graduato, definendo le minacce interne e i modi per classificare le minacce interne, l'individuazione di obiettivi e sistemi di impianti che necessitano di protezione da atti dolosi e l'applicazione e valutazione di misure di prevenzione e protezione a livello di impianto per far fronte alle minacce interne.

8.2. Sviluppo di sicurezza e protezione nei trasporti

Finalità del progetto:

L'AIEA elabora un orientamento globale nella serie sulla sicurezza nucleare per aiutare gli Stati a rispettare gli obblighi derivanti dal quadro giuridico internazionale per la sicurezza nucleare. Ulteriori orientamenti sono richiesti per fare fronte alla sicurezza di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nel settore dei trasporti.

Descrizione del progetto:

- le attività per aiutare gli Stati membri a migliorare la sicurezza dei trasporti coinvolgono regolatori e altre autorità competenti con responsabilità e mansioni finalizzate a garantire la sicurezza del materiale radioattivo nei trasporti. Attualmente, la formazione e l'orientamento in materia di sicurezza e protezione sono forniti in larga misura agli Stati membri separatamente, anche se in molti di essi il pubblico è lo stesso. L'AIEA ritiene che facendo leva sulle reti regionali di sicurezza esistenti, si potrebbero fornire corsi di formazione congiunti che siano incentrati sulla sicurezza dei materiali e trattino le interfacce con la sicurezza e trasporti sicuri.

Risultati attesi del progetto:

- realizzazione di un manuale sulla sicurezza e la protezione delle sorgenti radioattive durante il trasporto. Tale manuale potrebbe servire anche come strumento per coloro che sono attivi nel settore della sicurezza e della protezione al fine di acquisire una migliore comprensione di ciò che fanno gli altri, producendo, in ultima analisi, una cultura della sicurezza e della protezione più solida ed efficiente;
- conduzione di un ITC, un RTC e due NTC tramite le reti regionali per sensibilizzare all'esigenza di sicurezza durante il trasporto di materiale radioattivo e fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per sviluppare e attuare i requisiti nazionali di sicurezza dei trasporti.



8.3. La scienza forense nel settore nucleare

Finalità del progetto:

- le conferenze internazionali sui progressi delle scienze forensi nel settore nucleare hanno messo in rilievo l'esigenza di seguire approcci regionali in tale settore per rispecchiare i requisiti comuni degli Stati membri e le capacità esistenti quando sviluppano una capacità di scienze forensi nel settore nucleare che soddisfi i loro bisogni nel quadro di una infrastruttura di sicurezza nucleare. Gli Stati membri africani hanno mostrato considerevole interesse in proposito nel quadro dello sviluppo e del riesame dell'INSSP affinché includa la scienza forense nel settore nucleare per far fronte a eventi che attengono alla sicurezza nucleare. Tale interesse è mosso dalla rapida crescita registrata in Africa, che dipende dal tempestivo accesso ai materiali nucleari e ad altri materiali radioattivi nei settori dell'industria, della medicina e della ricerca, ma è moderato da gravi minacce a livello della sicurezza, che comprendono gli attentati terroristici nell'Africa settentrionale e subsahariana.

Descrizione del progetto:

- l'AIEA compirà sforzi concertati per rispondere alle esigenze degli Stati membri mediante l'innovazione, per includere l'orientamento a metodi di laboratorio. L'AIEA ha sperimentato una nuova introduzione pratica alla formazione in materia di scienza forense nel settore nucleare impartita nei laboratori di scienza forense nel settore nucleare. Il progetto comprenderà un corso di formazione internazionale per operatori e un lungo incarico residenziale per uno scienziato in un laboratorio forense di spicco nel settore nucleare sotto la guida dell'ospite e dell'AIEA.

Risultati attesi del progetto:

- una componente di rilievo dell'assistenza forense in campo nucleare fornita all'Africa settentrionale è lo sviluppo di risorse umane, ad esempio esperti nei settori pertinenti. Saranno individuati in tutta la regione gli argomenti e le opportunità di un futuro impegno e sviluppo nel settore della scienza forense nel settore nucleare (cioè, ricerca, applicazione della legge, capacità analitiche, estrazione dell'uranio e sicurezza delle sorgenti radioattive), che definiranno le attività di attuazione in materia di scienza forense nel settore nucleare nell'Africa settentrionale. Si terranno riunioni sia in inglese che in francese e tutta la documentazione sarà tradotta in francese per consentire una migliore appropriazione da parte dei paesi beneficiari.

Possibili paesibeneficiari: tutti gli Stati membri dell'Africa settentrionale e gli Stati limitrofi dell'UE.

8.4. Istituzione di un efficace quadro di risposta nazionale

La minaccia del terrorismo nucleare è stata riconosciuta come una fonte di preoccupazione per tutti gli Stati e il rischio che materiali nucleari o altri materiali radioattivi possano essere utilizzati per atti criminali o atti intenzionali non autorizzati rappresenta una seria minaccia per la sicurezza nazionale e regionale, con conseguenze potenzialmente gravi per le persone, i beni e l'ambiente.

Le potenziali conseguenze di un atto criminale o intenzionale non autorizzato implicante materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare dipendono dal quantitativo, dalla forma, dalla composizione e dall'attività del materiale. Tali atti potrebbero comportare gravi ripercussioni a livello sanitario, sociale, psicologico ed economico, danni a beni, nonché conseguenze a livello politico e ambientale. Ad esempio, si svolgono regolarmente importanti eventi pubblici di portata internazionale. A causa della loro visibilità, conseguente a una copertura mediatica continua, è ampiamente riconosciuto che esiste una reale minaccia di attentati terroristici in occasione di vertici politici o economici di alto profilo o di eventi sportivi importanti.

Ogni giorno vengono fatti circolare materiali nucleari e altri materiali radioattivi, sia con autorizzazione e nel rispetto delle regolamentazioni nazionali e internazionali in materia di trasporti, sia senza autorizzazione o da chi vuole evitare di essere individuato. Misure effettive di controllo della sicurezza nucleare contribuiscono a garantire che si verifichino solo movimenti legittimi e che si applichino procedure realistiche ed efficaci per prevenire, individuare e reagire tempestivamente agli eventi.

Ogni Stato è responsabile della sua preparazione per prevenire, individuare e reagire agli eventi in materia di sicurezza nucleare, compresi quelli che possono comportare un'emergenza radiologica.

Finalità del progetto:

- al fine di sostenere e rafforzare la capacità degli Stati membri di rispondere ad atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi, l'AIEA fornisce assistenza concentrandosi sull'istituzione di un efficace quadro di risposta nazionale. In tale contesto, l'AIEA si adopera per assistere gli Stati membri al fine di individuare la presenza di materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare e far fronte a eventi che attengono alla sicurezza nucleare, effettuando missioni di valutazione e consulenza, svolgendo azioni di formazione delle risorse umane e fornendo assistenza per il rispetto degli strumenti giuridici internazionali e/o il rafforzamento della legislazione nazionale pertinente, nonché sviluppando e mettendo a disposizione degli Stati orientamenti accettati a livello internazionale.



Descrizione del progetto:

- assistere gli Stati a istituire e mantenere un'infrastruttura efficace di risposta nazionale attraverso la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e il controllo dei risultati delle seguenti attività:
- attuazione di missioni di consulenza/servizio negli Stati per individuare e raccomandare il rafforzamento del quadro di risposta in materia di sicurezza nucleare;
- prestazione di assistenza tecnica agli Stati per istituire efficaci capacità di risposta in materia di sicurezza nucleare, tra cui misure di gestione della scena del crimine radiologico e importanti manifestazioni pubbliche;
- assistenza nello sviluppo di capacità, compresa la realizzazione di azioni di formazione, workshop, esercitazioni e seminari sulle misure di risposta in materia di sicurezza nucleare.

Risultati attesi del progetto:

- si prevede che gli Stati che partecipano a tale programma migliorino le loro capacità nazionali nella risposta ad atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi, garantendo la capacità di valutare e classificare rapidamente l'evento in base a fattori quali minaccia, potenziali conseguenze umane e ambientali, impatto economico e natura dei materiali nucleari o altri materiali radioattivi in questione.

8.5. Individuazione

Finalità del progetto:

- tali attività fanno seguito a quelle svolte nell'ambito dell'individuazione attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni e l'ultima convenzione di finanziamento. Uno degli elementi necessari a sostegno della creazione di un sistema di sicurezza nucleare efficace è l'elaborazione di una strategia nazionale di individuazione. Un'architettura di individuazione della sicurezza nucleare nazionale efficace si basa sulla strategia nazionale di individuazione e sul quadro giuridico e regolamentare nazionale per la sicurezza nucleare, ed è sostenuta da un sistema efficace di applicazione della legge.

Descrizione del progetto

- concentrandosi sulla progettazione e lo sviluppo dell'architettura di individuazione, l'AIEA prevede di organizzare sei missioni di esperti e di fornire strumenti di individuazione.

Risultati attesi del progetto:

- donazione di materiale di individuazione in conformità della strategia di individuazione.

II. RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'AIEA sottoporrà all'AR e alla Commissione due relazioni annuali e una relazione finanziaria e descrittiva finale sull'attuazione dei progetti e, inoltre, tre relazioni semestrali informali sul loro stato di attuazione. Relazioni informali specifiche saranno trattate dall'AIEA su argomenti pertinenti, se del caso a richiesta della Commissione.

La relazione finanziaria e descrittiva finale esaminerà l'attuazione dettagliata di tutti i progetti e conterrà inoltre:

- una relazione completa sulla prova dello strumento di formazione creato ai sensi del punto 2.2 del capitolo I, da includere nella relazione finale;
- una relazione sulla situazione attuale e raccomandazioni per il quadro giuridico e regolamentare dello Stato in questione nel progetto 3, nel rispetto della riservatezza richiesta dallo Stato beneficiario;
- i risultati di cui al punto 3.2 del capitolo I.

Una copia delle relazioni sarà inviata alla delegazione dell'Unione a Vienna.



III. PARTECIPAZIONE SENZA SPESE DI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L'AIEA si avvarrà di tali esperti per i progetti. Elaborerà proposte per i costi relativi al personale da finanziare a titolo del contributo dell'Unione, basate su un'analisi delle esigenze, una volta concordato l'elenco dei beneficiari. Tale personale sarà assunto conformemente al regolamento interno dell'AIEA.

IV. DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

V. BENEFICIARI

I paesi beneficiari dei vari progetti saranno tratti dai rispettivi elenchi qui di seguito.

Qualora Stati decidano di non essere in grado di accettare l'assistenza, l'AIEA proporrà al CONOP nuovi beneficiari sulla base delle esigenze individuate attraverso l'INSSP.

I beneficiari del progetto 1 saranno in Africa: Algeria, Egitto, Mauritania, Niger, Marocco, Tunisia; in Asia e nel Pacifico: Malaysia, Pakistan e altri Stati — da determinare, che necessitano del sostegno dell'AIEA; in America latina e nei Caraibi: Argentina, Cile, Colombia, Cuba, Perù, Uruguay e gli Stati del vicinato dell'UE.

I beneficiari del progetto 2 saranno Cuba, Indonesia, Giordania, Libano, Malaysia e Vietnam.

I beneficiari del progetto 3 saranno gli Stati del vicinato dell'UE: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Libano, Libia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Mauritania, Repubblica di Moldova, Montenegro, Marocco, Tunisia, Turchia e Ucraina e i paesi in America latina e America centrale: Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Panama, Paraguay;

I beneficiari del progetto 4 saranno Africa settentrionale, Asia sudorientale, America latina, nazioni/regioni ai primi stadi dello sviluppo di programmi di energia nucleare e di capacità di reattori di ricerca, e Vietnam, Egitto, Turchia, Thailandia e altri, da definire in un momento successivo.

Il beneficiario del progetto 5 sarà l'Egitto.

I beneficiari del progetto 6 saranno Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Giamaica, Libano, Madagascar e Vietnam.

I beneficiari del progetto 7 saranno scelti fra i seguenti: Albania, Bahrein, Burkina Faso, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Libano e Madagascar.

I beneficiari del progetto 8 saranno Algeria, Albania, Bangladesh, Cuba, Georgia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Ucraina, Vietnam, o altri Stati, da definire in un momento successivo, che necessitano del sostegno dell'AIEA nell'INSSP dall'Africa, dall'Asia centrale e dall'America latina; specifici Stati ospitanti: Germania, Austria.

VI. VISIBILITÀ DELL'UE

L'AIEA adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'AIEA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera. Ove opportuno, l'AIEA inviterà rappresentanti dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione a missioni o a iniziative connesse all'applicazione della presente decisione.



VII. AGENZIA INCARICATA DELL'ESECUZIONE

L'AIEA sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'AIEA, da esperti degli Stati membri e da appaltatori. L'attuazione dei progetti sarà conforme all'accordo quadro finanziario e amministrativo e all'accordo di finanziamento da concludere tra la Commissione europea e l'AIEA.

17CE0509



DECISIONE (PESC) 2016/2384 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2016

che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1136 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (3) Il Consiglio ha stabilito che ulteriori tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata adottata una decisione nei loro confronti da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che tali persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1136 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LAJČÁK

(1) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2) Decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 21).




ALLEGATO

All'elenco riportato alla Sezione I (Persone) dell'allegato della decisione (PESC) 2016/1136 sono aggiunte le persone elencate di seguito:

- EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada);
- MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia);
- ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).

17CE0510



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2385 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	206,3
	MA	104,0
	TN	262,8
	TR	134,1
	ZZ	176,8
0707 00 05	MA	79,2
	TR	160,2
	ZZ	119,7
0709 93 10	MA	213,7
	TR	159,2
	ZZ	186,5
0805 10 20	TR	69,9
	ZA	70,9
	ZZ	70,4
0805 20 10	MA	67,6
	ZZ	67,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	148,5
	JM	129,1
	TR	74,2
	ZZ	117,3
0805 50 10	TR	75,4
	ZZ	75,4
0808 30 90	CN	87,8
	ZZ	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE0511



DECISIONE (UE) 2016/2386 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 20 settembre 2016

relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura

LA CORTE,

visto il regolamento di procedura e, in particolare l'articolo 190 bis, paragrafo 5, di quest'ultimo,

considerando quanto segue:


- (1) ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;
- (2) tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;
- (3) a tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnala che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;
- (4) al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;
- (5) le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;
- (6) l'accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza,

DECIDE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «autorità di sicurezza», l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione;
- b) «ufficio FIDUCIA», l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA;
- c) «detentore», una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione;



- d) «documento», qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;
- e) «informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;
- f) «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE), qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione:
 - TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
 - SECRET UE/EU SECRET;
 - CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
 - RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
- g) «informazione FIDUCIA», qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;
- h) «trattamento» di un'informazione FIDUCIA, l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Si tratta della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Modalità di deposito e di restituzione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:

- la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale;
- la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria del Tribunale, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;
- la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;
- qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;



— in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1. Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
2. Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.
3. Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
4. Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.
5. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5


Protezione delle informazioni FIDUCIA

1. La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
2. Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.

Articolo 6

Gestione dei rischi di sicurezza

1. I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.
2. Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.



4. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea comprende misure di prevenzione e di ripristino delle condizioni operative per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni FIDUCIA.

Articolo 7

Misure di sicurezza relative alle persone

1. L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:
 - hanno necessità di venirne a conoscenza;
 - fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e
 - sono state informate delle proprie responsabilità.
2. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.
3. Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.
4. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.

Articolo 8

Sicurezza materiale

1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.
4. Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.

Articolo 9

Gestione delle informazioni FIDUCIA

1. Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.
2. Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.



3. All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.
4. I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.

Articolo 10

Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica

1. I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.
2. Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).
3. I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.

Articolo 11


Sicurezza in caso di intervento esterno

1. Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
2. L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.
3. L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.
4. I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.

Articolo 12

Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA

1. Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale.
2. La Corte di giustizia non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.



*Articolo 13***Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA**


1. La violazione della sicurezza è un'azione o un'omissione da parte di un individuo, la quale è contraria alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. Si verifica compromissione quando, in seguito a una violazione della sicurezza, informazioni FIDUCIA sono state divulgate in tutto o in parte a persone non autorizzate o non considerate tali.
3. Ogni violazione o presunta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza.
4. Qualora sia appurato, o esistano motivi ragionevoli per supporre che informazioni FIDUCIA sono state compromesse o perse, l'autorità di sicurezza, in stretta concertazione con il presidente e il cancelliere della Corte di giustizia, adotta tutte le misure del caso conformemente alle disposizioni applicabili per:
 - a) informarne la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti di cui trattasi;
 - b) chiedere all'autorità competente che sia avviata un'indagine amministrativa;
 - c) valutare l'eventuale pregiudizio causato alla sicurezza dell'Unione o a quella di uno o più dei suoi Stati membri o alle loro relazioni internazionali;
 - d) impedire che i fatti si ripetano e
 - e) informare le autorità competenti delle misure adottate.
5. Chiunque sia responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di una sanzione disciplinare conformemente alle disposizioni applicabili. Chiunque sia responsabile della compromissione o della perdita di informazioni FIDUCIA è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni applicabili.

*Articolo 14***Organizzazione della sicurezza nella Corte di giustizia**

1. L'ufficio FIDUCIA procede alla protezione delle informazioni FIDUCIA in applicazione della presente decisione.
2. L'autorità di sicurezza è responsabile della corretta applicazione della presente decisione. A tale titolo l'autorità di sicurezza:
 - a) attua la politica di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la sottopone a riesame periodico;
 - b) controlla l'attuazione della presente decisione da parte dell'ufficio FIDUCIA;
 - c) ove opportuno ordina, alle condizioni previste nell'articolo 13, indagini su compromissioni o perdite, accertate o presunte, di informazioni FIDUCIA;
 - d) compie ispezioni periodiche delle disposizioni di sicurezza volte ad assicurare la protezione delle informazioni FIDUCIA nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

*Articolo 15***Modalità pratiche di esecuzione**

Le modalità pratiche di esecuzione della presente decisione sono stabilite dall'autorità di sicurezza con l'accordo del cancelliere della Corte di giustizia.



*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lussemburgo, 20 settembre 2016

Il cancelliere
A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente
K. LENAERTS



ALLEGATO I

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE PERSONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 7 della decisione.
2. Spetta al cancelliere della Corte di giustizia stilare un elenco, per quanto lo riguarda e nei limiti dello stretto necessario, dei posti che presuppongono l'accesso a informazioni FIDUCIA e che richiedono pertanto che i funzionari e gli altri agenti che occupano i posti di cui trattasi siano autorizzati ad accedere a informazioni FIDUCIA.
3. Ai fini della concessione di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA, l'ufficio FIDUCIA trasmette il questionario sulla sicurezza, compilato da un funzionario o un altro agente, all'Autorità di Sicurezza Nazionale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino o a qualsiasi altra autorità nazionale competente, identificata nelle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE (in prosieguo: l'«ASN competente»), chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di SECRET UE/EU SECRET.
4. Al termine dell'indagine di sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro di cui trattasi, l'ASN competente ne comunica l'esito all'ufficio FIDUCIA.
5. Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, l'ASN competente abbia ottenuto la garanzia dell'inesistenza di dati negativi che mettano in discussione la lealtà, l'integrità e l'affidabilità della persona interessata, la competente Autorità che ha il potere di nomina (APN) può rilasciare a tale persona un'autorizzazione di accesso alle informazioni FIDUCIA.
6. Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, non sia stata ottenuta la garanzia prevista al paragrafo 5, l'APN ne informa la persona interessata. In un caso del genere, l'ufficio FIDUCIA, su istruzione dell'APN, può chiedere all'ASN competente ogni ulteriore chiarimento che essa sia in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di conferma dei risultati dell'indagine di sicurezza, l'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA non è accordata.
7. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA è valida per un periodo di cinque anni. Essa è revocata qualora la persona interessata lasci il posto che presuppone l'accesso a informazioni FIDUCIA o qualora l'APN reputi che esistano motivi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione.
8. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA può essere rinnovata conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5.
9. L'ufficio FIDUCIA tiene un registro delle autorizzazioni di accesso a informazioni FIDUCIA.
10. Se viene a conoscenza del fatto che una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA rappresenta un rischio per la sicurezza, l'ufficio FIDUCIA ne avverte l'ASN competente e l'APN può sospendere l'accesso a informazioni FIDUCIA o revocare l'autorizzazione di accesso alle stesse.
11. Per motivi di urgenza, l'APN, dopo aver consultato l'ASN competente e fatto salvo l'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di dati negativi, può rilasciare ai funzionari e agli altri agenti interessati un'autorizzazione temporanea per accedere a informazioni FIDUCIA. Tale autorizzazione temporanea è valida fino all'esito della procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5, senza tuttavia eccedere un periodo di sei mesi che decorre dalla data in cui è stata presentata all'ASN competente la domanda di indagine di sicurezza.
12. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, le persone autorizzate a tale scopo seguono una formazione diretta a porle nelle condizioni di assumere le proprie responsabilità nel trattamento delle informazioni FIDUCIA. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA diviene effettiva solo dopo tale formazione e un'assunzione di responsabilità per iscritto.



ALLEGATO II

SICUREZZA MATERIALE


I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 8 della decisione. Esso stabilisce i requisiti minimi per la protezione materiale dei locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA:
 - a) assicurando che le informazioni FIDUCIA siano trattate e conservate in modo adeguato;
 - b) permettendo di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza;
 - c) scoraggiando, ostacolando e individuando azioni non autorizzate e
 - d) impedendo o ritardando l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, di intrusi nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
3. Le misure di sicurezza materiale sono scelte in base alla valutazione delle minacce che gravano sulle informazioni FIDUCIA. Tali misure tengono conto dell'ambiente e della struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA. L'autorità di sicurezza determina il grado di sicurezza da raggiungere per ciascuna delle seguenti misure materiali:
 - a) barriera perimetrica che difende i confini della zona da proteggere;
 - b) sistema di rilevamento delle intrusioni collegato alla postazione di comando e di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - c) sistema di controllo degli accessi effettuato mediante dispositivi elettronici o elettromeccanici e attuato da un membro del personale addetto alla sicurezza;
 - d) personale addetto alla sicurezza formato, sottoposto a supervisione e in possesso di un'autorizzazione per accedere a informazioni FIDUCIA;
 - e) sistema di videosorveglianza a circuito chiuso controllato dal personale addetto alla sicurezza e collegato al sistema di rilevamento delle intrusioni e al sistema di controllo degli accessi;
 - f) illuminazione di sicurezza che garantisce una sorveglianza efficace diretta o attraverso un sistema di videosorveglianza;
 - g) eventuali altre misure materiali appropriate volte a scoraggiare o individuare l'accesso non autorizzato o a evitare la consultazione, la perdita o il danneggiamento di informazioni FIDUCIA.

II. LOCALI DI CONSERVAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Creazione dei locali di conservazione e di consultazione materialmente protetti

4. Sono creati locali sicuri ai fini della conservazione e della consultazione delle informazioni FIDUCIA. Le informazioni FIDUCIA possono essere conservate e consultate solo nei locali dell'ufficio FIDUCIA che soddisfano, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. La conservazione delle informazioni FIDUCIA all'interno di tali locali viene garantita facendo ricorso ad armadi di sicurezza che soddisfino, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
6. Nei locali dell'ufficio FIDUCIA non può essere introdotto nessun sistema di comunicazione (telefono o altro dispositivo elettronico).
7. Il locale riunioni dell'ufficio FIDUCIA è protetto contro le intercettazioni. È oggetto, a intervalli regolari, di ispezioni relative alla sicurezza elettronica.




Accesso ai locali di conservazione e di consultazione

8. L'accesso ai locali dell'ufficio FIDUCIA è controllato per mezzo di un passaggio di identificazione video sorvegliato.
9. Le persone che sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA e le persone che sono considerate tali possono accedere ai locali dell'ufficio FIDUCIA al fine di consultare informazioni FIDUCIA alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.
10. L'autorità di sicurezza può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione di accesso a persone non autorizzate di cui è indispensabile l'intervento nei locali dell'ufficio FIDUCIA, purché l'accesso a tali locali non implichi un accesso alle informazioni FIDUCIA che resteranno non visibili in armadi di sicurezza. L'accesso di tali persone può essere effettuato solo con l'accompagnamento e la sorveglianza permanente di una persona dell'ufficio FIDUCIA che sia stata autorizzata all'accesso a informazioni FIDUCIA.
11. Tutti gli accessi ai locali dell'ufficio FIDUCIA sono annotati in un registro degli accessi. Detto registro è conservato in una postazione di lavoro situata in tali locali. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato a tal fine è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.
12. Le misure di protezione che disciplinano l'utilizzazione scritta delle informazioni FIDUCIA si applicano in caso di utilizzazione orale di queste stesse informazioni.

III. CONTROLLO DELLE CHIAVI E DELLE COMBINAZIONI USATE PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI FIDUCIA

13. L'autorità di sicurezza stabilisce le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per i locali dell'ufficio FIDUCIA e gli armadi di sicurezza. Tali procedure proteggono dall'accesso non autorizzato.
14. Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni degli armadi di sicurezza in cui sono conservate informazioni FIDUCIA sono modificate:
 - a) al ricevimento di ogni nuovo armadio;
 - b) in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;
 - c) in caso di effettiva o presunta compromissione;
 - d) se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione;
 - e) almeno ogni dodici mesi.
15. Le attrezzature tecniche destinate alla protezione materiale delle informazioni FIDUCIA rispondono alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. L'autorità di sicurezza è responsabile dell'osservanza di tali norme.
16. Le attrezzature tecniche sono ispezionate periodicamente e sono regolarmente sottoposte a manutenzione. I lavori di manutenzione tengono conto del risultato delle ispezioni per garantire il costante funzionamento ottimale delle attrezzature.
17. L'efficacia delle singole misure di sicurezza nonché del sistema di sicurezza nel suo complesso è oggetto di una nuova valutazione in occasione di ogni ispezione.



ALLEGATO III

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 9 della decisione. Esso stabilisce le misure amministrative finalizzate a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare i casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

II. REGISTRO DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

2. Viene istituito un registro delle informazioni FIDUCIA. Tale registro è tenuto, dall'ufficio FIDUCIA, in una postazione di lavoro situata nei locali dello stesso. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato ai fini della tenuta di tale registro è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

III. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

3. Nell'ambito della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza (in prosieguo: la «registrazione») si intende l'applicazione di procedure che consentono la tracciabilità del ciclo di vita di un'informazione FIDUCIA, compresa la sua distruzione.
4. La registrazione delle informazioni FIDUCIA è effettuata dall'ufficio FIDUCIA.
5. L'ufficio FIDUCIA attribuisce automaticamente il contrassegno FIDUCIA alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale. L'ufficio FIDUCIA registra l'informazione FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.
6. L'ufficio FIDUCIA predispone un rapporto allegato al registro delle informazioni FIDUCIA precisando le condizioni di ricevimento dell'informazione. Quest'ultima è successivamente trattata secondo le modalità stabilite al paragrafo precedente.
7. La registrazione, conformemente ai paragrafi 5 e 6, delle informazioni FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA viene effettuata indipendentemente dalla registrazione a fini processuali realizzata dalle persone autorizzate all'accesso a informazioni FIDUCIA presso la cancelleria.


IV. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Contrassegno

8. Qualora una ICUE o qualsiasi altra informazione, relativamente alla quale sia segnalato che una sua eventuale comunicazione potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, sia prodotta nel contesto dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'ufficio FIDUCIA le attribuisce il contrassegno FIDUCIA.
9. Il contrassegno FIDUCIA è chiaramente e correttamente indicato su ciascuna parte del documento, indipendentemente dalla forma in cui si presenta l'informazione: formato cartaceo, formato audio, elettronico o altro.

Creazione di un'informazione FIDUCIA

10. Soltanto chi sia stato autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA o chi sia considerato tale può creare un'informazione FIDUCIA come precisata all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.
11. Le informazioni FIDUCIA così create sono registrate dall'ufficio FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.
12. Le informazioni FIDUCIA così create sono soggette all'insieme delle regole relative al trattamento delle informazioni FIDUCIA, come stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.



Soppressione del contrassegno FIDUCIA


13. Le informazioni FIDUCIA perdono il loro contrassegno in due ipotesi:
 - a) qualora la parte principale che ha prodotto l'informazione FIDUCIA ne autorizzi la trasmissione all'altra parte principale, l'informazione inizialmente trasmessa nonché tutte le informazioni create sulla base di tale informazione perdono il loro contrassegno FIDUCIA;
 - b) qualora l'informazione FIDUCIA sia restituita alla parte principale che l'ha prodotta.
14. La soppressione del contrassegno FIDUCIA è realizzata dall'ufficio FIDUCIA, che registra detta soppressione nel registro delle informazioni FIDUCIA.
15. La soppressione del contrassegno FIDUCIA non implica la declassificazione delle ICUE.

V. COPIE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

16. Non è possibile effettuare copie delle informazioni FIDUCIA, a meno che non siano indispensabili. In quest'ultimo caso le copie sono realizzate dall'ufficio FIDUCIA, che attribuisce alle stesse un numero e le registra.
17. Le copie sono soggette al complesso delle norme di sicurezza stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

VI. DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

18. Qualora informazioni o atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale siano restituiti alla parte principale che li ha prodotti, tutte le informazioni che riportano, interamente o parzialmente, il contenuto di tali informazioni o atti nonché le eventuali copie realizzate sono distrutte.
19. La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata dall'ufficio FIDUCIA utilizzando metodi che soddisfino le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE al fine di impedirne la totale o parziale ricostruzione.
20. La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata in presenza di un testimone autorizzato all'accesso a informazioni FIDUCIA.
21. L'ufficio FIDUCIA redige un verbale di distruzione.
22. Il verbale di distruzione è allegato al registro delle informazioni FIDUCIA. Ne è trasmessa una copia alla parte principale che ha prodotto il documento di cui trattasi.



ALLEGATO IV

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA TRATTATE PER VIA ELETTRONICA

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10.
2. Le informazioni FIDUCIA possono essere trattate solo su apparecchi elettronici (postazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) che non siano collegati alla rete informatica e che siano collocati nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
3. L'insieme degli apparecchi elettronici utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA è conforme alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. La sicurezza di tali apparecchi è garantita nel corso di tutto il loro ciclo di vita.
4. Tutti i possibili collegamenti a internet e agli altri sistemi (LAN, WLAN, Bluetooth, ecc.) sono disattivati in modo permanente.
5. Le postazioni di lavoro sono dotate di una protezione anti-virus adatta. Gli aggiornamenti anti-virus sono realizzati mediante CD-ROM o chiave USB utilizzati esclusivamente a tale scopo.
6. Le memorie delle stampanti e delle fotocopiatrici sono cancellate prima di ogni operazione di manutenzione.
7. Solo i prodotti crittografici approvati conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE sono utilizzati per il trattamento delle domande di indagine di cui all'allegato I.

ALLEGATO V

SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTO ESTERNO

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11.
2. L'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni può essere effettuato solo nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
3. L'autorità di sicurezza elabora orientamenti sull'intervento esterno che riguardino, in particolare, il nulla osta di sicurezza per il personale dei contraenti esterni e il contenuto dei contratti previsti nel presente allegato.
4. Ai documenti relativi ai procedimenti di gara d'appalto e al contratto di manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica è apposto il contrassegno FIDUCIA qualora contengano informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. L'allegato di sicurezza di tale contratto contiene le disposizioni che impongono al contraente esterno di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di risoluzione del contratto.
5. Il contratto che comporta interventi che presuppongono il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro include il numero di agenti di sicurezza che devono disporre di un nulla osta di sicurezza per il personale. Esso non precisa in alcun modo le procedure da attuare. A tale contratto non viene apposto il contrassegno FIDUCIA.
6. Il contraente esterno non può subappaltare attività definite nella gara d'appalto e nel contratto che implica o presuppone un accesso a informazioni FIDUCIA.

17CE0512



DECISIONE (UE) 2016/2387 DEL TRIBUNALE

del 14 settembre 2016

relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura

IL TRIBUNALE

visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 11, di quest'ultimo,

considerando quanto segue:


- (1) ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;
- (2) tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;
- (3) a tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnali che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;
- (4) al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;
- (5) le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;
- (6) l'accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza,

DECIDE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «autorità di sicurezza»: l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione;
- b) «ufficio FIDUCIA»: l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA;



- c) «detentore»: una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione;
- d) «documento»: qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;
- e) «informazione»: qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;
- f) «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE): qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione:
 - TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
 - SECRET UE/EU SECRET;
 - CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
 - RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
- g) «informazione FIDUCIA»: qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;
- h) «trattamento» di un'informazione FIDUCIA: l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e al più tardi fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta pertanto della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Modalità di deposito e di restituzione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:

- la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura;
- la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;
- la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;



- qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;
- in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1. Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura.
2. Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.
3. Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
4. Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.
5. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5

Protezione delle informazioni FIDUCIA

1. La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
2. Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.



*Articolo 6***Gestione dei rischi di sicurezza**


1. I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.
2. Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.
4. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea comprende misure di prevenzione e di ripristino delle condizioni operative per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni FIDUCIA.

*Articolo 7***Misure di sicurezza relative alle persone**

1. L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:
 - hanno necessità di venirne a conoscenza;
 - fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e
 - sono state informate delle proprie responsabilità.
2. I giudici del Tribunale, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.
3. Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.
4. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.

*Articolo 8***Sicurezza materiale**

1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA, in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.



3. Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.
4. Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.

Articolo 9

Gestione delle informazioni FIDUCIA

1. Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.
2. Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.
3. All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.
4. I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.

Articolo 10


Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica

1. I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.
2. Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).
3. I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

Sicurezza in caso di intervento esterno

1. Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.



2. L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.
3. L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.
4. I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.

Articolo 12

Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA

1. Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale.
2. Il Tribunale non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.

Articolo 13

Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA

1. La violazione della sicurezza è un'azione o un'omissione da parte di un individuo, la quale è contraria alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. Si verifica compromissione quando, in seguito a una violazione della sicurezza, informazioni FIDUCIA sono state divulgate in tutto o in parte a persone non autorizzate o non considerate tali.
3. Ogni violazione o presunta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza.
4. Qualora sia appurato, o esistano motivi ragionevoli per supporre che informazioni FIDUCIA sono state compromesse o perse, l'autorità di sicurezza, in stretta concertazione con il presidente e il cancelliere del Tribunale, adotta tutte le misure del caso conformemente alle disposizioni applicabili per:
 - a) informarne la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti di cui trattasi;
 - b) chiedere all'autorità competente che sia avviata un'indagine amministrativa;
 - c) valutare l'eventuale pregiudizio causato alla sicurezza dell'Unione o a quella di uno o più dei suoi Stati membri o alle loro relazioni internazionali;
 - d) impedire che i fatti si ripetano e
 - e) informare le autorità competenti delle misure adottate.
5. Chiunque sia responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di una sanzione disciplinare conformemente alle disposizioni applicabili. Chiunque sia responsabile della compromissione o della perdita di informazioni FIDUCIA è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni applicabili.

Articolo 14

Organizzazione della sicurezza nel Tribunale

1. L'ufficio FIDUCIA procede alla protezione delle informazioni FIDUCIA in applicazione della presente decisione.



2. L'autorità di sicurezza è responsabile della corretta applicazione della presente decisione. A tale titolo l'autorità di sicurezza:

- a) attua la politica di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la sottopone a riesame periodico;
- b) controlla l'attuazione della presente decisione da parte dell'ufficio FIDUCIA;
- c) ove opportuno ordina, alle condizioni previste nell'articolo 13, indagini su compromissioni o perdite, accertate o presunte, di informazioni FIDUCIA;
- d) compie ispezioni periodiche delle disposizioni di sicurezza volte ad assicurare la protezione delle informazioni FIDUCIA nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

Articolo 15

Modalità pratiche di esecuzione

Le modalità pratiche di esecuzione della presente decisione sono stabilite dall'autorità di sicurezza con l'accordo del cancelliere del Tribunale.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lussemburgo, 14 settembre 2016

Il cancelliere
E. COULON


Il presidente
M. JAEGER



ALLEGATO I

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE PERSONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 7 della decisione.
2. Spetta al cancelliere del Tribunale stilare un elenco, per quanto lo riguarda e nei limiti dello stretto necessario, dei posti che presuppongono l'accesso a informazioni FIDUCIA e che richiedono pertanto che i funzionari e gli altri agenti che occupano i posti di cui trattasi in seno al Tribunale siano autorizzati ad accedere a informazioni FIDUCIA.
3. Ai fini della concessione di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA, l'ufficio FIDUCIA trasmette il questionario sulla sicurezza, compilato da un funzionario o un altro agente, all'Autorità di Sicurezza Nazionale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino o a qualsiasi altra autorità nazionale competente, identificata nelle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE (in prosieguo: l'«ASN competente»), chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di SECRET UE/EU SECRET.
4. Al termine dell'indagine di sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro di cui trattasi, l'ASN competente ne comunica l'esito all'ufficio FIDUCIA.
5. Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, l'ASN competente abbia ottenuto la garanzia dell'inesistenza di dati negativi che mettano in discussione la lealtà, l'integrità e l'affidabilità della persona interessata, la competente Autorità che ha il potere di nomina (APN) può rilasciare a tale persona un'autorizzazione di accesso alle informazioni FIDUCIA.
6. Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, non sia stata ottenuta la garanzia prevista al paragrafo 5, l'APN ne informa la persona interessata. In un caso del genere, l'ufficio FIDUCIA, su istruzione dell'APN, può chiedere all'ASN competente ogni ulteriore chiarimento che essa sia in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di conferma dei risultati dell'indagine di sicurezza, l'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA non è accordata.
7. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA è valida per un periodo di cinque anni. Essa è revocata qualora la persona interessata lasci il posto che presuppone l'accesso a informazioni FIDUCIA o qualora l'APN reputi che esistano motivi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione.
8. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA può essere rinnovata conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5.
9. L'ufficio FIDUCIA tiene un registro delle autorizzazioni di accesso a informazioni FIDUCIA.
10. Se viene a conoscenza del fatto che una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA rappresenta un rischio per la sicurezza, l'ufficio FIDUCIA ne avverte l'ASN competente e l'APN può sospendere l'accesso a informazioni FIDUCIA o revocare l'autorizzazione di accesso alle stesse.
11. Per motivi di urgenza, l'APN, dopo aver consultato l'ASN competente e fatto salvo l'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di dati negativi, può rilasciare ai funzionari e agli altri agenti interessati un'autorizzazione temporanea per accedere a informazioni FIDUCIA. Tale autorizzazione temporanea è valida fino all'esito della procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5, senza tuttavia eccedere un periodo di sei mesi che decorre dalla data in cui è stata presentata all'ASN competente la domanda di indagine di sicurezza.
12. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, le persone autorizzate a tale scopo seguono una formazione diretta a porle nelle condizioni di assumere le proprie responsabilità nel trattamento delle informazioni FIDUCIA. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA diviene effettiva solo dopo tale formazione e un'assunzione di responsabilità per iscritto.



ALLEGATO II

SICUREZZA MATERIALE

I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 8 della decisione. Esso stabilisce i requisiti minimi per la protezione materiale dei locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA:
 - a) assicurando che le informazioni FIDUCIA siano trattate e conservate in modo adeguato;
 - b) permettendo di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza;
 - c) scoraggiando, ostacolando e individuando azioni non autorizzate e
 - d) impedendo o ritardando l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, di intrusi nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
3. Le misure di sicurezza materiale sono scelte in base alla valutazione delle minacce che gravano sulle informazioni FIDUCIA. Tali misure tengono conto dell'ambiente e della struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA. L'autorità di sicurezza determina il grado di sicurezza da raggiungere per ciascuna delle seguenti misure materiali:
 - a) barriera perimetrica che difende i confini della zona da proteggere;
 - b) sistema di rilevamento delle intrusioni collegato alla postazione di comando e di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - c) sistema di controllo degli accessi effettuato mediante dispositivi elettronici o elettromeccanici e attuato da un membro del personale addetto alla sicurezza;
 - d) personale addetto alla sicurezza formato, sottoposto a supervisione e in possesso di un'autorizzazione per accedere a informazioni FIDUCIA;
 - e) sistema di videosorveglianza a circuito chiuso controllato dal personale addetto alla sicurezza e collegato al sistema di rilevamento delle intrusioni e al sistema di controllo degli accessi;
 - f) illuminazione di sicurezza che garantisce una sorveglianza efficace diretta o attraverso un sistema di videosorveglianza;
 - g) eventuali altre misure materiali appropriate volte a scoraggiare o individuare l'accesso non autorizzato o a evitare la consultazione, la perdita o il danneggiamento di informazioni FIDUCIA.

II. LOCALI DI CONSERVAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Creazione dei locali di conservazione e di consultazione materialmente protetti

4. Sono creati locali sicuri ai fini della conservazione e della consultazione delle informazioni FIDUCIA. Le informazioni FIDUCIA possono essere conservate e consultate solo nei locali dell'ufficio FIDUCIA che soddisfano, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. La conservazione delle informazioni FIDUCIA all'interno di tali locali viene garantita facendo ricorso ad armadi di sicurezza che soddisfino, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
6. Nei locali dell'ufficio FIDUCIA non può essere introdotto nessun sistema di comunicazione (telefono o altro dispositivo elettronico).
7. Il locale riunioni dell'ufficio FIDUCIA è protetto contro le intercettazioni. È oggetto, a intervalli regolari, di ispezioni relative alla sicurezza elettronica.




Accesso ai locali di conservazione e di consultazione

8. L'accesso ai locali dell'ufficio FIDUCIA è controllato per mezzo di un passaggio di identificazione video sorvegliato.
9. Le persone che sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA e le persone che sono considerate tali possono accedere ai locali dell'ufficio FIDUCIA al fine di consultare informazioni FIDUCIA alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.
10. L'autorità di sicurezza può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione di accesso a persone non autorizzate di cui è indispensabile l'intervento nei locali dell'ufficio FIDUCIA, purché l'accesso a tali locali non implichi un accesso alle informazioni FIDUCIA che resteranno non visibili in armadi di sicurezza. L'accesso di tali persone può essere effettuato solo con l'accompagnamento e la sorveglianza permanente di una persona dell'ufficio FIDUCIA che sia stata autorizzata all'accesso a informazioni FIDUCIA.
11. Tutti gli accessi ai locali dell'ufficio FIDUCIA sono annotati in un registro degli accessi. Detto registro è conservato in una postazione di lavoro situata in tali locali. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato a tal fine è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.
12. Le misure di protezione che disciplinano l'utilizzazione scritta delle informazioni FIDUCIA si applicano in caso di utilizzazione orale di queste stesse informazioni.

III. CONTROLLO DELLE CHIAVI E DELLE COMBINAZIONI USATE PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI FIDUCIA

13. L'autorità di sicurezza stabilisce le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per i locali dell'ufficio FIDUCIA e gli armadi di sicurezza. Tali procedure proteggono dall'accesso non autorizzato.
14. Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni degli armadi di sicurezza in cui sono conservate informazioni FIDUCIA sono modificate:
 - a) al ricevimento di ogni nuovo armadio;
 - b) in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;
 - c) in caso di effettiva o presunta compromissione;
 - d) se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione;
 - e) almeno ogni dodici mesi.
15. Le attrezzature tecniche destinate alla protezione materiale delle informazioni FIDUCIA rispondono alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. L'autorità di sicurezza è responsabile dell'osservanza di tali norme.
16. Le attrezzature tecniche sono ispezionate periodicamente e sono regolarmente sottoposte a manutenzione. I lavori di manutenzione tengono conto del risultato delle ispezioni per garantire il costante funzionamento ottimale delle attrezzature.
17. L'efficacia delle singole misure di sicurezza nonché del sistema di sicurezza nel suo complesso è oggetto di una nuova valutazione in occasione di ogni ispezione.



ALLEGATO III

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 9 della decisione. Esso stabilisce le misure amministrative finalizzate a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare i casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

II. REGISTRO DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

2. Viene istituito un registro delle informazioni FIDUCIA. Tale registro è tenuto dall'ufficio FIDUCIA in una postazione di lavoro situata nei locali dello stesso. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato ai fini della tenuta di tale registro è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

III. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

3. Nell'ambito della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza (in prosieguo: la «registrazione») si intende l'applicazione di procedure che consentono la tracciabilità del ciclo di vita di un'informazione FIDUCIA, compresa la sua distruzione.
4. La registrazione delle informazioni FIDUCIA è effettuata dall'ufficio FIDUCIA.
5. L'ufficio FIDUCIA attribuisce automaticamente il contrassegno FIDUCIA alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura. L'ufficio FIDUCIA registra l'informazione FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.
6. L'ufficio FIDUCIA predispone un rapporto allegato al registro delle informazioni FIDUCIA precisando le condizioni di ricevimento dell'informazione. Quest'ultima è successivamente trattata secondo le modalità stabilite al paragrafo precedente.
7. La registrazione, conformemente ai paragrafi 5 e 6, delle informazioni FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA viene effettuata indipendentemente dalla registrazione a fini processuali realizzata dalle persone autorizzate all'accesso a informazioni FIDUCIA presso la cancelleria.


IV. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Contrassegno

8. Qualora una ICUE o qualsiasi altra informazione, relativamente alla quale sia segnalato che una sua eventuale comunicazione potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, sia prodotta nel contesto dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura, l'ufficio FIDUCIA le attribuisce il contrassegno FIDUCIA.
9. Il contrassegno FIDUCIA è chiaramente e correttamente indicato su ciascuna parte del documento, indipendentemente dalla forma in cui si presenta l'informazione: formato cartaceo, formato audio, elettronico o altro.

Creazione di un'informazione FIDUCIA

10. Soltanto chi sia stato autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA o chi sia considerato tale può creare un'informazione FIDUCIA come precisata all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.
11. Le informazioni FIDUCIA così create sono registrate dall'ufficio FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.
12. Le informazioni FIDUCIA così create sono soggette all'insieme delle regole relative al trattamento delle informazioni FIDUCIA, come stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.



Soppressione del contrassegno FIDUCIA


13. Le informazioni FIDUCIA perdono il loro contrassegno in due ipotesi:
 - a) qualora la parte principale che ha prodotto l'informazione FIDUCIA ne autorizzi la trasmissione all'altra parte principale, l'informazione inizialmente trasmessa nonché tutte le informazioni create sulla base di tale informazione perdono il loro contrassegno FIDUCIA;
 - b) qualora l'informazione FIDUCIA sia restituita alla parte principale che l'ha prodotta.
14. La soppressione del contrassegno FIDUCIA è realizzata dall'ufficio FIDUCIA, che registra detta soppressione nel registro delle informazioni FIDUCIA.
15. La soppressione del contrassegno FIDUCIA non implica la declassificazione delle ICUE.

V. COPIE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

16. Non è possibile effettuare copie delle informazioni FIDUCIA, a meno che non siano indispensabili. In quest'ultimo caso le copie sono realizzate dall'ufficio FIDUCIA, che attribuisce alle stesse un numero e le registra.
17. Le copie sono soggette al complesso delle norme di sicurezza stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

VI. DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

18. Qualora informazioni o atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura siano restituiti alla parte principale che li ha prodotti, tutte le informazioni che riportano, interamente o parzialmente, il contenuto di tali informazioni o atti nonché le eventuali copie realizzate sono distrutte.
19. La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata dall'ufficio FIDUCIA utilizzando metodi che soddisfino le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE al fine di impedirne la totale o parziale ricostruzione.
20. La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata in presenza di un testimone autorizzato all'accesso a informazioni FIDUCIA.
21. L'ufficio FIDUCIA redige un verbale di distruzione.
22. Il verbale di distruzione è allegato al registro delle informazioni FIDUCIA. Ne è trasmessa una copia alla parte principale che ha prodotto il documento di cui trattasi.



ALLEGATO IV

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA TRATTATE PER VIA ELETTRONICA

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10.
2. Le informazioni FIDUCIA possono essere trattate solo su apparecchi elettronici (postazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) che non siano collegati alla rete informatica e che siano collocati nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
3. L'insieme degli apparecchi elettronici utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA è conforme alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. La sicurezza di tali apparecchi è garantita nel corso di tutto il loro ciclo di vita.
4. Tutti i possibili collegamenti a internet e agli altri sistemi (LAN, WLAN, Bluetooth, ecc.) sono disattivati in modo permanente.
5. Le postazioni di lavoro sono dotate di una protezione anti-virus adatta. Gli aggiornamenti anti-virus sono realizzati mediante CD-ROM o chiave USB utilizzati esclusivamente a tale scopo.
6. Le memorie delle stampanti e delle fotocopiatrici sono cancellate prima di ogni operazione di manutenzione.
7. Solo i prodotti crittografici approvati conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE sono utilizzati per il trattamento delle domande di indagine di cui all'allegato I.

ALLEGATO V

SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTO ESTERNO

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11.
2. L'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni può essere effettuato solo nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
3. L'autorità di sicurezza elabora orientamenti sull'intervento esterno che riguardino, in particolare, il nulla osta di sicurezza per il personale dei contraenti esterni e il contenuto dei contratti previsti nel presente allegato.
4. Ai documenti relativi ai procedimenti di gara d'appalto e al contratto di manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica è apposto il contrassegno FIDUCIA qualora contengano informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. L'allegato di sicurezza di tale contratto contiene le disposizioni che impongono al contraente esterno di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di risoluzione del contratto.
5. Il contratto che comporta interventi che presuppongono il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro include il numero di agenti di sicurezza che devono disporre di un nulla osta di sicurezza per il personale. Esso non precisa in alcun modo le procedure da attuare. A tale contratto non viene apposto il contrassegno FIDUCIA.
6. Il contraente esterno non può subappaltare attività definite nella gara d'appalto e nel contratto che implica o presuppone un accesso a informazioni FIDUCIA.

17CE0513



DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA
del 19 dicembre 2016
recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania [2016/2388]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Regno hascemita di Giordania, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1º maggio 2002.
- (2) L'articolo 91 dell'accordo abilita il consiglio di associazione ad adottare decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) L'articolo 101 dell'accordo stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e si devono adoperare per la realizzazione dei suoi obiettivi.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'UE e la Giordania hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2016-2018 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania, tentando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.
- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni identificati congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto, che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il consiglio di associazione decide che il piano d'azione UE-Giordania, entrato in vigore nell'ottobre 2012, sia sostituito dalle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto.




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il consiglio di associazione UE-Giordania
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-GIORDANIA E RELATIVO PATTO

Priorità del partenariato UE-Giordania 2016-2018I. Contesto

Al fine di rafforzare ulteriormente le solide e multiformi relazioni tra l'UE e la Giordania sono state individuate priorità che orienteranno il partenariato per il periodo 2016-2018, con un riesame entro la fine del 2018 per considerare una proroga di altri due anni in base agli sviluppi politici, economici e di sicurezza. Le priorità del partenariato UE-Giordania incarnano gli obiettivi comuni della politica europea di vicinato per uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità. Ne sanciscono le principali caratteristiche: differenziazione e cotitolarità, ma anche flessibilità per consentire un adeguamento al mutamento delle circostanze, come concordato tra l'UE e la Giordania. Le priorità del partenariato costituiscono un documento vivo, e implicano il compimento degli impegni reciproci specificati nel **patto UE-Giordania** allegato.

Il partenariato e i settori prioritari di cooperazione continueranno ad essere sostenuti attraverso **riunioni politiche** ad alto livello periodiche, **dialoghi** in materia di economia, commercio, giustizia e diritti umani, il partenariato per la **mobilità** UE-Giordania, l'**accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Giordania** e altri accordi, l'impegno UE-Giordania per rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di **sicurezza**, compresa la lotta all'estremismo violento e al terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale esistente a sostegno della popolazione giordana.

Le priorità del partenariato confermano l'esistenza di relazioni consolidate e del margine di azione necessario ad approfondire l'impegno reciproco.

Il contesto attuale è particolarmente propizio al consolidamento delle relazioni tra l'UE e la Giordania. L'UE e la Giordania hanno **interessi condivisi e affrontano sfide comuni**. **Dal 2011 la crisi siriana ha un forte impatto sulla Giordania, sulla regione e sull'UE**. L'UE e la Giordania hanno confermato di condividere obiettivi e interessi nel perseguire un processo di pace e un ritorno alla stabilità e alla pace in Siria, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile.


L'UE riconosce il ruolo fondamentale che la Giordania svolge in ambito nazionale, regionale e internazionale. L'UE si congratula con la Giordania per gli enormi sforzi compiuti nell'accoglienza di un gran numero di rifugiati, tra cui siriani, palestinesi, iracheni, libici e yemeniti, approdati in Giordania in cerca di un rifugio sicuro. L'UE continuerà a coadiuvare la Giordania per assicurare la continuità del primo soccorso prestato ai rifugiati che cercano protezione in Giordania e rafforzare la resilienza del paese. La Giordania si è inoltre distinta per i suoi sforzi costanti ed esemplari e il ruolo di primo piano nel promuovere la pace e la sicurezza in Medio Oriente (anche nel processo di pace in Medio Oriente) e oltre, combattendo la radicalizzazione e il terrorismo, anche come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2014-2015) e nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che copresiede insieme all'UE dal 2012.

Le priorità del partenariato si basano su realizzazioni congiunte e settori di interesse reciproco, nonché sull'impulso generato dalla conferenza dedicata al tema «Sostenere la Siria e l'intera regione», svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, e sugli impegni del patto internazionale formulati dalla Giordania e dai paesi organizzatori della conferenza, intesi a sostenere i vantaggi in termini di sviluppo della Giordania a fronte di un'assistenza umanitaria continuativa e di un adeguato sostegno alle comunità ospitanti. L'UE e la Giordania intendono trasformare le sfide poste dalla crisi siriana in **opportunità concrete a vantaggio della popolazione giordana, dei rifugiati siriani e dell'UE**.

Le misure specifiche adottate a sostegno dei rifugiati siriani non andranno tuttavia a scapito di altre persone residenti e in cerca di protezione in Giordania.

II. Priorità

Le priorità del partenariato rispecchiano interessi condivisi e si concentrano su quei settori in cui la cooperazione tra l'UE e la Giordania offre vantaggi reciproci. È in tale contesto che l'UE e la Giordania si sono impegnate a rafforzare la cooperazione su questioni **trasversali** che spaziano dalla stabilizzazione e la sicurezza allo Stato di diritto e i diritti umani, dalla parità di genere all'emancipazione delle donne, dal dialogo con la società civile alla migrazione e alla mobilità, facendo fronte all'estremismo violento e alla radicalizzazione e prestando attenzione all'uso sostenibile delle risorse naturali.



Ad esempio, il partenariato si concentra sui giovani e sull'occupabilità, per contribuire alla coesione sociale, generare opportunità economiche sostenibili, anche sulla base di un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione professionale, e promuovere una cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Le iniziative nel settore della cultura, comprese quelle finalizzate allo sviluppo di un'industria culturale e creativa, andrebbero prese in considerazione dato il loro notevole contributo alla promozione del dialogo interculturale e dello sviluppo socioeconomico.

Nel settore della migrazione e della mobilità, i progressi verso l'effettiva attuazione delle varie componenti del **partenariato per la mobilità** rappresentano una priorità trasversale. Un quadro ben gestito e sostenibile, che contribuirebbe anche a garantire una circolazione delle persone più regolare e semplice tra la Giordania e l'UE, può promuovere lo sviluppo del capitale umano e la crescita economica.

- i) L'UE e la Giordania sono affidabili **partner in materia di politica estera e di sicurezza**. La cooperazione strategica e operativa sarà perseguita sia a livello bilaterale che in ambito multilaterale, nonché a livello regionale, anche attraverso le copresidenze dell'UpM. È nel reciproco interesse dell'UE e della Giordania promuovere la stabilità e la pace nella regione e a livello globale proseguendo, tra l'altro, la cooperazione a sostegno della transizione politica e della costruzione della pace in Siria. L'UE e la Giordania aspirano entrambe a essere modelli di società tolleranti, il che costituisce un ulteriore motivo per rafforzare la cooperazione in materia di politica estera.
- ii) La seconda priorità si incentra sul sostegno della stabilità macroeconomica e sul **rafforzamento dello sviluppo sociale ed economico della Giordania**, in linea con il documento «Visione e strategia nazionali — Giordania 2025», nonché su una migliore resilienza del paese per far fronte all'impatto della crisi siriana e all'instabilità regionale.

Un'economia giordana forte e stabile, sostenuta da un ulteriore allentamento del regime commerciale applicabile tra la Giordania e l'UE e da un clima più favorevole agli investimenti (attraverso riforme del contesto imprenditoriale) fungerà da potente incentivo per la **creazione di posti di lavoro** per i giordani, e per i rifugiati siriani se del caso. La modernizzazione e la diversificazione dell'economia saranno ulteriormente rafforzate dal sostegno a una crescita fondata sull'innovazione e alla condivisione delle conoscenze. Nello stesso contesto, la cooperazione si intensificherà grazie al miglioramento dell'occupabilità, allo **sviluppo delle competenze e a una corrispondente riforma dell'istruzione**, per promuovere il ruolo della gioventù nell'economia e nella società.

Anche il miglioramento dell'attuale accordo di associazione attraverso la negoziazione di una **zona di libero scambio globale e approfondita**, che implica far fronte a tutte le difficoltà di accesso al mercato che impediscono al paese di beneficiare appieno delle opportunità offerte dall'accordo di associazione, rafforzerà **l'integrazione della Giordania nel mercato dell'UE** e creerà nuove opportunità per il commercio, gli investimenti e lo sviluppo.

- iii) La terza priorità del partenariato, strettamente vincolata alle prime due, è intesa a sostenere gli sforzi della Giordania per il **rafforzamento della governance, dello Stato di diritto, delle riforme democratiche e dei diritti umani**. I diritti umani e le libertà fondamentali sanciti nella legislazione a livello regionale, nazionale e internazionale costituiscono valori comuni. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali costituisce un elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e la Giordania.


1. Rafforzamento della cooperazione in materia di stabilità regionale e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo

L'UE riconosce tutti gli sforzi compiuti in merito dalla Giordania. L'UE e la Giordania dovrebbero continuare a cooperare da vicino per far fronte alla destabilizzazione della regione, che comprende l'accresciuta minaccia per la sicurezza a seguito della maggiore diffusione di Daesh e di altri gruppi terroristici. L'UE e la Giordania condividono obiettivi analoghi nella crisi della **Siria**. Le attività nell'ambito del gruppo internazionale di sostegno alla Siria e in altri ambiti dovrebbero proseguire, così come la cooperazione nel contesto della tabella di marcia UE-Giordania per una maggiore sicurezza e la lotta al terrorismo, con un particolare accento sui progetti comuni e sulla condivisione delle informazioni.

L'UE e la Giordania dovrebbero inoltre intensificare lo sviluppo di contatti in altri contesti di conflitto, compresi il processo di pace in Medio Oriente e la situazione nel Corno d'Africa (processo di Aqaba). Al di là della dimensione immediata del conflitto, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea l'UE e la Giordania rafforzeranno la cooperazione in materia di gestione delle catastrofi e di protezione civile.

L'UE e la Giordania sono partner nel promuovere e stimolare il dialogo interreligioso e interculturale a livello globale e regionale, ambito nel quale la Giordania ha svolto un ruolo di primo piano.

La lotta al terrorismo, all'estremismo violento e alla radicalizzazione deve rimanere in cima all'agenda. A tale fine, e a complemento del dialogo politico e tematico periodico, l'UE e la Giordania intensificheranno la cooperazione concreta e la condivisione di informazioni per affrontare tali sfide nell'ambito dello Stato di diritto. L'UE e la Giordania agiranno di concerto, anche attraverso programmi di istruzione reciprocamente concordati e coinvolgendo un'ampia gamma di organizzazioni della società civile giordane.



2. *Promozione della stabilità economica, di una crescita sostenibile e basata sulla conoscenza, di un'istruzione di qualità e della creazione di posti di lavoro*

- a) La crisi siriana e la presenza dei rifugiati che si protrae nel tempo hanno avuto forti ripercussioni sul tessuto socio-economico della Giordania: la scarsità di risorse naturali e di fornitura di servizi di base aggravano una situazione economica già di per sé fragile. **Il dialogo economico e la cooperazione sulle questioni macroeconomiche** dovranno pertanto essere ulteriormente sviluppati al fine di promuovere politiche macroeconomiche e strutturali solide, in grado di stimolare il potenziale di crescita e di aumentare la resilienza dell'economia giordana nell'ottica degli obiettivi di «Giordania 2025». Occorre proseguire negli sforzi intesi a preservare la stabilità macroeconomica anche nel contesto del nuovo programma del Fondo monetario internazionale (FMI), che l'UE può integrare attraverso un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria.

Oltre a una sana gestione finanziaria e di bilancio, la cooperazione si estenderà ulteriormente alle riforme nel **settore pubblico della Giordania**, al fine di migliorarne non solo la gestione delle finanze pubbliche ma anche l'efficienza complessiva e la capacità di erogazione di servizi.

- b) Una delle principali sfide socioeconomiche per la Giordania è la promozione dell'occupazione e dell'occupabilità, in particolare dei **giovani giordani** e, se del caso, delle categorie più vulnerabili, mediante la creazione di posti di lavoro, il sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche e la promozione di un'istruzione, una formazione e una ricerca mirate. Le priorità del partenariato mirano ad affrontare questa sfida ricorrendo a vari strumenti strategici: il commercio, lo sviluppo delle imprese, l'istruzione e la formazione, una maggiore mobilità. L'obiettivo trasversale di questi strumenti consiste anche nel rafforzare l'emancipazione economica delle donne e la loro partecipazione.

a. Il **commercio finalizzato allo sviluppo** costituisce un elemento essenziale delle priorità del partenariato e del patto. La creazione di posti di lavoro, innescata da un allentamento, da parte dell'UE, delle norme di origine tra l'UE e la Giordania, nonché le misure di accompagnamento previste andranno a vantaggio sia dei rifugiati siriani sia delle comunità ospitanti giordane. L'allentamento delle norme di origine non pregiudicherà gli sforzi costanti dell'UE e della Giordania verso un accordo di libero scambio globale e approfondito. L'UE e la Giordania ribadiscono il loro impegno ad avviare i negoziati sull'accordo e ad affrontare tutte le sfide in materia di accesso al mercato per i prodotti giordani destinati all'esportazione verso l'UE. Parallelamente, l'UE e la Giordania proseguiranno il dialogo per favorire l'armonizzazione in settori quali le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi o i servizi.

b. L'UE e la Giordania daranno la priorità e moltiplicheranno gli sforzi al fine di: **migliorare il contesto imprenditoriale** e attrarre investimenti, **sostenere lo sviluppo del settore privato** (anche attraverso riforme normative e amministrative e prestiti alle imprese), **creare il giusto insieme di conoscenze e competenze** richiesto nel mercato del lavoro giordano. Inoltre, rafforzare i settori basati sulla conoscenza è importante al fine della creazione di posti di lavoro duraturi e dignitosi, in particolare tra i giovani.


c. L'**istruzione** rappresenta un altro potente strumento per lo sviluppo economico e sociale. Realizzare questa priorità sarà essenziale per apportare benefici a tutti coloro che vivono in Giordania, compresi i rifugiati. **Il sostegno e la promozione di un'istruzione pubblica di qualità per tutti i bambini e a tutti i livelli** sarà la base della cooperazione UE-Giordania, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di studiare e costruire il proprio futuro. Anche la formazione professionale merita un'attenzione particolare e un sostegno mirato.

- c) L'UE e la Giordania continueranno a promuovere soluzioni innovative basate sulla ricerca e sulla conoscenza e la cooperazione in materia di **energia rinnovabile, efficienza energetica e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa quella dell'acqua e dei rifiuti**, nonché i risultati dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Cooperazione UE-Giordania in risposta alla crisi dei rifugiati siriani

Integrando la cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania, l'UE continuerà a sostenere la Giordania nel fornire assistenza di primo soccorso ai rifugiati siriani che cercano protezione in Giordania, anche attraverso le seguenti misure:

- I. un allentamento, da parte dell'UE, delle norme di origine per la Giordania e misure di accompagnamento per promuovere le esportazioni verso il mercato dell'UE e la creazione di posti di lavoro a vantaggio sia dei giordani sia dei rifugiati siriani;
- II. un miglioramento delle competenze e delle capacità dei rifugiati siriani, anche in vista della futura ricostruzione della Siria;



- III. un'istruzione e una formazione di qualità per tutti i bambini che vivono in Giordania, in modo da garantire che ogni bambino abbia un'opportunità di studiare e di costruire il proprio futuro, ove opportuno e conformemente alla legislazione nazionale;
- IV. sostegno ausiliario alla Giordania e alle comunità ospitanti vulnerabili.
- Il patto UE-Giordania allegato, compresi gli impegni reciproci in esso contenuti, fornisce ulteriori dettagli.

3. Rafforzamento della governance democratica, dello Stato di diritto e dei diritti umani

In linea con il costante processo di riforma della Giordania nonostante i disordini a livello regionale, l'UE e la Giordania continueranno a collaborare per rafforzare ulteriormente: il sistema democratico e giudiziario in Giordania, lo Stato di diritto, la parità di genere, i diritti umani e le libertà fondamentali, il contesto di occupazione legale per la società civile, favorevole allo sviluppo di una società civile dinamica.

La cooperazione mirata sosterrà: la riforma giudiziaria e l'accesso alla giustizia, nonché la cooperazione giudiziaria internazionale, il processo elettorale (anche dando seguito alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE), l'ulteriore rafforzamento del sistema di partiti politici e il ruolo legislativo e di controllo del Parlamento, il processo di decentramento, il pluralismo dei media.

L'UE e la Giordania continueranno a intrattenere un **dialogo periodico sulla democrazia e il buon governo, la giustizia, lo Stato di diritto e i diritti umani**, in un formato convenuto reciprocamente. Il dialogo si baserà sui risultati e sugli impegni della Giordania a livello internazionale, regionale e nazionale. Le organizzazioni della società civile possono essere invitate a fornire il loro contributo.

Per quanto riguarda in particolare i diritti umani, il dialogo periodico riguarderà, tra l'altro: la libertà di espressione, la libertà di associazione anche nell'ambiente di lavoro per la società civile, i diritti delle donne e la partecipazione femminile alla vita politica e pubblica. Un'amministrazione pubblica responsabile, trasparente, efficiente e inclusiva è essenziale per conseguire tali obiettivi e per promuovere e rafforzare ulteriormente la democrazia e il buon governo e la lotta contro la corruzione in Giordania.

Il dialogo terrà debitamente conto degli attuali impegni assunti dalla Giordania a livello multilaterale e tratterà anche di diritti economici, sociali e culturali, ad esempio in materia di istruzione e lavoro. Il dialogo riguarderà in particolare i settori oggetto delle priorità del partenariato.

III. Meccanismi per il dialogo e la cooperazione reciproca

Il quadro generale delle relazioni tra l'UE e la Giordania è istituito dall'accordo di associazione, entrato in vigore nel 2002, e dallo status avanzato concesso nel 2010. Sarà importante procedere a un riesame dell'accordo di associazione, in vigore da quasi 15 anni, o a una **razionalizzazione della sua attuazione** attraverso una revisione accurata dei dialoghi e dei sottocomitati. L'accorpamento dei sottocomitati in un numero limitato di dialoghi tematici, in base alle priorità del partenariato e a complemento dei dialoghi politici, consentirà di portare avanti la cooperazione nei principali filoni di attività convenuti.

Le priorità del partenariato saranno sottoposte a riesame nel 2018. Il risultato dovrà essere approvato dal Consiglio di associazione. Se le circostanze lo richiedessero, la Giordania e l'UE potranno chiedere un riesame in qualsiasi momento durante tale periodo.

Inoltre, per sostenere la realizzazione del patto UE-Giordania, un riesame periodico del patto avrà luogo nel contesto della cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania così come in altri dialoghi e riunioni pertinenti. Ove opportuno e in linea con il principio di una maggiore titolarità della politica europea di vicinato, l'UE parteciperà ai meccanismi di coordinamento con il governo della Giordania e con altri partner, comprese la società civile e le autorità locali.

In linea con le ambizioni delineate nelle priorità del partenariato e nel patto allegato, l'UE si impegna a fornire sostegno finanziario e a impegnarsi nell'ambito della comunità internazionale a sostegno della Giordania.



ALLEGATO ALLE PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-GIORDANIA

Patto UE-Giordania

Il presente documento ha lo scopo di integrare le priorità del partenariato UE-Giordania, delineando impegni reciproci e meccanismi di riesame.

Il patto UE-Giordania, annunciato nel corso della conferenza di Londra dedicata al tema «Sostenere la Siria e l'intera regione» del 4 febbraio 2016, è una risposta positiva alla proposta della Giordania di un «patto» con la comunità internazionale che propugna un approccio olistico alla crisi dei rifugiati siriani. Il patto UE-Giordania è un documento in fieri, che andrà aggiornato regolarmente e che rispecchia i tre pilastri e lo spirito del «patto internazionale» per la Giordania sottoscritto dal governo giordano e dai paesi organizzatori della conferenza di Londra. Il patto UE-Giordania si basa, tra l'altro, sul piano di risposta della Giordania (JRP) per il periodo 2016-2018 e sul documento «Visione e strategia nazionali — Giordania 2025», e si incentra sul rafforzamento della resilienza economica giordana e, nel contempo, sulla promozione di opportunità economiche per i rifugiati siriani, attraverso una maggiore protezione e un maggior accesso all'occupazione e a un'istruzione di qualità.

Il patto UE-Giordania, finalizzato all'attuazione delle priorità del partenariato UE-Giordania, va oltre il patto internazionale, precisando gli impegni reciproci e i meccanismi di riesame per i diversi settori prioritari del partenariato selezionati. In tal senso, il patto UE-Giordania si basa pienamente su: i dialoghi politici UE e la cooperazione nel contesto dell'accordo di associazione UE-Giordania, il quadro di sostegno unico 2014-2017 per il sostegno dell'UE alla Giordania, la strategia Giordania 2025 e i suoi programmi esecutivi di sviluppo triennali.

Protezione e opportunità di sviluppo per i rifugiati siriani

La Giordania ospita circa 1,3 milioni di siriani, di cui 630 000 rifugiati registrati dall'UNHCR; oltre il 70 % sono donne e bambini, e due rifugiati su tre vivrebbero al di sotto della soglia di povertà assoluta per la Giordania. La Giordania ribadisce il suo attuale impegno a garantire l'accesso al suo territorio alle persone vulnerabili in fuga dal conflitto e l'UE si congratula per gli sforzi costanti del paese nel garantire accesso, protezione e assistenza ai rifugiati siriani fin dall'inizio della crisi.

La Giordania continuerà anche a fornire un adeguato ambiente di protezione e le condizioni per una vita dignitosa, nonché uno status giuridico per i rifugiati siriani che vivono sia all'interno che al di fuori dei campi. Un ambiente di protezione adeguato per i rifugiati è importante per affrontare i bisogni urgenti e, in quanto tale, la protezione rimarrà al centro dell'azione umanitaria dell'UE in Giordania.


A sostegno degli sforzi della Giordania, l'UE continuerà a fornire un elevato livello di assistenza umanitaria e a concentrarsi sull'assistenza di primo soccorso di base, rispondendo ai bisogni fondamentali sia dei rifugiati più vulnerabili che vivono nei campi e in contesto urbano sia dei nuovi arrivati, con una particolare attenzione alle esigenze dei minori e delle donne. Entrambe le parti individueranno le misure di sostegno più efficienti in termini di costi per le fasce di popolazione di rifugiati più vulnerabili.

Riconoscendo pienamente l'obiettivo prioritario della Giordania di creare stabilità e sicurezza lungo i suoi confini e all'interno del paese, il patto UE-Giordania rispecchia l'ambizione di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e nella prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, garantendo nel contempo un ambiente che garantisca accesso e protezione ai richiedenti asilo in stato di necessità.

Dal momento che la presenza dei rifugiati siriani si è trasformata in una situazione di lunga durata, e giacché la Giordania ha accettato che la maggior parte dei rifugiati rimanga nel paese fino a quando la situazione in Siria ne consentirà il ritorno, la comunità internazionale, compresa l'UE, ha accolto molto favorevolmente l'impegno della Giordania di permettere ai rifugiati siriani di accedere a opportunità di sostentamento e ha accettato di sostenerla di conseguenza.

Con il sostegno della comunità internazionale, in particolare l'impegno dell'UE a rivedere il proprio sistema di norme di origine, connesso alla creazione di opportunità di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione ospitante, il governo ha annunciato l'intenzione di autorizzare i rifugiati siriani a lavorare in una serie di settori nei quali la concorrenza con i lavoratori giordani è scarsa. La svolta, molto positiva, comporta anche per la comunità dei donatori la responsabilità sostanziale di trasformare la crisi dei rifugiati siriani in un'opportunità di sviluppo.

Il sostegno ai rifugiati siriani non andrà a scapito di altre persone residenti e in cerca di protezione in Giordania: l'UE porterà avanti la sua stretta collaborazione nel merito con le autorità giordane, le Nazioni Unite e altri partner, nazionali e internazionali, impegnati nell'attuazione.



L'UE proseguirà i suoi sforzi al fine di mantenere il suo sostegno, e quello dell'intera comunità internazionale, alle comunità ospitanti colpite e alle popolazioni rifugiate in Giordania.

Nel complesso, l'UE e la Giordania daranno la priorità al rafforzamento delle opportunità e delle prospettive di sviluppo per i giordani, comprese le comunità ospitanti vulnerabili, e per i rifugiati finché le condizioni non saranno favorevoli per un loro ritorno nel paese d'origine. Nel frattempo, l'UE e la Giordania collaboreranno per consentire ai rifugiati fuggiti dal conflitto siriano di vivere con dignità a fianco della popolazione locale giordana, garantendo il necessario quadro giuridico e amministrativo e il conseguente accesso a mezzi di sostentamento, istruzione e assistenza sanitaria a prezzi accessibili. In tale spirito, l'impegno della Giordania per consentire ai rifugiati di ottenere permessi di lavoro, di creare piccole imprese e svolgere attività commerciali, ove opportuno e conformemente alla legislazione nazionale, è essenziale.

1. Agevolazione degli scambi UE-Giordania allo scopo di rafforzare gli investimenti, l'esportazione, le opportunità di lavoro anche per i rifugiati siriani

Il patto internazionale richiede misure di apertura del mercato dell'UE, in particolare attraverso la semplificazione delle norme di origine, che favoriscano gli investimenti e la creazione di posti di lavoro per i giordani e per i rifugiati siriani. In una risposta positiva, l'UE si è impegnata a semplificare le proprie norme di origine per un periodo di dieci anni per prodotti specifici fabbricati in impianti situati in aree speciali di sviluppo e zone industriali predeterminate, purché siano collegate a opportunità di lavoro nelle medesime condizioni per i giordani e i rifugiati siriani (15 % dei posti di lavoro nei primi due anni; 25 % in seguito), con l'obiettivo generale di raggiungere 200 000 posti di lavoro per rifugiati siriani a livello nazionale secondo quanto concordato nel patto internazionale. Una volta raggiunto tale obiettivo, l'UE prenderà in considerazione un ulteriore ampliamento delle deroghe alle norme di origine e la semplificazione dei requisiti richiesti ai produttori in Giordania per beneficiare del nuovo schema. L'UE e la Giordania concordano di coinvolgere organizzazioni internazionali con competenze pertinenti, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e/o la Banca mondiale per sostenere e contribuire alla creazione di posti di lavoro e al futuro processo di monitoraggio.

L'UE si congratula con la Giordania per le misure concrete adottate per permettere l'accesso dei rifugiati siriani a permessi di lavoro temporanei, come inizialmente formulato nella sua «Risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani: un approccio olistico (Economic Response to the Syrian Refugee Crisis: Piloting a Holistic Approach)». Un mercato del lavoro formale più ampio ha effetti moltiplicatori e vantaggiosi sulle finanze pubbliche nazionali. L'approccio olistico della Giordania introduce l'idea di consentire alla forza lavoro siriana di partecipare al mercato del lavoro: in 18 «zone economiche speciali (SEZ)», nei campi di rifugiati, in determinati settori (ad esempio l'agricoltura e le costruzioni, secondo quote prestabilite), e per le opere pubbliche finanziate da sovvenzioni della comunità dei donatori (infrastrutture o altri servizi comunitari ad alta intensità di manodopera), a condizione che i siriani non si sostituiscano ai lavoratori giordani.

La creazione di opportunità di lavoro nelle SEZ è un punto centrale della proposta giordana. Tali zone dovrebbero attirare investimenti provenienti dall'Europa e da altre regioni e, soprattutto, dalla diaspora siriana in cerca di un «porto sicuro», nonché promuovere le esportazioni verso l'UE.

Per accelerare questo processo, su richiesta della Giordania e come sopra specificato, l'UE si è impegnata ad allentare le norme di origine per i prodotti fabbricati con il lavoro dei rifugiati nelle zone economiche speciali della Giordania, così come in altre aree industriali del paese. L'UE è pronta inoltre a sostenere le specifiche esigenze di formazione e sviluppo di competenze orientate al mercato del lavoro, al fine di migliorare la produttività delle SEZ e non solo.

È opportuno tuttavia ricordare che, nell'ambito dell'attuale accordo di associazione UE-Giordania, la Giordania gode già di accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per i prodotti industriali, così come pure di un accesso molto ampio per i prodotti agricoli. I produttori giordani non hanno però ancora sfruttato appieno tale vantaggio, poiché non sono ancora in grado di soddisfare le norme di origine e tecniche applicate ai sensi dell'accordo.

L'UE ha proposto, e la Giordania ha accolto con favore, la possibilità di una zona di libero scambio globale e approfondita, i cui negoziati devono ancora essere avviati. L'UE ha offerto inoltre la possibilità di negoziare un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), che consentirebbe ai prodotti giordani di settori selezionati di essere immessi sul mercato dell'UE senza ulteriori controlli tecnici. La Giordania ha progredito positivamente nella preparazione all'ACAA e nel ravvicinamento alla legislazione dell'UE nei settori selezionati, sebbene potrebbe ancora essere necessario supporto tecnico. Sarebbe opportuno svolgere un bilancio a livello di esperti tra le autorità giordane e i servizi dell'UE, in seguito al quale i negoziati per l'ACAA potrebbero essere avviati. Sarà necessario intensificare gli sforzi per rafforzare il quadro bilaterale per gli scambi e gli investimenti, stimolare gli investimenti e incoraggiare gli esportatori giordani ad avvalersi maggiormente dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE.



2. Promozione della stabilità macroeconomica e di una crescita intelligente e sostenibile

La Giordania sottolinea la necessità di ricevere ulteriori sovvenzioni per ridurre il livello del debito. Evidenzia inoltre l'esigenza, in vista di ulteriori finanziamenti a condizioni agevolate anche attraverso il patto internazionale, di ridurre un fabbisogno di finanziamento apprezzabile. Se da un lato il fabbisogno del paese, compreso quello derivante dall'impatto della crisi dei rifugiati, richiederà ulteriori finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, la Giordania deve far fronte anche a inderogabili investimenti in infrastrutture. L'UE, nell'ambito del Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF), mette a disposizione importanti risorse finanziarie a condizioni agevolate per progetti di investimento su larga scala, anche in vista dello sviluppo di un sistema di trasporti regionale. Analogamente, la BEI adotta un approccio flessibile per quanto riguarda le priorità di finanziamento in Giordania a sostegno degli obiettivi del governo, della creazione di posti di lavoro e della promozione del settore privato e delle PMI. La BERS opera in modo analogo.

Dato l'elevato debito pubblico giordano, i nuovi crediti dovrebbe dare la priorità agli investimenti con un elevato tasso di utili, ad esempio le infrastrutture passibili di semplificare le esportazioni, gli incubatori d'impresa ecc., che potrebbero avere ripercussioni positive sul tasso di occupazione in Giordania e, in seconda battuta, sull'aumento della produttività e sulle entrate pubbliche.

Inoltre, in linea con gli impegni assunti nel corso della conferenza di Londra e in seguito alla richiesta del governo giordano (350 milioni di EUR), il 29 giugno 2016 la Commissione europea ha proposto una seconda operazione di assistenza macrofinanziaria (AMF) a favore della Giordania per un importo pari a 200 milioni di EUR. Alla luce delle sfide finanziarie e delle circostanze eccezionali che la Giordania si trova ad affrontare per il fatto di ospitare 1,3 milioni di siriani, e dal momento che l'UE è un partner fondamentale per la Giordania, l'UE valuterà nel 2017 una nuova proposta per estendere l'assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania, dopo il buon esito della seconda AMF e purché i consueti presupposti per questo tipo di assistenza siano soddisfatti, compresa una valutazione aggiornata da parte della Commissione europea, del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania. Tale assistenza, di fondamentale importanza per la Giordania, dovrebbe aiutare il paese a mantenere la stabilità macroeconomica, preservando nel contempo i vantaggi in termini di sviluppo e garantendo la continuità del programma di riforme del paese.

L'UE incoraggerà la modernizzazione e la diversificazione dell'economia giordana, anche attraverso il sostegno a una crescita trainata dall'innovazione, promuovendo lo sviluppo di capacità e il trasferimento delle conoscenze e coinvolgendo e sostenendo i talenti, in particolare tra i giovani e le donne, nella creazione di imprese innovative.

3. Miglioramento di un contesto favorevole allo sviluppo del settore privato, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro

In linea con il patto internazionale, il patto UE-Giordania si incentra sul mantenimento di un quadro macroeconomico sano e sulla creazione di un contesto favorevole agli investimenti, alle esportazioni, alla crescita del PIL, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. La Giordania è intenzionata a migliorare il contesto imprenditoriale e ad attuare riforme strutturali al fine di migliorare la produttività e le condizioni del mercato del lavoro.

L'UE è pronta a sostenere tali sforzi, ad esempio fornendo un sostegno di bilancio per lo sviluppo del settore privato che consentirà l'inderogabile miglioramento dei servizi prestati alle imprese e un clima più favorevole agli investimenti. Analogamente l'UE, attraverso azioni di sostegno di bilancio nell'ambito dello sviluppo e delle competenze, intende eliminare gli ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro e dotare le categorie vulnerabili di una serie di competenze professionali pertinenti e aggiornate. L'UE è disposta a fornire ulteriore supporto alla Giordania per potenziare l'innovazione e l'imprenditorialità e migliorare la competitività del settore privato e la qualità del suo potenziale di esportazione, ad esempio aumentando le probabilità che le norme di prodotto dell'UE vengano soddisfatte. Inoltre, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), incentrata sul privato, sarà un partner fondamentale verso lo sviluppo del settore privato in Giordania.

Esistono parallelamente opportunità endogene di crescita del PIL, che possono trasformare in un'opportunità l'aumento della popolazione. Le imprese nazionali sono chiamate a soddisfare una maggiore domanda interna e possono disporre di personale a costi accessibili e spesso sufficientemente qualificato, con un conseguente aumento potenziale della produttività. Il sostegno finanziario dei donatori disponibile sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti agevolati deve essere programmato e coordinato con la massima efficienza, se la Giordania intende rilanciare la crescita e costituire un esempio per la regione e non solo.

4. Un'istruzione di qualità per l'inclusione sociale e lo sviluppo

Il governo sta compiendo uno sforzo enorme per consentire l'accesso all'istruzione pubblica al maggior numero possibile di rifugiati siriani. Il patto UE-Giordania riflette l'ambizione della Giordania, confermata anche nel patto internazionale, di garantire l'accesso all'istruzione per tutti i bambini che si trovano nel paese, compresi i rifugiati siriani («No Lost Generation»). Questo incide pesantemente sulle finanze pubbliche e l'UE proseguirà nell'impegno di contribuire ad alleviare l'onere e sostenere sia la quantità di infrastrutture scolastiche sia la qualità dell'istruzione.



L'UE ha fornito un notevole sostegno al settore dell'istruzione dal 2012 e prevede di potenziarlo nel bilancio. L'inserimento su base temporanea di circa 143 000 allievi nel sistema pubblico derivante dalla presenza dei rifugiati siriani ha sovraccaricato le scuole pubbliche e sta incidendo negativamente sulla qualità dell'istruzione, e il piano del ministero dell'Istruzione di aumentare fino a 193 000 il numero di alunni rifugiati per l'anno 2016-2017 richiederebbe di organizzare temporaneamente su due turni altre 100 scuole in attesa che le necessarie risorse finanziarie per le spese operative siano rese disponibili e siano costruiti nuovi edifici scolastici entro due o tre anni, come previsto dal patto giordano.

Poiché l'ampliamento e la costruzione delle scuole devono essere affrontati con urgenza, la Giordania ha garantito tempi di reazione minimi. Ciò permetterebbe tra l'altro a 15 000 bambini siriani attualmente in lista d'attesa di accedere alle scuole pubbliche, e garantirebbe ad altri di accedere all'istruzione e alla formazione professionale laddove vi sia posto.

Nella malaugurata ipotesi che la guerra o l'instabilità in Siria si protragano, la Giordania avrà così la possibilità di includere gli alunni rifugiati nel sistema scolastico pubblico offrendo loro speranza nel futuro e la possibilità di formarsi secondo i programmi giordani, contrastando così attivamente il rischio di estremismo violento. Sarebbe opportuno compiere sforzi anche per i giovani al di fuori del sistema scolastico per mezzo di programmi di apprendimento non formale. A medio termine, ciò avrebbe tra l'altro il vantaggio di ampliare l'offerta di lavoratori nel mercato del lavoro, mettendoli in condizioni di contribuire allo sviluppo economico del paese che li ospita.

Sono previste anche azioni supplementari per garantire l'accesso degli studenti siriani all'istruzione superiore durante la loro permanenza in Giordania.

5. Gestione e uso sostenibile delle risorse naturali

Il protrarsi della presenza di un gran numero di rifugiati siriani non ha causato una carenza energetica in Giordania, ha solo amplificato il problema cronico di penuria di energia nel paese. Il recente documento sul tema «Ricostruire le comunità ospitanti», presentato dal ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale giordano come effetto del JRP 2016-2018, stima il fabbisogno complessivo per i prossimi tre anni in questo settore in 120 milioni di EUR. Le sinergie con l'importante sostegno specifico dell'UE stanziato a partire dal 2011 potrebbero essere incentivate, dal momento che le attività connesse alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica richiedono una forza lavoro ampia e diversificata, nonché un rinnovato sforzo nella ricerca e nell'innovazione.

Inoltre, il JRP 2016-2018 identifica l'acqua e i servizi igienico-sanitari come uno dei settori che necessitano di maggior sostegno, anche per le comunità locali. L'importante sostegno già offerto dall'UE in quest'ambito può essere generalizzato per orientare le future attività nel settore. Inoltre l'UE finanzia un vasto programma di gestione dei rifiuti solidi, che migliorerebbe la qualità della vita dei giordani consentendo nel contempo di occupare persone vulnerabili e non qualificate, con effetti positivi sull'economia locale.

Oltre a ciò, l'UE è in grado di mobilitare rapidamente assistenza tecnica in una serie di settori su richiesta del governo. Sarà inoltre garantita la complementarità con programmi dell'UE quali il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

6. Stabilità e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento

La sicurezza interna è una priorità assoluta per la Giordania. In termini di lotta al terrorismo la Giordania dispone di un sistema solido ed efficace che si è dimostrato efficiente nel ridurre o eliminare la minaccia terroristica. Tuttavia, a causa del protrarsi del conflitto in Siria e della situazione in Iraq e non solo, la regione sta attirando sempre più jihadisti a livello internazionale.

La lotta contro il terrorismo, l'estremismo violento, la radicalizzazione e l'intolleranza interreligiosa e intrareligiosa sono obiettivi comuni. L'UE e la Giordania traggono vantaggio dalla loro stretta collaborazione e dallo scambio di esperienze per contrastare questi fenomeni, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la risposta e sempre nel rispetto dello Stato di diritto. L'UE e la Giordania continueranno a impegnarsi per un approccio ampio e globale in materia di sicurezza, sia a livello bilaterale che in ambito regionale e internazionale, su crisi specifiche come quella della Siria e su questioni globali (lotta alla radicalizzazione).

In occasione del seminario UE-Giordania del 15 marzo 2016, sul tema «maggiore sicurezza e lotta al terrorismo», l'UE e la Giordania hanno concordato di proseguire le attività in tre settori: lotta all'estremismo violento; lotta al finanziamento del terrorismo; sicurezza dell'aviazione e delle frontiere. Inoltre, sotto l'egida della segreteria regionale dell'UE in Medio Oriente per l'iniziativa «Centri di eccellenza per l'attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)», con sede ad Amman, è in corso di finanziamento la creazione di un centro regionale di formazione in Giordania.



L'UE investirà nell'analisi delle potenziali vulnerabilità e cause di radicalizzazione e ha stanziato 10 milioni di EUR per aiutare il governo della Giordania a proseguire gli sforzi volti a contrastare l'estremismo violento. La Giordania è incoraggiata a partecipare agli inviti rilevanti in materia di contrasto alla radicalizzazione nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020.

Sono disponibili un ulteriore sostegno finanziario e competenze tematiche. Tra gli interventi adeguati possono rientrare il miglioramento del dialogo tra le comunità, la creazione di opportunità economiche, l'alloggio e il sostegno agli attori in grado di contrastare la retorica estremista. Si tratterebbe di un importante passo avanti per lottare in modo più efficace contro la minaccia comune del terrorismo.

L'UE e la Giordania manterranno il loro partenariato per favorire la comprensione e la stabilità a livello globale e regionale. Al di là delle azioni finalizzate alla lotta alla radicalizzazione, sarà data continuità a iniziative di diplomazia regionale in materia scientifica tra cui SESAME (*Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East*), con sede in Giordania. Un'altra iniziativa simile è PRIMA (*Partnership for Research and innovation in the Mediterranean Area*), e dovrebbe mobilitare la ricerca congiunta su due delle sfide più urgenti per l'area euromediterranea: l'efficienza e la sostenibilità della produzione alimentare e della fornitura di acqua.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di catastrofi, l'UE e la Giordania valuteranno la possibilità di concludere un accordo bilaterale in materia di protezione civile. Nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, l'UE e la Giordania si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi, in particolare attraverso lo scambio di seminari, formazioni comuni e il potenziale sviluppo di un centro regionale di formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi, comprese l'identificazione e la valutazione dei rischi.

7. Mobilità e migrazione

Il 9 ottobre 2014 l'UE ha firmato un partenariato per la mobilità con la Giordania. Il partenariato per la mobilità è una serie di impegni politici concordati assunti dall'UE, da 16 Stati membri partecipanti e dalla Giordania, ed è il risultato di un dialogo UE-Giordania avviato nel dicembre 2013. Il partenariato fornisce un quadro coerente per le azioni nel settore della migrazione, della mobilità e della sicurezza e contiene una serie di azioni in un allegato riconosciuto da tutte le parti che integrerà il partenariato. La principale sfida futura consiste nel garantire la piena ed effettiva attuazione del partenariato per la mobilità.

La facilitazione per il rilascio dei visti per l'UE (e il parallelo accordo di riammissione) è un obiettivo importante per le relazioni tra l'UE e la Giordania e per migliorare la mobilità e i contatti tra persone nei territori delle due parti. Anche la riammissione dei migranti irregolari è rilevante ai fini di una gestione ordinata dei flussi migratori. I negoziati per gli accordi tra l'UE e la Giordania sulla facilitazione del visto e la riammissione saranno avviati simultaneamente nell'autunno 2016.


Nell'ambito del patto UE-Giordania si affronta l'impatto della migrazione e della mobilità sullo sviluppo, compresi il potenziale della diaspora per lo sviluppo economico e i programmi per la «circolazione dei cervelli», anche attraverso un potenziamento degli scambi regionali e internazionali di studenti e attori economici.

8. Giustizia e riforma politica, elezioni democratiche e diritti umani

L'UE e la Giordania continueranno a cooperare per rafforzare il sistema giudiziario in Giordania e renderlo più accessibile. La Giordania si è impegnata a migliorare il funzionamento della giustizia e per garantire l'indipendenza del potere giudiziario, come dimostrato da recenti riforme legislative quali la legge per l'indipendenza giudiziaria e quella sulla giustizia minorile. La Giordania ha compiuto progressi nei sistemi di notifica elettronica e di interconnettività e i giudici hanno seguito programmi pratici di formazione.

L'UE, attraverso il sostegno di bilancio e l'assistenza tecnica, offre sostegno al ministero della Giustizia, all'Istituto di formazione giudiziaria e al Consiglio giudiziario. La Giordania e l'UE sono fortemente impegnate a continuare ad adoperarsi per ridurre il ricorso alla custodia cautelare, ampliare l'assistenza legale gratuita, in particolare per i gruppi vulnerabili, e ridurre la recidività ricorrendo a sanzioni alternative e a regimi post-detentivi.

Le novità legislative in materia di quadro elettorale, decentramento, comuni e partiti politici hanno confermato l'impegno della Giordania a proseguire nel cammino delle riforme politiche come parte degli sforzi verso un governo parlamentare e una maggiore partecipazione politica.



L'UE si impegna a continuare a sostenere la Giordania nei suoi sforzi per rafforzare la governance democratica. L'UE continuerà a fornire sostegno per l'efficace funzionamento delle principali istituzioni democratiche, in particolare il Parlamento e la Commissione elettorale internazionale.

La promozione e il rispetto dei diritti umani sono pietre miliari della cooperazione tra UE e Giordania e si riflettono in dialoghi periodici in ambito multilaterale e bilaterale e in azioni più specifiche a sostegno, tra l'altro, della società civile, del pluralismo dei media, della parità di genere e dei diritti delle donne.

Il piano nazionale della Giordania per i diritti umani 2016-2025 è uno dei parametri del dialogo UE-Giordania, così come gli impegni internazionali della Giordania (assunti nel contesto di convenzioni internazionali e di piattaforme delle Nazioni Unite, come la valutazione inter pares universale).

Via da seguire

Le azioni prioritarie del patto UE-Giordania saranno portate avanti nel corso di dialoghi politici e tematici. Gli impegni e i meccanismi di riesame previsti nel quadro del patto UE-Giordania e del patto internazionale saranno compatibili tra loro e si rafforzeranno a vicenda.

I finanziamenti provverranno da una varietà di strumenti di bilancio dell'UE e saranno destinati a interventi attuati in Giordania con autorità statali e locali, agenzie di Stati membri dell'UE, organizzazioni non governative, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. I finanziamenti includeranno, tra l'altro, sostegno di bilancio, ulteriore assistenza macrofinanziaria e finanziamenti agevolati, se i criteri sono soddisfatti. Il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (Fondo Madad) è disponibile per fornire alla Giordania un sostegno sotto forma di sovvenzioni per i rifugiati siriani e le comunità ospitanti colpite. Le autorità giordane sono regolarmente consultate sul processo e sulle proposte di azioni e sono incoraggiate a presentare proposte di finanziamento. Sono invitate inoltre a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione del fondo Madad.

Appendice 1: Impegni della Giordania e dell'UE

Impegni della Giordania	Impegni dell'UE
Rafforzamento della stabilità macroeconomica (compresi gli obiettivi del patto internazionale)	
<i>Meccanismo di riesame: dialoghi economici, monitoraggio del patto internazionale</i>	
1) Preservare la stabilità macroeconomica e adoperarsi per l'adozione di un programma «Extended Fund Facility» (meccanismo di finanziamento allargato) con l'FMI. 2) Sviluppare un solido programma di investimenti con un impatto limitato sul debito e finalizzato a sostenere la crescita, la stabilità e la creazione di posti di lavoro	Bilaterale a) Sostegno attraverso un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria per il periodo 2016-2017, subordinato all'accordo finanziario con l'FMI. Al di là di tale assistenza macrofinanziaria, impegno a valutare il proseguimento del sostegno macrofinanziario se la situazione e le modalità formali lo consentono. b) Il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) mette a disposizione importanti risorse finanziarie a condizioni agevolate per progetti di investimento/infrastrutturali su larga scala.
Sviluppo del settore privato, contesto imprenditoriale, commercio e investimenti, creazione di posti di lavoro (compresi gli obiettivi del patto internazionale)	
<i>Meccanismo di riesame: sottocomitati e/o riunioni tematiche pertinenti, Consiglio di associazione, monitoraggio del patto internazionale</i>	
1) Rafforzare il quadro per gli scambi bilaterali e gli investimenti (ad es.: ALS globale e approfondito, ACAA). 2) Migliorare il contesto imprenditoriale (quadro legislativo e normativo) per dare luogo a investimenti, crescita economica e creazione di posti di lavoro; incoraggiare l'imprenditorialità e il partenariato pubblico-privato 3) Istituire sportelli unici operativi per gli investitori	Bilaterale a) Avviare negoziati per un accordo di libero scambio migliorato e fornire sostegno pertinente per agevolare l'attuazione b) Accelerare la preparazione per avviare i negoziati di un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), che consentirebbe ai prodotti giordani di settori selezionati di essere immessi sul mercato dell'UE senza ulteriori controlli tecnici.



Impegni della Giordania	Impegni dell'UE
4) Promuovere l'utilizzo da parte delle imprese giordane degli attuali vantaggi commerciali previsti dal vigente accordo di libero scambio tra l'UE e la Giordania	c) Aiutare il governo della Giordania a migliorare il contesto imprenditoriale e l'innovazione e ad ottenere un clima più favorevole agli investimenti
5) Rafforzare il sostegno alle imprese (mercato di esportazione) affinché soddisfino le norme di qualità europee/internazionali.	d) Assistere il governo giordano e il settore privato nel miglioramento della competitività e della qualità dei loro prodotti al fine di agevolare il rispetto delle norme internazionali e stimolare le esportazioni (ad esempio istituendo un polo regionale per la sicurezza alimentare, che comprenda laboratori per il monitoraggio delle norme sanitarie e fitosanitarie).
6) Istituire un sistema in grado di attirare gli investimenti in zone designate e assegnare permessi di lavoro/soggiorno ai rifugiati siriani (almeno il 15 % dei posti di lavoro negli impianti di produzione di 18 zone economiche designate e aree industriali destinato ai rifugiati siriani per il primo e il secondo anno; il 25 % a partire dal terzo anno) con l'obiettivo generale di raggiungere circa 200 000 posti di lavoro per i rifugiati siriani in Giordania, conformemente al patto internazionale). Monitoraggio da parte di terzi (Organizzazione internazionale del lavoro, OIL)	e) Offrire sostegno per la conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania
7) Potenziare gli approcci ad alta intensità di manodopera che impiegano lavoratori sia siriani che giordani	Rifugiati siriani
8) Agevolare la posizione amministrativa dei rifugiati siriani per consentire loro l'accesso all'occupazione e ai servizi di base, nonché la capacità di stabilire un'attività commerciale all'interno e al di fuori dei campi	a) Allentare temporaneamente le norme di origine per un periodo di 10 anni, per determinati prodotti e in 18 zone economiche designate e aree industriali, con posti di lavoro creati a vantaggio di rifugiati siriani e di cittadini giordani; valutare la possibilità di ulteriori deroghe alle norme di origine una volta sarà stato raggiunto l'obiettivo di 200 000 posti di lavoro per i rifugiati, avvalendosi di un monitoraggio da parte di terzi (OIL).
9) Approvare una politica nazionale per far fronte al mercato del lavoro informale (in linea con le raccomandazioni dell'OIL)	b) Facilitare l'accesso al credito mediante un approccio differenziato: i) linee di credito create dalle istituzioni finanziarie europee e internazionali e gestite dalle istituzioni finanziarie giordane; II) erogazione di credito, finanziamenti di avviamento e sostegno a micro, piccole e medie imprese che occupano sia siriani che giordani; iii) meccanismi di sostegno al microcredito.
10) Rafforzare l'emancipazione economica dei giovani e delle donne e la loro partecipazione	c) Aumento dei finanziamenti a condizioni agevolate da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in linea con i rispettivi mandati.
11) Organizzare una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania	

Istruzione e formazione di qualità per l'inclusione sociale e lo sviluppo (compresi gli obiettivi dell'accordo internazionale)

Meccanismi di riesame: riunioni tematiche, monitoraggio del patto internazionale

1) Potenziare l'istruzione orientata al mercato, migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità, rafforzare il quadro normativo del Consiglio per l'occupazione e l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (ETVET)	Bilaterale
2) Sostenere politiche finalizzate all'adeguamento delle competenze alle esigenze del mercato del lavoro; migliorare la cooperazione scuola-aziende e lo sviluppo delle competenze di occupabilità degli studenti	a) Aumentare il numero di persone di fasce svantaggiate della società che seguono corsi di formazione tra il 2016 e il 2019
3) Promuovere l'inclusione sociale aumentando il numero delle persone iscritte a corsi di istruzione e formazione e che beneficiano di altre misure attive per il mercato del lavoro, in particolare donne, giovani e disabili	b) Aumentare il finanziamento tramite sostegno di bilancio al ministero del Lavoro per consentire l'erogazione di servizi per l'impiego proattivi
	c) Mantenere gli impegni fino al completamento delle strutture scolastiche concordate
	d) Aumentare i finanziamenti per l'istruzione superiore e tecnica per gli studenti della comunità di rifugiati siriani e per i giordani svantaggiati



Impegni della Giordania	Impegni dell'UE
<p>4) Estendere l'offerta di istruzione pubblica a 190 000 rifugiati siriani di livello primario e secondario nell'anno scolastico 2016-2017, pur salvaguardando la qualità dell'istruzione</p> <p>5) Accelerare l'accesso a un'istruzione formale di qualità per i rifugiati siriani e i giordani in condizione svantaggiata</p> <p>6) Fornire ai rifugiati siriani l'accesso alla formazione professionale e aumentare le opportunità di istruzione terziaria/superiore per tutti i giovani vulnerabili (giordani e siriani).</p>	<p>e) Ampliare le opportunità nel quadro del programma Erasmus+ volte a: i) facilitare la mobilità di studenti, personale, giovani, educatori giovanili e volontari tra la Giordania e l'Europa; ii) modernizzare gli istituti di istruzione superiore in Giordania attraverso progetti di cooperazione.</p> <p>f) Promuovere i programmi per la circolazione dei cervelli e la mobilità di studenti e ricercatori nell'ambito di Orizzonte 2020</p> <p>Rifugiati siriani</p> <p>Aumentare i finanziamenti tramite sostegno di bilancio per coprire l'incremento della spesa per insegnanti, libri di testo, rette scolastiche e costi operativi, nonché tramite sostegno all'ampliamento delle strutture scolastiche per gli alunni siriani</p>

Gestione e uso sostenibile delle risorse naturali


Meccanismo di riesame: riunioni del sottocomitato, consultazioni tematiche

<p>1) Rafforzare il coordinamento al fine di una gestione sostenibile delle acque reflue</p> <p>2) Efficienza energetica ed energie rinnovabili: conseguire una riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 e aumentare l'apporto delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità fino almeno al 15 %</p> <p>3) Intensificare gli sforzi di ricerca e innovazione nel settore delle energie rinnovabili e della gestione dell'acqua e dei rifiuti</p>	<p>Bilaterale</p> <p>a) Sostegno di bilancio e da parte del Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) a favore delle energie rinnovabili e dell'uso sostenibile delle risorse naturali limitate;</p> <p>b) Sostegno per lo sviluppo di capacità e la formazione al fine di sviluppare competenze adeguate</p> <p>c) Sostegno ai programmi di efficienza energetica, anche finalizzato alla creazione di posti di lavoro</p> <p>d) Sostegno alla cooperazione nella ricerca e nell'innovazione nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica</p> <p>e) Agevolazione alla creazione di mercati regionali dell'energia</p>
--	---

Rafforzamento della cooperazione in materia di stabilità e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo

Meccanismi di riesame: dialogo in materia di lotta al terrorismo, sottocomitati e/o riunioni tematiche, Consiglio di associazione

<p>1) Promuovere la cooperazione interservizi e agevolare il coordinamento internazionale dei donatori al fine di promuovere il potenziamento dello Stato di diritto basato su strategie di lotta al terrorismo e all'estremismo violento</p> <p>2) Intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di iniziative per la prevenzione della radicalizzazione giovanile e la deradicalizzazione, anche attraverso programmi di istruzione e di creazione di posti di lavoro</p> <p>3) Impegno per una cooperazione e un dialogo strategici con l'UE in materia di lotta al terrorismo</p>	<p>Bilaterale</p> <p>a) Continuare a sostenere gli sforzi della Giordania volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo.</p> <p>b) Ampliare la cooperazione in materia di sicurezza dell'aviazione, cooperazione giudiziaria e gestione delle frontiere; sostenere la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo</p> <p>c) Sicurezza/lotta al terrorismo: cooperazione, tra l'altro, con le agenzie specializzate dell'UE e degli Stati membri</p>
--	--



Impegni della Giordania	Impegni dell'UE
4) Gestione delle catastrofi: rafforzare il coordinamento interministeriale; potenziare la formazione dei responsabili della protezione civile in materia di protezione civile e gestione del rischio di catastrofi, stanziando opportune risorse; rafforzare la capacità del Centro nazionale per la sicurezza e la gestione delle crisi di agire come un polo regionale per la formazione e le esercitazioni; sensibilizzazione nelle comunità locali.	d) Gestione delle catastrofi: sostenere il rafforzamento della capacità in materia di allarme rapido, prevenzione e preparazione, e offrire un più stretto partenariato con il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea

Buona gestione delle politiche in materia di rifugiati, migrazione e mobilità

Meccanismo di riesame: partenariato per la mobilità e/o sottocomitati pertinenti, Consiglio di associazione,

L'Unione europea e la Giordania hanno firmato un partenariato per la mobilità nell'ottobre 2014. Hanno concordato di attuare i reciproci impegni politici contenuti in esso contenuti e tutte le azioni del relativo allegato, in linea con le seguenti priorità:

- promozione di una buona gestione della migrazione legale e della mobilità
- rafforzamento della capacità delle autorità giordane competenti in materia di gestione delle frontiere e di prevenzione della migrazione irregolare
- rafforzamento dei legami tra migrazione e sviluppo
- rafforzamento della protezione dei migranti nel rispetto degli obblighi internazionali.

L'UE e la Giordania si impegnano a dare maggiore impulso all'attuazione del partenariato per la mobilità, privilegiando soprattutto le azioni contenute nell'allegato, con la consapevolezza che l'allegato è un documento in fieri, che può essere aggiornato nel tempo purché rimanga in linea con gli impegni politici del partenariato per la mobilità.

Giustizia e riforma politica, elezioni democratiche e diritti umani

Meccanismi di riesame: meccanismo delle Nazioni Unite per i diritti umani, dialoghi sui diritti umani, dialoghi politici, Consiglio di associazione

1) Ulteriori sviluppi verso un sistema giudiziario indipendente	Bilaterale a) Sostegno di bilancio per la riforma del settore della giustizia b) Sostegno per lo sviluppo di capacità, il monitoraggio e le valutazioni d'impatto c) Sostegno al Parlamento e ad azioni a sostegno dei partiti politici d) Sostegno alla Commissione elettorale indipendente e) Missioni di osservazione elettorale dell'UE (su invito da parte della Giordania) f) Sostegno continuativo ai programmi del governo e alle iniziative non governative per la promozione e il rispetto dei diritti umani, in linea con le priorità globali dell'UE in materia di diritti umani e a sostegno dell'agenda 2016-2025 in materia di diritti umani del governo giordano g) Sostegno continuativo per la parità di genere e i diritti umani, anche sulla base del piano d'azione sulla parità di genere
2) Migliore accesso all'assistenza legale	
3) Proseguimento delle riforme politiche, al fine di garantire la stabilità e la governance democratica a lungo termine della Giordania.	
4) Rafforzare il ruolo delle istituzioni democratiche	
5) Proseguire nell'organizzazione di elezioni democratiche	
6) Migliorare i meccanismi per la partecipazione della società civile in una serie di settori pilota	
7) Attuazione del piano nazionale per i diritti umani 2016-2025	
8) Promozione e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la partecipazione femminile alla vita pubblica	
9) Attuazione degli impegni e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e nazionale in materia di diritti umani	
10) Quadro a sostegno del pluralismo dei media	




Appendice 2: Parametri di riferimento

I seguenti parametri quantitativi sono proposti per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del patto UE-Giordania. Il monitoraggio avverrà su base periodica e almeno una volta all'anno, nell'ambito dei meccanismi di riesame previsti e delle riunioni connesse alla cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania.

Impegni della Giordania	Impegni dell'UE
<ul style="list-style-type: none"> — 50 000 posti di lavoro per i rifugiati siriani entro la fine del 2016; 75 000 entro la fine del 2017; 100 000 entro la fine del 2018, a condizione che vi sia una domanda di permessi di lavoro sufficiente — Istruzione: almeno 140 000 bambini siriani nel 2016 e almeno 190 000 bambini entro la fine del 2017 avranno accesso all'istruzione pubblica e gratuita 	<p>Bilaterale</p> <p>Complessivamente, un minimo di 747 milioni di EUR di nuovi finanziamenti saranno impegnati nel 2016 e nel 2017, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestito dell'importo di 200 milioni di EUR, purché siano soddisfatte le condizioni preliminari — 108 milioni di EUR sotto forma di aiuti umanitari per il periodo 2016-2017 <p>Rifugiati siriani</p> <p>L'UE applica requisiti semplificati in materia di norme di origine alle esportazioni giordane verso l'UE alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 10 anni di durata — In 18 zone economiche e aree industriali determinate.

17CE0514



REGOLAMENTO (UE) 2016/2389 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi ⁽¹⁾. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, per undici nuovi prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di undici prodotti, i codici TARIC dovrebbero essere modificati a fini di coerenza con le modifiche della classificazione nella nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽²⁾. Per due prodotti è opportuno modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un prodotto, è auspicabile aumentare il volume del contingente negli interessi degli operatori economici dell'Unione. In due casi è opportuno ridurre il volume del contingente.
- (3) Nel caso di sei prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti oltre tale data.
- (4) A fini di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (6) Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate dal 1° gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS



ALLEGATO

«ALLEGATO


Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2637	ex 0710 40 00	20	Tutoli di mais a granelli zuccherini (<i>Zea Mays Saccharata</i>) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1-31.12	550 tonnellate	0 %
	ex 2005 80 00	30				
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	1.1-31.12	700 tonnellate	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽⁶⁾	1.1-31.12	1 000 tonnellate	10 %
09.2913	ex 2401 10 35	91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ⁽⁷⁾	1.1-31.12	6 000 tonnellate	0 %
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 95	11				
	ex 2401 10 95	21				
	ex 2401 10 95	91				
	ex 2401 20 35	91				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 95	11				
09.2928	ex 2401 20 95	21	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %	1.1-31.12	1 700 tonnellate	0 %
	ex 2401 20 95	91				
	ex 2811 22 00	40				
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe	1.1-31.12	20 000 tonnellate	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	10 000 tonnellate	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 tonnellate	0 %
*09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 tonnellate	0 %
*09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	1.1-31.12	20 000 tonnellate	0 %
*09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2'-tetrakis(drossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	200 tonnellate	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	950 tonnellate	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2)	1.1-31.12	150 tonnellate	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 tonnellate	0 %
*09.2691	ex 2914 79 00	45	1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3)	1.1-31.12	800 tonnellate	0 %
*09.2692	ex 2914 79 00	55	2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4)	1.1-31.12	2 400 tonnellate	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più	1.1-31.12	1 000 000 tonnellate	0 %
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 tonnellate	0 %




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
*09.2679	2915 32 00		Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	350 000 tonnellate	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 tonnellate	0 %
*09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	1.1-31.12.2017	250 tonnellate	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %
09.2680	ex 2917 19 80	25	Anidride n-dodecilsuccinica (CAS RN 19780-11-1) con: — un livello sulla scala colorimetrica Gardner non superiore a 1, — una trasmissione a 500nm di almeno il 98 % per una soluzione contenente il 10 % in peso di toluene destinata alla fabbricazione di rivestimenti per veicoli ⁽²⁾	1.1-31.12	80 tonnellate	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Acido dodecanoico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)	1.1-31.12	4 600 tonnellate	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 tonnellate	0 %
*09.2646	ex 2918 29 00	75	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con — frazione passante al setaccio a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 49 °C e 54 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ⁽²⁾	1.1-31.12	380 tonnellate	0 %
*09.2647	ex 2918 29 00	80	Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritrito (CAS RN 6683-19-8) con — frazione passante al setaccio a maglie di 250 µm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri ⁽²⁾	1.1-31.12	80 tonnellate	0 %




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2975	ex 2918 30 00	10	Diamidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %
*09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 tonnellate	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 tonnellate	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)	1.1-31.12	50 000 tonnellate	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 tonnellate	0 %
*09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	250 tonnellate	0 %
*09.2977	2926 10 00		Acilonitrile (CAS RN 107-13-1)	1.1-31.12	17 500 tonnellate	0 %
*09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonnitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 tonnellate	0 %
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con: — un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e — un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS), — intervallo di temperature di decomposizione: da 195 °C a 205 °C, — gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e — calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol	1.1-31.12	100 tonnellate	0 %
*09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometildiazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometildiazina pari al 40 (± 5) %	1.1-31.12	900 tonnellate	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 tonnellate	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
*09.2693	ex 2930 90 98	28	Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)	1.1-31.12	200 tonnellate	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 tonnellate	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	4 860 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	4 160 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 tonnellate	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonale (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 tonnellate	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidino (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 tonnellate	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaio-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	200 tonnellate	0 %
*09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-metossilbenzoi)ammino]sulfoni] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %
*09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54	1.1-31.12	2 500 kg	0 %




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più di tale colorante	1.1-31.12	50 tonnellate	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4	1.1-31.12	150 tonnellate	0 %
*09.2712	ex 3204 17 00	47	Colorante C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 180	1.1-31.12	100 tonnellate	0 %
*09.2714	ex 3204 17 00	49	Colorante C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Red 2	1.1-31.12	379 tonnellate	0 %
09.2666	ex 3204 17 00	55	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169	1.1-31.12	40 tonnellate	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.1-31.12	35 000 tonnellate	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1-31.12	40 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1-31.12	25 000 tonnellate	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1-31.12	280 000 tonnellate	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco pirritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.1-31.12	500 tonnellate	0 %
*09.2681	ex 3824 99 92	85	Miscela di solfuri di bis(3-trietossilpropile) (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 tonnellate	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1-31.12	3 000 tonnellate	0 %




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
*09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparazione contenente in peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile — il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e — non più del 35 % di succinato di dimetile	1.1-31.12	10 000 tonnellate	0 %
*09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %	1.1-31.12	2 000 tonnellate	0 %
*09.2829	ex 3824 99 93	43	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1.1-31.12	1 600 tonnellate	0 %
*09.2907	ex 3824 99 93	67	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ⁽²⁾	1.1-31.12	2 500 tonnellate	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1-31.12	15 000 tonnellate	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e — con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm	1.1-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Legna polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasparenza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1-31.12	400 tonnellate	0 %




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
*09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfoni-1,4-fenileno-4,4'-bifenilene)	1.1-31.12	5 500 tonnellate	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1-31.12	75 000 tonnellate	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A	1.1-31.12	100 tonnellate	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (\pm 10 cm) \times 100 cm (\pm 10 cm) \times 40 cm (\pm 5 cm)	1.1-31.12	1 700 tonnellate	0 %
*09.2716	ex 5504 10 00	20	Fibre di rayon viscosa in fiocco, con un titolo di 1,15 decitex o più, ma non più di 1,3 decitex, di lunghezza di 36 mm o più, ma non più di 38 mm	1.1-30.6.2017	8 000 tonnellate	0 %
*09.2721	ex 5906 99 90	20	Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 486 g/m ² e non superiore a 569 g/m ² , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m ² e non superiore a 1 159 g/m ² , — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retrabile di veicoli a motore (2)	1.1-31.12	375 000 m ²	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all' 1 % e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C	1.1-31.12	225 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1-31.12	50 000 tonnellate	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico	1.1-31.12	1 020 tonnellate	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Lastre: — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600	1.1-31.12	45 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.1-31.12	2 000 tonnellate	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)																																														
*09.2689	ex 7606 12 92	60	Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli, — di uno spessore di 15 mm (\pm 0,01 mm), 0,16 mm (\pm 0,01 mm), 0,18 mm (\pm 0,01 mm) e 0,20 mm (\pm 0,01 mm), — di larghezza pari a 12,5 mm, (\pm 0,3 mm), — con resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm ² e — allungamento a rottura uguale o superiore all' 1 %	1.1-31.12	1 000 tonnellate	0 %																																														
	ex 7607 11 90	81					*09.2722	8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	1.1-31.12	80 000 tonnellate	0 %	09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 tonnellate	0 %	09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (?)	1.1-31.12	1 000 000 pezzi	0 %	09.2690	ex 8483 30 80	20	Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche	1.1-31.12	1 500 000 pezzi	0 %	09.2763	ex 8501 40 20	40	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (\pm 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (\pm 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (?)	1.1-31.12	2 000 000 pezzi	0 %	ex 8501 40 80	30	09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (?)	1.1-31.12	4 500 000 pezzi	0 %	09.2643	ex 8504 40 82
*09.2722	8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	1.1-31.12	80 000 tonnellate	0 %																																														
09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 tonnellate	0 %																																														
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (?)	1.1-31.12	1 000 000 pezzi	0 %																																														
09.2690	ex 8483 30 80	20	Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche	1.1-31.12	1 500 000 pezzi	0 %																																														
09.2763	ex 8501 40 20	40	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (\pm 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (\pm 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (?)	1.1-31.12	2 000 000 pezzi	0 %																																														
	ex 8501 40 80	30					09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (?)	1.1-31.12	4 500 000 pezzi	0 %	09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (?)	1.1-31.12	1 038 000 pezzi	0 %																																
09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (?)	1.1-31.12	4 500 000 pezzi	0 %																																														
09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (?)	1.1-31.12	1 038 000 pezzi	0 %																																														




Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingenziale	Volume contingenziale	Dazio contingenziale (%)
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 pezzi	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Circuito stampato con diodi LED: — anche dotato di prismi/lenti e — anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 ⁽¹⁾	1.1-31.12	115 000 000 pezzi	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 pezzi	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette	1.1-31.12	1 000 000 pezzi	0 %
09.2695	ex 8714 10 90	40	Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette	1.1-31.12	2 000 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽²⁾	1.1-31.12	304 000 pezzi	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette ⁽²⁾	1.1-31.12	257 000 pezzi	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 ⁽²⁾	1.1-31.12	5 000 000 pezzi	0 %
09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi ⁽²⁾	1.1-31.12	5 800 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

⁽²⁾ La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

* Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.»



REGOLAMENTO (UE) 2016/2390 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) La produzione dell'Unione di 110 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.
- (2) Occorre modificare le condizioni relative a 38 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Per quanto riguarda alcune misure in vigore, la classificazione è stata adattata per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è stato aggiornato per tener conto della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le modifiche riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi alla destinazione particolare. Inoltre, alla luce dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione ⁽²⁾ e delle modifiche della nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno modificare 441 prodotti. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni contenuto nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (3) È inoltre necessario, nell'interesse dell'Unione, modificare il termine ultimo per il riesame obbligatorio di 206 dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni dei dazi autonomi della TDC relative a tali prodotti sono state riesaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.
- (4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 18 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽⁴⁾ («comunicazione della Commissione»), per ragioni di ordine amministrativo e finanziario, le richieste non possono essere prese in considerazione quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all'anno. Il riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore ha evidenziato che le importazioni nell'ambito di 71 sospensioni non raggiungono tale soglia. È opportuno pertanto sopprimere anche tali sospensioni da tale allegato. È opportuno inoltre sopprimere da detto allegato 27 sospensioni a seguito dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, che ha ridotto a zero il dazio applicabile ai prodotti in questione.
- (5) A fini di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

⁽²⁾ GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 363 del 13.12.2011, pag.6.



- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione del regime delle sospensioni autonome e di rispettare le norme stabilite nella comunicazione della Commissione, le modifiche riguardanti le sospensioni relative ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate dal 1° gennaio 2017. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016


Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS




ALLEGATO

*ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 0709 59 10	10	Funghi galletti, freschi o refrigerati, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati a essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	—	31.12.2018
*ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucogaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> e <i>Tricholoma</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, sofforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 0712 32 00	10	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 0712 33 00	10				
ex 0712 39 00	31				
ex 0804 10 00	30	Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (a esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	Mirtilli rossi della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> , freschi, destinati a essere utilizzati per la fabbricazione (a esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
0811 90 50	70	Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	—	31.12.2018
0811 90 70					
ex 0811 90 95					
ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in pezzi, congelato	0 %	—	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	—	31.12.2018
*ex 1511 90 19	20	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:	0 %	—	31.12.2017
ex 1511 90 91	20	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,			
ex 1513 11 10	20	— esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916,			
ex 1513 19 30	20	— alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,			
ex 1513 21 10	20	— alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici,			
ex 1513 29 30	20	— acido stearico della sottovoce 3823 11 00,			
		— prodotti della voce 3401 o			
		— acidi grassi a elevata purezza della voce 2915 ⁽²⁾			
ex 1512 19 10	10	Olio di cartamo raffinato (CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di	0 %	—	31.12.2020
		— acido linoleico coniugato di cui alla voce 3823 o			
		— esteri etilici o metilici dell'acido linoleico di cui alla voce 2916 ⁽²⁾			
ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenico	0 %	—	31.12.2018
ex 1516 20 96	20	Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione	0 %	—	31.12.2019
*ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 65 % di acido docosaesaenico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparazione in polvere contenente in peso: — tra il 15 % e il 35 % di maltodestrina a base di grano, — tra il 15 % e il 35 % di siero di latte, — tra il 10 % e il 30 % di olio di girasole raffinato, sbiancato, deodorato e non idrogenato, — tra il 10 % e il 30 % di formaggio fuso, stagionato ed essiccato mediante nebulizzazione, — tra il 5 % e il 15 % di latticello e — tra lo 0,1 % e il 10 % di caseinato di sodio, fosfato disodico e acido lattico	0 %	—	31.12.2018
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	—	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	—	31.12.2018
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Concentrato di purea di acerola: — del genere <i>Malpighia</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	9 % ⁽²⁾	—	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Musa cavendish</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	11,5 % ⁽²⁾	—	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Mangifera</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	6 % ⁽²⁾	—	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Carica</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	7,8 % ⁽¹⁾	—	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Psidium</i> spp., — több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	6 % ⁽¹⁾	—	31.12.2017
ex 2008 93 91	20	Mirtilli, rossi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare ⁽⁴⁾	0 %	—	31.12.2017
ex 2008 99 48	94	Purea di mango: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Mangifera</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 14 e inferiore o uguale a 20, utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande ⁽²⁾	6 %	—	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero	0 %	—	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Foglie di vite sbollentate del genere <i>Karakishmish</i> , in salamoia, contenenti: — più del 6 % di concentrazione di sale, — tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1 % a 1,4 % ma non superiore — anche con aggiunta di 2 000 mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del Codice generale standard per gli additivi alimentari (CODEX STAN 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2008 99 91	20	Castagne d'acqua cinesi (<i>Eleocharis dulcis</i> o <i>Eleocharis tuberosa</i>), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate a essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	—	31.12.2020
ex 2009 41 92	20	Succo di ananasso:	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 41 99	70	— non prodotto da concentrato, — del genere <i>Ananas</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16, utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande ⁽²⁾			
ex 2009 49 30	91	Succo di ananasso, non in polvere: — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — contenente zuccheri addizionati utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Concentrato di succo di mirtilli rossi: — di un valore Brix pari o superiore a 40 e inferiore o uguale a 66, — in imballaggi immediati di contenuto netto di 50 litri o più	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73	11	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati:	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73	13	— con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55, — di valore superiore a 30 € per 100kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — con aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾			




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2009 89 79	20	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 67, congelato, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Concentrato congelato di succo di acerola: — con un valore Brix compreso tra 48 e 67, — in imballaggi immediati aventi un contenuto netto di almeno 50 litri	0 %	—	31.12.2018
*ex 2009 89 79	85	Succo concentrato di bacche di acai: — della specie <i>Euterpe oleracea</i> , — congelato, — non dolcificato, — non in polvere, — di valore Brix pari o superiore a 23 e inferiore o uguale a 32, in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 10kg	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97	21	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati:	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 97	29	— con un valore Brix compreso tra 10 e 13,7, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — senza aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
*ex 2009 89 99	96	Acqua di cocco — non fermentata, — senza aggiunta di alcole o zuccheri e — in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 20 litri ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Concentrato di proteine di soia con tenore proteico in peso, calcolato in base al peso a secco, del 65 % o più ma non superiore al 90 %, in polvere o testurizzate	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2106 10 20	30	Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio	0 %	—	31.12.2018
*ex 2106 90 92	45	Preparazione contenente, in peso, una percentuale: — superiore al 30 % ma non superiore al 35 % di estratto di liquirizia, — superiore al 65 % ma non superiore al 70 % di tricapyrin, standardizzata in peso al 3 % o più ma non più del 4 % di glabridina	0 %	—	31.12.2021
*ex 2519 90 10	10	Magnesia fusa elettricamente, di purezza, in peso, uguale o superiore al 94 %	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00	20	Miscela di isomeri di xilenolo e di etilfenolo, avente un tenore complessivo di xilenolo, in peso, uguale o superiore al 62 % ma inferiore al 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2707 99 80	10				
ex 2707 99 99	10	Oli medi e pesanti, il cui tenore aromatico eccede il tenore non aromatico, destinati a essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2710 19 81	10	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituito da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:	0 %	—	31.12.2018
ex 2710 19 99	30	— almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, con un indice di viscosità pari o superiore a 80	0 %	—	31.12.2018
ex 2710 19 99	20	Olio di base deparaffinato catalitico, sintetizzato a partire da idrocarburi gassosi e poi sottoposto a un processo di conversione della paraffina pesante, contenente: — non più di 1mg/kg di zolfo — più del 99 % in peso di idrocarburi saturi — più del 75 % in peso di idrocarburi n-paraffinici e isoparaffinici con una catena di atomi di carbonio della lunghezza di un valore compreso tra 18 e 50; e — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 6,5 mm ² /s, o — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 11mm ² /s con un indice di viscosità pari o superiore a 120	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2804 50 90	10	Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	—	31.12.2018
2804 70 00		Fosforo	0 %	—	31.12.2018
ex 2805 12 00	10	Calcio di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, sotto forma di polvere o di filo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Litio metallico di purezza, in peso, di 98,8 % o più (CAS RN 7439-93-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2805 30 10	10	Legga di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	—	31.12.2018
2805 30 20		Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %	0 %	—	31.12.2020
2805 30 30					
2805 30 40					
ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2811 19 80	20	Ioduro di idrogeno (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2811 19 80	30	Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all'industria del policloruro di vinile (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio (CAS RN 7631-86-9) sotto forma di polvere, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2811 22 00	60	Polvere di biossido di silicio amorfo calcinato — con granulometria non superiore a 20 µm, e — del tipo utilizzato nella produzione di polietilene	0 %	—	31.12.2019
ex 2811 22 00	70	Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0), — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,7 % — con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 µm, ma non superiore a 2,1 µm — in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 µm	0 %	—	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2816 40 00	10	Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2818 10 91	20	Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido): — 94 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio, — 2 % (\pm 1,5 %) di ossido di magnesio, — 1 % (\pm 0,6 %) di ossido di ittrio, e — 2 % (\pm 1,2 %) di ossido di lantanio o — 2 % (\pm 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio, con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Allumina attivata avente una superficie specifica superiore a 350 m ² /g	0 %	—	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2) — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 % — avente un punto di decomposizione pari o superiore a 263 °C — con particelle di dimensioni pari a 4 µm (\pm 1 µm) — con un contenuto totale di Na ₂ O, in peso, non superiore a 0,06 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2818 30 00	30	Ossido idrossido di alluminio (CAS RN 1318-23-6), sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite	0 %	—	31.12.2018
*ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo (CAS RN 1308-38-9) da utilizzare nella metallurgia (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7): — di purezza in peso, del 99,9 % o più, — di granulometria media compresa fra 0,7 µm e 2,1 µm	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2823 00 00	20	Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) di purezza di 99,7 % o più e contenente in peso: — meno dello 0,005 % di potassio e sodio combinati (espressi come sodio e potassio elementare), — meno dello 0,01 % di fosforo (espresso come fosforo elementare), per usi metallurgici (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2825 10 00	10	Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2017
*2825 30 00		Ossidi e idrossidi di vanadio	0 %	—	31.12.2021
*ex 2825 50 00	20	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	—	31.12.2018
ex 2825 50 00	30	Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimensioni delle particelle non superiori a 100 nm	0 %	—	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2825 70 00	10	Triossido di molibdeno (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2826 19 90	10	Esafioruro di tungsteno (CAS RN 7783-82-6) con grado di purezza pari o maggiore del 99,9 % in peso	0 %	—	31.12.2020
*ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza (CAS RN 7758-89-6), in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	—	31.12.2018
*ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio (CAS RN 7647-18-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	—	31.12.2021
ex 2827 39 85	40	Cloruro di bario diidrato (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2827 49 90	10	Ossicloruro di zirconio idratato	0 %	—	31.12.2018
ex 2827 60 00	10	Ioduro di sodio (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	—	31.12.2018
ex 2833 29 80	20	Manganese solfato monoidrato (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2833 29 80	30	Solfato di zirconio (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Iposolfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2835 10 00	20	Iposolfito di sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	—	31.12.2018
ex 2836 99 17	30	Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	—	31.12.2018
ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2837 20 00	10	Escianoferrato (II) di tetrasodio (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2837 20 00	20	Escianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2839 90 00	20	Silicato di calcio (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2840 20 90	10	Zinco-borato (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2841 70 00	20	Tridecaossotetramolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Eptamolibdato di esammonio, anidro (CAS RN 12027-67-7) o sotto forma di tetraidrato (CAS RN 12054 85-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2841 70 00	40	Dimolibdato di diammonio (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2841 90 85	10	Ossido di litio e cobalto (III) (CAS RN 12190-79-3) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %	0 %	—	31.12.2017
*ex 2841 90 85	20	Ossido di titanio e potassio (CAS RN 12056-51-8) in polvere avente purezza pari o superiore al 99 %	0 %	—	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Polvere di zeolite beta sintetica	0 %	—	31.12.2018
ex 2842 10 00	20	Polvere di zeolite sintetica di tipo cabasite	0 %	—	31.12.2019
*ex 2842 10 00	40	Zeolite aluminofosfato-dicloro (CAS RN 1318-02-1) destinata alla fabbricazione di preparazioni catalitiche (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2842 90 10	10	Selenato di sodio (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
2845 90 10		Deuterio e altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2845 90 90	10	Elio-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Monossido di carbonio (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	40	Boruro di ferro arricchito con boro-10 per oltre il 95 % in peso (CAS RN 200513-39-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2846 10 00	10	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	53				
*ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio (CAS RN 537-01-9), anche idratato	0 %	—	31.12.2018
ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	—	31.12.2018
2846 90 10		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	—	31.12.2018
2846 90 20					
2846 90 30					
2846 90 90					
ex 2850 00 20	10	Silano (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2850 00 20	20	Arsina (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio (CAS RN 25583-20-4) con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2850 00 20	40	Tetraidruo di germanio (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2850 00 20	50	Tetraidrobato di sodio (CAS RN 16940-66-2) avente: — purezza in peso di 98 % o più e — tenore in ferro inferiore a 10 ppm utilizzato come additivo nella fabbricazione di articoli polimeri che fungono da barriera per l'ossigeno (*)	0 %	—	31.12.2017
ex 2850 00 60	10	Azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) di purezza non inferiore a 99,0 % e contenente non più di: — 0,25 % di bromuro di Sec-butile — 0,06 % di bromuro di N-butile — 0,06 % di bromuro di n-propile	0 %	—	31.12.2018
2903 39 21		Difluorometano (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 39 26	10	Materia di base dell'1,1,1,2-tetrafluoroetano per produzione di qualità farmaceutica che soddisfi le specifiche seguenti: — R134 (1,1,2,2-tetrafluoroetano) in peso non superiore a 600 ppm, — R143a (1,1,1-trifluoroetano) in peso non superiore a 5 ppm, — R125 (pentafluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm, — R124 (1-cloro-1,2,2-tetrafluoroetano) in peso non superiore a 100 ppm, — R114 (1,2-diclorotetrafluoroetano) in peso non superiore a 30 ppm, — R114a (1,1-diclorotetrafluoroetano) in peso non superiore a 50 ppm, — R133a (1-cloro-2,2-trifluoroetano) in peso non superiore a 250 ppm, — R22 (clorodifluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm,	0 %	—	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2903 39 27	10	<p>— R115 (cloropentafluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm,</p> <p>— R12 (diclorodifluorometano) in peso non superiore a 2 ppm,</p> <p>— R40 (cloruro di metile) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropano) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— R12B1 (clorodifluorobromometano) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— R32 (difluorometano) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— R31 (clorofluorometano) in peso non superiore a 15 ppm,</p> <p>— R152a (1,1-difluoroetano) in peso non superiore a 10 ppm,</p> <p>— 1131 (1-cloro-2-fluoroetilene) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— 1122 (1-cloro-2,2-difluoroetilene) in peso non superiore a 20 ppm,</p> <p>— 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropene) in peso non superiore a 3 ppm,</p> <p>— 1243zf (3,3,3 trifluoropropene) in peso non superiore a 3 ppm,</p> <p>— 1122a (1-cloro-1,2-difluoroetilene) in peso non superiore a 3 ppm,</p> <p>— 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropene + 1-cloro-1,2-difluoroetilene + 3,3,3-trifluoropropene) in peso non superiore a 4,5 ppm</p> <p>— una singola sostanza chimica non precisata/sconosciuta in peso non superiore a 3 ppm,</p> <p>— totale composti di sostanze chimiche non precisate/sconosciute in peso non superiore a 10 ppm,</p> <p>— acqua in peso non superiore a 10 ppm,</p> <p>— acidità non superiore a 0,1 ppm in peso,</p> <p>— senza alogenuri,</p> <p>— sostanze a punto di ebollizione elevato in volume non superiore allo 0,01 %,</p> <p>— inodore (assenza di odore sgradevole)</p> <p>Per ulteriore purificazione che consenta di ottenere HFC 134a prodotto secondo le buone pratiche di fabbricazione (BPF) per inalazione, destinato a essere usato nella fabbricazione di agenti propulsori per aerosol medici il cui contenuto è assorbito dalla bocca o dalle cavità nasali e/o dalle vie respiratorie (CAS RN 811-97-2) (2)</p>	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2903 39 28	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 28	20	Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2903 39 29	10	1H-Perfluoresano (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2018
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2017
ex 2903 39 35	10	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 1645-83-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metil-2-pentene) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil)etilene (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 39 39	30	Esafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 74 00	10	2-Cloro-1,1-difluoroetano (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 77 90	10	Clorotrifluoroetilene (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 79 30	10	<i>Trans</i> -1-cloro-3,3,3-trifluoropropene (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecatoropentaciclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]ottadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 89 80	40	Esabromociclododecano	0 %	—	31.12.2021
*ex 2903 89 80	50	Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-cloro-1-fluorobenzene (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 99 80	40	2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 99 80	50	Fluorobenzene (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 99 80	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluene (CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2903 99 80	85	2-Bromo-9H-fluorene (CAS RN 1133-80-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2904 10 00	30	p-Stirensolfonato di sodio (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetano (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2904 91 00	10	Tricloronitrometano (CAS RN 76-06-2), destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
*ex 2904 99 00	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2904 99 00	25	Cloruro di difluorometansolfonile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2904 99 00	30	Cloruro di tostile (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzene (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2904 99 00	40	Cloruro di 4-clorobenzenesolfonile (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2904 99 00	50	Cloruro di etansolfonile (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2904 99 00	60	Acido 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2904 99 00	70	1-Cloro-4-nitrobenzene (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2904 99 00	80	1-Cloro-2-nitrobenzene (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanolo (CAS RN 67-56-1) di purezza pari o superiore a 99,85 % in peso	0 %	—	31.12.2018
*ex 2905 11 00	20	Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	11	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 e) al Capitolo 29 della NC	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Titanato monoidrato di butile, omopolimero (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilesi) titanato (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-olo (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2905 19 00	85	Tetraanolato di titanio (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 22 00	10	Linalolo (CAS RN 78-70-6), avente tenore, in peso, di linalolo (3R)-(-) (CAS RN 126-91-0) pari o superiore a 90,7 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolo (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanedioli (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolo (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetano (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetano(CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetano (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidencicloesano (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2906 19 00	50	4-terz-Butilcicloesano (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2906 29 00	30	2-Feniletano (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-iodo-benzenmetano (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2907 12 00	20	Miscela di meta-cresolo (CAS RN 108-39-4) e para-cresolo (CAS RN 106-44-5) di purezza, in peso, non inferiore a 99 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Cresolo (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2907 15 90	10	2-Naftolo (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenolo (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olo (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terz-butil-4,4'-butilidendi-m-cresolo (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesilidene)difenolo (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	25	Alcole 4-idrossibenzilico (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2907 29 00	45	2-Metilidrocchinone (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricicloesil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(m-cresolo) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diolo (CAS RN 1806-29-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilendis(6-cicloesil-p-cresolo) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Esa-terz-butil- α,α',α'' -(mesitilen-2,4,6-triiltri-p-cresolo) (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropilidene)difenolo (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 19 00	30	4-Clorofenolo (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenolo (CAS RN 100-02-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2908 99 00	40	Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2909 19 90	20	Ossido di bis(2-cloroetile) (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 19 90	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	—	31.12.2018
*ex 2909 19 90	50	3-Etossi-perfluoro-2-metlesano (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 19 90	60	1-Metossietilfluoropropano (CAS RN 375-03-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2909 20 00	10	Metil Cedril Etere (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile) (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2909 30 38	20	1,1'-Propano-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzene] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletilidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)-benzene] (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetossi)naftalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenossi)etano (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluene (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Cloro-2,5-dimetossibenzene (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetilresorcinolo (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 30 90	80	Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) avente una purezza, in peso, pari o superiore a 97 %	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propossiopropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metossietil)fenolo (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimetilbenzil)perossido (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2909 60 00	20	1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triprossano (CAS RN 24748-23-0), dissolto in idrocarburi isoparaffinici	0 %	—	31.12.2019
ex 2910 90 00	15	1,2-Epossicicloesano (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2910 90 00	50	2,3-epossiipropil-fenil-etero (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2911 00 00	10	Etossi-2,2-difluoroetanolo (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilcicloesencarbaldeide (miscela di isomeri alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2912 29 00	25	Miscela di isomeri costituita da: — 85 (± 10) % in peso di 4-isobutil-2-metilbenzaldeide (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) % in peso di 2-isobutil-4- metilbenzaldeide (CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	50	4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldeide(CAS RN 5973-71-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert- Butile Benzaldeide (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldeide (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 49 00	30	Salicilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisalaldeide (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 19 90	20	Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Cicloesdec-8-enone (CAS RN 3100-36-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Canfora	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 29 00	50	trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dione (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenone (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenone (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzile (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 39 00	80	4-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 50 00	20	3'-Idrossiacetofenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4'-Metossiacetofenone (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2'-Idrossiacetofenone (CAS RN 118-93-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Diidrossifluoren-9-one (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetraidrossibenzofenone (CAS RN 131-55-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 50 00	65	3-Metossiacetofenone (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	70	16a,17α-Epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2914 50 00	75	7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2914 50 00	80	2',6'-Diidrossiacetofenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 50 00	85	4,4'- Diiidrossibenzofenone (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 69 80	10	2-Etilantrachinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 69 80	20	2-Pentilantrachinone (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2914 69 80	30	1,4-Diidrossiantrachinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 69 80	40	p-Benzochinone (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 69 80	50	Massa di reazione di 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 68892-28-4) e 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 32588-54-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4-trifluorobutan-1,3-dione (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-il)-2-cloroetanone (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 79 00	50	3'-Cloropropiofenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2914 79 00	60	4'-terz-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-fluorobenzoi) benzene (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 79 00	70	4-Cloro-4'idrossibenzofenone (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 79 00	80	Tetracloro-p-benzochinone (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio (CAS RN 6923-52-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Acetano di metilcicloesile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	40	Acetano di <i>terz</i> -butile (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 39 00	50	Acetano di 3-acetilfenile (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Acetano di dodec-8-emile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Acetano di dodeca-7, 9-dienile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Acetano di dodec-9-emile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2915 39 00	75	Acetano di isobornile (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2915 39 00	80	Acetano di 1-feniletile (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	Acetano di 2 <i>terz</i> -butilcicloesile (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 60 19	10	Butirato di etile (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	Cloruro di 3,3-dimetilbutirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2915 90 70	45	Ortoformiato di trimetile (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Eptanoato di allile (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Ortoformiato di trietile (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diclorooctanoato (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	Acido 2-etil-2-metil butanoico (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2915 90 70	75	Cloruro di 2,2-dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2915 90 70	80	Difluoroacetato di etile (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 12 00	70	Acrilato di 2-(2-vinilossietossietile) (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2916 13 00	10	Polvere di metacrilato di idrossizinc (CAS RN 63451-47-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 14 00	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilato di etile (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 14 00	30	Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno: — 0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e — 0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5) ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2916 19 95	40	Acido sorbico (CAS RN 110-44-1) utilizzato per la fabbricazione di mangimi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilato di metile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2916 20 00	60	Acido 3-cicloesilpropionico (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2916 31 00	10	Benzoato di benzile (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	Acido 3,5-dinitrobenzoico (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2916 39 90	15	Acido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Acido 2,4-diclorofenilacetico (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	23	Cloruro di (2,4,6-trimetilfenil)acetile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil cloruro (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	Cloruro di 2,4,6-trimetilbenzoile (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	35	4-terz-Butilbenzoato di metile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	38	Acido 6-bromonafalen-2-carbossilico (CAS RN 5773-80-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	41	Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	Cloruro di 3-fluorobenzoile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	51	Acido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	Acido 5-Iodo-2- metilbenzoico (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2916 39 90	60	Cloruro di 4-etilbenzoile (CAS RN 16331-45-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	61	Acido 2-fenilbutirrico (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofene (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2916 39 90	75	Acido <i>m</i> -toluico (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2916 39 90	85	Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(<i>p</i> -metilbenzile) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 11 00	30	Ossalato di cobalto (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	10	Malonato di dimetile (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2917 19 80	15	Dimethyl but-2-ynedioate (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 19 80	20	1,2-Bis(cicloossicarbonil)etansolfonato di sodio (CAS RN 23386-52-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 19 80	30	Brassilato di etilene (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 80	50	Acido tetradecandioico (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Acido itaconico (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidrofalico (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Ftalato di diallile (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzenedicarbossilato (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Amidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Dianidride benzen-1,2,4,5-tetracarbossilica (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotetralato(CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	Dimetil 2-Nitrotetralato (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanidride di acido 1,4,5,8-naftalenetetracarbossilico (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianidride perilen-3,4,9,10-tetracarbossilico (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	70	Estere 1,2,4 triocilico dell'acido 1,2,3 benzenetricarbossilico (CAS RN 89-04-3) con una purezza in peso superiore al 96 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 16 00	20	Digluconato di calcio monoidrato (CAS RN 66905-23-5) da utilizzare nella fabbricazione di gluconato lattato di calcio (CAS RN 11116-97-5) (*)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 19 30	10	Acido colico (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 19 98	20	Acido L-malico (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 29 00	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Tridrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2918 29 00	60	Esteri metilico, etilico, propilico o butilico dell'acido 4-idrossibenzoico o loro sali di sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2918 29 00	70	Acido 3,5-Diidrosalicilico (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	30	2-benzoinbenzoato di metile (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 30 00	50	Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2918 30 00	60	Acido 4-ossovalerico (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Acido 2-[4-cloro-3-(clorosolfonil)benzoin]benzoico (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 30 00	80	Benzoilformiato di metile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	13	Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	2,3-Epossi-3-fenilbutirato di etile (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2918 99 90	18	2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 99 90	23	Acido 1,8-diidrossiantrachinone-3-carbossilico (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metossi-2-(2-clorometilfenile)-2-acrilato di metile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	35	Acido p-amisico (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	40	Acido trans-4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	45	Dimetilacetato di 4-metilcatecolo (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2918 99 90	55	Stearil glicirretinato (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2918 99 90	65	Acido acetico, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetossio)etossio]-, sale di ammonio (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutossi) acetato di allile (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Acido 3,4-dimetossibenzoico (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 99 90	80	Sodio 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoato (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etile (ISO) (CAS RN 95266-40-3) di purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile) (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Idrossibis[2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenil)fosfato] di alluminio (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-essilfosfato (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2919 90 00	50	Fosfato di trietile (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2919 90 00	70	Fosfato di tris(2-butossietile) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 19 00	30	2,2'-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disofuro (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
*2920 23 00		Fosfito di trimetile (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*2920 24 00		Fosfito de trietile (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	10	O,O'-Diotadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2920 29 00	20	Fosfito di tris(metilfenile) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrachis(1,1-dimetiletili)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(ossi)bis[bifenil-1,3,2-diossafosfe-pin]. (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2920 29 00	40	Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di- <i>ter</i> -butile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 10	60	Carbonato di 2,4-di- <i>terz</i> -butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2920 90 10	80	Solfato di sodio 2-[2-(2-(tridecossietossi)etossietile (CAS RN 25446-78-0) sotto forma di liquido pastoso con tenore di acqua, in peso, compreso fra il 62 % e il 65 %	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 90 70	40	Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 90 70	50	Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglicolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
*2921 13 00		Cloridrato di cloruro di 2-(N,N-Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietossilano (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 90 00	20				
ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)ammina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 19 99	30	Allilammina (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2921 19 99	45	Iodocloruro di 2-cloro-N-(2-cloroetil)etanammina (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 19 99	70	Tricloro(N,N-dimetiltilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 19 99	80	Taurina (CAS RN 107-35-7) con aggiunta dello 0,5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 29 00	40	Decametildiammina (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2921 29 00	50	N-[3-(Dimetilammino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diammina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 30 99	30	1,3-Cicloesano-dimetanamina (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 42 00	15	Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	20	3-Cloroanilina (CAS RN 108-42-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	25	Iodogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilina (CAS RN 100-01-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilina (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	40	Solfanilato di sodio (CAS RN 515-74-2), anche sotto forma dei suoi mono- o diidrate (CAS RN 12333-70-0 o 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	50	Acido 3-amminobenzensolfonico (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	85	3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 42 00	87	N-Metilammina (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 42 00	88	Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidina (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 43 00	50	4-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 43 00	80	6-Cloro- α,α,α -trifluoro- <i>m</i> -toluidina (CAS RN 121-50-6)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 44 00	20	Difenilammina (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonafalen-1,5-disolfonico (CAS RN 117-62-4) oppure uno dei suoi sali di sodio (CAS RN 19532-03-7) o (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 45 00	50	Acido 7-amminonafalen-1,3,6-trisolfonico (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	20	Pendimetilina (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilammina (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidina (CAS RN 95-64-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilammina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Eptafluoroisopropil-2-metilammina (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	85	4-Isopropilammina (CAS RN 99-88-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente in peso: — tra il 72 % e l'82 % di 4-metil- <i>m</i> -fenilendiammina, — tra il 17 % e il 22 % di 2-metil- <i>m</i> -fenilendiammina e — non più dello 0,23 % di residuo di catrame contenente o meno una percentuale di acqua pari o inferiore al 7 %	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil- <i>p</i> -fenilendiammina (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiammina (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- e dicloro derivati della <i>p</i> -fenilendiammina e del <i>p</i> -diamminotoluene	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 51 19	60	Acido 2,4-diamminobenzensolfonico (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 51 19	70	4-Bromo-1,2-diamminobenzene (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluediammina	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 59 90	30	Dicloridato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2921 59 90	60	Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilossano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2921 59 90	70	Tris(4-amminofenil)metano (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 19 00	20	Cloridato di 2-(2-metossifenossietilammina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2922 19 00	25	Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossietanolo (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metossifenossietilammina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 19 00	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-idrossietil)2,2'-ossibis(etilammina), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 19 00	65	trans-4-Amino cicloesano (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 19 00	75	2-Etossietilammina (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 19 00	80	N-[2-(Dimetilammino)etossietil]-N-metil-1,3-propandiammina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopentene-1-metanolo-D-tartrato (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico avente purezza, in peso, uguale o superiore all'80 %, (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	20	3-Ammiofenolo (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresolo (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenossietano) (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	Acido 4-idrossi-6-[(3-solfenil)ammino]naftalen-2-solfonico (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	63	Aclofene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometossianilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 29 00	73	Tiofosfato di tris(4-amminofenile) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Amminoetil)fenolo (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 29 00	85	4-Benzilossianilina, cloridrato (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossaoctacene-2-solfonico e suoi sali	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 39 00	20	2-Ammino-5-clorobenzofenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	Cloridrato di 3-(Dimetilammino)-1-(1-naftilil)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Acido antranilico (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 49 85	10	Aspartato di ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 49 85	20	Acido 3-ammino-4-clorobenzico (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-amminobenzene-1,4-dicarbossilato (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoaacetato (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 49 85	35	Acido 2-(3-ammino-4-cloro-benzoil) benzoico (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norvalina	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 49 85	45	Glicina (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Diidrofemilglicina (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 49 85	55	Maleato di (E)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CUS 0138070-7) (²)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2922 49 85	65	Ammionalonato di dietile, cloridrato (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	4-Dimetilamminobenzoato di 2-etile (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2922 49 85	80	Acido 12-amminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2922 50 00	10	Iodocloruro di acido 2-(2-(2-amminoetossi)etossi)acetico (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 50 00	20	Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesano (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 10 00	10	Tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25 % (\pm 0,5 %) in peso di idrossido di tetrametilammonio	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	20	Idrogenofalato di tetrametilammonio (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrachis(dimetilditradecilammonio)molibdato, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2923 90 00	55	Bromuro di tetrabuttilammonio (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 40 % (\pm 2 %) in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	75	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 35 % (\pm 0,5 %) in peso di idrossido di tetraetilammonio, — non oltre 1 000 mg/kg di cloruro, — non oltre 2 mg/kg di ferro e — non oltre 10 mg/kg di potassio	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2923 90 00	80	Cloruro di dialildimetilammonio (CAS RN 7398-69-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di dialildimetilammonio	0 %	—	31.12.2018
ex 2923 90 00	85	Cloruro di N,N,N-trimetilamminio (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropanosolfonico (CAS RN 15214-89-8) o suoi sali di sodio (CAS RN 5165-97-9) o di ammonio (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	15	Cloruro di N-etil-N-metil-carbamoile (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-Acido 3-(carbammioimetil)-5-metilesanoico (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	35	Acetammide (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 19 00	45	3-Cloro-N-metossi-N-metilpropanammide (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Acrilammide (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 19 00	55	Butilcarbammato di 2-propinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	70	Carbammato di metile (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2924 21 00	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	—	31.12.2018
ex 2924 21 00	20	Cloridrato (3-amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2018
*2924 25 00		Alacloro (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2924 29 70	12	Acido 4-acetilammino-2-amminobenzenesolfonico (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	15	Acetocloro (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil) benzammide (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	19	Acido propionico 2-[[2 (benzilossicarbonilammino)-acetil] ammino(CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	20	2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ilossimetil)acetammide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	23	Benalaxy-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetamide (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2924 29 70	33	N-(4-Ammino-2-etossifenil)acetammide (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	37	Beflbutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilenebis[3-ossobutiramamide], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	43	N,N'-(3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-lene)di(acetoacetamide) (CAS RN 91-96-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	51	2-Amino-4-[[[(2,5-diclorofenil)ammino]carbonil]benzoato di metile (CAS RN 59673-82-4)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2924 29 70	53	4-Ammino-N-[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutiramamide] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutiramamide], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2924 29 70	61	(S)-2-((1R,2R)-2-allylcycloprossil)carbomilammino)-3,3-dimetilbutanoato di (S)-1-feniletanamina (CUS 0143288-8) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	62	2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	63	N-Etil-2-(isopropil)-5-metilcicloesancarbossamide (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2924 29 70	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide (CAS RN 17194-82-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	75	3-Ammino-p-anisamilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftamilide (CAS RN 92-72-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	85	p-Amminobenzammide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	86	Antranilammide (CAS RN 88-68-6) di purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	—	31.12.2017
*ex 2924 29 70	87	Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	88	5'-Cloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftamilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	89	Flutolamil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftamilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	92	3-Idrossi-2-naftamilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftamilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2924 29 70	94	2-Etossi-3-idrossi-2-naftamide (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2924 29 70	97	1,1-Cicloesanoacetico acido monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimide (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2925 19 95	30	N,N'-(<i>m</i> -Fenilene)dimalimide (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 29 00	20	Cloridrato N-[3-(Dimetilamino)propil]-N-etilcarbodiimide, (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2925 29 00	30	Guanidina sulfamato (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2926 90 70	12	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo- <i>o</i> -toluonitrile (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	14	Acido cianoacetico (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2926 90 70	16	Estere metilico di acido 4-ciano-2-nitrobenzoico (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	17	Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	23	Acrinatin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilo propionammide (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butile (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	35	4-Ciano-2-metossibenzaldeide (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	40	Acido 2-(4-cianofenilammino)acetico (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	61	Acido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	64	Esfenvalerate (CAS RN 66230-04-4) di purezza, in peso, di 83 % o più, in miscela con i propri isomeri	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	65	Malonitrile (CAS RN 109-77-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	70	Metacrilonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	74	Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	80	2-Ciano-2-fenilbutirato di etile (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	86	Etilendiamminatetraacetoneitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2926 90 70	89	Butirionitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionammina	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	20	Iidrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzendiazonio (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminozobenzene-4-solfonico (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi (formammide) (CAS RN 123-77-3) sotto forma di polvere gialla con temperatura di decomposizione tra 180°C e 220°C, utilizzato come agente schiumogeno nella fabbricazione di resine termoplastiche, elastomeri e schiuma di polietilene reticolata	0 %	—	31.12.2019
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2927 00 00	80	Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftico (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)-N,N'-bipropionammide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetossima (CAS RN 127-06-0) di purezza, in peso, uguale o superiore a 99 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	23	Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2928 00 90	25	Acetaldossima (CAS RN 107-29-9) in soluzione acquosa	0 %	—	31.12.2020
*ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onossima (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2928 00 90	30	N-Isopropilidrossilamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	35	2-Cloro-N-metossi-N-metilacetammide (CAS RN 67442-07-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	40	O-Etilidrossilamina, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	50	Soluzione acquosa contenente, in peso, più del 33,5 % ma non più del 36,5 % di sale bisodico dell'acido 2,2'-(idrossiminio) bisetansolfonico (CAS RN 133986-51-3)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2928 00 90	55	Iidrogenocarbonato di amminoguanidinio (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	60	Adipoidrazide (CAS RN 1071-93-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2928 00 90	65	Cloridrato di 2-ammino-3-(4-idrossifenil) propanal semicarbazone	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanonossima (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2928 00 90	75	Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2928 00 90	85	Daminozide (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	Isocianato di <i>m</i> -isopropenil- α,α -dimetilbenzile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	Diisocianato di <i>m</i> -fenilendiisopropilidene (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2929 10 00	55	2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)bicyclo[2,2,1]eptano (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2929 10 00	60	Miscela di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	—	31.12.2018
*ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2017
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2930 20 00	20	2-Isopropilietillocarbammato (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)io)-1-propaniolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2930 90 98	13	Mercaptamina, cloridrato (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	14	4-(Metilto)benzaldeide (CAS RN 3446-89-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	16	3-(Dimetossimetilil)-1-propanitiolo (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	17	Idrogenosolfato di 2-(3-amminofenilsolfoni)etile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfonil-1,1-dimetil-etil)-N'-(2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]femil)ftalamide (CAS RN 37171-07-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4-ter-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	22	Temborrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 94,5 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	23	Biscarbammato di dimetil [(metilsolfoni)metilidene] (CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	25	Tiofanato-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97,5 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	27	Idrogenosolfato di 2-[(4-ammino-3-metossifenil)solfoni]etile (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropossifenilsolfoni)fenolo (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	33	Acido 2-ammino-5-[[2-(solfossi)etil]solfoni]benzensolfonico (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	35	Glutazione (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	37	Ethanethioamide (CAS RN 62-55-5)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2930 90 98	40	Acido 3,3'-tiodipropionico (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	43	Trimethylsulfonium iodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	45	Iidrogenosolfato di 2-[(p-amminofenil)solfonil]etile (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	53	Bis(4-clorofenil)solfone (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	57	Metil (metil)acetato (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	60	Solfuro di fenile e metile (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	64	Solfuro di 3-cloro-2-metilfenil-metile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	65	Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2930 90 98	66	Solfuro di difenile (CAS RN 139-66-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2930 90 98	67	Acido 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)- benzoico (CAS RN 120100-05-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	78	4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottandiolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	80	Captano (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	81	1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	83	Metil- <i>p</i> -tolil solfone (CAS RN 3185-99-7)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltilio)-2-propanammina (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	87	Acido 3-solfimobenzoico (CAS RN 15451-00-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2930 90 98	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	93	1-(drazino-3-(metiltilio)propan-2-olo (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	95	N-(cicloesiltilio)ftalimide (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	97	Difemilsolfone (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 39 90	08	Diisobutil ditioposfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa	0 %	—	31.12.2017
*ex 2931 39 90	13	Ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 39 90	23	Di- <i>tert</i> -butylphosphane (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2931 39 90	25	Acido (<i>Z</i>)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2931 39 90	28	Acido N-(fosfonometil)iminodiacetico (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 39 90	30	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2931 39 90	40	Cloruro di tetrachis(drossimetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 39 90	43	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano	0 %	—	31.12.2018
*ex 2931 39 90	48	Acetato di tetrabuttilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 39 90	55	Acido 3-(idrossifosfomil)propionico (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2931 39 90	57	Fosfonoacetato di trimetile (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	03	Butilemagnesio (CAS RN 62202-86-2), sotto forma di soluzione in eptano	0 %	—	31.12.2018
*ex 2931 90 00	05	Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	15	Metilciclopentadienil tricarbomil di manganese (CAS RN 12108-13-3), contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbomil di manganese	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 90 00	18	Metil tris (2-pentanone ossima) silano (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 90 00	33	Dimetil[[dimetilsililidindeni]afnio (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 90 00	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di N,N-dimetilamminio (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 90 00	45	Tris(4-metilpentan-2-ossimino)metilsilano (CAS RN 37859-57-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2931 90 00	50	Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 90 00	53	Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 90 00	60	Acido 4-cloro-2-fluoro-3-metossifenilboronico (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	63	Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	65	Esafluorofosfato di bis(4-tert-butilfenil)iodonio (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	67	Dioloato di dimetilstagno (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	70	Acido (4-propilfenil)boronico (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2932 19 00	20	Tetraidrofurano-borano (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furano (CAS RN 110-00-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfurilammina (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2932 19 00	80	Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	10	2'-Amilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2932 20 90	15	Cumarina (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	20	Etil 6'-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xantene]-2'-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2932 20 90	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one (CAS RN 36431-22-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Ammino-γ-butilrolatone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxane-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilammino)-3'-metil-2'-(fenilamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	4-(metossicarbonil)-5-oxo-2,5-diidrofuran-3-olate di sodio (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanten]-3-one, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2932 20 90	71	6-(Dibutilammino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 20 90	84	Decaidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-diossolano-2-acetato (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	25	Acido 1-(2,2-difluorobenzoid)[1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2932 99 00	43	Etofumesato (ISO) (CAS RN 26225-79-6) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurano (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-diidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossi isobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	55	Acido 6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopirano-2-carbossilico (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiciclo[5,1,0]ottano (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 99 00	70	1,3,2,4-bis-O-Benzilidene-D-glucitolo (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2932 99 00	80	1,3,2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2932 99 00	85	1,3,2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) avente purezza in peso pari o superiore al 96 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Acido 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilico (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolone (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-carbonilfluoruro (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	60	Pirafliufen-etile (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	70	Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)pirazolo (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 19 90	80	Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Ammينو-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolcarbotoato di allile (CAS RN 473799-16-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 21 00	35	Iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7) di purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetildantoin (CAS RN 16079-88-2) (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	Cloridrato di 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 21 00	60	DL-p-Idrossifenildantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetildantoina (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-carbossilato di etile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	25	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	35	1-tritil-4-formilimidazolo (CAS RN 33016-47-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Procloraz cloruro rameico (ISO) (CAS RN 156065-09-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 29 90	55	Fenamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 29 90	60	1-Cyano-2-metil-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)- <i>tert</i> -butile 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirrolidina-1-carbossilato (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 29 90	70	Ciazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2017
2933 39 50		Estere metilico di flurossipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	11	Cloridrato di 2-(clorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridina (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 39 99	13	(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenilettil]-2-azabicyclo[2.2.1]hepta-5-ene-3-carbossilato di metile (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	14	Dicloridrato di 1-(benzil)-N, 4-dimetil -3- piperidinamina (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico (CAS RN 89-00-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	16	Dicloridrato di (2S,5R) 5-((benzilossilammino)piperidina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	18	6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilammia (CAS RN 27048-04-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 39 99	19	Nicotinato di metile (INN) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Rame piritione in polvere (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Acido Isonicotinico (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	26	Dicloridrato di 2-[4-(idrazinimetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 39 99	27	Acido piridina-2,6-dicarbossilico (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Propionato 3-[(3-ammin-4-metilammin-benzoi)-piridin-2-yl-ammin]- di etile (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	29	3,5-Dicloro-2-cianopiridina (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	31	Cloridrato di 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)piridina (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	32	Cloruro di 2-clorometil-3,4-dimetossipiridinio (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Cloro-(5-trifluorometil)-2-piridina-acetonitrile (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopirale (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2933 39 99	37	Soluzione acquosa di 1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridina (CAS RN 109-09-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometossi-2-[[3,4-dimetossi-2-piridil]metil]tio]-1H-benzimidazolo (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4-Fluorofenil)-3-idrossimetil-N-metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Fonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	50	N-Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato (CAS RN 140623-89-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridina (CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	55	Piriprossifene (ISO) (CAS RN 95737-68-1) di purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 39 99	58	4-Chloro-1-methylpiperidine (CAS RN 5570-77-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	63	Cloridrato di 2-amminometil-3-cloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 326476-49-7)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	65	Acetamidrid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terz-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]eptan-2-carbossilato (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2933 39 99	70	2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 49 10	20	Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 49 10	40	4,7-Diclorochinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolinocarbossilico (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2) destinato all'uso nella formulazione di erbicidi (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Chinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzilossi-benzil)-2-ciclobutilmetil-ottaidro-isochinolina-4a,8a-diolo] (CUS 0141126-3) (3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Isochinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Ammino-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpiridina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dicloropirimidin-2,5-diyl)diformammide (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	23	6-Cloro-3-metiluracile (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	27	2-[(2-ammino-6-oxo-1,6-diidro-9H-purin-9-yl)metossil]-3-idrossipropilacetato (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	30	Mepaniprym (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	Acido 2-(4-(2-idrossietil)piperazin-1-il)etansolfonico (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-ossoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) con una purezza pari o superiore al 94 %	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoss)etanolo (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metossipirimidin-4(3H)-one (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetossi(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidin-2-ammina (CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicciclo[2.2.2]ottano (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonyl)-D-2-fenilglicina (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 59 95	75	Cloridrato di (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dicloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	88	Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi ()	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 59 95	89	6-benzilaminopurina (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triazina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 69 80	40	Troclosete sodico (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 69 80	55	Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Acido Cianurico (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sale di trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazinione (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2933 79 00	15	Etil N-(terz-butossicarbonil)-L-pirolutammato (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(fij)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilene-4-butillattame (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidina acetamide L-(+)-tartrato, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-butilfenolo (CAS RN 3846-71-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	11	Ferbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	13	5-Difluorometossi-2-mercapto-1-H-benzimidazolo (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazolil-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-yl)fenolo(CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-pentilfenolo (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	16	Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Carfentrasone-etile (ISO) (CAS RN 128639-02-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	18	4,4'-[[9-Butil-9H-carbazolo-3-yl]metilene]bis[N-metil-N-fenilalanina] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-fenilettil)fenolo (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	21	Esafuorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebuconazolo (ISO) (CAS RN 107534-96-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2933 99 80	26	(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metossiquinossalina-2-iloss)-3-etilpirrolidina-2-carbossilato 4-metilbenzenesulfonato (CUS 0143289-9) (6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolo (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	28	N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalene-2-carbossamide (CAS RN 26848-40-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metilettil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenale (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-etile (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	31	Triadimenolo (ISO) (CAS RN 55219-65-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 99 80	33	Penconazolo (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	34	2,4-Diidro-5-metossi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	36	3-Cloro-2-(1,1-difluoro-3-buten -3-il)-6-metossichinossalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Ottaidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	39	O-(benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	trans-4-Idrossi-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	43	2,3-Diidro-1H-pirrolo[3,2,1-ij]chinolina (CAS RN 5840-01-7)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 99 80	45	Idrazide maleico (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	47	Paclotrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 2933 99 80	50	Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	52	N-Boc-trans-4-idrossi-L-prolina metil estere (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 99 80	53	(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	54	3-(Salicililammino) -1,2,4-triazolo (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	57	2-(5-Merossiindol-3-il)etilammina (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	Acido 1H-indol-6-carbossilico (CAS RN 1670-82-2)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2933 99 80	67	Estere etilico di Candesartan (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazacilonano	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Cloridrato d'imidazo [1,2-b] piridazina (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicio (3.3.0) ottano cloridrato (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazolo (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	82	Toliltriazolo (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 2933 99 80	89	Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	25	Ossalato di (S)-etil 2-(3-(2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	Acido (Z)-2-(2-tert-butossicarbonilamminotiazol-4-il)-2-pentenoico (CAS RN 86978-24-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fostiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2934 10 00	80	3,4-Dicloro-5-carbossitiazolo (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2934 20 80	30	Estere metilico dell'acido 2-[[[Z]-1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazolil)io]-2-ossotilidene]ammino]ossiacetico (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-one (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazolo-2-il)-(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(acetilossimiino)ioacetato, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-ile-(Z)-2-tritilossimiino-2-(2-amminotiazol-4-ile)-tioacetato (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ylsulphonyl)-2-metilpropane-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	11	Metil 3-(1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-yl)[(trans-4-metilcicloesil)carbonil]ammino)-5-iodotiofen-2-carbossilato (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezin (ISO) di purezza, in peso, uguale o superiore al 98,5 % (CAS RN 953030-84-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Etil N-[[[1-metil-2-[[[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-il)]fenil]ammino]metil]-1H-benzimidazol-5-il]carbonil]-N-piridin-2-il-b-alaninato (CAS RN 872728-84-2)	0 %	—	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	16	Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indole-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanolo (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofene (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-ile) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2934 99 90	23	Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Ossido di 4-metilmorfolina in soluzione acquosa (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Iidrossifenil)-1-benzotiofene-6-olo (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2934 99 90	28	Dicloridrato di 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridina 5'-difosfo-N-acetilgattosammina sale disodico (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridina 5'-acido difosfogluconico sale trisodico (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	35	Dimetenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	36	Ossadiazone (ISO) (CAS RN 19666-30-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	38	Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	1,1-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazini]dibenzo(b,f)(1,4)tiiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propiconazolo (ISO) (CAS RN 60207-90-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 92 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinatrione (CAS RN 2451-62-9)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol - 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) diidrato (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	Esafuorofosfato di 10-[1,1'-bifenil]-4-ile-2-(1-metil)-9-osso-9H-tioxanthenum, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinattolattone (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	1,1-Diossido di tetraidrotiofene (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenaammino]imidazolidin-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	74	2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetil-6-[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrolo-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-acetato (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2934 99 90	76	2,5-Bis-tiofendiilbis(5-terz-butil-1,3-benzossazolo) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 20 00	10		0 %	—	
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolo (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO), (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etozasole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) di purezza, in peso, di 94,8 % o più	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	17	6-Metil-4-osso-5,6-diidro-4H-tieno [2,3-b] tiopirano-2-solfonamide (CAS RN 120279-88-1)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	20	Toluensolfonamide	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	23	N-[4-(Cloroacetil)fenil]metansolfonamide (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	25	Triflursulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonilammino)pirimidin-5-il]-3,5-diidrossi)pt-6-enoato (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimide (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2935 90 90	47	Halosulfuron metile (ISO) (CAS RN 100784-20-1) avente purezza in peso pari o superiore al 98 %	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfoni)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-yl]-3,5-diidrossiept-6-enoico acido - 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	52	Iodocloruro di (1R,2R)-1-Ammino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciclopropilsulfoni) ciclopropano-carbossamide (CUS 0143290-2) ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	53	Acido 2,4-dicloro-5-sulfamoi benzoico (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	54	Propossicarbazone di sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	55	Thiensusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenesulfoni)-N-(3-(p-toluenesulfoni)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	57	N-(2-[(fenilcarbamoi)ammino]fenil)benzenesulfonamide (CAS RN 215917-7-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	58	1-Metilciclopropan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) di purezza, in peso, pari o superiore al 94 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) di purezza, in peso, di 91 % o più	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	67	N-(2-fenossifenil)metansolfonamide (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonamide (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2017
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2935 90 90	77	Estere etilico dell'acido [[4-[2-[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il)carbonil]ammino]etil]fenil]sulfonil]-carbammico, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	85	Cloridrato di N-[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonamide	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil- <i>m</i> -toluidino)etil)metanosolfonamide sesquisolfato monoidrato (CAS RN 25646-71-3)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-il-sulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Glicirizzato di ammonio (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Esperidina (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 2938 90 90	20	Etilvanillina beta-D-glucopiranoside (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 2940 00 00	30	D(+)- Trealosio diidrato (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2940 00 00	40	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2941 20 30	10	Solfato di diidroptomicina (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2942 00 00	10	Triacetossiboroidruro di sodio (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	—	31.12.2018
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	—	31.12.2018
ex 3201 90 90	40	Prodotto di reazione a base di estratto di Acacia meamsii, cloruro di ammonio e formaldeide (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3202 90 00	10		0 %	—	




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 360	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 241	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidina (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 11 00	30	Preparazione di coloranti in dispersione contenente: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
*ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Red 60	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 72	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 359	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	70	Colorante C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Red 343	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 11 00	80	Preparazione colorante, non ionogenica, contenente: — N-[5-(acetilammino)-4-[(2-cloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]-2-osso-2-(fenilmetossietil)-β-alanina (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) e — N-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Blue 9	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	15	Colorante C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	17	Colorante C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 o 60181-77-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 355	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	20	Preparazione colorante, anionica, contenente, in peso, 75 % o più di 7-(4-cloro-6-(dodecylammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfonil)azofenil)azo)-2-naftalenesulfonato di sodio (CAS RN 145703-76-0)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3204 12 00	25	Colorante C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 o 99576-15-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante Acid Black 210	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	27	Colorante C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 o 119509-49-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 425	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	30	Preparazione colorante acida, anionica, contenente: — litio-ammino-4-(4- <i>tert</i> -butilamminio)antraquinone-2-solfonato (CAS RN 125328-86-1), — Colorante C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) e — Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3204 12 00	35	Colorante C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Black 234	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	37	Colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio (CAS RN 201792-73-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Preparazione colorante liquida contenente colorante acido anionico C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 12 00	45	Colorante C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Blue 161/193	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 12 00	47	Colorante C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 o 12269-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 58	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	50	Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Acid Blue 80	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 12 00	55	Colorante C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 165	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	57	Colorante C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 o 12219-65-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 282	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Acid Red 52	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 12 00	65	Colorante C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 432	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Colorante C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Acid blue 25 pari o superiore all'80 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Red 1	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 13 00	20	(2,2'-(3,3'-Diossido)bis(4,4'-diildiazolo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propilammino)-6-(3-(diethylamino)propilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato)dirame(II) acetato lattato (CAS RN 159604-94-1)	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 13 00	50	Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 11	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Red 1:1	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Black 80	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Blue 80	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Red 23	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Colorante C.I. Direct Black 168, sotto forma di polvere per la tintura del cuoio (CAS RN 85631-88-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Direct Black 168 sotto forma di polvere per la tintura del cuoio ()	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 16 00	20	Colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, almeno il 60 % ma non più del 75 % di colorante Reactive Black 5 e uno o più degli elementi seguenti: — colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sale disodico di 1-acido nalfalensolfonico, 4-ammino-3-[[4-[[2-(solfoossietil)solfoni]fenil]azolo]-2-[[2-(solfoossietil)solfoni]fenil]azolo]-2]]-4-[[2-(solfoossietil)solfoni]fenil]azobenzotico (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 17 00	12	Colourant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Orange 64	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più di colorante C.I. Pigment Green 7	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Colorante C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 60 % di colorante C.I. Pigment Red 49:2	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Colourant C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Red 12	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 17 00	18	Colorante C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 16	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	19	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Red 48:2	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	21	Colorante C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	23	Colourant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 o CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 25 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 14	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	33	Colorante C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Pigment Blue 15:1 pari o superiore al 35 %	0 %	—	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 202	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 120	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 17 00	60	Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53:1	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	65	Colorante C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	67	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenuti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 19 00	12	Colourant C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 19 00	13	Colorante C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Sulphur Black	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Preparazione colorante rossa, sotto forma di pasta umida, contenente in peso: — fra il 35 % e il 40 % di 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olo metil derivati (CAS RN 70879 65 1) — non più del 3 % di 1-(fenilazo)naftalen-2-olo (CAS RN 842-07-9) — non più del 3 % di 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olo (CAS RN 2646-17-5) — fra il 55 % e il 65 % di acqua	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	21	Colorante fotocromatico, 4-(3-(4-butossifenil)-6-metossi-3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromene-7-yl)morfolina (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	43	Colorante fotocromatico, bis(2-(4-(7-metossi-3-(4-metossifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenossietil) decandioato (CUS 0133724-2) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Colorante fotocromatico, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil)morfolina (CUS 0133726-4) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3204 19 00	52	Colorante C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 20749-68-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red 135	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	53	Colorante fotocromatico, 3-(4-butossifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carbonitrile (CUS 0133725-3) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Colorante fotocromatico, 4, 4'-(7-metossi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobzenzo[h]indeno[2, 1-f]cromene-3, 3-diil)difenolo (CUS 0133728-6) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	57	Colorante fotocromatico, bis(2-[4-[11-ciano-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3, 13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenossietil) decandioato (CUS 0133729-7) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	63	Colorante fotocromatico, 1-(4-(6-metossi-3-(4-metossifenil)-13, 13-dimetil-3,13-diidrobzenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil)piperidina (CUS 0133727-5) ⁽⁵⁾	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Solvent Red 49:2	0 %	—	31.12.2018
ex 3204 19 00	71	Colorante C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Brown 53	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 104	0 %	—	31.12.2020
*ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 98	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67	0 %	—	31.12.2017
ex 3204 19 00	85	Colorante C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red HPR	0 %	—	31.12.2017
*ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, il 90 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	—	31.12.2019
ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica (2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3205 00 00	20	Colorante C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	—	31.12.2017
ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di trisostearato di isopropossitanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di trisostearato di isopropossitanio	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3206 19 00	10	Preparazione contenente, in peso: — 72 % (± 2 %) di mica (CAS RN 12001-26-2) e — 28 % (± 2 %) di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Litopone (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 3206 49 70	10	Dispersione non acquosa, contenente in peso: — tra il 57 % e il 63 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), — tra il 37 % e il 42 % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) e — tra l'1 % e il 2 % di tritossi-capril-il silano (CAS RN 2943-75-1)	0 %	—	31.12.2018
ex 3206 49 70	20	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019
3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0 %	—	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Preparazione contenente: — non più dell'85 % d'argento in peso, — non meno del 2 % di palladio in peso, — titanato di bario, — terpineolo e — etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3207 30 00	20	Pasta da stampa avente un contenuto — fra il 30 % e il 50 %, in peso, di argento, e — fra l'8 % e il 17 %, in peso, di palladio	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) μm	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3207 40 85	40	Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3): — di spessore compreso tra 0,3 µm e 10 µm e — ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 3208 10 10	10	Resina copolimerica di poliesteri termoplastici con un contenuto solido pari ad almeno il 30 % ma non superiore al 50 %, in solventi organici	0 %	—	31.12.2020
*ex 3208 10 90	10	Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metil-etile o di 2-idrossibutirato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	Copolimero di N-vinilcaprolattame, di N-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilammine, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metil-pentanolo e/o diisooamiletere	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	15	Poliolfine clorate, in soluzione	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	20	Preparazione contenente almeno il 5 % ma non più del 20 % in peso di un copolimero di propilene con anidride maleica o una miscela di polipropilene e copolimero di propilene di anidride maleica in un solvente organico	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 90 19	25	Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (±2 %) in peso	0 %	—	31.12.2017
ex 3208 90 91	20		0 %	—	




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3208 90 19	35	Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	—	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	—	31.12.2018
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e naftalendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchilico, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere	0 %	—	31.12.2018
*ex 3208 90 19	47	Soluzione contenente, in peso: — fra 0,1 % e 20 % di gruppi alcossi contenenti polimero di silossano con sostituenti alchilici o arilici — 75 % o più di un solvente organico contenente uno o più propilene glicol-etil-etere (CAS RN 1569-02-4), acetato di glicole propileno mono metil etere (CAS RN 108-65-6) oppure propilene propilenglicole (CAS RN 1569-01-3):	0 %	—	31.12.2021
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso: — (65 ± 10) % di γ -butirilattone, — (30 ± 10) % di resina poliammide, — (3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 ± 0,5) % di acido arilsilico	0 %	—	31.12.2018
*ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene contenente uno o più dei seguenti elementi: — stirene, — alcossistirene, — alchilacrilati, disciolti in lattato di etile	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3208 90 19	75	Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile	0 %	—	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirilossi)-2,2-difetil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difetil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 11 90	10	Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti	0 %	—	31.12.2018
ex 3215 19 90	10	Inchiostro:	0 %	1	31.12.2017
*ex 3215 19 90	20	— composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro d'argento (CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9), — avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il 57 %, — di densità compresa tra 1,40 g/cm ³ e 1,60 g/cm ³ , utilizzato per la stampa di elettrodi (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	10	Formulazione d'inchiostro, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso: — pari o superiore all'1 %, ma non superiore al 10 %, di biossido di silicio amorfo oppure — pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici utilizzato per marcare circuiti integrati (?)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3215 90 70	40	Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con: — cera; — un polimero a base di vinile — un agente colorante destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (2)	0 %	—	31.12.2020
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Sodio metil lauril isetonato	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale	0 %	—	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Acido 12-idrossistearoilossietilenico (CAS RN 70142-34-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 90 10	10	Miscela tensioattiva di cloruri di trimetil alchil (C8-C10) ammonio	0 %	—	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DC) e di benzoato di sodio	0 %	—	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Preparazione tensioattiva costituita da una miscela di docusato sodico e di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo etossilato (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Preparazione tensioattiva a base di una miscela di polisilossano e di poli(etilenglicolo)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Preparazione tensioattiva contenente 2-etilossimetilossirano	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparazione tensioattiva, contenente 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo etossilato (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3403 99 00	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0 %	—	31.12.2018
ex 3505 10 50	20	Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato (CAS RN 9005-27-0)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3506 91 10	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di una miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	—	31.12.2018
ex 3506 91 90	10				
*ex 3506 91 10	30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	—	31.12.2018
ex 3506 91 90	30				
*ex 3506 91 10	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 4,57 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2019
ex 3506 91 90	40				
*ex 3506 91 10	50	Preparazione contenente in peso:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)			
ex 3507 90 90	10	Preparato di proteasi di <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a base di insulina umana e di prodotti analoghi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Creatina amidino idrolasi (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3507 90 90	30	Salicilato 1-monoossigenasi (CAS RN 9059-28-3) in soluzione acquosa con — una concentrazione enzimatica compresa fra 6,0 U/ml e 7,4 U/ml, — una concentrazione in peso di azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8) non superiore a 0,09 % — un valore pH tra 6,5 e 8,5	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3601 00 00	10	Polveri pirotecniche in granuli di forma cilindrica, composte da nitrato di stronzio o nitrato di rame in una soluzione di nitroguanidina, agglutinante e additivi, utilizzate come componenti nei sistemi di gonfiaggio degli airbag (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 3701 30 00	20	Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3701 30 00	30	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,15 mm o più e uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, del tipo utilizzato per i prodotti della voce 8541 o 8542	0 %	—	31.12.2018
*ex 3705 00 90	10	Fotomaschere per il trasferimento fotografico di schemi di circuiti su piastrelle semiconduttrici	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	15	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di: — una percentuale in peso non superiore al 12 % di estere di acido diazossosnaftalensolfonico — resine fenoliche in una soluzione contenente quanto meno acetato di 2-metossi-1-metil etile o lattato di etile o metil 3-metossipropionato 2-eptanone	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	25	Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente: — resine fenoliche o acriliche — in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile, in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metil etile o lattato di etile	0 %	—	31.12.2018
ex 3707 10 00	30	Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metilacetato e cicloesano e contenente o meno etil-3-etossipropionato	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3707 10 00	35	Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici costituita da uno o più dei seguenti componenti: — polimeri di acrilato, — polimeri di metacrilato, — derivati di polimeri di stirene, contenente, in peso, non più del 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metil-etile	0 %	—	31.12.2021
*ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 35 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Emulsione fotosensibile costituita da poliosoprene cicizzato contenente: — 55 % o più, ma non oltre il 75 %, in peso, di xilene, e — 12 % o più, ma non oltre il 18 %, in peso, di etilbenzene	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	50	Emulsione fotosensibile contenente, in peso: — 20 % o più, ma non oltre 45 %, di copolimeri di acrilati e/o metacrilati e derivati dell'idrossistirene — 25 % o più, ma non oltre 50 %, di solvente organico contenente almeno lattato di etile e/o acetato di propilene glicolmetil-etere — 5 % o più, ma non oltre 30 %, di acrilati — non più del 12 % di un fotoiniziatore	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	55	Strato dielettrico, che ammortizza le sollecitazioni meccaniche, costituito da un precursore di poliammide strutturabile fotonicamente per reazione radicale, contenente carbonio insaturo nelle catene laterali e convertibile in poliimmide, sotto forma di soluzione di N-metil-2-pirrolidone o N-etil-2-pirrolidone, con un tenore in peso di polimero di almeno il 10 %	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3707 90 29	10	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene e di acrilato di butile e o di magnetite o di nerofumo, destinati a essere utilizzati come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3707 90 29	20	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, destinata a essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3707 90 29	40	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, fabbricata mediante un processo di polimerizzazione, destinata a essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3707 90 29	50	Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da: — copolimero stirene acrilato/butadiene — nerofumo o pigmento organico — con o senza poliolefine o silice amorfa utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
*ex 3801 90 00	10	Grafite espandibile (CAS RN 90387-90-9 e CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 3802 10 00	10	Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere	0 %	—	31.12.2020
ex 3802 90 00	11	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
3805 90 10		Olio di pino	1,7 %	—	31.12.2018
*ex 3806 90 00	10	Derivato della resina fenolica modificata con colofonia, — contenente, in peso, tra 50 % e 75 % di esteri di colofonia, — con un valore di acidità non superiore a 25, del tipo utilizzato nella stampa offset	0 %	—	31.12.2021
ex 3909 40 00	60				




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	—	31.12.2018
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3'-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3'-etossi- spinosyn I)	0 %	—	31.12.2017
ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500kg (1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	—	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso: — una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o — una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)	0 %	—	31.12.2018
ex 3808 92 90	50	Preparazioni a base di rame piritione (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3808 93 23	10	Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo	0 %	—	31.12.2019
*ex 3808 93 27	40	Preparazione costituita da una sospensione di tepraloxidim (ISO), contenente in peso: — un tenore pari o superiore al 30 % di tepraloxidim (ISO), — non più di 70 % di una frazione di petrolio costituita da idrocarburi aromatici	0 %	—	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso: — almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o — almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso: — 1,88 % o più ma non più del 2,00 % di benzil(purin-6-y)ammina del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Soluzione acquosa contenente, in peso: — 1,8 % di para-nitrofenolato di sodio, — 1,2 % di orto-nitrofenolato di sodio, — 0,6 % di 5-nitroguaiacolato di sodio, destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Polvere bianca mista contenente in peso: — 3 % o più ma non più del 3,6 % di 1-metilciclopropene con una purezza di oltre il 96 % e — contenente meno dello 0,05 % di impurità di 1-cloro-2-metilpropene e meno dello 0,05 % di impurità di 3-cloro-2-metilpropene destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di regolatori di crescita post-raccolta di frutti, ortaggi e piante ornamentali per l'uso con un generatore specifico ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3808 93 90	50	Preparazione sotto forma di polvere, contenente in peso: — 55 % o più di gibberellina A4, — 1 % o più ma non più di 35 % di gibberellina A7, — 90 % o più di gibberellina A4 e gibberellina A7 combinate — non più del 10 % di una combinazione di acqua e di altre gibberelline naturali del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 94 20	30	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente: — 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e — 1-cloro-3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in una soluzione di cicloesanone e acqua	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abamectina (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ5-diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	—	31.12.2018
ex 3809 92 00	20	Agente antischiuma costituito da una miscela di ossidipropanolo e 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diolo	0 %	—	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pasta per saldare e fondere, composta di una miscela di metalli e di resine contenenti, in peso: — tra il 70 % e il 90 % di stagno; — non più del 10 % di uno o più metalli di argento, rame, bismuto, zinco o indio, destinata all'industria elettrotecnica ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 19 00	10	Soluzione di più del 61 % ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: — 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, — 4,9 % di naftalene e — 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinominaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	12	Agente di dispersione contenente: — esteri di acido poliisobutenilsuccinico e pentaeritritolo (CAS RN 103650-95-9), — più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali e — con un contenuto di cloro non superiore allo 0,05 % in peso, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	13	Additivi contenenti: — alchilbenzenesolfonati (C16-C24) borati di magnesio e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 250 e 350, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	14	Agente di dispersione: — contenente poliisobutene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilene-poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 147880-09-9), — contenente più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali, — con un contenuto di cloro, in peso, non superiore allo 0,05 %, — avente un totale di basicità inferiore a 15, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	15	<p>Additivi, composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bis[bis(tetrapropilenefenil)] bis(idrogeno ditiofosfato) di zinco (CAS RN 11059-65-7), — tiofosfato di trifemile (CAS RN 597-82-0), — fosforo di trifemile (CAS RN 101-02-0), e — oli minerali, <p>destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	16	<p>Detergente contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sale di calcio di beta-aminocarbonil alchilfenolo (prodotto di reazione della base di Mannich dell'alchilfenolo) — più del 40 % ma non oltre il 60 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 120 <p>destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	17	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio, — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e — oli minerali, <p>destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	18	<p>Detergente contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — solfonati di calcio alchiltoluene a catena lunga, — più del 30 % ma non oltre il 50 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 310 ma inferiore a 340 <p>destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	20	<p>Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale</p>	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	25	<p>Designazione delle merci</p> <p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un copolimero di polimetacrilato di alchile (C8-C18) con N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, di peso molecolare medio (Mw) compreso tra 10 000 e 20 000, e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — almeno il 20 %, in peso, di un copolimero etilene-propilene modificato chimicamente da gruppi dell'anidride succinica in reazione con 4-(4-nitrofenilazo)anilina e 3-nitroanilina, e — oli minerali, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	30	<p>Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 21 00	33	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sali di calcio dei prodotti di reazione di eptilfenolo con formaldeide (CAS RN 84605-23-2), e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 40 e 100, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti o di detergenti sovrabasiici destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — o-ammino poliisobutilenefenolo (CAS RN 78330-13-9), — poliisobutilene succinimide (CAS RN 84605-20-9), — alchenilimidazolina (CAS RN 68784-17-8), — derivati della difetilamminomilati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 30 % e 45 %, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	37	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un copolimero stirolo-anidride maleica esterificato con alcoli C4-C20, modificato dall'amminopropilmorfolina, e — tenore, in peso di oli minerali compreso tra 50 % e 75 %, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un copolimero di metacrilato di alchile (C8-18) e N-[3-(dimetilammio)propil]metacrilamide, — un copolimero di etilene-propilene, — un copolimero di etilene-propilene modificato chimicamente con anidride succinica, 4-(4-nitrofenil) anilina e 3-nitroanilina, e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, con o senza un polimero metacrilico che abbassa il punto di scorrimento, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	48	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alchilbenzenosolfonati di magnesio (C20-C24) sovrabasici (CAS RN 231297-75-9) e — più del 25 % ma non più del 50 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale superiore a 350 ma non superiore a 450, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	50	<p>Additivi per oli lubrificanti,</p> <ul style="list-style-type: none"> — a base di alchilbenzenosolfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0), — contenenti oli minerali, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura 	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	53	<p>Designazione delle merci</p> <p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — solfonato di petrolio di calcio sovrabasso (CAS 68783-96-0) avente un tenore, in peso, di solfonato del 15 % o più ma non superiore al 30 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, <p>con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 420, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — polipropilbensolfonato di calcio con indice di alcalinità basso (CAS RN 75975-85-8) e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, <p>con indice di alcalinità totale superiore a 10 ma non superiore a 25, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	57	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una miscela a base di poliisobutilene succinimide, e — più del 40 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali, <p>con un totale di basicità superiore a 40, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	<p>Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali,</p> <ul style="list-style-type: none"> — a base di benzensulfonato sostituito da polipropilene (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %, — con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320, <p>usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 21 00	63	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una miscela sovrabasso di solfonati di petrolio di calcio (CAS RN 61789-86-4) e alchilbenzensolfonati di calcio sintetici (CAS RN 68584-23-6 e CAS RN 70024-69-0) con tenore totale di solfonato, in peso, del 15 % o più ma non superiore al 25 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, <p>con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 320, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾</p>	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	65	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una miscela a base di polisisobutilene succinimide (CAS RN 160610-76-4), e — più del 35 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali, <p>aventi tenore, in peso, di zolfo superiore allo 0,7 % ma inferiore o uguale allo 1,3 %, con un totale di basicità superiore a 8, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	<p>Additivi per oli lubrificanti,</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti polisisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilene-poli-ammine con anidride polisisobutensuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti oli minerali, — avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso, — con un totale di basicità (TBN) superiore a 20, <p>usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 21 00	73	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — composti di succinimide borati (CAS RN 134758-95-5) e — oli minerali, — con basicità totale (TBN) superiore a 40, <p>destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 21 00	75	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dialcilsolfonati (C10-C14) di calcio, — contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e <p>con una basicità totale non superiore a 10, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (²)</p>	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	77	<p>Additivi antischiomogeni costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un copolimero di acrilato di 2-etilesile e di acrilato di etile, e — contenenti in peso più del 50 % ma non più dell'80 % di oli minerali destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	<p>Additivi contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — succinimide di poli-isobutilene e di poliammina aromatica — contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e con un tenore di azoto maggiore di 0,6 % ma non superiore a 0,9 % in peso, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	<p>Additivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti succinimide di poliisobutene derivato da prodotti di reazione delle polietilene-poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti in peso più del 31,9 % ma non più del 43,3 % di oli minerali, — aventi un contenuto di cloro in peso non superiore allo 0,05 % e — con una basicità totale (TBN) superiore a 20, <p>destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (?)</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	<p>Additivi,</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti più del 20 % ma non più del 45 % in peso di oli minerali, — a base di una miscela di sali di solfuro dodecilfenolo ramificato di calcio, con o senza diossido di carbonio, <p>del tipo usato nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 29 00	15	<p>Additivo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della reazione di epulfenolo ramificato con formaldeide, disolfuro di carbonio e idrazina (CAS RN 93925-00-9) e — più del 15 % ma non più del 28 %, in peso, di solvente nafta aromatica leggera, destinato a essere utilizzato nella produzione di oli lubrificanti (?) 	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 29 00	20	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 29 00	25	Additivi contenenti almeno sali di ammine primarie e acidi mono- e di-alchilfosforici, destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-encarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 29 00	35	Additivi composti da una miscela a base di imidazolina (CAS RN 68784-17-8), destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monodossido di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 29 00	45	Additivi costituiti da una miscela di adipati dialchilici (C7-C9), in cui l'adipato di diisotile (CAS RN 1330-86-5) è superiore all'85 % in peso, destinati alla fabbricazione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di N,N-dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	—	31.12.2017
ex 3811 29 00	55	Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilammine noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 35 % di 4-monoindifenilammina — in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4,4'-dionindifenilammina — in peso, una percentuale totale di 2,4'-dionindifenilammina e di 2,4'-dionindifenilammina non superiore al 5 % destinati alla fabbricazione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 29 00	60	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio — diacilil aminoalchil poliisobutilene succinato, e destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 29 00	65	Additivi costituiti da una miscela solforata di olio vegetale, α -olefine a catena lunga e acidi grassi di tallolio, con un contenuto di zolfo pari ad almeno l'8 % ma non superiore al 12 % in peso, destinati a essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (?)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Additivi composti da dialchilfosfiti (nei quali i gruppi alchilici contengono oltre l' 80 % in peso di gruppi oleilici, palmittico e stearilici groups), destinati a essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 29 00	80	Additivi contenenti: — più del 70 % in peso di 2,5-bis (<i>tert</i> -noniliditio) — [1,3,4]-tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e — più del 15 % in peso di 5- (<i>tert</i> -noniliditio) — 1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (CAS RN 97503-12-3), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Additivi costituiti da una miscela di 1,1-diossido di 3-(isociliossi C9-1)tetraidrotiofene, ricca di C 10 (CAS RN 398141-87-2), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	—	31.12.2018
ex 3811 90 00	40	Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilnesano	0 %	—	31.12.2017
*ex 3812 10 00	10	Accelerante di vulcanizzazione a base di granuli di difenil-guanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3812 20 90	10	<p>plasticante, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bis(2-etilxil)-1,4-benzene dicarbossilato (CAS RN 6422-86-2) — fra il 10 % e il 60 % in peso di tereftalato di dibutile (CAS RN 1962-75-0) 	0 %	—	31.12.2018
*ex 3812 39 10	10	4,4'-isopropilidendifenolofosfito di alcol C12-15 contenente in peso almeno l'1 % ma non più del 3 % di bisfenolo A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3812 39 90	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3812 39 90	25	<p>Fotostabilizzante UV contenente le seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> — α-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-oxopropossi]poli (ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-47-1); — polietilenglicole con peso molecolare medio (pm) pari a 300 (CAS RN 25322-68-3); — sebacato di bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), e — sebacato di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7) 	0 %	—	31.12.2018
*ex 3812 39 90	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0 %	—	31.12.2019
*ex 3812 39 90	35	<p>Miscela contenente, in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tra il 25 % e il 50 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidil C15-18 (CAS RN 86403-32-9); — non più del 20 % di altri composti organici; — su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0) 	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3812 39 90	40	Miscela di: — 80 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile, e — 20 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile	0 %	—	31.12.2018
*ex 3812 39 90	55	Stabilizzante UV contenente: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenolo (CAS RN 2725-22-6); e — polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7); o — polimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3812 39 90	65	Stabilizzante per materie plastiche contenente: — 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CAS RN 57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CASRN57583-34-3), e — mercaptoacetato di 2-etilesile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3812 39 90	70	Fotostabilizzante, contenente: — esteri alchilici ramificati e lineari di acido 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil)etil)-4-idrossibenzenpropanoico (CAS RN 127519-17-9), e — acetato di 1-metossi-2-propile (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3812 39 90	80	Stabilizzante UV contenente: — ammina bloccata: polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e — o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o — un composto fenolico modificato chimicamente	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso: — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	—	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Miscela azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutilidico	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più e uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	—	31.12.2018
*ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo, triossido di dicromo o composti organometallici di cromo, fissato su un supporto di diossido di silicio, con un volume dei pori di 2 cm ³ /g o più, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 19 90	13	Catalizzatore costituito da: — triossido di cromo (CAS RN 1333-82-0), — triossido di dicromo (CAS RN 1308-38-9), su un supporto di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, — sotto forma di sfere solide, — di diametro di 4 mm o più e uguale o inferiore a 12 mm, e — costituito da una miscela di ossidi di molibdeno e altri ossidi di metalli, fissata su un supporto di diossido e/o ossido di alluminio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (2)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3815 19 90	25	Catalizzatore sotto forma di sfere aventi diametro compreso fra 4,2 mm e 9 mm, costituito da una miscela di ossidi metallici contenenti principalmente ossidi di molibdeno, nichel, cobalto e ferro, fissato su un supporto di ossido di alluminio, destinato all'uso nella fabbricazione di aldeide acrilica (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente a un supporto di diossido di silicio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3815 19 90	87	Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (?)	0 %	—	31.12.2017
ex 8506 90 00	10				
ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea	0 %	—	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di difmanganese (1+), 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonina-1-il)kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-osso-μ-(etanoato-kO, kO)-di(cloruro(1-)), usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di: — complessi di tetraidrofurano di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e — biossido di silicio — contenente 6,6 % ($\pm 0,6$ %) in peso di magnesio; e — contenente 2,3 % ($\pm 0,2$ %) in peso di titanio	0 %	—	31.12.2020
ex 3815 90 90	33	Catalizzatore costituito da una miscela di diversi acidi solfonici di alchilnaftaleni, con catene di idrocarburi alifatici contenenti da 12 a 56 atomi di carbonio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	40	Catalizzatore: — contenente ossido di molibdeno e altri ossidi di metalli, in una matrice di diossido di silicio, — sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 4 mm e pari o inferiore a 12 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricoloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e di-propilenglicoli	0 %	—	31.12.2019
*ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente N-(2-idrossipropilammonio)diabibacico (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo	0 %	—	31.12.2017
ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilanoato di (2-idrossi-1-metilil)trimetilammonio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di sodio	0 %	—	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio	0 %	—	31.12.2018
*ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati a essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamidi mediante idratazione dell'acrilonitrile (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; — tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene; — tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene	0 %	—	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %	0 %	—	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Miscela di alchilbenzeni ramificati contenente principalmente dodecilbenzeni	0 %	—	31.12.2018
*ex 3817 00 80	30	Alchilnaftaleni in miscela, modificati con catene alifatiche di lunghezza variabile da 12 a 56 atomi di carbonio	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 30	20	Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di:	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 30	30	— acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915 o preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 (2)			
ex 3823 19 90	20	Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di:	0 %	—	31.12.2018
ex 3823 19 90	30	— acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915; o preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 (2)			
*ex 3824 99 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	21	Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in toluene	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	22	Soluzione acquosa contenente in peso — non meno del 38 % ma al massimo il 42 % di 2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanimmina (CAS RN 658066-44-5), — non meno del 21 % ma al massimo il 25 % di acido solforico (CAS RN 7664-93-9) e — non meno dell'1 % ma al massimo il 2,9 % di metanolo (CAS RN 67-56-1)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	23	Complessi di titanio (IV) butilsolfato (CAS RN 109037-78-7), disciolti in etanolo e 2-propanolo (CAS RN 109037-78-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	24	Miscela contenente due o più dei seguenti acrilati: — acrilati uretanici, — glicoldiacrilato di tripropilene, — acrilato di bisfenol A etossilato o — diacrilato di poli(etilenglicole) 400	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	32	Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell'85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	33	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi diminilnaftalensolfonico, presentate sia:	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 93	40	— su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia			
ex 3824 99 96	40	— sotto forma di soluzione in solventi organici			
*ex 3824 99 92	34	Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	35	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3,2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alicolsolfato	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	36	Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	37	Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65 % ma non superiore al 90 %	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	39	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3,2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo	0 %	—	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	42	Preparato di acido tetraidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	44	Preparazione contenente, in peso, una percentuale: — uguale o superiore all'85 % ma non superiore al 95 % di α -4-(2-ciano-2-butossicarbonil)vinil-2-metossi-fenil- ω -idrossietilacetato (ossietilene), e — uguale o superiore al 5 % ma non superiore al 15 % di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	45	Preparazione costituita essenzialmente di γ -butirilattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	46	Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	47	Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilossilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiossifosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triossifosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	48	Miscela di: — 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0) e — etil-6'-(dietilammino)-3-ossospiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantene]-2-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	49	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	50	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (2)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	51	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	53	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di N,N-dimetilformammide, — sia di γ -butirilattone, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazolato di ammonio, — sia di idrogenoazolato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglicole bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi]acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	55	Additivi per vernici e rivestimenti, contenenti: — una miscela di esteri dell'acido fosforico ottenuta per reazione di anidride fosforica con 4-(1,1-dimetilpropil) fenolo e copolimeri di alcole stiren allilico (CAS RN 84605-27-6), e — tenore, in peso, di alcole isobutilico compreso tra 30 % e 35 %	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilene glicole bis[(2-benzoile-fenossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	57	Poli(etilenglicol) bis(p-dimetil)amminobenzoato con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	58	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	59	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	60	Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica, in una soluzione di diclorometano al 37 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80 % o più, ma non oltre il 90 % di 3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	64	Preparazione contenente, in peso: — 89 % o più ma non più di 98,9 % di 1,2,3-trideossi-4,6,5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitoli; — 0,1 % o più ma non più di 1 % di coloranti; — 1 % o più ma non più di 10 % di fluoropolimeri	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	65	Miscela di terz-alchilammine primarie	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	68	Preparazione contenente in peso: — 20 % (± 1 %) di ((3-(sec-butil)-4-(decilossi)fenil)metanotriil)tribenzene (CAS RN 1404190-37-9), disciolta in: — 10 % (± 5 %) di 2-sec-butilfenolo (CAS RN 89-72-5) — 64 % (± 7 %) di nafta solvente (petrolio) frazione aromatica pesante, (CAS RN 64742-94-5) e — 6 % (± 1,0 %) di naftalene (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Preparazione contenente in peso: — almeno 80 % ma non più del 92 % di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A (CAS RN 5945-33-5) — almeno il 7 % ma non più del 20 % di oligomeri di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A e — al massimo l'1 % di fosfato di trifenile (CAS RN 101-02-0)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	70	Miscela di 80 % (± 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (± 10 %) di 1-([2-(2-amminobutossi)etossi]metil) propossi]but-2-ilammina	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	72	Derivati di N-(2-fenilati)-1,3-benzendimetanamina(CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	73	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	74	Esteri di acidi grassi insaturi C6-24 e C16-18 con saccarosio (polisoiato di saccarosio) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	75	Soluzione acquosa di polimeri e di ammoniaca avente:	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	87	— tenore, in peso, pari o superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale allo 0,5 % di ammoniaca (CAS RN 1336-21-6) e	0 %	—	31.12.2018
		— tenore, in peso, pari o superiore allo 0,3 %, ma inferiore o uguale al 10 % di poliacrilato (polimeri lineari di acido acrilico)			
*ex 3824 99 92	76	Preparazione contenente:	0 %	—	31.12.2018
		— il 74 % o più ma non oltre il 90 % in peso di (S)-α-idrossi-3-fenossi-benzeneacetone nitrile (CAS RN 61826-76-4) e			
		— il 10 % o più ma non oltre il 26 % in peso di toluene (CAS RN 108-88-3)			
*ex 3824 99 92	78	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	80	Complessi di dietilenglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	81	Preparazione costituita da:	0 %	—	31.12.2018
		— 50 % (±2 %) in peso di chelati di alluminio etil acetacetati bi-alcossilati,			
		— in un solvente di olio da inchiostro (minerale bianco) con punto di ebollizione tra 160° C e 180° C			



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	82	Soluzione di t-butilcloruro dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) in toluene	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	83	Preparazione, costituita da due o più dei seguenti glicoli: — dipropilenglicole — tripropilenglicole — tetrapropilenglicole o — pentapropilenglicole	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 92	84	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (dici-clopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di tricyclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-achile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 92	86	Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 3824 99 93	57				
*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 93	35	Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 93	42	Miscela di bis(4-(3-(3-fenoxycarbonilamino)tolil)ureido)fenilsulfone, difeniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxycarbonilamino-tolil)-urea	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 93	50	Preparazione costituita da acetsulfame potassio (CAS RN 5589-62-3) e da idrossido di potassio (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 93	53	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9), contenente in massa al massimo il 2,5 % di 2,6-di- <i>terz</i> -butil-alfa-dimetil-amino- <i>p</i> -cresolo (CAS RN 88-27-7) in polvere.	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 93	55	Miscela contenente in peso — tra il 70 % e il 90 % di acido (S)-indol-2-carbossilico (CAS RN 79815-20-6) — tra il 10 % e il 30 % di acido <i>o</i> -clorocinnamico (CAS RN 3752-25-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 93	63	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 93	70	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis(2-cloroetano)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 93	73	Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 93	75	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi e sfere, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 93	77	Miscela di polveri contenente, in peso: — l'85 % o più di diacrilato di zinco (CAS RN 14643-87-9) — e non più del 5 % di 2,6-di- <i>terz</i> -butil-alfa-dimetilamino- <i>p</i> -cresolo (CAS RN 88-27-7)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Pellicola costituita da ossidi di bario o calcio combinati con ossidi di titanio o zirconio, mescolati a un leganteacrilico	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 93	83	Preparazione contenente: — C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e — bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6) in cui la formazione di gas di C,C'-azodi(formamide) ha luogo a 135 °C	0 %	—	31.12.2017
ex 3824 99 96	85				
*ex 3824 99 93	85	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (4)	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 96	57				
*ex 3824 99 93	88	Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere, contenenti in peso: — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %, — una percentuale di betasitosteroli non superiore al 15 %	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 96	35	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 96	37	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 96	46	Granulato di ferrite di manganese e zinco, contenente in peso: — 52 % o più ma non più del 76 % di ossido di ferro (III), — 13 % o più ma non più del 42 % di ossido di manganese (II) e — 2 % o più ma non più del 22 % di ossido di zinco	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 96	47	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata a essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 96	48	Ossido di zirconio (ZrO ₂) stabilizzato con ossido di calcio (CAS 68937-53-1) contenente, in peso, 92 % o più ma non più del 97 % di ossido di zirconio	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 96	50	Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 96	55	Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da: — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 96	60	Magnesia fusa elettricamente, contenente in peso 15 % o più di triossido di dicromo	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 96	63	Catalizzatore contenente in peso: — il 52 % (± 10 %) di ossido rameoso (CAS RN 1317-39-1), — il 38 % (± 10 %) di ossido rameico (CAS RN 1317-38-0) e — il 10 % (± 5 %) di rame metallico (CAS RN 7440-50-8)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 96	65	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: — sia 1,6mm o più e uguale o inferiore a 3,4mm, — sia 4mm o più e uguale o inferiore a 6mm	0 %	—	31.12.2018
*ex 3824 99 96	73	Prodotto di reazione, contenente, in peso: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 96	75	Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche: — punto di fusione tra i 1 600 °C e i 1 800 °C, — densità di 0,6 – 0,8 g/cm ³ , utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (2)	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3824 99 96	77	Preparazione costituita da 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e biossido di silicio	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 96	79	Pasta con un contenuto in peso: — di rame pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 % e — ossidi inorganici, — cellulosa di etile e — un solvente	0 %	—	31.12.2017
*ex 3824 99 96	87	Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto poroso di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso: — 0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e — 0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 65 % e il 75 % di MEAG C12; — tra il 21 % e il 28 % di MEAG C14; — tra il 4 % e l'8 %, di MEAG C16, destinati alla fabbricazione di detergenti e di prodotti per l'igiene personale e della casa ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	30 39	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 50 % e il 58 % di MEAG C8; — tra il 35 % e il 50 % di MEAG C10, destinati alla chimica agraria e alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	40 49	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 15 % e il 32 % di MEAG C16; — tra il 65 % e l'85 % di MEAG C18, destinati alla fabbricazione di detergenti e di prodotti per l'igiene personale e della casa, alla chimica agraria, alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	1-butene-polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-347) in polvere, con — un tasso di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 16 g / 10 min e 24 g / 10 min, — una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm ³ e 0,926 g/cm ³ e — una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C	0 %	—	31.12.2019
ex 3901 10 10	40	Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere — contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e — con densità pari o superiore a 0,922 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (\pm 0,0015) e indice di fluidità (met flow index) di 0,3 g/10 min (\pm 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 ⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3901 10 90	30	Granuli di polietilene, contenenti in peso 10 % o più ma non più di 25 % di rame	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più e uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili ⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0 %	—	31.12.2018
*ex 3901 90 80	53	Copolimero di etilene e acido acrilico (CAS RN 9010-77-9) con — un contenuto di acido acrilico non inferiore al 18,5 % ma non superiore al 49,5 %, in peso (ASTM D4094), e — un indice di fluidità in massa pari o superiore a 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3901 90 80	55	Sale di zinco o di sodio di un copolimero di etilene e di acido acrilico, con: — un contenuto in peso di almeno il 6 % ma non superiore al 50 % di acido acrilico, e — un indice di fluidità pari o superiore a 1 g/10 min a 190 °C/2,16 kg (misurato conformemente alla norma ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3901 90 80	57	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulata, usato nel processo di costruzione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare: — contenente 10 % o più, ma non oltre il 20 %, in peso, di ottene, — con indice di fusione pari o superiore a 9,0 ma inferiore a 10,0 (secondo la norma ASTM D1238 10.0/2.16), — con tasso di fusione (190°C /2,16 kg) compreso fra 0,4 g/10 min e 0,6 g/10 min, — con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,909 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm ³ , — con un'area di gelificazione per 24,6 cm ³ non superiore a 20 mm ² ; e — un livello antiossidante non superiore a 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3901 90 80	63	Ottiene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulatare, — contenente, in peso, più del 10 % ma non più del 20 % di copolimero, — con indice di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 0,7 g/10 min e 0,9 g/10 min, e — con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,911 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm ³ destinato al processo di costruzione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare ⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3901 90 80	65	Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e — con densità pari o superiore a 0,922 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3901 90 80	67	Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 %	0 %	—	31.12.2020
*ex 3901 90 80	70	Copolimero di etilene e di anidride maleica, contenente o no un altro co-monomero di olefina, con un indice di fluidità pari o superiore a 1,3 g/10 min a 190°C/2,16 kg (misurato conformemente alla norma ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3901 90 80	73	Miscela contenente in peso: — almeno l'80 % ma non più del 94 % di polietilene clorurato (CAS RN 64754-90-1) e — almeno il 6 % ma non più del 20 % di copolimero stirene-acrilico (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3901 90 80	80	Copolimero a blocchi di etilene con ottene in forma granulatare: — di densità pari o superiore a 0,862 ma non superiore a 0,865, — estensibile fino ad almeno 200 % della sua lunghezza originale, — con isteresi del 50 % (± 10 %), — con deformazione permanente uguale o inferiore al 20 %, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3901 90 80	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4 %	—	31.12.2018
*ex 3901 90 80	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	—	31.12.2018
*ex 3901 90 80	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato a essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 3901 90 80	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 55 % o meno di stirene	0 %	—	31.12.2018
*ex 3901 90 80	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	Polipropilene senza plastificante e contenente non più di: <ul style="list-style-type: none"> — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio, — 8 mg/kg di cloruro 	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	Polipropilene, senza plastificante, <ul style="list-style-type: none"> — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638) 	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3902 10 00	40	<p>Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — resistenza alla trazione tra 32 e60MPa (secondo il metodo ASTM D638); — resistenza alla flessione tra 50 e90MPa (secondo il metodo ASTM D790); — indice di fluidità (melt flow rate) a 230°C/2,16kgtra 5 e 15g/10min (secondo il metodo ASTM D1238); — contenente: — almeno il 40 %, ma non più dell'80 % del peso, di polipropilene, — almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro, — almeno il 10 %, ma non più del 30 %del peso, di mica 	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 10 00	50	<p>Polipropilene altamente isotattico, colorato o meno, destinato alla fabbricazione di componenti in plastica per purificatori d'aria aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — densità pari, o superiore, a 0,880 g/cm³ ma inferiore a 0,913 g/cm³(misurato secondo il metodo ASTM D1505), — carico di snervamento pari, o superiore a, 350 kg/cm² ma inferiore a 390 kg/cm² (misurato secondo il metodo ASTM D638), — temperatura d'inflessione pari, o superiore a, 135 °C sotto un carico di 0,45 MPa (misurato secondo il metodo ASTM 648) (2) 	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3902 20 00	10	Polisobutilene, di massa molecolare media in numero (M _n) di 700 o più e uguale o inferiore a 800	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Polisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	—	31.12.2018
*ex 3902 30 00	95	<p>Copolimero a blocchi A-B-A, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un copolimero di propilene ed etilene e — 21 % (± 3 %) in peso di polistirene 	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3902 30 00	97	Copolimero di etilene e propilene liquido con: — un punto di infiammabilità pari o superiore a 250 °C, — un indice di viscosità pari o superiore a 150, — una massa molecolare media in numero (M_n) pari o superiore a 650	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Miscela amorfa di copolimero poli-alfa-olefina di poli(propilene-co-1-butene) e resine idrocarbureche da petrolio	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 %	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	60	Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche: — liquida a temperatura ambiente — ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5 — con un peso molecolare medio numerico (M_n) di 370 (\pm 50) — con un peso molecolare medio ponderale (M_w) di 500 (\pm 100)	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	—	31.12.2018
ex 3902 90 90	94	Poliolfine clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	—	31.12.2018
*ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100° Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 11 00	10	Sfere bianche di polistirene espanso aventi una conducibilità termica non superiore a 0,034 W/mK a una densità di 14,0 kg/m ³ (\pm 1,5 kg/m ³), contenenti il 50 % di materiale riciclato	0 %	m ³	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3903 19 00	40	Polistirene cristallino con: — un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C — un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 247 °C, — contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	—	31.12.2021
*ex 3903 90 90	15	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 78 ± 4 % di stirene, — 9 ± 2 % di acrilato di n-butile, — 11 ± 3 % di metacrilato di n-butile, — 1,5 ± 0,7 % di acido metacrilico e — fra lo 0,01 % e il 2,5 % di cera poliolefinica	0 %	—	31.12.2017
*ex 3903 90 90	20	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 83 ± 3 % di stirene, — 7 ± 2 % di acrilato di n-butile, — 9 ± 2 % di metacrilato di n-butile e — fra lo 0,01 % e il 1 % di cera poliolefinica	0 %	—	31.12.2021
*ex 3903 90 90	25	Copolimero in granuli, contenente in peso: — 82 ± 6 % di stirene, — 13,5 ± 3 % di acrilato di n-butile, — 1 ± 0,5 % di acido metacrilico e — fra lo 0,01 % e l'8,5 % di cera poliolefinica	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Copolimero di stirene, di α -metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (M_n) di 500 o più e uguale o inferiore a 6 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3903 90 90	45	Preparazione sotto forma di polvere contenente in peso: — 86 % o più ma non più del 90 % di stirene/copolimero acrilico e — 9 % o più ma non più dell'11 % di acido grasso etossilato (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Copolimero in granuli contenente, in peso: — il 74 % (\pm 4 %) di stirene, — il 24 % (\pm 2 %) N-butilacrilato e — dallo 0,01 % a un massimo del 2 % di acido metacrilico	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Preparazione sotto forma di sospensione acquosa contenente in peso: — 25 % o più ma non più del 26 % di stirene/copolimero acrilico e — 5 % o più ma non più del 6 % di glicole	0 %	—	31.12.2019
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolimero di stirene e di anidride maleica, parzialmente esterificato o interamente modificato chimicamente, avente peso molecolare medio (M_n) non superiore a 4 500, sotto forma di fiocchi o di polvere	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene con 2,5-furandione e (1-metiltil) benzene sotto forma di fiocchi o polvere (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Copolimero in granuli contenente, in peso: — il 75 % (\pm 7 %) di stirene e — il 25 % (\pm 7 %) di metilmetacrilato	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 μ m e diametro massimo di 800 μ m, contenenti, in peso: — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni (?)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3903 90 90	86	Miscela contenente in peso: — fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene — fra il 35 % e il 45 % di etere polifenileno — non più del 10 % di altri additivi e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione: — effetto metallico o perlucido con un metamorfismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie — effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l'assorbimento di radiazioni ultraviolette — effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 10 00	20	Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze o non contenente monomeri di acetato di vinile, con: — un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 300) unità di monomero, — un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, — un contenuto di materiale volatile in peso inferiore al 2,00 %, — un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120µm non superiore all'1 % in peso, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o a essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, 80 % (± 1 %) di cloruro di vinile e 20 % (± 1 %) di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3904 50 90	92	Copolimero di metacrilato e cloruro di vinilidene destinato alla fabbricazione di monofilamenti (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoroproossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoroproossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m ² /g o più e uguale o inferiore a 12 m ² /g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 µm e di 90 % inferiore a 35 µm e di una dimensione di particella media di 20 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Polifluoruro di vinilidene (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica	0 %	—	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Poliorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	—	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Copolimero di clorotrifluoroetilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (wafers) nella fabbricazione di semiconduttori (?)	0 %	—	31.12.2017
ex 3905 91 00	30	Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico (CAS RN 026221-27-2), contenente non più del 32 % in peso dell'unità monomercata etilene	0 %	—	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetilene, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilato o eicosilato	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di peso molecolare medio ponderale (M_w) di 25 000 o più e uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	—	31.12.2018
3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituyente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicamenti delle voci 3003 o 3004 (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Resina fotosensibile costituita da acrilato modificato, monomero acrilico, catalizzatore (fotoiniziatore) e stabilizzatore	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isooctilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile	0 %	—	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilile, di peso molecolare medio numerico (M_n) di 500 o più e uguale o inferiore a 6 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	33	Copolimero di tipo "core shell" di acrilato di butile e di metacrilato di alchile, con una granulometria non inferiore a 5 µm, ma non superiore a 10 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	35	Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 µm, insolubile in acqua	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3906 90 90	37	Copolimero di trimetacrilato di trimetilpropano e metacrilato di metile (CAS RN 28931-67-1), sotto forma di microsfere con diametro medio di 3 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Polimero acrilico trasparente in imballaggi di peso non superiore a 1 kg, e non destinati alla vendita al dettaglio avente: — viscosità pari o inferiore a 50000 Pa·s a 120 °C, misurata secondo la norma ASTM D 3835, — peso molecolare medio ponderale (M_w) compreso tra 500 000 e 1 200 000, misurato con cromatografia di gelpermeazione (GPC), — un contenuto residuo di monomero inferiore all'1 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poli(acrilato di metile) con una catena di alchil estere da C10 a C30	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutirlico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	65	Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (T_m) di 65 °C (\pm 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC)	0 %	—	31.12.2018
ex 3906 90 90	73	Preparazione contenente in peso: — tra il 33 % e il 37 % di copolimero di metacrilato di butile e acido metacrilico, — tra il 24 % e il 28 % di propilenglicole e — tra il 37 % e il 41 % di acqua	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 10 00	10	Miscela di un copolimero triossan-ossirano e politetrafluoroetilene	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Poliossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (M_n) di 100 000 o più	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 11	20	Bis[Metossipoli(etilenglicole)-maleimidopropionamide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (M_n) di 40 000	0 %	—	31.12.2018
*ex 3907 20 11	60	Preparazione contenente: — α -[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- ω -idrossipoli(ossi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2) e — α -[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiltil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etaniledil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Politetrametilene-glicol-etero di peso molecolare medio ponderale M_w compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3907 20 20	25	Copolimero di ossido di propilene e ossido di butilene, monododecil-etero, contenente in peso — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di propilene e — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di butilene	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (M_n) di 3 500 (\pm 100)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3907 20 20	50	Ossido di poli(p-fenilene) in polvere	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 20 99	75	— con una temperatura di transizione vetrosa di 210 °C — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 35 000 e 80 000 — con una viscosità intrinseca compresa fra 0,2 e 0,6 dl/gr	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Poli(etilenglicole modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodimide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali aminopropil e metossi	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	50	Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Estere di succinimide di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000	0 %	—	31.12.2018
*ex 3907 20 99	60	Ossido di politetrametilene di-p-aminobenzoato	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	65	L-lisina N-idrossisuccinimide estere. alfa,epsilon.-bis(carbammato di polietilene glicole monometiltere) (CAS RN 266318-38-1) di massa molecolare media in numero (Mn) di 38 000 o più e uguale o inferiore a 40 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-ossopropil)amino]propil-o-metossi, poliossietilene (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Resina epossidica, esente da alogeni, — contenente, in peso, più del 2 % di sostanze fosforose calcolate sul contenuto solido, legate chimicamente nella resina epossidica, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 300 ppm di cloruro idrolizzabile, e — contenente solventi destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati (?)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3907 30 00	25	Resina epossidica — contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 21 % di bromo, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 500 ppm di cloruro idrolizzabile e — contenente solventi	0 %	—	31.12.2020
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 30 00	60	Resina di poliglicerolo poliglicidietere (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2017
ex 3907 40 00	35	α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 40 00	70	Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene) e bisfenolo A: — contenente in peso fra il 12 % e il 26 % di un copolimero di cloruro di isoftaloile, cloruro di tereftaloile e resorcinolo — con gruppi terminali di p-cumilfenolo, e — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 29 900 e 31 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Policarbonato di dicloruro carbonico, 4,4'-(1-metilidene)bis[2,6-dibromofenolo] e 4,4'-(1-metilidene)bis[fenolo] con gruppi terminali di 4-(1-metil-1-fenilil)fenolo	0 %	—	31.12.2019
*ex 3907 69 00	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3907 69 00	40	Pellets o granuli di poli(etilene tereftalato): — con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1,27 a 23°C e — contenenti, in peso, non più di 10 % di altri agenti modificanti o additivi	0 %	m ³	31.12.2021
*ex 3907 69 00	50	Pacchetti flessibili (per polimeri sensibili all'ossigeno) prodotti da un laminato di: — non oltre 75 µm di polietilene, — non oltre 50 µm di poliammide, — non oltre 15 µm di polietilene tereftalato e — non oltre 9 µm di alluminio	0 %	—	31.12.2017
ex 3926 90 92	40	aventi una resistenza alla trazione superiore a 70 N/15 mm e una velocità di trasmissione dell'ossigeno inferiore a 0,1 cm ² /m ² /24 h a 0,1 MPa			
*ex 3907 69 00	60	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo i metodi ASTM D1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	—	31.12.2018
3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	—	31.12.2018
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	—	31.12.2019
*ex 3907 99 05	20	Copolistere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0 %	—	31.12.2018
*ex 3907 99 80	10	Poli(ossi-1,4-fenilene carbonile) (CAS RN 26099-71-8), sotto forma di polvere	0 %	—	31.12.2018
*ex 3907 99 80	25	Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandi-metanolo	0 %	—	31.12.2017
*ex 3907 99 80	30	Poli(idrossiacanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirato)	0 %	—	31.12.2020
ex 3913 90 00	20				
*ex 3907 99 80	40	Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene), bisfenolo A, resorcinolo, cloruro di isofaliole, cloruro di tereftaloile e polisilossano, con gruppi terminali di p-cumilfenolo e un peso molecolare medio ponderale (M _w) compreso fra 24 100 e 25 900	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3907 99 80	60	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A	0 %	—	31.12.2017
*ex 3907 99 80	70	Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo	0 %	—	31.12.2019
*ex 3907 99 80	80	Copolimero, composto dal 72 % o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetanolo, completato da dioli ciclici e/o lineari	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilene metilene iminoadipole), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	—	31.12.2018
ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscele di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatiche	0 %	—	31.12.2018
*ex 3908 90 00	55	Polimero di acido 1,4-benzendicarbossilico con 2-metil-1,8-ottanodiammina e 1,9-nonanodiammina (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	60	Copolimero, costituito da: — acido esandioico — acido 12-amminododecanoico — esaidro-2H-azepin-2-one e — 1,6-esandiammina	0 %	—	31.12.2017
ex 3908 90 00	70	Copolimero contenente: — 1,3-benzenedimetanamina (CAS RN 1477-55-0) e — acido adipico (CAS RN 124-04-9) contenente o no acido isoftalico (CAS RN 121-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3909 40 00	20	Polvere di particelle in resina termoidurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (?)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3909 40 00	30	Miscela di: — resina alchilfenol-formaldeide, bromurata o no, e — ossido di zinco	0 %	—	31.12.2017
ex 3909 40 00	40	Polimero in polvere composto da: — polimero di resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) pari in peso all'80 % o più ma non oltre il 90 %, — fenolo (CAS RN 108-95-2) pari a non più del 5 %, — esametilentetrammina (CAS RN 100-97-0) pari in peso al 5 % o più ma non oltre il 15 %	0 %	—	31.12.2018
ex 3909 50 90	10	Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso: — il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato — il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e — il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparazione contenente in peso: — tra il 14 % e il 18 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 3 % e il 5 % di amido modificato enzimaticamente e — tra il 77 % e l'83 % di acqua	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Preparazione contenente in peso: — tra il 16 % e il 20 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 19 % e il 23 % di etere butilico di dietilenglicole e — tra il 60 % e il 64 % di acqua	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3909 50 90	40	Preparazione contenente in peso: — tra il 34 % e il 36 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 37 % e il 39 % di propilenglicole e — tra il 26 % e il 28 % di acqua	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)) silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato	0 %	—	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[(metil(vinil)silossano)]	0 %	—	31.12.2018
*ex 3910 00 00	25	Preparazioni contenenti in peso: — 0 % o più di 2-idrossi-3- [3- [1,3,3,3-tetrametil-1- [(trimetilsilil) ossi] disilossani] propossi] propil-2-metil-2-propionato (CAS RN 69861-02-5) — 10 % o più di polimero di silicio α -butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-yl)ossil]propil-terminato (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3910 00 00	35	Preparazioni contenenti in peso: — 30 % o più di α -butildimetilsilil- ω -3-metacrilossi-2-idrossipropilossi]propildimetilsilil-polidimetilsilossano (CAS RN 662148-59-6) — 10 % o più di N,N - dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3910 00 00	40	Siliconi destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimera (dimetilsilossano/difenilsilossano)	0 %	—	31.12.2017
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Rivestimento di passivazione in silicone in forma primaria utilizzato per proteggere i bordi e impedire i cortocircuiti nei dispositivi a semiconduttore	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3910 00 00	80	Monometacrilossipropil terminato poli(dimetilsilossano)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Resina idrocarburica non idrogenata ottenuta mediante polimerizzazione di più del 75 % in peso di alcheni cicloalifatici da C-5 a C-12 e più del 10 % ma non più del 25 % in peso di alcheni aromatici che danno una resina idrocarburica con: — un indice di iodio superiore a 120 e — un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro o — un colore Gardner di più di 8 per una soluzione al 50 % in peso di toluene (da determinarsi con il metodo ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3911 90 19	20	Insieme di due componenti, in rapporto di volume 1:1, per la produzione di polidiciclopentadiene termoindurente dopo miscelazione, contenenti entrambi: — 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), — una gomma sintetica, — anche contenenti, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene. e contenenti ciascuno separatamente: — o un composto di alluminio-alcile, — o un complesso organico di tungsteno — o un complesso organico di molibdeno	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 19	30	Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio	0 %	—	31.12.2017
*ex 3911 90 19	40	Resina di formaldeide <i>m</i> -xilene	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Sale di sodio policarbossilato di 2,5-furandione e 2,4,4-trimetilpentene in polvere	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldeide, polimero con 1,3-dimetilbenzene e <i>tert</i> -butil-fenolo (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3911 90 19	70	Preparazione contenente: — acido cianico, C ₂ C ₂ -(1-metilidene)di-4,1-fenilene) estere, omopolimero (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 11 56-51-0), — in una soluzione di butanone (CAS RN 78-93-3) con un tenore in peso inferiore al 50 %	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α-metilstirene	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più e uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	—	31.12.2018
ex 3911 90 99	53	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonafalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 50 3442-46-4)	0 %	—	31.12.2017
ex 3911 90 99	57	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonafalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2017
ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	—	31.12.2018
*ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3912 11 00	30	Triacetato di cellulosa (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Polvere di diacetato di cellulosa	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3912 39 85	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 39 85	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	—	31.12.2018
*ex 3912 39 85	40	Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Poliquaternio-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere: — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa fralato	0 %	—	31.12.2018
ex 3913 90 00	85	lauronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido fralico, con peso molecolare medio ponderale (M_w) compreso tra 100 000 e 300 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolfonico, sale di sodio (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2018
ex 3916 20 00	91	Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi: — diossido di titanio — poli(metacrilato di metile) — carbonato di calcio — agenti agglutinanti	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3916 90 10	10	Barre con struttura cellulare contenenti in peso: — poliammide-6 o anidride (poli)possidica — dal 7 % al 9 % dipolitetrafluoroetilene se presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici	0 %	—	31.12.2018
ex 3917 32 00	91	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcoossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 µm o più e uguale o inferiore a 110 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3917 40 00	91	Connettori in plastica dotati di guarnizioni O-ring, una molla di fissaggio e un sistema di rilascio per l'inserimento nei tubi flessibili del carburante delle automobili	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 10 19	10	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 80	25				
ex 3919 90 80	31				
ex 3919 10 19	20	Rotoli di nastro adesivo (sui due lati): — ricoperti di gomma non vulcanizzata naturale o sintetica — di larghezza pari o superiore a 20mm ma non superiore a 40mm, — contenenti silicone, idrossido di alluminio, acrilico e uretano	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 10 80	27	Pellicola di poliestere:			
ex 3919 90 80	20	— rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e, — dall'altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 10 80	35	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3919 10 80	37	Foglio di politetrafluoroetilene: — avente uno spessore di almeno 100µm, — avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %, — rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 10 80	40	Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:	0 %	—	31.12.2017
ex 3919 90 80	43	— con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457, — ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 10 80	43	Foglio di etilene/acetato di vinile:	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	26	— avente uno spessore di almeno 100 µm, — rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere o polipropilene	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 10 80	45	Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm	0 %	—	31.12.2017
ex 3919 90 80	45		0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 10 80	47	Foglio di poliestere, poliuretano o policarbonato:	0 %	—	31.12.2017
ex 3919 90 80	32	— con adesivo in polimero siliconico sensibile alla pressione, — di spessore totale non superiore a 0,7 mm, — di larghezza totale pari o superiore a 1 cm, ma non superiore a 1 m, — anche in rotoli del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521 e 8528	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 10 80	50	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e da una parte adesiva di tipo acrilico dello spessore di 5 µm o più, da utilizzare nei processi di rettifica e / o taglio di dischi di silicio (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	41		0 %	—	31.12.2018
ex 3920 10 89	25		0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Foglio di polietilene: — dotato di adesivo sensibile alla pressione, non a base di gomma, in grado di aderire unicamente su superfici pulite e lisce, — di spessore totale compreso tra 0,025 mm e 0,7 mm, e — di larghezza totale compresa tra 6 cm e 1 m, — anche in rotoli, del tipo utilizzato per la protezione della superficie dei prodotti di cui alle voci 8521 e 8528	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un'adesione (peel adhesion) a un angolo di 90 ° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Foglio riflettente: — costituito di una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare, — ricoperto su uno o su entrambi i lati da uno o più strati di plastica o metallizzazione, — eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 80	60	Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 10 80	63	Pellicola riflettente che consiste in — uno strato di resina acrilica recante marcature contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, — uno strato di resina acrilica con perle di vetro incastonate, — uno strato di resina acrilica indurita da un agente melamminico di reticolazione, — uno strato metallico, — un adesivo acrilico e — una pellicola amovibile	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Rotoli di foglio di polietilene: — dotata di un lato autoadesivo, — di uno spessore totale uguale o superiore a 0,025mm ma non superiore a 0,09mm, — di una larghezza totale uguale o superiore a 60 mm ma non superiore a 1 110 mm, del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521o 8528	0 %	—	31.12.2021
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato: — anche filigranato — con o senza un nastro di applicazione rivestito su un lato di adesivo; il foglio riflettente consiste di: — uno strato di polimero acrilico o vinilico, — uno strato di poli(metilmetacrilato) o policarbonato contenente microprismi, — uno strato di metallizzazione, — un foglio adesivo e — una pellicola amovibile — con o senza uno strato supplementare di poliestere	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Foglio riflettente autoadesivo costituito da diversi strati comprendenti: — un copolimero di resina acrilica, — poliuretano, — uno strato metallizzato recante, su un lato, marcature laser contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o la duplicazione, oppure un contrassegno speciale per un uso specifico, — microsfere di vetro e — uno strato adesivo con un rivestimento amovibile su uno o entrambi i lati	0 %	—	31.12.2021
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Pellicola di poli(cloruro di vinile), di poli(etilene tereftalato), di polietilene o di qualsiasi altra poliolefina: — ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione, — di uno spessore uguale o superiore a 65 µm senza protezione amovibile	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	19	<p>Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato):</p> <ul style="list-style-type: none"> — senza impurità o difetti, — ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull'altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato, — con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato, — di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54 µm ma non superiore a 64 µm, e — di larghezza superiore a 1 295 mm ma non superiore a 1 305 mm 	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	23	Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacoico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	24	<p>Foglio stratificato riflettente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare, — ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e — su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile 	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	25	Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all'abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull'altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 90 80	27	Pellicola di poli(etilene tereftalato) con forza adesiva non superiore a 0,147 N/25 mm e scarica elettrostatica non superiore a 500 V	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	29	Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e non superiore a 132 cm (e fornito con un release liner)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	33	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 µm e 70 µm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	35	<p>Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti in una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uno strato di poliuretano contenente microperle di vetro, — uno strato di polietilene vinilacetato, — uno strato adesivo, e — un foglio amovibile 	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80 ex 3920 49 10	36 95	<p>Foglio laminato stampato con uno strato centrale di poli(cloruro di vinile), ricoperto da entrambi i lati di uno strato di poli(fluoruro di vinile),</p> <ul style="list-style-type: none"> — anche con uno strato adesivo termosensibile o sensibile alla pressione, — anche con una pellicola di protezione amovibile, — con una tossicità, determinata con il metodo di prova ABD 0031, non superiore a 70 ppm di fluoro di idrogeno, 120 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di idrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, — con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 130 mm, — con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 240 g/m² (± 30 g/m²) senza lo strato adesivo, di 340 g/m² (± 40 g/m²) con lo strato adesivo termosensibile o di 330 g/m² (± 40 g/m²) con lo strato adesivo sensibile alla pressione 	0 %	m ²	31.12.2017
*ex 3919 90 80	38	<p>Pellicola autoadesiva costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uno strato superficiale composto principalmente di poliuretano mescolato con emulsioni di polimeri acrilici e biossido di titanio, — anche con un secondo strato contenente una miscela di copolimeri di etilene e di acetato di vinile reticolabile emulsioni polimeri di acetato di vinile, — non più del 6 %, in peso, di altri additivi, — un adesivo sensibile alla pressionee — ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile, — anche dotata di una pellicola protettiva sovralaminata con autoadesivo separato, — di spessore totale non superiore a 400 µm 	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	39	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	40	Pellicola con uno spessore totale uguale o superiore a 40 µm, costituita da uno o più strati di pellicola di poliestere trasparente: <ul style="list-style-type: none"> — contenente almeno uno strato che riflette gli infrarossi con una riflettanza normale totale, secondo la norma EN 12898, uguale o superiore a 80 %, — avente su un lato uno strato la cui emissività normale, secondo la norma EN 12898, non è superiore a 0,2, — ricoperta sull'altro lato da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola di protezione amovibile 	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 90 80	42	Pellicola autoadesiva costituita da: <ul style="list-style-type: none"> — un primo strato contenente una miscela di poliuretano termoplastico e di antiadesivo, — un secondo strato contenente un copolimero di anidride maleica, — un terzo strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio e additivi, — un quarto strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio, additivi e pigmenti colorati, — un adesivo sensibile alla pressione ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile, <ul style="list-style-type: none"> — anche dotata di una pellicola protettiva sovrallaminata con autoadesivo separato, — di uno spessore non superiore a 400 µm 	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 90 80	44	Foglio laminato stampato			
ex 3921 90 60	95	— con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile), <ul style="list-style-type: none"> — ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile), — anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull'altro lato, — con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, 	0 %	m ²	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>— con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm,</p> <p>— con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m² (\pm 45 g/m²) senza lo strato adesivo o di 580 g/m² (\pm 50 g/m²) con lo strato adesivo sensibile alla pressione</p>			
*ex 3919 90 80 ex 9001 20 00	47 40	Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati	0 %	—	31.12.2017
*ex 3919 90 80	49	Fogli laminati riflettenti costituiti da una pellicola di poli(metacrilato) goffrata su un lato con un motivo regolare, da una pellicola di polimero contenente microsfere di vetro, da uno strato adesivo e da un foglio staccabile	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	51	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μ m e 90 μ m, coperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	—	31.12.2018
*ex 3919 90 80	52	Nastro di poliolefina bianca che consiste di: — uno strato adesivo su una base di gomma sintetica con spessore non inferiore a 8 μ m ma non superiore a 17 μ m, — uno strato di poliolefina con spessore non inferiore 28 μ m ma non superiore a 40 μ m, e — uno strato amovibile senza silicone di spessore inferiore a 1 μ m	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80	54	Pellicola di poli(cloruro di vinile), ricoperta su un lato da — uno strato di polimero — uno strato adesivo — un rivestimento protettivo amovibile munito di sfere schiacciate ai poli e lavorato a sbalzo su un lato; coperta o meno, sull'altro lato, da uno strato adesivo e da uno strato di polimero metallizzato	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	60	Foglio riflettente contenente: — uno strato di poli(cloruro di vinile), — uno strato di poliuretano, — uno strato di microsferre di vetro, — uno strato contenente eventualmente un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l'angolo di visualizzazione, — uno strato di alluminio metallizzato, e — un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80	63	Pellicola coestrusa a tre strati, — ogni strato contenente una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri, — contenente o meno biossido di titanio nello strato centrale, — rivestita con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e — con una pellicola amovibile — dallo spessore totale uguale o inferiore a 110 µm	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80	65	Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 400 µm, consistente in uno o più strati di poli(etilene tereftalato) trasparente metallizzato, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall'altro da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola antiadesiva	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80	67	Pellicola autoadesiva di materia plastica, costituita da: — uno strato di poli(olefina) di spessore superiore a 95 micron, ma inferiore o uguale a 110 micron; — uno strato adesivo di spessore superiore a 5 micron, ma inferiore o uguale a 15 micron; — uno strato a base di resina epossidica di spessore superiore a 4 micron, ma inferiore o uguale a 100 micron; — un rivestimento di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 micron, ma inferiore o uguale a 40 micron	0 %	m ²	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	70	Dischi autoadesivi per lucidare, anche rivestiti di un cuscinetto, in poliuretano microporoso	0 %	—	31.12.2020
*ex 3919 90 80	81	Pellicola con spessore minimo di 0,36 mm, composta di: — uno strato di poliestere gofrato, — uno strato di copolimero di isocianato caprolattone-cicloesilene, — un adesivo sensibile alla pressione con rivestimento amovibile su un lato	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 10 25	10	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 10 89	20				
ex 3920 10 25	20	Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostratori per macchine da scrivere	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 10 28	30	Pellicola stampata gofrata — di polimeri di etilene — avente densità di almeno 0,94 g/cm ³ — con spessore di 0,019 mm ±0,003 mm — con immagini permanenti composte da due illustrazioni diverse alternate la cui lunghezza individuale è pari o superiore a 525 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Pellicola di polietilene con impresso un motivo grafico ottenuto utilizzando quattro colori di base a inchiostro oltre a colori specialistici, per ottenere diversi colori a inchiostro su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il motivo grafico presenta inoltre le seguenti caratteristiche: — è ripetitivo e presenta la stessa spaziatura per tutta la lunghezza della pellicola; — presenta lo stesso allineamento sia che lo si guardi dal lato anteriore che da quello posteriore della pellicola	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 10 40	30	<p>Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di etilene o di polimeri funzionalizzati di etilene, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefina, — ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110µm 	0 %	—	31.12.2017
ex 3920 10 40	40	<p>Pellicola tubolare multistrato costituita essenzialmente di polietilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — composta da una barriera a tre strati, con uno strato centrale di etilene-alcol vinilico rivestito su entrambi i lati con uno strato di poliammide, coperto su entrambi i lati con almeno uno strato di polietilene, — di spessore totale pari o superiore a 55 µm — con un diametro pari ad almeno 500 mm, ma non superiore a 600 mm 	0 %	—	31.12.2020
*ex 3920 10 89	30	<p>Foglio di etilene/acetato di vinile (EVA) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una superficie in rilievo con ondulazioni goffrate e — uno spessore superiore a 0,125 mm 	0 %	—	31.12.2021
*ex 3920 10 89	40	<p>Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	30	<p>Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 µm, ma non superiore a 13,5 µm</p>	0 %	—	31.12.2018
*ex 3920 20 21	40	<p>Fogli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con spessore non superiore a 0,1 mm, — stampati su entrambi i lati con rivestimenti speciali per la stampa di elementi di sicurezza delle banconote 	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di propilene, consistente in: — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefine, — ricoperta su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110 µm	0 %	—	31.12.2017
ex 3920 20 29	60	Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75µm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — una resistenza alla trazione in direzione di macchina non inferiore a 120 MPa ma non superiore a 270 MPa — una resistenza alla trazione in direzione trasversale non inferiore a 10 MPa ma non superiore a 40 MPa determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 20 29	70	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — uno spessore non inferiore a 55 µm ma non superiore a 97 µm, — un modulo di elasticità in direzione di macchina non inferiore a 0,30 GPa ma non superiore a 1,45 GPa e — un modulo di elasticità in direzione trasversale non inferiore a 0,20 GPa ma non superiore a 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019
*ex 3920 20 29	94	Foglio coestruso a tre strati, — ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri, — con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, — con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 µm	0 %	—	31.12.2017
ex 3920 20 80	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più e uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 20 80	95	Foglio di polipropilene, confezionato in rotoli, avente le seguenti caratteristiche: — classe di infiammabilità: UL94V-0 per spessori superiori a 0,25mm e UL94VTM-0 per spessori superiori a 0,05mm ma inferiori a 0,25mm (determinata in base allo standard di infiammabilità UL-94) — tensione di ripartizione dielettrica compresa tra 13,1kV e 60,0kV (determinata in base al metodo di prova ASTM D149) — resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 30MPa e 33MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882) — resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 22MPa e 25MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882) — intervallo di densità compreso tra 0,988g/cm ³ e 1,035g/cm ³ (determinato in base al metodo di prova ASTM D792) — assorbimento d'acqua compreso tra 0,01 % e 0,06 % (determinato in base al metodo di prova ASTM D570) destinato alla fabbricazione di isolanti utilizzati nell'industria elettronica e elettrotecnica (?)	0 %	m ³	31.12.2017
ex 3920 43 10	92	Fogli di polidloruro di vinile, stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più e uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di polidloruro di vinile	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 43 10	94	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata a un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di polidloruro di vinile rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più e uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più e uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 49 10	93				
ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di polidloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 49 10	30	Pellicola di copolimero di cloruro (di polivinile) — contenente in peso almeno il 45 % di filler — su supporto	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più e uguale o inferiore a 19 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 µm e 90 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	02	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più e uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	20	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti e altri contenitori simili (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	38	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 62 19	48	Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato): — ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica, — di uno spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (par quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 62 19	60	Pellicola di poli(etilene tereftalato): — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 µm	0 %	—	31.12.2017
ex 3920 62 19	73	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 69 00	40				
ex 3920 62 19	76	Foglio trasparente di poli(etilene tereftalato): — rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche: — tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm, — trasmissione della luce superiore al 93 %, — valore di opacità non superiore a 1,3 %, — spessore totale di almeno 10 µm, ma non superiore a 350 µm, — ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 69 00	50	<p>Pellicola monostrato, a orientamento biassiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — composta da oltre l'85 % in peso di acido polilattico e non più del 10,50 % in peso di un polimero a base di acido polilattico modificato, estere poliglicolico e talco, — con spessore di 20 µm o più ma non più di 120 µm — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432) 	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	<p>Pellicola monostrato, retrattile, a orientamento trasversale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — composta da oltre l'80 % in peso di acido polilattico e da più del 15,75 % in peso di additivi di acido polilattico modificato, — con spessore di 45 µm o più ma non più di 50 µm, — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432) 	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Fogli di fibra stratificata vulcanizzata verniciata di spessore non superiore a 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	<p>Pellicola di poli(butirrale di vinile):</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di tritilene glicole come plastificante, — con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm 	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	—	31.12.2018
ex 3920 91 00	93	<p>Foglio di poli(etilenterefalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilenterefalato), metallizzato soltanto sulle facce esterne, che presenta le caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una trasmissione della luce visibile pari o superiore al 50 %, — ricoperto su una o su entrambe le facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — spessore totale non superiore a 0,2 mm, senza tener conto della presenza del poli(butirrale di vinile), e spessore del poli(butirrale di vinile) superiore a 0,2 mm 	0 %	—	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 91 00	95	Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 28	35	Fogli in polietimide, in rotoli, con — spessore da 5 µm a 14 µm, — larghezza da 478 mm a 532 mm, — resistenza alla trazione di almeno 78 MPa (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 µm), — allungamento a rottura del 50 % o superiore (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 µm), — temperatura di transizione vetrosa (Tg) di 226 °C, — temperatura di esercizio continuo di 180 °C (secondo la specifica UL-746 B per uno spessore di 50 µm), — infiammabilità VTM-0 (secondo la specifica UL-94 per uno spessore di 25 µm)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 28	40	Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri: — politetrametilene-glicol-etero — bis(4-cloesil isocianato)metano, — 1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie — e ricoperto con un foglio protettivo staccabile	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 99 28	45	<p>Pellicola trasparente di poliuretano metallizzata su un lato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una brillantezza superiore a 90 gradi conformemente al metodo di analisi ASTM D2457 — ricoperta sul lato metallizzato di uno strato adesivo termoaderente in polietilene/polipropilene copolimero — ricoperta sull'altro lato di una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) — con uno spessore totale di oltre 204 µm ma non superiore a 244 µm 	0 %	—	31.12.2018
*ex 3920 99 28	50	<p>Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	55	<p>Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non autodesiva, — indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10), — trasmissione luminosa superiore a 87 % per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11), — spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm, — larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm, <p>del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 3920 99 28	65	<p>Fogli di poliuretano termoplastico opaco in rotoli con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — larghezza di 1640 mm (± 10 mm), — brillantezza compresa tra 3,3° e 3,8° (secondo il metodo ASTM D2457), — ruvidezza superficiale compresa tra 1,9 e 2,8 Ra (secondo il metodo ISO 4287), — spessore compreso tra 365 e 760 µm, — durezza di 90 (±4) (secondo il metodo Shore A (ASTM D2240)), — allungamento a rottura del 470 % (secondo il metodo EN ISO 527) 	0 %	m ²	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3920 99 28	70	Fogli su rotoli di resina epossidica, con proprietà conduttrici, contenenti: — microsfere con un rivestimento metallico, incluse le leghe d'oro, — uno strato adesivo, — uno strato protettivo di silicone o poli(etilene tereftalato) su un lato, — uno strato protettivo di poli(etilene tereftalato) sull'altro lato e — di una larghezza uguale o superiore a 5 cm ma non superiore a 100 cm e — di una lunghezza uguale o inferiore a 2 000 m	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Fogli di poliuretano termoplastico in rotoli con: — larghezza compresa tra 900 e 1 016 mm, — finitura opaca, — spessore di 0,43 mm (\pm 0,03 mm), — allungamento a rottura compreso fra il 420 e il 520 %, — resistenza alla trazione di 55 N/mm ² (\pm 3) (secondo il metodo EN ISO 527) — durezza di 90 (\pm 4) (secondo il metodo Shore A [ASTM D2240]), — ondulazione di 6,35 mm, — planarità di 0,025 mm	0 %	m ²	31.12.2019
ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	65	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μ m o più e uguale o inferiore a 90 μ m, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 55 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (\pm 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 13 10	20	Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte: — aventi uno spessore di 2,29 mm (\pm 0,25 mm), — trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e — laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile	0 %	—	31.12.2017
ex 3921 19 00	30	Blocchi con struttura cellulare, contenenti in peso: — poliammide-6 o anidride poli(epossidica) — dal 7 % al 9 % di politetrafluoroetilene presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	40	Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli: — di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm, — di spessore di 15 μ m o più e uguale o inferiore a 36 μ m, del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 μ m	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 μ m o più e uguale o inferiore a 140 μ m e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 μ m o più e uguale o inferiore a 40 μ m	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 90 10	10	Lastra composta di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rinforzata su uno o entrambi i lati con uno strato di fibre monodirezionali in poli(etilene tereftalato) e impregnato di poliuretano o di resina epossidica	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Pellicola multistrato costituita da: — una pellicola di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 100 µm, ma inferiore o uguale a 150 µm; — un primer di materiale fenolico di spessore superiore a 8 µm, ma inferiore o uguale a 15 µm; — uno strato adesivo di gomma sintetica di spessore superiore a 20 µm, ma inferiore o uguale a 30 µm; — un rivestimento trasparente di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 µm, ma inferiore o uguale a 40 µm	0 %	m ²	31.12.2018
ex 3921 90 55	20	Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), o — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), o — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) destinata alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 90 55	25	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 40 00	21				
ex 7019 40 00	29				
ex 3921 90 55	40	Foglio di tessuto a tre strati, in rotoli — con uno strato centrale di taffetà di nylon al 100 % o di taffetà di nylon/poliestere, — rivestito su entrambi i lati con poliammide, — di uno spessore complessivo non superiore a 135 µm, — di un peso totale non superiore a 80g/m ²	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 90 55	50	Fogli di resina epossidica, rinforzati con fibra di vetro, reattiva e priva di alogeni con filler indurenti, additivi e inorganici destinati all'incapsulamento di sistemi semiconduttori (?)	0 %	m ²	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Pellicola di poli(butirale di vinile) isolante dal calore, dai raggi infrarossi e ultravioletti: — laminata con uno strato metallico di spessore di 0,05 mm(±0,01 mm) — contenente in peso il 29,75 % o più ma non più del 40,25 % di trietilenglicole di(2-etil esanossato) come plastificante, — con una trasmissione di luce del 70 % o più (secondo la norma ISO 9050), — con una trasmissione UV di non oltre l'1 % (secondo la norma ISO 9050), — di spessore totale di 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m ²	31.12.2019
ex 3921 90 60	91	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcoli perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0 %	—	31.12.2018
ex 5407 71 00	20				
ex 5903 90 99	10				
ex 3921 90 60	93	Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più e uguale o inferiore a 60 misurata a un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3923 10 00	10	Alloggiamenti per fotomaschere e piastriane: — composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio; — aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi; — muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomaschera o la piastriana da danni superficiali o estetici, e — equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta, del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastriane	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3923 30 90	10	Designazione delle merci Contenitore di polietilene, per idrogeno compresso: — con componenti di alluminio a entrambe le estremità, — completamente avvolto da una copertura di fibre impregnate di resina epossidica, — di diametro pari o superiore a 213 mm ma non superiore a 368 mm, — di lunghezza pari o superiore a 860 mm ma non superiore a 1 260 mm e — di capacità pari o superiore a 18 litri ma non superiore a 50 litri	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 30 00	10	Ricopertura in plastica per il retrovisore esterno di veicoli a motore, con supporti di fissazione	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 30 00	20	Logo in plastica del costruttore automobilistico con staffe di montaggio sul retro, trattato o meno al cromo, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 92	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia a un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	—	31.12.2018
*ex 3926 90 92	30	Involucro di silicone per protesi mammarie	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più e uguale o inferiore a 80 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 3926 90 97	20	Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8543 90 00	15				
ex 3926 90 97	25	Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 µm o più e uguale o inferiore a 4,6 µm	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3926 90 97	30	Parti di frontalini per autoradio e per climatizzatori da automobile — di acrilonitrile-butadiene-stirene contenenti o meno policarbonato, — ricoperti di strati di rame, di nichel e di cromo, — con uno spessore totale del rivestimento non inferiore a 5,54 µm, ma non superiore a 49,6 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	37	Pulsanti in policarbonato per l'interfaccia di controllo dei pulsanti di volantini sportivi, rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	40				
ex 3926 90 97	50	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più e uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m ² o più e uguale o inferiore a 42 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Elemento decorativo pressofuso in resina policarbonata, ricoperto di — vernice acrilica di colore argento, — vernice trasparente antigraffio	0 %	p/st	31.12.2018
		del genere utilizzato nella fabbricazione di frontalini per autoradio			
ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	—	31.12.2018
ex 4009 42 00	20	Tubo flessibile del freno, di gomma, avente — lacci in fibra tessile, — spessore della parete pari a 3,2 mm, — un raccordo metallico cavo pressato a entrambe le estremità e — una o più staffe di montaggio,	0 %	—	31.12.2020
		del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87			
*ex 4010 31 00	10	Cinghia di trasmissione senza fine in gomma vulcanizzata, di sezione trapezoidale, striata longitudinalmente sulla faccia interna, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)			31.12.2021
ex 4010 33 00	10		0 %	—	
ex 4010 39 00	10				




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 4016 93 00	20	Guarnizione di gomma vulcanizzata (monomeri di etilen-propilene-diene), con fuoriuscita ammissibile del materiale in corrispondenza della linea di separazione non superiore a 0,25 mm, di forma rettangolare: — di lunghezza pari o superiore a 72 mm ma non superiore a 825 mm; — di larghezza pari o superiore a 18 mm ma non superiore a 155 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 4016 99 97	20	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 4016 99 97	30	Camera d'aria per la produzione a stampo di pneumatici	0 %	—	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Cuoi di bufalo, spaccati, conciatati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco	0 %	—	31.12.2017
4105 10 00		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	—	31.12.2018
4105 30 90					
4106 21 00		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	—	31.12.2018
4106 22 90					
4106 31 00		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0 %	—	31.12.2018
4106 32 00					
4106 40 90					
4106 92 00					
ex 4408 39 30	10	Fogli da impiallacciatura di okoumé, — di lunghezza compresa fra 1 270 mm e 3 200 mm, — di larghezza compresa fra 150 mm e 2 000 mm, — di spessore compreso fra 0,5 mm e 4 mm, — non levigati e — non piallati	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 4412 99 40	10	Legno stratificato, costituito da due strati di fogli da impiallacciatura:	0 %	—	31.12.2021
ex 4412 99 50	10	— di larghezza compresa fra 210 mm e 320 mm,			
ex 4412 99 85	20	— di lunghezza compresa fra 297 mm e 450 mm, — di spessore compreso fra 0,45 e 0,8 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 4420, 4421, 4820, 4909, 4911 ⁽²⁾			
*ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal casame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	—	31.12.2021
ex 5005 00 10	10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	—	31.12.2018
ex 5005 00 90	10				
ex 5205 31 00	10	Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
5208 11 10		Garza per fasciatura	5,2 %	—	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isofalico	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 47 00	20	Monofilamento bicomponente, avente un titolo pari, o inferiore, a 30 dtex, composto da: — un'anima in poli(etilene tereftalato) e — un rivestimento esterno in copolimero di poli(etilene tereftalato) e poli(etilene isofalato), destinato alla fabbricazione di tessuti per filtrazione ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vimilico), non testurizzati	0 %	—	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più e uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5403 39 00	10	Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di polilattide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 5404 19 00	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossano)	0 %	—	31.12.2018
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm e inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazione delle chiusure a slittamento ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimide	0 %	—	31.12.2018
ex 5407 10 00	10	Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	—	31.12.2017
ex 5503 11 00	10	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 5601 30 00	40				
ex 5503 90 00	20	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	—	31.12.2018
ex 5506 90 00	10				
ex 5601 30 00	10				
ex 5503 90 00	30	Fibre trilobate di poli(tio-1,4-fenilene)	0 %	—	31.12.2019
ex 5603 11 10	10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare:			
ex 5603 11 90	10	— di spessore di 200 µm o più e uguale o inferiore a 280 µm e			
ex 5603 12 10	10	— di peso di 20 g/m ² o più e uguale o inferiore a 50 g/m ²			
ex 5603 12 90	10				
ex 5603 91 10	10				
ex 5603 91 90	10				
ex 5603 92 10	10				
ex 5603 92 90	10			m ²	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio																										
ex 5603 11 10	20	Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m ² , contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (2)	0 %	m ²	31.12.2017																										
ex 5603 11 90	20					ex 5603 12 90	30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	—	31.12.2018	ex 5603 13 90	30	ex 5603 14 90	10	ex 5603 92 90	60	ex 5603 93 90	40	ex 5603 94 90	30	ex 5603 12 90	50	Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m ² , ma non superiore a 60 g/m ² , — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (2)	0 %	m ²	31.12.2017	ex 5603 12 90	60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² e inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più e inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %
ex 5603 12 90	30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	—	31.12.2018																										
ex 5603 13 90	30																														
ex 5603 14 90	10																														
ex 5603 92 90	60																														
ex 5603 93 90	40																														
ex 5603 94 90	30																														
ex 5603 12 90	50	Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m ² , ma non superiore a 60 g/m ² , — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (2)	0 %	m ²	31.12.2017																										
ex 5603 12 90	60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² e inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più e inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2018																										
ex 5603 13 90	60																														




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5603 12 90	70	Stoffe non tessute di polipropilene con:	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 13 90	70	— una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta,			
ex 5603 92 90	40	— un peso uguale o inferiore a 150g/m ² ,			
ex 5603 93 90	10	— in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e			
		— non impregnate			
ex 5603 13 10	10	Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di polietilene tereftalato laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di polietilene tereftalato, ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m ² e 265 g/m ² , dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l'isolamento elettrico	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 14 10	10				
ex 5603 13 10	20	Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento,	0 %	m ²	31.12.2020
		— di peso superiore a 80 g/m ² ma non superiore a 105 g/m ² e			
		— con resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)			
ex 5603 14 90	40	Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:	0 %	m ²	31.12.2018
		— di peso uguale o superiore a 160 g/m ² ma non superiore a 300 g/m ² ,			
		— anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali			
ex 5603 92 90	20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	—	31.12.2018
ex 5603 93 90	20				
ex 5603 92 90	70	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta	0 %	—	31.12.2018
ex 5603 94 90	40				




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina: — di peso compreso fra 25 g/m ² e 150 g/m ² , — in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli, — non impregnato, — con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021
ex 5603 93 90	60	Stoffe non tessute in fibre di poliestere — aventi un peso di 85 g/m ² , — con uno spessore costante di 95 µm (± 5 µm), — né rivestite né ricoperte, — in rotoli di 1 m di larghezza e 2 000-5 000 m di lunghezza, adatte al rivestimento di membrane per la fabbricazione di filtri per osmosi e filtri per osmosi inversa ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico) o di poli(acido glicolico) e suoi copolimeri con acido lattico, intrecciati, con anima interna, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsferi	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 5903 20 90	20	Tessuto laminato in plastica a doppio strato: — uno strato costituito da maglia in poliestere, — l'altro strato costituito da schiuma di poliuretano, — di peso compreso fra 150 g/m ² e 500 g/m ² , — di spessore compreso fra 1 mm e 5 mm usato per la fabbricazione del tetto a scomparsa dei veicoli a motore (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5503 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di p-fenilendiammina e di 3,4-ossibis(fenilammina)	0 %	—	31.12.2018
*ex 5907 00 00	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 5911 90 90	30	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno a un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	—	31.12.2018
ex 5911 99 00	92				
ex 5911 90 90	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano	0 %	—	31.12.2019
ex 6804 21 00	20	Dischi — di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica, — aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti, — idonei per il taglio abrasivo dei wafer, — con o senza foro centrale, — anche su supporto — con peso non superiore a 377 g per pezzo — con diametro esterno non superiore a 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 6813 89 00	20	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 6814 10 00	10	Mica agglomerata, con uno spessore non superiore a 0,15 mm, in rotoli, anche calcinata, anche rinforzata con fibre di aramide	0 %	—	31.12.2018
ex 6903 90 90	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	15	Anello ceramico avente sezione trasversale rettangolare, diametro esterno compreso fra 19 mm (+ 0,00 mm)/- 0,10 mm) e 29 mm (+ 0,00 mm)/- 0,20 mm), diametro interno compreso fra 10 mm (+ 0,00 mm)/- 0,20 mm) e 19 mm (+ 0,00 mm)/- 0,30 mm), spessore variabile da 2 mm (\pm 0,10 mm) a 3,70 mm (\pm 0,20 mm) e resistenza al calore almeno 240 °C, contenente in peso: — 90 % (\pm 1,5 %) di ossido di alluminio — 7 % (\pm 1 %) di ossido di titanio	0 %	p/st	31.12.2017
ex 6909 19 00	20	Rulli o sfere in nitruro di silicio (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Agenti di mantenimento (proppant) in ceramica, contenenti ossido di alluminio, ossido di silicio e ossido di ferro	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato a una estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	50	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso:	0 %	—	31.12.2018
ex 6914 90 00	20	— 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	—	31.12.2018
ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno un canale otturato a un'estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto a una o entrambe le estremità) per cm ² della sezione trasversale	0 %	—	31.12.2018
ex 6914 90 00	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 µm	0 %	—	31.12.2018
ex 7004 90 80	10	Foglio di vetro piatto di alluminosilicato alcalino avente: — un rivestimento antigraffio con uno spessore pari a 45 micrometri (+/- 5 micrometri), — uno spessore totale pari ad almeno 0,45 mm ma non superiore a 1,1 mm, — una larghezza pari ad almeno 300 mm ma non superiore a 3 210 mm, — una lunghezza pari ad almeno 300mm ma non superiore a 2 000 mm, — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore al 90 %, — una distorsione ottica pari o superiore a 55°	0 %	—	31.12.2020
ex 7005 10 30	10	Vetro "flotté": — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	—	31.12.2017
ex 7006 00 90	25	Wafer di vetro float borosilicato — con una variazione dello spessore pari o inferiore a 1 µm, e — inciso al laser	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7007 19 20	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5 cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7009 10 00	30	Vetro stratificato con effetto oscurante meccanico a diverse angolazioni della luce incidente: — con o senza strato di cromo, — con nastro adesivo resistente alla rottura o adesivo a caldo e — con pellicola amovibile sul lato anteriore e carta protettiva sul lato posteriore, del tipo utilizzato per i retrovisori interni dei veicoli	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di: — un supporto — un alloggiamento di plastica — un circuito integrato destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 (2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 7009 10 00	50	Vetro elettrocromico auto-oscurante semilavorato per specchi retrovisivi di veicoli a motore: — con o senza piastra di supporto in plastica, — con o senza elemento riscaldante, — con o senza modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione	0 %	—	31.12.2017
ex 7009 91 00	10	Specchi di vetro non incorniciati caratterizzati da: — lunghezza di 1 516 mm (± 1 mm); — larghezza di 553 mm (± 1 mm); — spessore di 3 mm (± 0,1 mm); — retro dello specchio coperto da una pellicola protettiva di polietilene (PE), con uno spessore minimo di 0,11 mm e massimo di 0,13 mm; — contenuto in piombo non superiore a 90 mg/kg e — resistenza alla corrosione di 72 ore o maggiore secondo la prova in nebbia salina ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
7011 20 00		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetriere per segnalazione	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00	01	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più e inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più e inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00	21	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00	02	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 12 00	23	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9 µm (±0,5 µm)	0 %	—	31.12.2017
ex 7019 12 00	05	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 µm o di 4,5 µm, aventi prevalentemente un diametro di 3 µm o più e uguale o inferiore a 5,2 µm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 19 10	10	Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (±13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	31.12.2017
ex 7019 19 10	15	Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	20	Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (\pm 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μ m, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μ m o più e uguale o inferiore a 7,61 μ m	0 %	—	31.12.2019
*ex 7019 19 10	50	Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex (\pm 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 μ m o 9 μ m, diversi da quelli trattati	0 %	—	31.12.2017
ex 7019 19 10	55	Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da: — un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio, — un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio, — un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro, — senza ossido di calcio, rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10	60	Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 90 00	30				
ex 7019 19 10	70	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 90 00	20				
ex 7019 19 10	80	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 90 00	40				
*ex 7019 39 00	50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria o catalizzatori (2)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7019 40 00	11	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a	0 %	—	31.12.2018
ex 7019 40 00	19				
ex 7019 90 00	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6µm	0 %	—	31.12.2018
*ex 7020 00 10	10	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7616 99 90	77				
*ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	—	31.12.2021
*ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	—	31.12.2021
7202 50 00		Ferro-silicio-cromo	0 %	—	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	Lega ferro-disproso, contenente, in peso: — 78 % o più di disprosio e — 18 % o più, ma non più del 22 %, di ferro	0 %	—	31.12.2020
ex 7320 90 10	91	Molle a spirali piatte in acciaio temperato: — di spessore uguale o superiore a 2,67mm, ma non superiore a 4,11mm, — di larghezza uguale o superiore a 12,57mm, ma non superiore a 16,01mm, — di coppia uguale o superiore a 18,05Nm, ma non superiore a 73,5Nm — con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°, utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio (2)	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7325 99 10	20	Testa dell'ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 7326 20 00	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,001 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 98	40	Pesi in ferro e in acciaio — anche con parti di altri materiali — anche con parti di altri metalli — anche trattati in superficie — anche stampati del tipo utilizzato per la fabbricazione di telecomandi	0 %	—	31.12.2020
*ex 7409 19 00	10	Lastre, rotoli o fogli:	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	— con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (Tg) di oltre 130°C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.2.5), — rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 3,2 mm, destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (2)	0 %	—	31.12.2018
*ex 7410 11 00	10	Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, caratterizzato da:	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 90 80	60	— una larghezza pari o superiore a 610 mm ma non superiore a 620 mm, e	0 %	—	31.12.2021
ex 8545 90 90	30	— un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Foglio di polimide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7410 21 00	40	Fogli o lastre — costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	Piastre — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15mm e — con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Lastre, rotoli e fogli di resina sintetica o artificiale: — con spessore massimo di 25 µm, — rivestiti su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con una capacità di 1,09 pF/mm ² o superiore, destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 7419 99 90	91	Disco di materiale di deposizione, costituito di silicio di molibdeno:	0 %	—	31.12.2018
ex 7616 99 90	60	— contenente 1mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	—	31.12.2018
*7601 20 20		Placche e billette di leghe di alluminio greggio	4 %	—	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Placche e billette di lega di alluminio contenente litio	0 %	—	31.12.2017
ex 7604 21 00	10	Profili in lega di alluminio EN AW-6063 T5	0 %	—	31.12.2018
ex 7604 29 90	30	— anodizzati, — laccati o no, — con pareti di spessore pari a 0,5 mm (±1,2 %) o più, ma non superiore a 0,8 mm (±1,2 %) destinati a essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8302 (2)	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Fogli e barre in leghe di alluminio-litio	0 %	—	31.12.2020
ex 7604 29 10	40	Vergelle e bordioni di leghe d'alluminio, contenenti in peso: — fra lo 0,25 % e il 7 % di zinco, e — fra l'1 % e il 3 % di magnesio, e — fra l'1 % e il 5 % di rame, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-225, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	—	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più e uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più e uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 7605 29 00	10	Fili di leghe d'alluminio, contenenti in peso: — fra lo 0,10 % e il 5 % di rame, e — fra lo 0,2 % e il 6 % di magnesio, e — fra lo 0,10 % e il 7 % di zinco, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-430, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	m	31.12.2019
*ex 7607 11 90	40	Fogli di alluminio in rotoli: — con grado di purezza pari al 99,99 % in peso, — di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm, — di una larghezza di 500 mm, — con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm, — e con tessitura cubica superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 7607 11 90	60	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,125 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito a un foglio di alluminio, caratterizzato da: — una larghezza pari o superiore a 595 mm ma non superiore a 605 mm, e — un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 20 90	10	Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
ex 7608 20 89	30	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura con: — diametro esterno di 60 mm o superiore, ma non superiore a 420 mm, e — spessore del muro uguale o superiore a 10 mm ma non superiore a 80 mm	0 %	—	31.12.2018
ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossidi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (\pm 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7616 99 10 ex 8708 99 97	30 50	Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni: — altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche: — porosità interna non superiore a 1 mm; — porosità esterna non superiore a 2 mm; — durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 7616 99 90	25	Foglio metallizzato: — costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5), — con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio, — in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina, — su un foglio di PET di supporto, — in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri	0 %	—	31.12.2019
*ex 7616 99 90	70	Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri (²)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8482 80 00	10				
ex 8803 30 00	40				
ex 7616 99 90	75	Parti in forma di telaio rettangolare: — di alluminio verniciato, — di lunghezza compresa tra 1 011 mm e 1 500 mm, — di larghezza compresa tra 622 mm e 900 mm, — con uno spessore di 0,6 mm (\pm 0,1 mm), del tipo utilizzato per la fabbricazione di televisori	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8101 96 00	10	Fili di tungsteno contenenti in peso il 99 % o più di tungsteno e aventi: — una sezione trasversale di dimensione non superiore a 50 μ m, — una resistenza di almeno 40 Ohm/m ma non superiore a 300 Ohm/m, destinati alla fabbricazione di parabrezza riscaldabili per auto	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8102 10 00	10	Molibdeno in polvere — di purezza, in peso, di 99 % o più, e — di una dimensione di particella di 1,0 µm o più ma non superiore a 5,0 µm	0 %	—	31.12.2017
ex 8103 90 90	10	Bersaglio di sputtering in tantalio con: — con una lastra posteriore di lega di CuCr, — un diametro di 312 mm e — uno spessore di 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	Polvere di magnesio: — di purezza in peso di oltre il 99,5 %, — con particelle di dimensione non inferiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 mm × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	—	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: — 35 % (± 2 %) di cobalto, — 25 % (± 1 %) di nichel, — 19 % (± 1 %) di cromo e — 7 % (± 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale	0 %	—	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	—	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 20 00	40	Lingotto in lega di titanio, — con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 6 % di alluminio — dal 2,5 % al 5 % di stagno — dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio — dallo 0,2 % all' 1 % di niobio — dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno — dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicene	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 20 00	50	Lingotto in lega di titanio, — di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 7 % di alluminio — dall'1 % al 5 % di stagno — dal 3 % al 5 % di zinco — dal 4 % all'8 % di molibdeno	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Lingotto in lega di titanio, — con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm, — di peso non inferiore a 6 350 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio — dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	—	31.12.2018
ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 00 (²)	0 %	—	31.12.2017
*ex 8108 90 30	60	Barre di titanio forgiate cilindriche aventi: — una purezza, in peso, pari o superiore al 99,995 %, — un diametro pari o superiore a 140 mm, ma non superiore a 200 mm, — un peso pari o superiore a 5 kg, ma non superiore a 300 kg	0 %	—	31.12.2021
*ex 8108 90 30	70	Filo composto da una lega di titanio contenente in peso: — 22 % (± 1 %) di vanadio e — 4 % (± 0,5 %) di alluminio o — 15 % (± 1 %) di vanadio, — 3 % (± 0,5 %) di cromo, — 3 % (± 0,5 %) di stagno e — 3 % (± 0,5 %) di alluminio	0 %	—	31.12.2021
*ex 8108 90 30	80	Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAl6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 o 4967	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10 00 (²)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 90 50	15	<p>Legga di titanio, rame, stagno, silicio e niobio contenente in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fra lo 0,8 % e l'1,2 % di rame, — fra lo 0,9 % e l'1,15 % di stagno, — fra lo 0,25 % e lo 0,45 % di silicio e — fra lo 0,2 % e lo 0,35 % di niobio, <p>in fogli, lastre, nastri o pellicole</p>	0 %	—	31.12.2019
*ex 8108 90 50	25	Nastri costituiti da una lega di titanio	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	30	<p>Legga di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o superiore allo 0,15 % ma non superiore allo 0,60 %, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sistemi di scappamento per motori a combustione interna o — tubi della sottovoce 8108 90 60 (?) 	0 %	—	31.12.2017
ex 8108 90 50	50	Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %	0 %	—	31.12.2017
ex 8108 90 50	60	<p>Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — almeno lo 0,4 % ma non oltre lo 0,6 % di alluminio, — almeno lo 0,35 % ma non oltre lo 0,55 % di silicio e — almeno lo 0,1 % ma non oltre lo 0,3 % di niobio 	0 %	—	31.12.2018
*ex 8108 90 50	75	<p>Lamiere, nastri e fogli in lega di titanio laminata a freddo contenuti in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,3 % o più ma non più di 0,7 % di alluminio e — 0,25 % o più ma non più di 0,6 % di silicio 	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	<p>Lamiere, fogli, nastri e lamine di titanio non legato</p> <ul style="list-style-type: none"> — di larghezza superiore a 750 mm — di spessore inferiore a 3 mm 	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 90 50	85	Nastri o fogli di titanio non legato: — con un tenore di ossigeno (O ₂) di oltre lo 0,07 % in peso, — di spessore di 0,4 mm o più, ma non oltre 2,5 mm, — conformi allo standard HV1 di durezza Vickers di non oltre 170, del tipo usato nella fabbricazione di tubi saldati per condensatori di centrali nucleari	0 %	—	31.12.2019
*ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Parti per montature di occhiali, comprese: — aste, — forme del tipo usato per la fabbricazione di parti di occhiali, e — viti del tipo utilizzato per montature di occhiali, in una lega di titanio	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di spugne o lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tubi, barre o lingotti ottenuti mediante rifusione per l'industria chimica (?)	0 %	—	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	—	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	—	31.12.2018
ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	—	31.12.2017
ex 8113 00 90	20	Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di alluminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Inseri per utensili di foratura con parte operante in agglomerato di diamante	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafile, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di parti di telaio di veicoli a motore (?)	0 %	p/st	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8301 60 00	20	Tastierini di silicone o plastica:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— con o senza parti in metallo, plastica, resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno,			
ex 8419 90 85	30	— anche stampati o trattati in superficie,			
ex 8438 90 00	20	— con o senza conduttori elettrici,			
ex 8468 90 00	20	— con o senza foglio incollato sulla tastiera,			
ex 8476 90 10	20	— con o senza pellicola protettiva,			
ex 8476 90 90	20	— mono o multistrato			
ex 8479 90 70	83				
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 40	95				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 97	40				
ex 8302 20 00	20	Supporto a rulli, con — diametro esterno di 21 mm o superiore, ma non superiore a 23 mm, — larghezza con vite non inferiore a 19 mm, ma non superiore a 23 mm, — anello esterno in plastica a forma di U, — una vite di assemblaggio inserita nel diametro interno e usata come anello interno	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio: — con un diametro compreso tra 99,00 mm e 136,5 mm (\pm 1 mm), — con o senza apertura con anello a strappo	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 8401 40 00	10	Barre di controllo assorbenti in acciaio inossidabile, riempite di elementi chimici ad assorbimento di neutroni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00	10	Involucro metallico per generatori di gas dei pretensionatori delle cinture di sicurezza delle automobili	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 21 10	10				
ex 8708 21 90	10				
*ex 8407 33 20	10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:	0 %	—	31.12.2017
ex 8407 33 80	10				
ex 8407 90 80	10	— di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90			
ex 8407 90 90	10	— di trattori della sottovoce 8701 91 90 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,			
		— di motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm³ della sottovoce 8433 20 10 o			
		— di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (²)			
*ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm³, destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432, 8433, 8436 o 8508 (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di:	0 %	—	31.12.2020
		— 6 cilindri,			
		— potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW,			
		— valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti,			
		destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (²)			
ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (²)	0 %	—	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 8408 90 43	40	Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:	0 %	—	31.12.2017
ex 8408 90 45	30	— cilindrata massima di 3 850 cm³ e			
ex 8408 90 47	50	— di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (²)			
*ex 8409 91 00	20	Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore per motori a pistone con accensione a scintilla, utilizzati per la fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8409 91 00	65	Componente di turbine a gas spiralfirme del tipo utilizzato nei turbocompressori:	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8409 99 00	30	— avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C,			
ex 8411 99 00	70	— avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm			
		— con o senza collettore di scarico del motore			
*ex 8409 99 00	10	Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8479 90 70	85				
ex 8411 99 00	60	Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:	0 %	p/st	31.12.2017
		— di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G-NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686;			
		— avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C;			
		— avente un diametro tra 30 mm e 100 mm;			
		— avente un'altezza tra 20 mm e 70 mm			




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8411 99 00	80	<p>Aziatore per turbocompressore monofase:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con o senza corni conduttori e manicotti di connessione con distanza operativa non inferiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — di lunghezza non superiore a 350 mm, — di diametro non superiore a 75 mm, — di altezza non superiore a 110 mm 	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8413 70 35	20	<p>Pompa centrifuga monofase con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — capacità minima di scarico di 400 cm³ fluidi al minuto, — livello sonoro non superiore a 6 dBA, — diametro interno dell'apertura di suzione e dell'apertura di scarico non superiore a 15 mm,^e — funzionamento a temperature ambienti fino a -10° C 	0 %	—	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	<p>Copertura della pompa del carburante:</p> <ul style="list-style-type: none"> — composta da leghe di alluminio, — avente un diametro di 38 mm o 50 mm, — con due scanalature anulari concentriche sulla superficie, — anodizzata, <p>del tipo utilizzato nei veicoli a motore a benzina</p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 30 81	50	<p>Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm³, del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione</p>	0 %	—	31.12.2019
ex 8414 30 81	60	<p>Compressori ermetici rotativi per refrigeranti HFC:</p>	0 %	—	31.12.2018
ex 8414 80 73	30	<p>— azionati da motori "in corrente alternata (AC) a velocità variabile monofase on-off" o "brushless in corrente continua" (motori bldc)</p> <p>— con potenza nominale non superiore a 1,5 kW</p> <p>del tipo utilizzato nella produzione di asciugatrici a pompa di calore per bucato per uso domestico</p>	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	—	31.12.2018
*ex 8414 59 25	30	Ventilatore assiale: — con motore elettrico, — di potenza inferiore o uguale a 125W utilizzato nella fabbricazione di computer ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 8414 59 25	40	Ventilatore assiale con motore elettrico, di potenza non superiore a 2 W, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8521 o 8528 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, destinati a essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato a essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata a essere incorporata nei compressori per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8415 90 00	20	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8415 90 00	30	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, con un blocco di connessione, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 166 mm (+/- 1 mm), — diametro di 70 mm (+/- 1 mm), — capacità interna di almeno 280 cm ³ — tasso di assorbimento d'acqua di 17 g o superiore, e — purezza interna espressa in quantità di impurezze ammesse non superiore a 0,9 mg/dm ² del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8415 90 00	40	Blocco di alluminio saldato a fiamma con linee di connettori curve estruse, del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento degli autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	50	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 291 mm (+/- 1 mm), — diametro di 32 mm (+/- 1 mm), — con una paglietta di lunghezza non superiore a 0,2 mm e uno spessore non superiore a 0,06 mm, — con diametro delle particelle solide non superiore a 0,06 mm, del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8418 99 10	50	Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 21 00	20	Sistema di pretrattamento dell'acqua con uno o più dei seguenti elementi, che integrano o no moduli per la sterilizzazione e sanificazione di questi elementi: — sistema di ultrafiltrazione — sistema di filtrazione a carbone — sistema di addolcimento dell'acqua destinato all'uso in un laboratorio biofarmaceutico	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8421 99 90	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate a una estremità a un elemento di materia plastica e che attraverso, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8421 99 90	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più e uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto d'inchiostro ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8424 89 70	20	Lavafari meccanico per autovetture con tubo telescopico, ugelli ad alta pressione e ganci di montaggio, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 8424 90 80	30	Contenitori di polietilene tereftalato, con capacità da 50 ml a 600 ml, dotati di ugello, del genere utilizzato come parte di apparecchi meccanici per la polverizzazione di liquidi	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8431 20 00	30	Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8431 20 00	40	Radiatore con anima in alluminio e serbatoio in plastica, con struttura di supporto integrato in acciaio e corpo aperto quadrato con motivo ondulato costituito da 9 alette di 2,54 cm di lunghezza, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8436 99 00	10	Elemento contenente: — un motore monofase a corrente alternata, — un ingranaggio epiciclico, — una lama con o senza: — un condensatore, — un elemento dotato di bullone filettato destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8439 99 00	10	Involucri per rulli di aspirazione, prodotti mediante getto centrifugato, senza perforazione, sotto forma di tubi in lega di acciaio, di lunghezza pari o superiore a 3 000 mm e diametro esterno pari o superiore a 550 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V, — un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Forno fusorio per la produzione di filamenti di vetro munito di bacino di fusione/unità di filatura: — a riscaldamento elettrico — con apertura — con filiere (provviste di ugelli) in lega di platino e rodio — destinato alla fusione di miscele vetrificabili e al condizionamento del vetro fuso — utilizzato per l'ottenimento di fibre continue per stiratura	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Macchinari, componenti di una linea di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli passeggeri a motore elettrico, utilizzati per la costruzione della suddetta linea (2)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8479 89 97	60	Bioreattore per la coltura cellulare biofarmaceutica — con superfici interne in acciaio austenitico inossidabile, e — con una capacità di lavorazione massima di 15 000 litri, — combinato o no con un sistema di pulizia integrato e/o uno specifico recipiente di coltura	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8479 89 97	70	Macchina per l'allineamento e il posizionamento di precisione di lenti in una fotocamera, con capacità di allineamento su cinque assi, e per la loro fissazione in posizione corretta mediante resina epossidica bicomponente	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Macchinario per la produzione di un componente in assemblaggio parziale (anodo conduttore e coperchio di chiusura del lato negativo) per la fabbricazione di pile alcaline AA e/o AAA (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	85	Pressa a compressione ad alta pressione per materiali duri ("Link Press"): — con una pressione di 16 000 tonnellate, — con piano d'appoggio del diametro di 1 100 mm (± 1 mm), — con un cilindro principale di 1 400 mm (± 1 mm),	0 %	p/st	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8481 30 91	91	<p>Designazione delle merci</p> <p>— con telaio e biella, un accumulatore idraulico ad alta pressione a più pompe e un sistema di pressione,</p> <p>— con un dispositivo di manipolazione a doppio braccio e raccordi per sistemi di tubazioni ed elettrici,</p> <p>— avente un peso totale di 310 tonnellate (± 10 tonnellate) e</p> <p>— in grado di creare una pressione di 30 000 atmosfere a 1 500 °C mediante corrente alternata a bassa frequenza (16 000 ampere)</p> <p>Valvole di non ritorno in acciaio con:</p> <p>— pressione di apertura massima di 800 kPa</p> <p>— diametro esterno massimo di 37 mm</p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8481 80 69	60	<p>Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:</p> <p>— una valvola pilota a solenoide</p> <p>— un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa</p>	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8481 80 79	20	Valvola a solenoide resistente a una pressione di 875 bar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8482 10 10	10	Cuscinetti a sfera e a rulli cilindrici:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	10	— con un diametro esterno compreso tra 28 mm e 140 mm,			
ex 8482 50 00	10	— con una sollecitazione termica operativa superiore a 150°C a una pressione operativa non superiore a 14 MPa, destinati alla fabbricazione di macchinari per la protezione e il controllo di reattori nucleari in centrali nucleari (?)			




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	30 20	Cuscinetti a sfere: — di diametro interno pari o superiore a 3 mm — di diametro esterno non superiore a 100 mm, — con una larghezza uguale o inferiore a 40 mm, — anche con protezione antipolvere, destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8483 30 38	40	Alloggiamento cilindrico per cuscinetti — di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561; — con camere d'olio; — senza cuscinetti; — avente un diametro tra 50 mm e 250 mm; — avente un'altezza tra 40 mm e 150 mm; — con o senza camere d'acqua e connettori	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8483 40 29	50	Set di ingranaggi cicloidali con: — una coppia nominale uguale o superiore a 50 Nm ma non superiore a 9 000 Nm, — un rapporto standard uguale o superiore a 1:50 ma non superiore a 1:475, — un movimento a vuoto uguale o inferiore a un minuto d'arco, — un rendimento superiore all'80 % del tipo utilizzato nei bracci robotici	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Treno epicicloidale, del genere utilizzato negli utensili elettrici portatili dotati di: — coppia nominale da 25 Nm a 70 Nm, — rapporto di trasmissione standard da 1:12,7 a 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 90	80	Scatola del cambio, dotata di: — 3 marce al massimo, — un sistema di decelerazione automatico e — un sistema di retromarcia assistita, destinata a essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8501 10 10	20	Motore sincrono per lavastoviglie con meccanismo di controllo del flusso d'acqua, avente — lunghezza fuori asse di 24 mm (+/- 0,3), — diametro di 49,3 mm (+/- 0,3), — tensione nominale pari o superiore a 220 V CA, ma non superiore a 240 V CA, — frequenza nominale pari o superiore a 50 Hz ma non superiore a 60 Hz, — alimentazione non superiore a 4 W, — velocità di rotazione pari o superiore a 4 rpm ma non superiore a 4,8 rpm, — coppia prodotta non inferiore a 10kgf/cm	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	55	Azionatore elettrico di termostato, dotato di: — un motore a corrente continua con una potenza non inferiore a 10W ma non superiore a 15W, — un meccanismo di cambio integrato, — una forza di trazione non inferiore a 250N a una temperatura ambiente pari a 160°C, — una forza di trazione non inferiore a 250N in ciascuna posizione della propria corsa, — una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 20 mm, — con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo	0 %	—	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 10 99	57	<p>Motore a corrente continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con velocità del rotore non superiore a 6 500 rpm a vuoto; — con tensione nominale di 12,0 V (+/- 0,1); — di una gamma di temperature specificata non inferiore a - 40 °C e non superiore a + 165 °C; — con o senza pignone di collegamento; — con o senza connettore di azionamento 	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	60	<p>Motore a corrente continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto — con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V destinato alla fabbricazione di friggitrici (2) 	0 %	—	31.12.2017
ex 8501 10 99	70	<p>Motore passo a passo a corrente continua con</p> <ul style="list-style-type: none"> — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — avvolgimento a due fasi, — tensione nominale pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16,0 V — una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 40°C e + 105°C — con o senza pignone di collegamento — con o senza connettore dell'azionamento 	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	75	<p>Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta</p> <ul style="list-style-type: none"> — avvolgimento multifase — diametro esterno non inferiore a 28 mm ma non superiore a 35 mm, — velocità di rotazione non superiore a 12 000 giri/min, — tensione di alimentazione di almeno 8 V ma non superiore a 27 V 	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20°C e + 70°C	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	80	Motore passo-passo a corrente continua, con — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — coppia sincrona massima, a 25°C pari o superiore a 25mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 500 impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5V e 16,0V	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	81	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18 ° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 mm x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 10 99	82	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 31 00	25	Motori CC, senza spazzole: — di diametro esterno di almeno 80 mm ma non superiore a 100 mm, — con tensione di alimentazione di 12 V, — di potenza di uscita a 20 °C di 300 W o più, ma non più di 750 W, — con coppia a 20 °C di 2,00 Nm o più, ma non più di 7,00 Nm, — con velocità di rotazione nominale a 20 °C di 600 giri/min o più, ma non più di 3 100 giri/min, — con o senza sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall, del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delle automobili	0 %	—	31.12.2017
*ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm (± 1,0 Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) (2)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8501 31 00	33	<p>Gruppo motore a corrente continua, senza spazzole comprendente motore e trasmissione, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — controllo elettronico che comanda sensori di posizione a effetto Hall, — tensione compresa fra 9 V e 16 V, — diametro esterno compreso fra 70 mm e 80 mm, — potenza motore compresa fra 450 W e 500 W, — potenza massima della coppia da 50 Nm a 52 Nm, — velocità di rotazione massima da 280 a 300 giri al minuto, — albero maschio scanalato coassiale con diametro esterno di 20 mm (\pm 1 mm), 17 denti e lunghezza minima dei denti di 25 mm (\pm 1 mm), — distanza tra le radici delle scanalature di 119 mm (\pm 1 mm) <p>utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari (?)</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	35 70	<p>Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una velocità specificata massima di 4 000 rpm, — una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V), — un diametro di flangia pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 150 mm, — una lunghezza massima di 190 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna, — una lunghezza massima dell'alloggiamento di 150 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna, — un alloggiamento in alluminio fuso in due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 6 fori), munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante), — statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 12/8 e magneti di superficie 	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 31 00	40	<p>Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — avvolgimento multifase, — diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 80 mm, — velocità di rotazione non superiore a 15 000 giri/min, — potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e — tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V 	0 %	—	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 31 00	45	Motori a corrente continua, senza spazzole, con: — diametro esterno da 90 mm a 110 mm, — velocità nominale non superiore a 3 680 giri al minuto, — potenza tra 600 W e 740 W a 2 300 giri al minuto e a 80 °C, — tensione di alimentazione di 12 V, — coppia non superiore a 5,67 Nm, — sensore di posizione del rotore, — relè elettronico con centro stella, — destinati all'utilizzo con un dispositivo di servosterzo elettrico	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Motore a corrente continua avente: — un diametro esterno da 27,5 mm a 45 mm, — una velocità nominale da 11 000 a 23 200 giri al minuto, — una tensione nominale da 3,6 V a 230 V, — una potenza in uscita non superiore a 529 W, — una corrente di carico a vuoto non superiore a 3,1 A, — un'efficienza massima del 54 % o superiore, per gli strumenti elettrici portatili	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 32 00	50	Modulo con celle a combustibile, comprendente celle a membrana elettrolitica polimerica, con o senza alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8501 33 00	55		0 %	—	31.12.2019
ex 8501 32 00	60	Motore di trazione con:	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 33 00	15	— coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 300 Nm — potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW — regime non superiore a 12 500 giri/min destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici (2)	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8501 33 00	30	Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, che comprende: — un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione, — elettronica di potenza connessa via cavo	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 40 80	50				
ex 8501 53 50	10				
*ex 8501 51 00	30	Servomotore sincrono AC con resolver e freno per una velocità massima non superiore a 6 000 rpm, con: — una potenza uguale o superiore a 340 W ma non superiore a 7,4 kW, — una flangia di dimensioni non superiori a 180 mm × 180 mm e — una lunghezza dalla flangia all'estremità del resolver non superiore a 271 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 52 20	50				
ex 8501 61 20	35				
ex 8501 62 00	30	Modulo con celle a combustibile, generatore di corrente alternata con una potenza di uscita di 7,5 kVA o inferiore, costituito da: — un generatore di idrogeno (dispositivo di desolfurazione, reforming e pulizia) — una pila di celle a combustibile di tipo PEM e — un invertitore destinato a essere utilizzato come componente di un apparecchio di riscaldamento	0 %	—	31.12.2017
ex 8503 00 91	31	Sistema di celle a combustibile — composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC) — in un involucro dotato di gestione dell'acqua e trattamento del gas integrati — destinato alla fornitura fissa e permanente di energia	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	31	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8503 00 99	33	Statore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8503 00 99	34	Rotore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Trasmettitore risolutore per motori senza spazzole con servosterzo elettrico	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	40	Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8503 00 99	50	Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm (± 0,5) — diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2) e — larghezza di 41,00 mm (± 0,3) del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	60	Cuffia motore per sistema sterzante con trasmissione elettronica a cinghia in acciaio galvanizzato, di spessore non superiore a 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	20	Trasformatore destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 8504 31 80	30	Trasformatori di commutazione di capacità non superiore a 1 kVA destinati alla fabbricazione di convertitori statici (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8504 31 80	40	Trasformatori elettrici: — aventi capacità non superiore a 1 kVA — senza spine né cavi, per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori (2)	0 %	—	31.12.2017
*ex 8504 31 80	50	Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8504 40 82	40	<p>Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — due connettori di uscita — due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente — possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro — tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % -15 %) o di 42 V (+ 25 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (\pm 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 230 V (+20 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (\pm 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 120 V (15 % -35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (\pm 20 %) in modo di funzionamento scuro — la corrente di ingresso raggiunge l'80 % del suo valore nominale nell'arco di 20 ms — frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V — picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso — durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms — picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso — durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms — corrente di uscita preimpostabile — la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell'arco di 50 ms — la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall'interruzione della tensione di ingresso — stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione "end-of-life") 	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8504 40 88	30	Invertitore CC/CA per l'impiego nel controllo di trazione del motore, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 40 90	15	Modulo di alimentazione a semiconduttori (cosiddetto "Smart Power Module") per convertire la tensione d'ingresso monofase in CA in tensione bifase o trifase AV, destinato ad alimentare azionamenti elettrici polifase in CA a velocità variabile, in un alloggiamento munito di uno o più circuiti integrati, IGBT, diodi e termistori, con tensione d'uscita di 600 V CA o 650 V CA e una corrente nominale da 4 A a 30 A	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8504 40 90	20	Convertitore di corrente continua in corrente continua — senza alloggiamento o — con alloggiamento munito di spinotti di connessione, bulloni di connessione, raccordi filettati, connessioni non protette, elementi di connessione che consentono il montaggio su un circuito stampato mediante saldatura o qualsiasi altra tecnologia, o altri cablaggi che richiedono un'ulteriore lavorazione	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 40 90	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 (?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	40	Moduli di alimentazione semiconduttori: — con transistori di potenza, — con circuiti integrati, — contenenti o meno diodi e con o senza termistori, — con tensione di funzionamento non superiore a 600V, — con non più di tre uscite elettriche, contenenti ciascuna due interruttori di potenza (di tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor; transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) o IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors; transistor bipolare con gate isolato)) e drive interni e — con valore quadratico medio (RMS - root mean square) non superiore a 15,7A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Dispositivo di azionamento per robot industriali con: — da una a sei uscite motore trifase da 3 x 32 A massimo, — alimentazione principale da 220 V a 480 V CA oppure da 280 V a 800 V CC, — alimentazione logica da 24 V CC, — interfaccia di comunicazione EtherCat, — dimensioni comprese tra 150 x 140 x 120 mm e 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8504 40 90	60	Modulo di alimentazione a semiconduttore con stampaggio per trasferimento composto di: <ul style="list-style-type: none"> — transistor di potenza, — circuiti integrati, — con o senza diodi e termistori, — configurazione del circuito, — piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio di oltre 600 V — oppure piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio massima di 600 V e corrente RMS superiore a 15,7 A, — oppure uno o più moduli di rifasamento 	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modulo per la conversione della corrente alternata in corrente diretta e della corrente diretta in corrente diretta con <ul style="list-style-type: none"> — una potenza nominale non superiore a 100 W — una potenza in ingresso di almeno 80 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz — una o più tensioni in uscita costanti — una temperatura di esercizio compresa tra - 40 °C e + 85 °C — piedini per il montaggio su un circuito stampato 	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	80	Convertitore di potenza contenente: <ul style="list-style-type: none"> — un convertitore CC/CC — un caricatore di capacità non superiore a 7 kw — funzioni di commutazione destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 50 95	20	Bobine di reattanza con uno o più avvolgimenti, aventi un'induttanza non superiore a 62 mH per avvolgimento/spira	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8504 50 95	40	Induttore toroidale con le seguenti caratteristiche: — induttanza di 4,7 µH (± 20 %), — resistenza in corrente continua non superiore a 0,1 Ohms, — resistenza d'isolamento di 100 MOhms o superiore a 500 V (corrente continua) destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di schede d'alimentazione per moduli LCD e LED (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8504 50 95	50	Solenoido con: — un consumo non superiore a 6 W, — una resistenza d'isolamento superiore a 100 M ohm, e — unforo d'ingresso compreso fra 11,4 mm e 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8504 50 95	60	Bobine di autoinduzione con uno o più avvolgimenti aventi ognuno un'induttanza non superiore a 350 mH, destinate all'utilizzo nella fabbricazione di alimentatori elettronici, di unità elettroniche di controllo e di sorgenti luminose LED per il settore dell'illuminazione (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8504 90 11	10	Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 90 11	20	Noccioli di reattore, destinati all'uso in un convertitore a tiristori in corrente continua ad alta tensione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	Tiristore SGCT (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) con controllore del gate integrato: — costituito da un circuito elettronico di alimentazione montato sulla scheda a circuiti stampati, munito di un tiristore SGCT e di componenti elettrici ed elettronici, — in grado di bloccare la tensione - 6 500 V - in entrambe le direzioni (conduttore e contraria) del tipo usato nei convertitori statici a tensione media (ondulatori, raddrizzatori)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	31	Calamita permanente, con magnetismo residuo di 455 mT (±15 mT)	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8505 11 00	33	<p>Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, o a forma di rettangolo arrotondato con</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza non superiore a 90 mm, — ampiezza non superiore a 90 mm, e — altezza non superiore a 55 mm, <p>oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro</p>	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 11 00	35	<p>Magneti permanenti composti di una lega di neodimio, ferro e boro o di samario e cobalto rivestiti per passivazione inorganica (rivestimento inorganico) utilizzando fosfato di zinco, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti per applicazioni motrici o sensoriali (?)</p>	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8505 11 00	45	<p>Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione,</p> <ul style="list-style-type: none"> — composto almeno di neodimio, praseodimio, ferro, boro, disprosio, alluminio e cobalto, — di larghezza di 9,2 mm (- 0,1) — di lunghezza 20 mm (+ 0,1) o 30 mm (+ 0,1) <p>del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante</p>	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8505 11 00	47	<p>Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, formati o no, anche con angoli arrotondati, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm, — una larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 105 mm, e — un'altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm 	0 %	—	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	<p>Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm, — larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm, <p>del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale</p>	0 %	p/st	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Barre piatte di una lega di samario e cobalto con — lunghezza pari a 30,4 mm (\pm 0,05 mm); — larghezza pari a 12,5 mm (\pm 0,15 mm); — spessore di 6,9 mm (\pm 0,05 mm), o composte di ferrite in forma di quarto di manico con: — lunghezza pari a 46 mm (\pm 0,75 mm); — larghezza pari a 29,7 mm (\pm 0,2 mm), destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione, del tipo utilizzato nei motori di avviamento degli autoveicoli e negli apparecchi che estendono il range di guida delle auto elettriche	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8505 11 00	60	Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con: — diametro non superiore a 45 mm, — altezza non superiore a 45 mm, del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione	0 %	—	31.12.2017
ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel o zinco e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	—	31.12.2018
ex 8505 19 90	30	Articoli di ferrite agglomerata a forma di disco aventi un diametro non superiore a 120 mm, con foro centrale, destinati a diventare magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione, con rimanenza compresa tra 245 mT e 470 mT	0 %	—	31.12.2018
ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (?)	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8505 90 29	30	Bobina per valvola elettromagnetica con: — attuatore — diametro di 12,9 mm (+/- 0,1), — altezza al netto dell'attuatore di 20,5 mm (+/- 0,1), — cavo elettrico con connettore, e in un involucro metallico cilindrico	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8505 90 29	91	Solenoido con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8506 50 10	10	Pile di pile elettriche, cilindriche, al litio, con: — un diametro pari a o superiore 14,0 mm ma non superiore a 26,0 mm, — una lunghezza pari a o superiore a 2,2 mm ma non superiore a 51 mm, — una tensione pari o superiore a 1,5 V ma non superiore a 3,6 V, — una capacità pari o superiore a 0,15 Ah ma non superiore a 5,00 Ah destinate all'uso nella fabbricazione di dispositivi telemetrici e medicali, misuratori elettronici o telecomandi (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 mm x 23 mm x 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	—	31.12.2018
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0 %	—	31.12.2018
ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 mm x 45 mm x 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 10 20	30	Accumulatori o moduli al piombo, aventi — capacità nominale non superiore a 32 Ah, — lunghezza non superiore a 205 mm, — larghezza non superiore a 130 mm, e — altezza non superiore a 190 mm, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce NC 8711 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 10 20	80	Batteria di avviamento al piombo con: — capacità di ricarica di 200 % o maggiore del livello di una batteria al piombo convenzionale equivalente nei primi 5 secondi di ricarica, — un elettrolita liquido, destinata alla fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali leggeri che utilizzano regolatori di alternatore ad alto recupero o sistemi di avviamento/arresto con regolatori di alternatore ad alto recupero ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 30 20	30	Accumulatore o modulo al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3mm (±1,5mm) e di diametro di 14,5mm (±1mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 50 00	20	Accumulatore o modulo, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 60 00	20		0 %	—	31.12.2018
ex 8507 50 00	30	Accumulatore o modulo all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8507 60 00	15	Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi: — una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah, — una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V, — una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh, destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	17	<p>Designazione delle merci</p> <p>Accumulatore di avviamento agli ioni di litio, costituito da quattro celle secondarie ricaricabili agli ioni di litio, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una tensione nominale di 12 V, — una lunghezza di 350 mm o più, ma non superiore a 355 mm, — una larghezza di 170 mm o più, ma non superiore a 180 mm, — un'altezza di 180 mm o più, ma non superiore a 195 mm, — un peso di almeno 10 kg, ma non superiore a 15 kg — una carica nominale di 60 Ah o più, ma non superiore a 80 Ah 	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	23	<p>Modulo o accumulatore agli ioni di litio avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una capacità nominale pari ad almeno 72 Ah ma non superiore a 100 Ah, — una tensione nominale di 3,2 V — un peso di almeno 1,9 kg ma non superiore a 3,4 kg <p>destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli elettrici ibridi (?)</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	<p>Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di una larghezza di: 352,5mm (±1mm) o 367,1mm (±1mm) — di una profondità di: 300mm (±2mm) o 272,6mm (±1mm) — di un'altezza di: 268,9mm (±1,4mm) o 229,5mm (±1mm) — di un peso di: 45,9kg o 46,3kg — di una capacità di: 75Ah e — di una tensione nominale di: 60V 	0 %	—	31.12.2017
ex 8507 60 00	27	<p>Accumulatore agli ioni di litio, di forma cilindrica, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una capacità nominale di almeno 10 Ah, ma non superiore a 20 Ah, — una tensione nominale di almeno 12,8V (± 0,05), ma non superiore a 15,2 V (± 0,05), — una potenza di almeno 128 Wh, ma non superiore a 256 Wh, <p>destinato alla fabbricazione di sistemi di trasmissione per biciclette elettriche (?)</p>	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	33	Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza non inferiore a 150 mm, ma non superiore a 300 mm — una larghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 1 000 mm — un'altezza non inferiore a 1 100 mm, ma non superiore a 1 500 mm — un peso di almeno 75 kg, ma non superiore a 160 kg — una capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	37	Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza non inferiore a 1 200 mm, ma non superiore a 2 000 mm — una larghezza non inferiore a 800 mm, ma non superiore a 1 300 mm — un'altezza non inferiore a 2 000 mm, ma non superiore a 2 800 mm — un peso di almeno 1 800 kg, ma non superiore a 3 000 kg — una capacità nominale di almeno 2 800 Ah, ma non superiore a 7 200 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	43	Accumulatori agli ioni di litio aventi — uno spessore non superiore a 4,15 mm, — una larghezza non superiore a 245,15 mm, — una lunghezza non superiore a 90,15 mm, — una capacità nominale di almeno 1 000 mAh, ma non superiore a 10 000 mAh, — un peso non superiore a 250 g destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8471 30 00 (?)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Batteria ricaricabile al litio-ione-polimero avente: — una capacità nominale di 1 060 mAh, — una tensione nominale di 7,4 V (tensione media con scarica di capacità elettrica pari a 0,2), — una tensione di carica di 8,4 V ($\pm 0,05$), — una lunghezza di 86,4 mm ($\pm 0,1$), — una larghezza di 45 mm ($\pm 0,1$), — un'altezza di 11 mm ($\pm 0,1$), utilizzata nella fabbricazione di registratori di cassa (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	47	Accumulatori agli ioni di litio aventi — uno spessore non superiore a 4,15 mm, — una larghezza non superiore a 75,15 mm, — una lunghezza non superiore a 150,15 mm, — una capacità nominale di almeno 1 000 mAh ma non superiore a 10 000 mAh, — un peso non superiore a 150 g, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (?)	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2017
ex 8507 60 00	53	Batterie per accumulatori elettrici o modulo agli ioni di litio ricaricabili: — di lunghezza non inferiore a 1 203 mm, ma non superiore a 1 297 mm, — di larghezza non inferiore a 282 mm, ma non superiore a 772 mm, — di altezza non inferiore a 792 mm, ma non superiore a 839 mm, — di peso non inferiore a 253 kg, ma non superiore a 293 kg, — con potenza di 22 kWh o di 26 kWh, e — sotto forma di 24 o 48 moduli	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	55	<p>Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cilindrica,</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una base a forma di ellissi appiattita al centro, — di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni), — di larghezza pari a minimo 33,5 mm, — di spessore pari a minimo 9,9 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, <p>destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 8507 60 00	57	<p>Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cubica,</p> <ul style="list-style-type: none"> — con angoli parzialmente arrotondati, — di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni), — di larghezza pari ad almeno 54,5 mm, — di spessore pari ad almeno a 5,2 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, <p>destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)</p>	0 %	—	31.12.2017
ex 8507 60 00	60	<p>Batterie ricaricabili agli ioni di litio, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza pari o superiore a 1 213 mm ma non superiore a 1 575 mm, — una larghezza pari o superiore a 245 mm ma non superiore a 1 200 mm, — un'altezza pari o superiore a 265 mm ma non superiore a 755 mm, — un peso pari o superiore a 265 kg ma non superiore a 294 kg, — capacità nominale di 66,6 Ah, <p>in pacchi da 48 moduli</p>	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8507 60 00	65	Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica, dalle seguenti caratteristiche: — tensione compresa tra 3,5 Vcc e 3,8 Vcc, — capacità compresa tra 300 mAh e 900 mAh, — diametro compreso tra 10 mm e 14,5 mm	0 %	—	31.12.2021
*ex 8507 60 00	71	Batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm, — di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm, — di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm, — di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg, — con potenza non superiore a 175 kWh	0 %	—	31.12.2021
*ex 8507 60 00	75	Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche: — involucro metallico, — lunghezza di 173 mm (\pm 0,15 mm), — larghezza di 21 mm (\pm 0,1 mm), — altezza di 91 mm (\pm 0,15 mm), — tensione nominale di 3,3 V, — capacità nominale di almeno 21 Ah	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	80	Accumulatore o modulo al litio-ione di forma rettangolare, — provvisto di involucro metallico, avente — lunghezza di 171 mm (\pm 3 mm), — larghezza di 45,5 mm (\pm 1 mm), — altezza di 115 mm (\pm 1 mm), — tensione nominale di 3,75 V e — capacità nominale di 50 Ah destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	85	Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di lunghezza compresa tra 312 mm e 350 mm — di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm — di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm — di peso compreso tra 3,95 kg e 8,56 Kg — di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah	0 %	—	31.12.2020
*ex 8507 90 80	70	Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da: — una larghezza di 70 mm (\pm 5 mm), — uno spessore di 0,4 mm (\pm 0,2 mm), — una lunghezza non superiore a 55 mm, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (?)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8508 70 00	10	Scheda a circuiti stampati senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	96				
*ex 8508 70 00	20	Schede a circuito elettronico che:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	98	— sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e — regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie a un programma registrato, — con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell'aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)			
ex 8511 30 00	30	Un insieme di bobina con ignitore integrato con — un ignitore, — un insieme di bobina e spina con staffa di supporto integrata, — un alloggiamento, — di lunghezza compresa fra 90 mm e 200 mm (+/- 5 mm), — con una temperatura di funzionamento compresa fra -40 °C e +130 °C, — una tensione non inferiore a 10,5 V e non superiore a 16 V	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8511 30 00	50	Bobina di accensione avente: — una lunghezza pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 200 mm, — una temperatura di esercizio pari o superiore a -40 °C, ma non superiore a 140 °C, e — una tensione pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16 V, — anche con cavo di connessione, destinato all'uso nella fabbricazione di autoveicoli di cui al capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 8511 80 00	20	Candela di preriscaldamento dei motori diesel con: — temperatura di funzionamento superiore a 800 °C, — tensione da 5 V a 16 V, — barra di riscaldamento contenente nitruro di silicio (Si ₃ N ₄) e disilicuro di molibdeno (MoSi ₂), — un alloggiamento metallico destinata alla fabbricazione di motori diesel per veicoli a motore ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Schermo di informazione indicante almeno: ora, data e stato degli elementi di sicurezza di un veicolo, avente una tensione di esercizio compresa fra 12 V e 14,4 V, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	30	Moduli di illuminazione contenenti almeno: — due LED, — lenti di vetro o plastica, che concentrano/disperdono la luce emessa dai LED, — riflettori che ridirigono la luce emessa dai LED, in un alloggiamento di alluminio munito di radiatore, montato su una staffa con azionatore	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti: — supporto in plastica munito di quattro o più staffe, — una o più lampadine da 12 V — connettore, — copertura in plastica — anche con cavo di connessione destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8512 30 90	10	Gruppo clacson funzionante secondo un principio piezo-meccanico per generare uno specifico segnale sonoro, con tensione di 12 V e costituito da: — bobina, — magnete, — membrana metallica, — connettore, — supporto per montaggio in veicoli a motore del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente: — una scheda a circuiti stampati, — un connettore, — con o senza supporto metallico di fissazione, del tipo utilizzato nella produzione di merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 40 00	10	Pellicola riscaldante per specchietto retrovisore per auto:	0 %	—	31.12.2018
ex 8516 80 20	20	— con due contatti elettrici, — con uno strato adesivo su entrambi i lati (sul lato del corpo in plastica e su quello dello specchietto retrovisore), — con pellicola protettiva di carta su entrambi i lati			
ex 8514 20 80	10	Cassa comprendente almeno:			
ex 8516 50 00	10	— un trasformatore con una tensione di entrata massima di 240 V e una potenza di uscita massima di 3 000 W			
ex 8516 60 80	10	— un motore di ventilazione c.c. o c.a. con una potenza di uscita massima di 42 W — un alloggiamento in acciaio inossidabile — con o senza magnetron avente una potenza di uscita in microonde non superiore a 900 destinata alla fabbricazione di prodotti a incasso delle voci 8514 2080, 8516 5000 e 8516 6080 (2)	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8516 90 00	60	Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica — dotato di motore con potenza di 8 W a 4 600 rpm, — comandato da un circuito elettronico, — funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore, — dotato di termostato di regolazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Vasca interna: — munita di aperture laterali e centrali, — di alluminio ricotto, — con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C da utilizzare nella fabbricazione di friggatrici (2)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8516 90 00	80	Gruppo porta dotato di tenuta capacitiva e di impedenza di lunghezza d'onda, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 2080, 8516 5000 e 8516 6080 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 29 95	30	Diffusori aventi: — un'impedenza compresa tra 3 Ohm e 16 Ohm, — una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W, — con o senza braccio di plastica, e — con o senza cavo elettrico munito di connettori, del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico	0 %	—	31.12.2017
*ex 8518 29 95	40	Altoparlante avente: — un'impedenza pari o superiore a 1,5 Ohm, ma non superiore a 10 Ohm, — un diametro pari o superiore a 25 mm, ma non superiore a 80 mm, — un intervallo di frequenza compreso fra 150 Hz e 20 kHz, — una frequenza nominale pari o superiore a 5 W ma non superiore a 40 W, e — anche con cavo elettrico munito di connettore, — anche con supporto, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8518 30 95	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8518 40 80	91	Sottosistema di circuito stampato, comprendente decodifica digitale del segnale audio, trattamento e amplificazione del segnale audio con funzionalità a due canali e/o multicanale	0 %	—	31.12.2019
ex 8518 40 80	92	Componenti di circuito stampato, comprendenti circuiti di alimentazione, circuiti equalizzatori attivi e circuiti amplificatori di potenza	0 %	—	31.12.2020
ex 8518 90 00	30	Sistema magnetico composto da: — nocciolo di acciaio a forma di disco in cui un lato è munito di un cilindro — un magnete di neodimio — una piastra superiore — una piastra inferiore del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8518 90 00	35	Lastra di metallo — di acciaio, — perforata e — avente dimensioni di 60,30 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) × 15,5 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm) destinata all'utilizzo nella fabbricazione di radiatori passivi altoparlanti (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8518 90 00	40	Cono di altoparlante, composto di pasta di carta o di polipropilene con relative cupole, del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Diaframma di altoparlante elettrodinamico con — diametro esterno compreso fra 25 mm e 250 mm, — frequenza di risonanza compresa fra 20 Hz e 150 Hz — altezza totale compresa fra 5 mm e 50 mm — spessore al bordo compreso fra 0,1 mm e 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8518 90 00	60	Piastra superiore per sistemi magnetici di altoparlanti di acciaio integralmente forato, punzonato e placcato, in forma di disco, con o senza un foro centrale, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	—	31.12.2020
ex 8518 90 00	80	Cassa integrata di altoparlante automobilistico, costituita da: — incastellatura dell'altoparlante e supporto del sistema magnetico con rivestimento protettivo ^e — protezione antipolvere in tessuto impressa a secco	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8521 90 00	20	Videoregistratore digitale: — senza unità di disco rigido, — anche con DVD-RW, — con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN — anche con porta seriale USB, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC) (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 8522 90 49	50	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di: — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistor al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8522 90 49	60	Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8527 99 00	10	— un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,			
ex 8529 90 65	25	— un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (2)			
ex 8522 90 49	65	Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8527 99 00	20	— un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,			
ex 8529 90 65	40	— un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART — un sensore di stato per la TV destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (2)			
ex 8522 90 49	70	Assemblaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser e un circuito integrato a convertitore di segnale	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e/o di circuiti integrati nei prodotti della voce 8521	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8522 90 80	30	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8522 90 80	65	Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Assemblaggio per la videoregistrazione o la videoproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (2)	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8522 90 80	75	Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorelevatore e un divisore di fascio	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: — diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda, — un circuito integrato fotorelevatore e — un attuatore, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8521 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Meccanismo Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: — un pick-up ottico con diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda, — un motore mandrino, — un motore passo a passo	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	85	Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	96	Disco rigido destinato a essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8525 80 19	20	Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 mm × 15 mm × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1024 × 1280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8525 80 19	31	Telecamera:	0 %	—	31.12.2018
ex 8525 80 91	10	— dal peso non superiore ai 5,9 kg, — senza alloggiamento, — dalle dimensioni non superiori ai 405 mm × 315 mm, — con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5megapixel, destinata a essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV) o in apparecchi per il controllo della vista ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
ex 8525 80 19	45	Modulo camera avente una risoluzione di 1 280 * 720 P HD, con due microfoni, da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Corpo camera con o senza alloggiamento — di dimensioni (senza cavo di connessione) non superiori a 27 x 30 x 38,5 mm (larghezza x altezza x lunghezza) — provvisto di 3 sensori ottici MOS con un numero di pixel effettivi uguale o superiore a 2megapixel per ciascun sensore e di un prisma per la separazione dei colori RGB sui tre sensori — con attacco dell'obiettivo di tipo C — di peso inferiore o uguale a 70 grammi — munito di uscita video LVDS digitale — provvisto di memoria permanente EEPROM per l'archiviazione locale dei dati di taratura, la resa dei colori e la correzione dei pixel destinato alla fabbricazione di sistemi di telecamere industriali miniaturizzati ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8525 80 19	55	Modulo camera avente una risoluzione di 1 920 x 1 080 P HD, con due microfoni, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 8525 80 19	60	Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano: — un sistema "Dynamic overlay lines" o "Static overlay lines" (sovrapposizione dinamica o statica di linee), — segnale video in uscita NTSC, — tensione non inferiore a 6,5 V, — valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore	0 %	—	31.12.2019
*ex 8525 80 19	65	Fotocamere con interfaccia elettrica MIPI: — con un sensore di immagini, — con un obiettivo, — con un processore a colori, — con un circuito stampato, anche flessibile, — anche in grado di ricevere segnali audio, — con un modulo di dimensioni massime di 15 mm × 15 mm × 15 mm, — con una risoluzione di almeno 2 megapixel (1616 *1232 pixel e più), — anche con cavi — integrate in un alloggiamento destinate alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 o 8471 30 00 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8525 80 19	70	Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS16949), avente: — sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 7,5 µm o superiore, ma inferiore a 17 µm, — risoluzione di 640 × 512 pixels, — peso non superiore a 400 g, — misure non superiori a 70 mm × 86 mm × 82 mm, — con o senza alloggiamento — con presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e — deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8526 10 00	20	Sensore radar con unità di controllo per il sistema di frenata d'emergenza automatica degli autoveicoli destinato alla fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 8527 91 99	20	Assemblaggio consistente almeno di:	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 65	85	— un'unità di amplificazione di frequenza audio, comprendente almeno un amplificatore di frequenza audio e un generatore di suono, — untrasformatore e — una radio ricetrasmittente utilizzato nella fabbricazione di prodotti elettronici di consumo ⁽²⁾			
*ex 8528 49 00	10	Videomonitor costituito da: — un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e — un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore, il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
*ex 8528 59 00	10	Monitor a colori a cristalli liquidi, esclusi quelli combinati con altri apparecchi, con una potenza d'ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm, — sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto, — sia con alloggiamento, utilizzato per l'incorporazione o il montaggio permanente, durante l'assemblaggio industriale, in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 ^{(2) (6)}	0 %	—	31.12.2018
*ex 8528 59 00	20	Insieme di monitor a colori a cristalli liquidi montati su telaio, — esclusi quelli combinati con altri apparecchi, — con dispositivo touch screen (schermo tattile), un circuito stampato con circuiteria di pilotaggio e alimentazione, destinato a essere incorporato o montato in modo permanente nei sistemi di intrattenimento dei veicoli ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 10 80	20	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (± 30 kHz), inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	50	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) o di 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	60	Filtro, diverso dai filtri a onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	70	Filtri in ceramica — con banda di frequenza applicabile pari o superiore a 10 kHz ma non superiore a 100 MHz — con alloggiamento costituito da pannelli di ceramica provvisti di elettrodi del tipo utilizzato in un trasduttore o risonatore elettromeccanico in apparecchi audiovisivi e di comunicazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	15	Assemblaggio elettronico comprendente almeno — un circuito stampato — processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video — un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array) — una memoria flash — una memoria operativa — interfacce HDMI, VGA, USB e RJ-45 — prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	30	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	44				
ex 8529 90 65	45	Modulo radiorecettore via satellite che trasforma i segnali ad alta frequenza del satellite in segnali audio digitali codificati, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8527 (?)	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65	65	Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per: — generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per — controllare l'indirizzamento dei pixel	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8529 90 65	80	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnale digitale, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alla voce 8527 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 92	15	Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD),	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	60	— costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — non combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel, — con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo	0 %	—	—
ex 8529 90 92	25	Moduli LCD, non combinati con un dispositivo di schermo tattile, costituiti esclusivamente da: — una o più celle di vetro o di plastica TFT, — un dissipatore termico, pressofuso, — un'unità di retroilluminazione, — un circuito stampato con microcontrollore, e — un'interfaccia LVDS (Low Voltage Differential Signaling), destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di radio per autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 90 92	35	Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm, — retroilluminazione LED, — scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM, microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN e altri componenti attivi e passivi, — spina a otto poli per l'alimentazione e interfaccia LVDS a 4 coppie, — con o senza alloggiamento, destinati a essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	36	Modulo LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 20,3 cm, — con o senza schermo tattile, — retroilluminazione LED, — scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi, — spina a dodici poli per l'alimentazione e interfacce CAN e LVDS, — in un alloggiamento con monitor e altre funzioni di controllo, destinato a essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	37	Listelli di fissaggio e copertura in lega di alluminio: — contenenti silicene e magnesio, — aventi una lunghezza di almeno 300 mm ma non superiore a 2 200 mm, appositamente concepiti per essere utilizzati nella fabbricazione di televisori ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	40	Assemblaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 90 92	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della voce 8527 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	47	Sensore d'immagine di superficie ("progressive scan" Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 µm × 12 µm in versione monocromatica, avente una rete di microelementi con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microelementi con una lente montata su ogni pixel.	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	49	Presa a corrente alternata (c.a.) con filtro antirumore costituita da:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	83	— una presa c.a. (per cavo di alimentazione) di 230 V, — un filtro antirumore integrato composto di condensatori e induttori, — un connettore di cavo per collegare la presa c.a. con l'unità di alimentazione elettrica del televisore al plasma, un supporto metallico di adattamento della presa c.a. al televisore al plasma, o senza tale supporto	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	50	Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528: — con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm, — con retroilluminazione, microunità di comando, — con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX, — in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso, — non dotato di modulo di elaborazione del segnale, destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 90 92	55	Moduli OLED, costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, contenenti materiale organico, non combinati con un dispositivo di schermo tattile e con una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel, del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor ^(?)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	65	Schermo OLED composto da: — strato organico con LED organici, — due strati conduttivi per il trasferimento di elettroni e le lacune elettroniche, — strati di transistor (TFT) avente una risoluzione di 1 920 x 1 080, — anodo e catodo per l'alimentazione elettrica dei diodi organici, — filtro RGB, — strato protettivo di vetro o di plastica, — senza componenti elettronici per l'indirizzamento dei pixel, destinato alla fabbricazione delle merci della voce 8528 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	70	Telaio rettangolare di fissaggio e copertura: — di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio, — di lunghezza compresa tra 500 mm e 2 200 mm, — di larghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm, del tipo utilizzato per la produzione di televisori	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8529 90 92	85	Modulo LCD a colori in un alloggiamento: — con misura diagonale dello schermo non inferiore a 14,48 cm ma non superiore a 26 cm, — senza schermo tattile, — con retroilluminazione e microcontrollore, — dotato di controllore CAN (Controller Area Network), un'interfaccia LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) e un connettore CAN/corrente elettrica, — senza modulo di trattamento del segnale, — con elettronica di controllo solo per l'indirizzamento pixel, — con meccanismo motorizzato per movimentare lo schermo, destinato a essere installato in modo permanente nei veicoli di cui al capitolo 87 ^(?)	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8535 90 00	20	Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8535 90 00	30	Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 50 80	83	— costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames), — per una tensione di 600 V o 1 200 V			
ex 8536 30 30	11	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 41 10	20	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di una sorgente a diodo luminoso GaAlAs, di un circuito integrato ricevitore isolato galvanicamente con un generatore fotovoltaico e un MOSFET di potenza (che funge da commutatore di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione pari o inferiore a 60 volt e un'intensità pari o inferiore a 2 ampere	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 41 90	40	Relè di potenza con: — funzione di commutazione elettromeccanica, — intensità di corrente non inferiore a 3 ampere, ma non superiore a 16 ampere, — tensione della bobina non inferiore a 5 volt, ma non superiore a 24 volt, — distanza tra gli spinotti di connessione del circuito non superiore a 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 41 90	50	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di una sorgente a diodo luminoso GaAlAs, di un circuito integrato ricevitore isolato galvanicamente con uno o due generatori fotovoltaici e due MOSFET di potenza (che fungono da commutatori di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione pari o inferiore a 60 volt e un'intensità superiore a 2 ampere	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Relè aventi: — una tensione nominale di 12 V (corrente continua) — una tensione ammissibile non superiore a 16 V (corrente continua) — una resistenza della bobina a 20 °C di 26,7 Ohm (± 10 %) — una tensione di funzionamento a 60 °C non superiore a 8,5 V — una tensione di diseccitazione a 20 °C di almeno 1 V — una potenza di esercizio nominale a 20 °C di 5,4 watt — una tensione di commutazione non superiore a 400 V (corrente continua) — una portata di corrente in regime permanente non superiore a 120 A destinati alla fabbricazione di batterie per veicoli elettrici (2)	0 %	—	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8536 49 00	40	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di due sorgenti a diodo luminoso GaAlAs, di due circuiti integrati ricevitori isolati galvanicamente con generatori fotovoltaici e quattro MOSFET di potenza (che fungono da commutatori di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione superiore a 60 Volt	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10-6 cm3 di elio al secondo ad 1 bar e a una temperatura compresa tra 0 °C e 160 °C, destinato a essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (?)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N ($\pm 0,9$ N), inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante a una tensione inferiore o uguale a 60V e a un'intensità inferiore o uguale a 50mA, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (?)	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 50 11	40	Interruttore a pulsante per l'avviamento senza chiave per una tensione di 12 V in un alloggiamento di plastica, comprendente almeno: — una scheda a circuiti stampati, — un diodo LED, — un connettore, — supporti per il montaggio, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 50 19	91	Commutatore a effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore a effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 19	93	Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	97				
ex 8536 50 80	81	Interruttori meccanici regolatori di velocità per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 250 V, — un'intensità uguale o superiore a 4 A, ma inferiore a 6 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (?)	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8536 50 80	82	Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 300 V, — un'intensità uguale o superiore a 3 A, ma inferiore a 15 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante a una tensione di 220V o più e uguale o inferiore a 250V e a un'intensità uguale o inferiore a 5A, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 69 90	60	Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	81	Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 69 90	82	Presa o spina modulare per reti locali (LAN), anche combinata con altre prese, avente almeno: — un trasformatore di impulsi, comprendente un nucleo di ferrite a banda larga, — una bobina di tipo comune, — una resistenza, — un condensatore, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Presa o connettore USB (Universal Serial Bus) in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinata/o alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8536 69 90	85	Presa o connettore, inserita/o in un involucro di plastica o di metallo, con un massimo di 96 pin, utilizzata/o per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8536 69 90	86	Presa o spina elettrica di tipo Interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), inserita in un involucro di plastica o di metallo, con 19 o 20 pin disposti su 2 file, utilizzata per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	88	Connettori femmina e interfacce per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" e "moduli d'interfaccia comune (moduli CI)", del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi e circuiti elettrici e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8536 70 00	10	Presa, spina o connettore ottico/a, utilizzato/a nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8536 90 40	20	Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95	20				
*ex 8536 90 40	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 90 95	92				
*ex 8536 90 40	94	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 90 95	94				
ex 8544 49 93	10				
*ex 8536 90 95	30	Rivetti di contatto — di rame — rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente — con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (-0/+0,015 mm)	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8537 10 91	30	Modulo per pannello di controllo per veicoli destinato a elaborare e analizzare dati, funzionante attraverso il protocollo CAN-bus, contenente almeno: — relè a microprocessore, — motore passo-passo, — memoria EEPROM, e — altri componenti passivi (come connettori, diodi, stabilizzatori di potenza, resistenze, condensatori, transistor), con una tensione di 13,5 V	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8537 10 91	50	Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da: — prese con o senza fusibili, — porte di collegamento, — una scheda a circuiti stampati con microprocessore incorporato, microinterruttore e relè destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno: — un'alimentazione CA uguale o superiore a 208 V ma non superiore a 400 V, — alimentazione logica da 24 V CC, — un interruttore automatico, — un interruttore principale di alimentazione, — cavi e connettori elettrici interni o esterni, — in un alloggiamento di dimensioni pari o superiore a 281 x 180 x 75 mm ma non superiori a 630 x 420 x 230 mm, del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione	0 %	p/st	31.12.2018
*8537 10 95 ex 8537 10 98	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8537 10 98	30	<p>Sistema di comando per ponti motore con memoria non programmabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — costituito da uno o più elementi non collegati tra di loro, integrati in quadri conduttori (lead frame) distinti — abbinato anche a transistori separati a effetto di campo (MOSFET, Metal Oxide Field Effect Transistors) per il controllo di motori a corrente continua per automobili — integrato in un alloggiamento di materia plastica 	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8537 10 98	35	<p>Unità di comando elettronico senza memoria, per una tensione pari a 12 V, per sistemi di scambio di informazioni nei veicoli (per il collegamento di audio, telefonia, navigazione, telecamera e assistenza wireless (wireless care service)) costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 2 manopole rotanti — almeno 27 pulsanti — luci LED — 2 circuiti integrati per ricevere e inviare segnali di comando attraverso il LIN-bus 	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 98	40	<p>Unità di comando elettronico per controllare la pressione degli pneumatici degli autoveicoli comprendente un alloggiamento in plastica contenente un circuito stampato con o senza supporto di fissazione metallico, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 120 mm, — larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — altezza pari o superiore a 30 mm ma non superiore a 120 mm <p>del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87</p>	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8537 10 98	50	<p>Unità di comando elettronico BCM (Body Control Module)</p> <ul style="list-style-type: none"> — munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato e supporto di fissazione metallico, — con tensione pari o superiore a 9V ma non superiore a 16V, — che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l'illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura <p>del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87</p>	0 %	p/st	31.12.2019




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8537 10 98	60	Gruppo elettronico costituito da: — microprocessore, — indicatori LED o LCD, — componenti elettronici montati su circuito stampato, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a incasso classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8537 10 98	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8537 10 98	94	Unità consistente in due transistor a effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	20				
*ex 8538 90 91	20	Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99	50	— modulo antenna in un alloggiamento di plastica, — cavo di connessione con spina, — almeno due staffe di montaggio — con o senza scheda a circuito stampato comprensiva di circuiteria, diodi e transistor del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci della voce NC8703			
ex 8538 90 99	30	Coperture e alloggiamenti in policarbonato o in acrilonitrile-butadiene-stirene per pulsanti di volantini sportivi, anche rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8547 20 00	10				
ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 mm x 48 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	95	Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT contenenti un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore	0 %	—	31.12.2021
ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magneti imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm x 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	—	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	—	31.12.2018
ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8543 70 90	33	Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	34	Amplificatore ad alta frequenza a nitruro di gallio (GaN), che consiste in uno o più transistor discreti, uno o più chip condensatori discreti, munito o meno di dispositivi passivi integrati ("IPD"), montati su flangia metallica in apposito alloggiamento	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiolo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodioli con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8543 70 90	60	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	95	Modulo di controllo e visualizzazione per telefono cellulare composto da: — alimentazione/presa di uscita CAN (Controller area network) — ingressi USB e audio IN/OUT e — un dispositivo di accensione/spengimento video per l'interfaccia di sistemi operativi per smart phone con rete MOST (Media Orientated Systems Transport) destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 20 00	10	Cavo flessibile isolato in PET/PVC c	0 %	—	31.12.2018
ex 8544 42 90	20	— tensione non superiore a 60 V,			
ex 8544 49 93	20	— corrente non superiore a 1 A, — resistenza al calore non superiore a 105 °C, — singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (\pm 0,01 mm) e larghezza non superiore a 0,8 mm (\pm 0,03 mm), — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm			




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8544 20 00	20	<p>Cavo di collegamento di antenna per la trasmissione di segnali radio analogici (AM/FM) e GPS, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un cavo coassiale, — due o più connettori, — 3 o più pinze di plastica per il collegamento al cruscotto <p>del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00	30	<p>Fascio di cavi di varie misure aventi una tensione minima di 5 V e una tensione massima di 90 V e in grado di effettuare tutte le seguenti misurazioni o alcune di esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> — velocità di percorrenza non superiore a 24 km/h — velocità del motore non superiore a 4 500 giri al minuto — pressione idraulica non superiore a 25 MPa; — massa non superiore a 50 tonnellate metriche <p>destinati a essere utilizzati nella fabbricazione degli autoveicoli della voce 8427 ⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8544 30 00	35	<p>Fasci di cavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una tensione di 12 V, — avvolti in una pellicola e coperti da tubi di plastica spiraliformi, — a 16 o più fili, con tutti i terminali stagnati o muniti di connettori, <p>utilizzati per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00	40	Fascio di cavi del sistema sterzante con una tensione di esercizio di 12 V, munito di connettori su ambo i lati e di almeno tre ganci di plastica per il montaggio sulla scatola dello sterzo del veicolo a motore	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 42 90	40				
ex 8544 30 00	60	Cavo di collegamento a quattro anime contenente due connettori femmina per la trasmissione di segnali digitali da sistemi di navigazione e audio a un connettore USB, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	—	31.12.2020
ex 8544 42 90	50				




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8544 30 00	70	Fascio di cavi di varie misure: — con tensione non inferiore a 5 V, ma non superiore a 90 V, — in grado di trasmettere informazioni, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8711 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	80 60	Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno: — una boccia di gomma, — un condotto di plastica, — un supporto metallico di fissaggio del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	10	Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche: — tensione di 1,25V (± 0,25V) — connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 1 mm, — schermatura esterna, utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8544 42 90	30	Conduttore elettrico isolato in PET con: — 10 o 80 cavi singoli, — una lunghezza compresa fra 50 mm e 800 mm, — connettore/i e/o spina/e a entrambe le estremità, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (2)	0 %	—	31.12.2017
ex 8544 42 90	70	Conduttori elettrici: — con tensione non superiore a 80 V, — di lunghezza non superiore a 120 cm, — dotati di connettori, destinati alla produzione di apparecchi acustici, kit di accessori e processori di linguaggio (2)	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8544 49 91	10	Cavi elettrici di rame isolati: — con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm, — per una tensione non superiore a 1 000 V, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di cablaggi per il settore automobilistico ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Conduttori elettrici: — con tensione non superiore a 80 V, — di una lega platino-iridio, — rivestiti di poli(tetrafluoroetilene), — privi di connettori, destinati alla produzione di apparecchi acustici, impianti e processori di linguaggio ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 19 00	20	Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8545 90 90	20	Carta in fibra di carbonio del tipo utilizzato per strati di diffusione gassosa in elettrodi per celle a combustibile	0 %	—	31.12.2020
ex 8547 10 00	10	Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più e uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8548 10 29	10	Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico	0 %	—	31.12.2017
ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante a una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8548 90 90	48	Unità ottica consistente in almeno — un diodo laser e un fotodiode funzionante a una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm — una lente ottica — un "circuitto integrato fotorelevatore di registrazione" (PDIC) — un attuatore di focalizzazione e rilevamento	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8548 90 90	50	Filtri con nucleo ferromagnetico, usati per eliminare il rumore ad alta frequenza nei circuiti elettronici, per la fabbricazione di televisori e monitor della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8548 90 90	65	Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD), — costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel, — con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8704 23 91	20	Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm ³ , munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2017
ex 8708 30 10	20	Unità di comando del freno dotata di — una capacità pari a 13,5 V (\pm 0.5V) — un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 30 10	30	Unità di frenata, munita o meno di freno di stazionamento elettronico, comprendente almeno:	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 30 91	50	— un pistone, — pastiglie per freni, — una guarnizione, — una valvola di aerazione utilizzata per la fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8708 30 91	10	Freno di stazionamento di tipo a tamburo: — funzionante all'interno del disco del freno di servizio, — con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 195 mm destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	20	Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30	Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	40	Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 40 20	10	Gruppo cambio a una o due entrate e tre uscite in un alloggiamento in alluminio fuso di dimensioni non superiori a 445 mm (larghezza) x 462 mm (altezza), lunghezza 680 mm, munito di: — un albero di trasmissione scanalato sull'esterno, — 2 alberi di trasmissione coassiali scanalati all'interno, — un interruttore rotante per indicare la posizione del cambio, — il potenziale per incorporare un differenziale tra i 2 alberi di trasmissione coassiali, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 40 50	20				
*ex 8708 40 20	20	Cambio idrodinamico automatico dotato di convertitore idraulico di coppia senza gruppo di rinvio, giunto cardanico e differenziale frontale destinato alla produzione di veicoli a motore di cui al capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 50	10				
ex 8708 50 55	10	Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 99	10	Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale — avente una lunghezza di almeno 1 m ma non superiore a 2 m, — avente un peso non inferiore a 6 kg, ma non superiore a 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	20 20 70	Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive di 273 mm (larghezza) × 131 mm (altezza) × 187 mm (lunghezza) e comprendente almeno: — due frizioni elettromagnetiche unidirezionali che funzionano su lati opposti, — un albero di entrata con un diametro esterno di 24 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti, e — una boccola coassiale con un diametro interno di 22 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 80 35	10	Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente — un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e — un cuscinetto di gomma del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 91	10	Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 91	20	Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 35	10	Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 99	30	Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con: — una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm, — una quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio, — una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm, — dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e — non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Frizione meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto, in una scatola dello sterzo a trasmissione variabile in continuo (CVT): — progettata per essere avvitata su un albero scanalato avente un diametro esterno pari a 23 mm, — con un diametro complessivo non superiore a 266 mm (\pm 1 mm), — comprensiva di due pulegge coniche, — pulegge aventi conicità di 13 gradi ciascuna, — la cui molla di compressione principale è impiegata per resistere allo spostamento fra le pulegge, e — comprensiva di camme o molle per mantenere un'adeguata tensione della cinghia, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	20 20	Frizione centrifuga meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto in una trasmissione variabile in continuo (CVT), munita di: — elementi che attivano la frizione a una data rotazione generando (in tal modo) la forza centrifuga, — albero con terminazione conica a cinque gradi, — tre pesi, e — una molla di compressione, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 94 35	20	Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinematici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica ad alta resistenza — cucito — piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica	0 % 0 %	p/st p/st	31.12.2020 31.12.2020
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente: — cucito, — piegato, — con collante siliconico applicato nelle tre dimensioni, per la formazione della camera dell'airbag e per la sigillatura dell'airbag in funzione del carico — idoneo per i sistemi di gonfiaggio a gas freddo	0 %	p/st	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8708 95 99	10	Airbag del passeggero anteriore costituito da: — un alloggiamento metallico con almeno sei staffe di montaggio, — un cuscinio di sicurezza incorporato, — una cartuccia contenente gas compresso del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Assemblaggio di serbatoio composto per il carburante a sei strati, comprensivo di: — ingresso carburante, — assemblaggio di flange della pompa (PFA), — ventilazione con valvola di non ritorno, montata sulla parte superiore del serbatoio, e — fori filettati per l'assemblaggio delle flange della pompa, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8714 10 90	10	Tubi interni, — di acciaio al carbonio SAE1541 — con uno strato di cromo duro di 20 µm (+15 µm/-5 µm) — aventi uno spessore non inferiore a 1,45 mm, ma non superiore a 1,5 mm — aventi un allungamento a rottura del 15 % — perforati del tipo utilizzato per la fabbricazione di forcelle di motociclette	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	20	Radiatori del tipo utilizzato nei motocicli per il montaggio di attacchi (?)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8714 10 90	50	Tubi per sospensioni di ammortizzatori — in lega di alluminio 7050-t73, — a superficie interna anodizzata, — con rugosità media (Ra) della superficie interna non superiore a 0,4 e — altezza della rugosità massima (Rt) della superficie interna non superiore a 4,0	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8714 91 10	23	Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				
ex 8714 91 30	24	Forcelle anteriori con bracci in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 30	34				
ex 8714 91 30	71				
ex 8714 96 10	10	Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8714 99 90	30	Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	—	31.12.2018
*ex 9001 10 90	30	Fibra ottica polimerica con: — un nucleo in polimetilmetacrilato, — un rivestimento in fluoropolimero, — un diametro non superiore a 3,0 mm, e — una lunghezza non superiore a 150m del tipo utilizzato nella fabbricazione di cavi in fibra polimerica	0 %	—	31.12.2021
*ex 9001 10 90	40	Piastre a fibre ottiche: — non rivestite e non verniciate, — di lunghezza uguale o superiore a 30 mm, ma non superiore a 234,5 mm, — di larghezza uguale o superiore a 7 mm, ma non superiore a 28 mm, e — di altezza uguale o superiore a 0,5 mm, ma non superiore a 3 mm del tipo utilizzato nei sistemi radiografici dentali	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	18				
ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	—	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente	0 %	—	31.12.2018
*ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	30 30	Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, lavorate sulle due facce, di forma circolare: — di diametro non inferiore a 4,9 cm, ma non superiore a 8,2 cm, — di altezza non inferiore a 0,5 cm, ma non superiore a 1,8 cm, misurata, con lente poggiate su una superficie piana, dal piano orizzontale al centro della superficie anteriore della lente, del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali	1,45 %	—	31.12.2021
*ex 9001 50 80	30	Lenti semilavorate per occhiali, di materiale organico, di forma circolare, non tagliate, correttive, lavorate su una sola faccia, del tipo utilizzato per la fabbricazione di lenti per occhiali	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	25	Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogeno in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogeno a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0 %	—	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Fogli riflettenti o di diffusione in rulli	0 %	—	31.12.2018
ex 9001 90 00	65	Pellicola ottica usata nella fabbricazione di schermi per proiezione frontale, composta da almeno 5 strutture multistrato, fra cui un riflettore posteriore, un rivestimento anteriore e un filtro di contrasto con un passo di almeno 0,65 µm (²)	0 %	—	31.12.2019
*ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(terefalato di etilene) con spessore inferiore a 300 µm, conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	75	Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (²)	0 %	p/st	31.12.2017




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9001 90 00	85	Pannello con guida luminosa realizzato in poli(metil metacrilato), — anche inciso, — anche stampato, destinato a essere utilizzato nella produzione di unità retroilluminate per televisori a schermo piatto (¹)	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm e inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (²)	0 %	—	31.12.2018
ex 9002 11 00	15	Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 19 00	10	— che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 µm ma non superiori a 5 µm, — che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito, — con dimensioni dei campi di visione pari a 3° × 2,25° e 9° × 6,75°, — di peso non superiore a 230 g, — di lunghezza non superiore a 88 mm, — con diametro non superiore a 46 mm, — atermico, per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (³)			
ex 9002 11 00	20	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 80 mm × 55 mm × 50 mm, — con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	—	31.12.2017
*ex 9002 11 00	25	Unità ottica a infrarossi composta di			
ex 9002 19 00	20	— una lente al silicio monocristallino con un diametro di 84 mm (± 0,1 mm) e — una lente al germanio monocristallino con un diametro di 62 mm (± 0,05 mm) assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9002 11 00	30	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 180 mm × 100 mm × 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con una risoluzione di almeno 130 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio con un diametro di 29 mm (± 0,05 mm) e — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 26 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2017
*ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio con un diametro di 29 mm (± 0,05 mm) e — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 26 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	40	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 125 mm × 65 mm × 65 mm, — con una risoluzione di almeno 125 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 62 mm (± 0,05 mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato del tipo utilizzato per le termocamere	0 %	—	31.12.2017
*ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	45 40	Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 62 mm (± 0,05 mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato del tipo utilizzato per le termocamere	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	50	Obiettivo: — di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm e inferiore o uguale a 150 mm, — costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm e inferiore o uguale a 190 mm Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 11 mm (± 0,05 mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm (± 0,05 mm) e — una lente al silicio con un diametro di 17 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2018
*ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 11 mm (± 0,05 mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm (± 0,05 mm) e — una lente al silicio con un diametro di 17 mm (± 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 9002 11 00	65	Unità ottica a infrarossi	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 19 00	60	— con una lente al silicio di un diametro di 26 mm (\pm 0,1 mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
ex 9002 11 00	70	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 180 mm \times 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con un valore di almeno 7 steradiani al mm ² e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	—	31.12.2017
*ex 9002 11 00	75	Unità ottica a infrarossi composta di	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 19 00	70	— una lente al germanio con un diametro di 19 mm (\pm 0,05 mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 18 mm (\pm 0,05 mm), — una lente al germanio con un diametro di 20,6 mm (\pm 0,05 mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
ex 9002 11 00	80	Gruppo lenti con: — ampiezza del campo visivo di 58,5° - 194°. — lunghezza focale da 1,16 mm a 3,88 mm. — ampiezza dell'apertura relativa di F/2.0 -2.6. — ampiezza del diametro di 17 mm - 18,5 mm destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 9002 90 00	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm (\pm 0,19 mm) o di 8 mm (\pm 0,4 mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0 %	p/st	31.12.2017
ex 9013 80 90	10	Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio interamente automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di: <ul style="list-style-type: none"> — uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più sensori microelettronici (MEMS), con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9014 10 00	30	Bussola elettronica, o sensore geomagnetico, in alloggiamento idoneo per l'assemblaggio interamente automatico di circuiti stampati, come per esempio i circuiti CSWLP, LGA e SOIC, con i seguenti componenti principali: <ul style="list-style-type: none"> — una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) specifici e — uno o più sensori microelettronici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore, del tipo utilizzato nella fabbricazione di prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	30	Sensore di pressione barometrica elettronico a semiconduttori, in alloggiamento, composto principalmente di: <ul style="list-style-type: none"> — una combinazione di uno o più circuiti integrati ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) monoblocco — uno o più sensori microelettronici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore 	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9025 80 40	50	<p>Sensore elettronico per semiconduttore per misurare almeno due dei seguenti fenomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pressione atmosferica, temperatura (anche per la compensazione termica), umidità o composti organici volatili, — in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente: — uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più sensori microeletromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore <p>del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95</p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0 %	—	31.12.2018
*ex 9029 10 00	30	Sensore di velocità che impiega l'"effetto Hall" per misurare la rotazione delle ruote di un veicolo a motore, dotato di involucro di plastica e fissato a un cavo connettore con un connettore di fissaggio e supporti di montaggio, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31	10	Cruscotto cluster con pannello microcontrollore, motore passo passo e indicatori LED indicanti gli elementi fondamentali dello stato del veicolo, fra cui almeno:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 90 00	20	<ul style="list-style-type: none"> — velocità, — regime del motore, — temperatura del motore, — livello del carburante <p>che comunica via protocolli CAN-BUS e K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87</p>			
ex 9032 89 00	20	Sensore d'urto per cuscini di protezione (airbag) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 9032 89 00	50	<p>Pannello a gas per regolare e controllare il flusso del gas, funzionante a tecnologia al plasma, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un regolatore elettronico di flusso di massa, idoneo a ricevere e trasmettere segnali analogici e digitali, — quattro trasduttori di pressione, 	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> — due o più valvole di pressione, — interfacce elettriche e — diversi connettori per le linee del gas, — idoneo per i processi d'incollaggio al plasma in situ o per i processi multifrequenza di attivazione dell'incollaggio 			
ex 9401 90 80	10	Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	20	Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3,0 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Supporto in acciaio per il montaggio di sedili muniti di dispositivi di sicurezza, con spessore da 1 mm a 2,5 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Maniglie in acciaio per il controllo del meccanismo di regolazione dei sedili reclinabili per automobili ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	60	Parte esterna di poggiatesta in cuoio perforato di bovino, con rivestimento interno di tessuto laminato rinforzato con garza e senza imbottitura di schiuma, previa rilavorazione (cucitura del cuoio e applicazione del ricamo) destinato a essere usato nella produzione di sedili per autoveicoli	0 %	—	31.12.2020
ex 9405 40 35	10	Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm) e di una lunghezza di 420 mm (± 1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (± 1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Apparecchi elettrici per l'illuminazione di silicio bianco, costituiti essenzialmente da: <ul style="list-style-type: none"> — un modulo a matrice di LED che misura 38.6mm×20.6mm(\pm 0,1mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e — un circuito stampato flessibile, munito di un termistore a coefficiente di temperatura negativo 	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9503 00 75	10	Modelli ridotti di teleferiche, in plastica, anche con motore, per la stampa ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9503 00 95	10				
ex 9607 20 10	10	Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusura a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9607 20 90	10	Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	—	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	—	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostratori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	—	31.12.2018

(1) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.


(4) Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

(5) A ogni voce ECICS viene assegnato un numero CUS (Customs Union and Statistics Number). ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances, inventario doganale europeo dei prodotti chimici) è uno strumento di informazione gestito dalla Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'Unione doganale. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

(6) L'espressione "industria del montaggio" si riferisce alla produzione di articoli nuovi in un impianto di assemblaggio o un impianto di fabbricazione.

* Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.

17CE0516



DECISIONE (UE) 2016/2391 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2016****sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici***[notificata con il numero C(2016) 4046]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato ⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) A novembre 2009 le informazioni dettagliate trasmesse dai cittadini hanno richiamato l'attenzione della Commissione su un possibile trattamento fiscale preferenziale dei quattro club calcistici spagnoli Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF rispetto alle società sportive per azioni. La Spagna è stata invitata a formulare osservazioni il 15 febbraio, il 12 aprile e il 28 settembre 2010. Le osservazioni sono pervenute il 23 marzo e il 15 dicembre 2010.
- (2) Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha comunicato alla Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'aiuto in oggetto («la decisione di avvio del procedimento»). La Spagna ha trasmesso alcune osservazioni in merito a tale decisione con lettera datata 17 febbraio 2014. Il 17 dicembre 2015 la Spagna ha fornito ulteriori informazioni.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la decisione di avvio del procedimento) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito a tale misura di aiuto.
- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Essa le ha trasmesse alla Spagna offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 21 novembre 2014.

⁽¹⁾ GU C 69 del 7.3.2014, pag. 115.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.



2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. LA MISURA

- (5) L'articolo 19, paragrafo 1, della «ley del deporte» del 1990 ⁽³⁾ (legge 10/1990) ha obbligato tutte le società sportive professionistiche spagnole (clubes deportivos) a diventare società sportive per azioni (sociedades anónimas deportivas). La misura era giustificata dal fatto che molti club calcistici erano gestiti male, in quanto né i soci né gli amministratori si assumevano alcuna responsabilità finanziaria in caso di perdite economiche. Scopo della normativa era quello di istituire — con le nuove società sportive per azioni — un modello di responsabilità economica e giuridica per i club che svolgevano attività a livello professionistico per migliorarne la gestione.
- (6) La «settima disposizione aggiuntiva» (di seguito «DA 7a») della legge 10/1990 esentava da tale obbligo di conversione i club calcistici i cui bilanci si erano chiusi in attivo nei precedenti 4-5 anni. Conformemente al preambolo della legge, la deroga era motivata dal fatto che questi club avevano evidenziato una «buona gestione nel quadro del regime associativo» e non avrebbero quindi avuto bisogno di tale cambiamento. Essi avrebbero potuto conservare la struttura giuridica attuale di club, a meno che le loro assemblee non avessero deciso altrimenti ⁽⁴⁾.
- (7) È emerso che gli unici club a soddisfare tale condizioni erano l'Athletic Club Bilbao, il Club Atlético Osasuna (Navarra), l'FC Barcelona e il Real Madrid CF. La legge non menziona esplicitamente per nome questi quattro club che alla fine hanno beneficiato di tale deroga. Essi non sono diventati società sportive per azioni, anche se ne avrebbero avuto il diritto.
- (8) Il trattamento fiscale dei club sportivi differisce da quello applicabile alle società sportive per azioni, le quali sono soggette al regime generale di imposta sulle società. I club sportivi sono enti senza scopo di lucro (*Entidades sin ánimo de lucro*) e in quanto tali possono beneficiare dell'esenzione parziale dall'imposta sulle società prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della legge spagnola in materia di imposte sulle società (*Ley del Impuesto sobre Sociedades*). A seguito di tale esenzione parziale, l'articolo 28, paragrafo 2, della stessa legge dispone che per i club che hanno diritto all'esenzione, in quanto enti senza scopo di lucro, l'aliquota dell'imposta dovuta sul reddito commerciale sia del 25 % invece dell'attuale aliquota generale pari al 30 % (che era del 35 % fino al 2006 e del 32,5 % nel 2007).
- (9) La legge spagnola sullo sport non prevede un termine entro cui effettuare un possibile riesame di tale trattamento specifico. Pertanto, solamente le quattro squadre che inizialmente soddisfacevano le condizioni hanno la possibilità di beneficiare del regime fiscalmente vantaggioso di «club sportivo», a prescindere dall'evoluzione della situazione finanziaria delle altre squadre. Allo stesso modo, nessuna altra squadra, anche se gestita in modo economicamente redditizio, può riprendere lo status di club.
- (10) I quattro club svolgono attività professionistiche a scopo di lucro. Ad esempio, nella stagione 2013/2014, il Real Madrid CF ha realizzato ricavi pari a 549 milioni di EUR e l'FC Barcelona 484 milioni di EUR ⁽⁵⁾. I ricavi sono stati ottenuti dalla compravendita dei diritti di trasmissione, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising (vendita di articoli relativi al club quali riproduzioni delle magliette), dalla concessione di licenze e dai cosiddetti ricavi provenienti dalle partite (vendita di biglietti e altri introiti realizzati nello stadio). Entrambi i club sono da anni ai primi posti tra le squadre europee di serie A in termini di introiti. L'Athletic Club Bilbao milita da sempre nel campionato di serie A spagnolo e partecipa regolarmente a competizioni internazionali, quali la Champions League. Anche il Club Atlético Osasuna ha giocato in serie A fino alla stagione 2012/2013, retrocedendo successivamente nella serie B (Segunda Division) della Lega calcio professionistico nazionale, e ha partecipato occasionalmente alle competizioni europee dei club professionistici.
- (11) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che almeno il Real Madrid CF e l'FC Barcelona avevano registrato utili imponibili negli anni successivi al 2000. Inoltre, solo per citare un esempio, le relazioni annuali del Real Madrid CF evidenziano utili al lordo delle imposte pari a 25 milioni di EUR per la stagione 2008/2009, 31 milioni di EUR per il 2009/2010, 47 milioni di EUR per il 2010/2011, 32 milioni di EUR nel 2011/2012 e 47 milioni di EUR nel 2012/2013. Tali cifre indicano ricavi imponibili considerevoli negli ultimi anni, almeno per il Real Madrid CF, per cui un'aliquota fiscale del 25 % invece che del 30 % può determinare un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti.

⁽³⁾ Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, BOE de 17 de Octubre de 1990.

⁽⁴⁾ «I club che al momento della promulgazione della legge partecipano a competizioni ufficiali di calcio a livello professionistico e hanno registrato un saldo positivo del patrimonio netto in tutti gli audit effettuati su richiesta della Lega calcio professionistico dalla stagione 1985-1986 manterranno la loro struttura giuridica attuale a meno che le assemblee non decidano altrimenti...»

⁽⁵⁾ Fonte: Deloitte Football Money League 2015, <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/na/Documents/audit/gx-football-money-league-2015.pdf>.



2.2. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (12) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che i club calcistici interessati sono da considerarsi enti senza scopo di lucro. Ciò non esclude la loro corrispondenza alla definizione di imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le attività sportive professionistiche sostenute sono di natura commerciale ⁽⁶⁾. Tali attività che producono un reddito sono di natura economica e sono svolte in agguerrita concorrenza con gli altri grandi club di calcio professionistici europei. Le fonti di reddito sono legate al successo della squadra nelle competizioni sportive. A sua volta, tale successo dipende in gran parte dall'ammontare dei fondi disponibili ai club per attirare e mantenere i migliori giocatori e allenatori.
- (13) Il diverso trattamento fiscale può favorire in maniera selettiva i quattro club. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare nella decisione di avvio del procedimento che i quattro club in questione beneficiano di un vantaggio sotto forma di un'aliquota fiscale preferenziale che non è giustificata dalla natura del sistema fiscale. La differenziazione delle tasse tra loro e gli altri club è il risultato prodotto dalla legge 10/1990, che limita il numero dei beneficiari. Inoltre, la Commissione ha rilevato che l'origine di tale vantaggio risale allo Stato, in quanto esso rinuncia a possibili entrate fiscali, e che tale aiuto ai club di calcio professionistici ha effetti sulla concorrenza e il commercio tra gli Stati membri.
- (14) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso in via preliminare che è molto probabile che il sostegno finanziario statale che conferisce un vantaggio alle società sportive professionistiche Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF falsi la concorrenza e pregiudichi gli scambi. Esso costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (15) La Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il mercato interno, riscontrando inoltre che non esistono orientamenti sui criteri di compatibilità che sembrano applicabili al caso in questione. Pertanto, la compatibilità dovrebbe essere valutata direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo cui gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno se sono intesi ad agevolare, nell'interesse comune, lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche.
- (16) La Commissione ha espresso dubbi sull'esistenza di un obiettivo di comune interesse che possa giustificare un aiuto al funzionamento selettivo a favore di singoli attori così forti, che operano in un settore economico altamente competitivo. Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha ritenuto quindi che, per mezzo del regime introdotto dalla legge 10/1990, la Spagna concede aiuti operativi individuali attraverso un'aliquota fiscale preferenziale ai quattro club sportivi, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF, che non possono essere giustificati in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha invitato la Spagna e gli interessati a presentare osservazioni.

3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (17) A seguito della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal Real Madrid CF, dall'FC Barcelona, dall'Athletic Club Bilbao, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, da un cittadino e da organizzazioni che hanno espresso la volontà di non rendere pubblica la propria identità.

3.1. OSSERVAZIONI GENERALI

- (18) La Liga Nacional de Fútbol Profesional fa riferimento alla deroga sportiva di cui all'articolo 165 del trattato. Essa sostiene che la legge 10/1990 intendeva semplicemente introdurre un sistema volontario di responsabilità sociale per i club. La Liga afferma che la riforma, di conseguenza, non aveva un obiettivo fiscale. Le conseguenze fiscali sarebbero un effetto indiretto degli altri obiettivi perseguiti.
- (19) L'Athletic Club Bilbao invoca l'autonomia fiscale del Territorio Histórico de Bizkaia nel Paese Basco per quanto riguarda la tassazione per le società, che è stata riconosciuta dal Tribunale ⁽⁷⁾. Il quadro di riferimento territoriale per determinare se l'Athletic Club Bilbao goda di un vantaggio selettivo sarà quindi il Territorio Histórico de

⁽⁶⁾ Causa C-415/93 *Bosman* ECLI:EU:C:1995:463, punto 73, causa C-519/04 P *Meca-Medina e Majcen v Commissione* ECLI:EU:C:2006:492, punto 22, e C-325/08 *Olympique Lyonnais* ECLI:EU:C:2010:143, punto 23.

⁽⁷⁾ Cause riunite C-428/06 a 434/06 *UGT-Rioja* ECLI:EU:C:2008:488.




Bizkaia. Anche se ha applicazione nazionale, la legge sullo sport non contiene disposizioni tributarie. Ai sensi del trattato sull'Unione europea, l'Unione sarebbe comunque vincolata a rispettare le strutture di autonomia regionale e locale degli Stati membri. Nel Territorio Histórico de Bizkaia non vi sarebbero società sportive per azioni. Pertanto, secondo il club, non può esistere alcun trattamento selettivo degli enti sportivi in quella regione. L'Athletic Club Bilbao dovrebbe essere visto semplicemente come rientrante nel regime fiscale generale sulle società applicabile al Territorio Histórico de Bizkaia per tutti gli enti senza scopo di lucro.

3.2. MOTIVAZIONE DELLE DIVERSE ALIQUOTE D'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

- (20) La Liga Nacional de Fútbol Profesional, il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e l'Athletic Club Bilbao ritengono che la differenziazione fiscale sulle società sia giustificata dalla natura dell'imposta e pertanto non implicherebbe un vantaggio selettivo. I club sportivi sarebbero tassati nella stessa misura e soggetti alle medesime regole degli enti senza scopo di lucro. Il regime generale applicabile agli enti senza scopo di lucro non potrebbe essere considerato un'eccezione al regime fiscale attinente alle società. Si tratterebbe di un regime generale a sé stante, distinto, applicabile a tutti gli enti spagnoli senza scopo di lucro, indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dalla regione. Tale regime giuridico indipendente limiterebbe l'attività di mercato delle associazioni senza scopo di lucro e porrebbe un freno alla loro capacità di generare gli stessi profitti delle società a scopo di lucro. La ragione principale che spingerebbe le società a scopo di lucro a realizzare profitti consisterebbe nel produrre fondi distribuibili in modo tale da poter offrire ai propri azionisti un rendimento adeguato sugli investimenti.
- (21) Il Real Madrid CF fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Kennemer Golf* ⁽⁸⁾, dove ai punti 26, 31 e 35 si stabilisce che un'organizzazione senza scopo di lucro non deve avere l'obiettivo di realizzare utili per i suoi soci.
- (22) Il Real Madrid CF e l'Athletic Club Bilbao sostengono che, sebbene la ricerca sistematica dei profitti non impedirebbe la classificazione di un ente come organizzazione senza scopo di lucro, tali utili devono essere utilizzati allo scopo di fornire i propri servizi. Essi hanno altresì posto l'accento sul fatto che il profitto di un club sportivo non deve essere distribuito ai suoi soci. I club sportivi e le società sportive per azioni non sarebbero quindi in una situazione di fatto e di diritto paragonabile. In ogni caso, un'eventuale tassazione differenziata sarebbe giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale spagnolo.
- (23) Secondo il Real Madrid CF non sarebbe pertanto sufficiente avere come base di riferimento comune l'obiettivo di ricavare profitti. Il riferimento dovrebbe invece essere quello di realizzare un profitto che può essere distribuito, il che non è possibile per i club. Il Real Madrid ritiene che i club condividano le stesse caratteristiche delle cooperative e rimanda alle argomentazioni presenti nella sentenza *Paint Graphos* della Corte di giustizia ⁽⁹⁾.
- (24) Il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e la Liga Nacional de Fútbol Profesional evidenziano che il regime di responsabilità imposto sul consiglio di amministrazione dei club sportivi è più rigoroso di quello delle società per azioni che operano in ambito sportivo. Il consiglio di amministrazione deve fornire una garanzia bancaria che copra il 15 % delle spese iscritte a bilancio per assicurare qualsiasi perdita prodotta durante il periodo della sua validità. Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione saranno oggettivamente responsabili, in maniera illimitata, con i beni patrimoniali personali presenti e futuri, di qualsiasi perdita prodotta che ecceda l'importo garantito. In aggiunta, i club sportivi sono soggetti a una rigorosa sorveglianza e controllo del loro comportamento commerciale, in particolare quando contraggono prestiti, da parte di un ente pubblico, il Consiglio Superiore degli Sport («Consejo Superior de Deportes»).
- (25) L'Athletic Club Bilbao e la Liga Nacional de Fútbol Profesional affermano che i club non dispongono degli stessi mezzi delle società per azioni per quanto attiene all'accesso al mercato dei capitali. In particolare, non possono aumentare il loro capitale emettendo nuove azioni. Inoltre, non esisterebbe il risanamento fiscale tra un club e le proprie società controllate, dato che si applicano aliquote fiscali diverse. Di conseguenza, gli utili e le perdite tra il club e tali società non possono essere compensati, al contrario delle società per azioni che hanno la facoltà di risanare fiscalmente le proprie imprese controllate. L'FC Barcelona osserva che i club si trovano in posizione chiaramente svantaggiata rispetto al resto d'Europa, dove gli investitori possono operare delle massicce iniezioni di denaro nei club sportivi.

⁽⁸⁾ Causa C-174/00 *Kennemer Golf* ECLI:EU:C:2002:200.

⁽⁹⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550.



- (26) Per quanto riguarda l'eventuale vantaggio derivante dalle diverse aliquote d'imposta, il Real Madrid CF sostiene che stabilire un'aliquota d'imposta ridotta sull'utile d'esercizio dei club, in quanto enti senza scopo di lucro, non può di per sé costituire una misura selettiva più favorevole equiparabile agli aiuti di Stato. Le differenze sostanziali tra i regimi fiscali per l'imposta sulle società dei club e delle società per azioni sarebbero sfavorevoli per i club e controbilancerebbero gli effetti di un'aliquota d'imposta leggermente più bassa a loro applicata. Il Real Madrid CF ricorda che la deduzione per reinvestire i proventi straordinari o le plusvalenze derivanti dai trasferimenti del patrimonio netto è più alta per le società sportive per azioni (12 %) rispetto ai club sportivi (7 %). A seconda delle circostanze, tale deduzione può talvolta essere molto consistente.
- (27) Il Real Madrid CF ha fornito una relazione sulla tassazione del club in materia di imposta sulle società per il periodo che va dal luglio 2000 al 30 giugno 2013 redatta dai propri consulenti tributari. Tale relazione dimostra che per il Real Madrid CF, durante il periodo preso in esame, il suo regime fiscale di ente senza scopo di lucro è stato molto più penalizzante rispetto all'ipotetica applicazione controfattuale del regime generale per le società.
- (28) Il Real Madrid CF sostiene [...] (*).
- (29) L'Athletic Club Bilbao evidenzia [...].

3. 3. PRESENZA DI NUOVI AIUTI

- (30) Il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e l'Athletic Club Bilbao affermano che il presunto aiuto, laddove presente, dovrebbe essere considerato un aiuto esistente. L'aliquota fiscale speciale per le organizzazioni senza scopo di lucro è stata introdotta prima dell'adesione della Spagna all'Unione europea, il 1° gennaio 1986, e non ha subito modifiche sostanziali da allora. La legge 61/1978, del 27 dicembre, relativa alle imposte sulle società («Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedad») contemplava un'esenzione parziale e un'aliquota d'imposta più bassa per i redditi conseguiti dalle operazioni economiche effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro, quali i club calcistici.
- (31) L'FC Barcelona osserva che la legge 10/1990 non avrebbe di per sé creato una nuova misura d'aiuto statale. Al contrario, avrebbe escluso la maggior parte dei club dal sistema preferenziale. Si potrebbe pertanto affermare che essa non abbia introdotto questo vantaggio per i quattro club, ma ridotto il numero di beneficiari. Ciò non costituirebbe un nuovo aiuto, ma una modifica successiva intesa a conseguire una minore distorsione della concorrenza rispetto alla situazione precedente. L'Athletic Club Bilbao asserisce che la legge 10/1990 ha mantenuto invariata la situazione del club, che ha semplicemente continuato a essere soggetto al regime fiscale delle società applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.

4. COMMENTI DELLA SPAGNA

- (32) Le osservazioni della Spagna comprendono quelle formulate dall'Amministrazione provinciale di Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia) del Paese Basco e dalla Comunità autonoma di Navarra (Comunidad Foral de Navarra).
- (33) La Spagna conferma che la legge 10/1990 impone ai club che partecipano a competizioni professionistiche di diventare società sportive per azioni. Essa evidenzia che le norme fiscali in materia di tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non si estendono esclusivamente ai club calcistici, bensì a tutti gli enti senza scopo di lucro. La legge prevede che tutti questi enti debbano versare un'imposta sulle società pari al 25 % dei profitti realizzati nel perseguimento delle attività di carattere commerciale. Pertanto, i ricavi nell'ambito dello sport professionistico sono soggetti a tassazione. Il trattamento dei club sportivi sarebbe quindi una misura generale applicabile a tutti gli enti senza scopo di lucro.

4.1. LA DIVERSA IMPOSIZIONE DEI CLUB SPORTIVI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PER AZIONI

- (34) Il 9 febbraio 2015, la Spagna ha informato la Commissione di un emendamento alle norme di tassazione delle imprese apportato con legge 27/2014, del 27 novembre 2014, relativa alle imposte sulle società (del Impuesto sobre Sociedades) ⁽¹⁰⁾, secondo cui l'aliquota generale dell'imposta sul reddito delle società pari al 30 % sarebbe stata ridotta al 28 % per il 2015 e al 25 % a partire dal 2016. Ciò significa che le società sportive per azioni, a partire dal 2016, saranno altresì sottoposte all'aliquota d'imposta sulle società pari al 25 %. Dal 2016, secondo la Spagna, non esisterà più una tassazione diversa tra i club e le società sportive per azioni.

(*) Informazione riservata.

⁽¹⁰⁾ BOE n. 288, de 28 de noviembre de 2014, pag. 96939.



- (35) La Spagna evidenzia che la differenziazione delle tasse non conferisce un vantaggio, in quanto i club non versano in effetti meno tasse. Le imprese che dipendono da un ente senza scopo di lucro, che sono soggette a un regime fiscale diverso (ad esempio poiché sono società per azioni), non possono beneficiare del regime fiscale applicabile al club detentore. Le società per azioni possono tuttavia consolidare i profitti delle varie società appartenenti al gruppo. La Spagna illustra con dei dati sull'effettiva aliquota d'imposta versata dagli enti soggetti all'imposta sulle società negli anni dal 2008 al 2011 che il vantaggio non è tanto importante quanto suggerisce la differenza di 5 punti percentuali nell'aliquota fiscale ⁽¹⁾:

Anno fiscale	2008	2009	2010	2011
Enti senza scopo di lucro (%)	15,60	15,80	19,60	17,60
Enti soggetti al regime fiscale generale (%)	18,90	17,80	18,80	18,80

- (36) La Spagna e in particolare l'Amministrazione provinciale di Bizkaia e la Comunità autonoma di Navarra fanno riferimento al punto 25 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽²⁾, secondo cui un trattamento diverso può essere giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. L'aliquota d'imposta più bassa sarebbe giustificata in quanto i club beneficiari sarebbero organizzazioni senza scopo di lucro, che non conseguirebbero profitti. Inoltre, ciò si giustificerebbe in quanto i club, a differenza delle società per azioni rispetto ai propri azionisti, non perseguono il fine di distribuire gli utili ai soci del club.
- (37) A sostegno di tale argomentazione, la Spagna fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia sulle cooperative italiane ⁽³⁾. Al punto 61 della sentenza, che riguarda la tassazione delle cooperative, la Corte stabilisce che, alla luce delle loro caratteristiche specifiche, si deve precisare che le società cooperative di produzione e lavoro non possono, in linea di principio, essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.
- (38) L'Amministrazione provinciale di Bizkaia segnala la differenza tra gli investitori che auspicano di conseguire un ritorno investendo in una società e i soci del club che non hanno tale diritto. La Commissione sbaglierebbe se considerasse come obiettivo generale dell'imposta sulle società la tassazione degli utili delle stesse. Secondo l'Amministrazione provinciale di Bizkaia, l'obiettivo generale della tassazione non sarebbe esclusivamente quello di tassare gli utili di un soggetto giuridico, bensì anche di valutare se i profitti vengono ridistribuiti tra gli azionisti e se gli azionisti sono tassati anche sulla loro quota di utili.
- (39) La Spagna ricorda che le cooperative hanno meno possibilità di accedere al mercato dei capitali, in quanto non possono emettere azioni negoziabili. La Spagna sostiene che, allo stesso modo, i club non dispongono dei mezzi che hanno le società per azioni per accedere al mercato dei capitali. Con gli apporti di capitale degli azionisti non sarebbe possibile finanziare il miglioramento della posizione concorrenziale dei club, ad esempio attraverso l'acquisizione di calciatori con retribuzioni elevate. Inoltre, esistono dei limiti per contrarre i debiti (ad esempio è necessaria l'approvazione da parte del Consejo Superior de Deportes). La Spagna fa inoltre riferimento al fatto che le norme di responsabilità finanziaria personale dei membri del consiglio di amministrazione dei club sportivi in caso di risultati negativi sono più severe rispetto a quelle dei dirigenti nelle società per azioni.
- (40) La Spagna infine rammenta che, secondo l'articolo 30 del Real Decreto 177/1981 sobre clubs y federaciones deportivas ⁽⁴⁾, il profitto che un club realizza dalla vendita delle proprie infrastrutture sportive o terreni deve essere reinvestito per costruire o migliorare beni della stessa natura.

⁽¹⁾ Fonte: Recaudación y estadísticas del sistema tributario español 2001-2011, http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Tributos/Estadisticas/Recaudacion/2011/Analisis_estadistico_recaudacion_2011.pdf.

⁽²⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽³⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550.

⁽⁴⁾ BOE n. 39, de 14 de febrero de 1981, pag. 3408.



4.2. QUALIFICA DEL PRESUNTO AIUTO COME AIUTO ESISTENTE

- (41) Come il Real Madrid CF e l'Athletic Club Bilbao, la Spagna afferma che, in caso di aiuto, questo debba essere considerato alla stregua di un aiuto esistente. La legge 10/1990 è stata preceduta dalla legge 13/1980 General de la Cultura Física y del Deporte. In virtù di questa legge, al momento dell'adesione della Spagna nel 1986, tutti i club calcistici erano enti senza scopo di lucro. Dal 1982, tali club erano soggetti, come qualsiasi altro ente senza scopo di lucro, a un'aliquota d'imposta bassa pari al 15 % dei loro profitti commerciali. Pertanto, qualsiasi aiuto costituirebbe un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio ⁽¹⁵⁾ (regolamento di procedura), che comprende tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato nel rispettivo Stato membro e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. La legge 10/1990 conferma esclusivamente lo status dei club, incluse le sue conseguenze fiscali, anche se si limita ai club che soddisfano determinate condizioni. Il vantaggio fiscale per tali club è stato quindi determinato prima dell'adesione della Spagna nel 1986.

4.3. AUTONOMIA FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIZKAIA E DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

- (42) La Spagna, e in particolare la Comunità autonoma di Navarra e l'Amministrazione provinciale di Bizkaia, segnalano l'autonomia di queste regioni in materia fiscale. Tale autonomia comprende il livello dell'aliquota dell'imposta applicata sulle società. L'aliquota d'imposta generale sulle società è del 30 % nella Comunità autonoma di Navarra e del 28 % nel Territorio Histórico de Bizkaia. L'aliquota applicabile ai profitti commerciali degli enti senza scopo di lucro è rispettivamente del 25 % e del 21 %.
- (43) Vista l'autonomia fiscale sancita nella costituzione spagnola, una misura fiscale generale adottata dalla Comunità autonoma di Navarra e dall'Amministrazione provinciale di Bizkaia non risulterebbe selettiva sul piano territoriale. In entrambi i territori non esisterebbe alcuna società sportiva per azioni. Pertanto, non vi sarebbe nessun ente sportivo che potrebbe sostenere di essere stato trattato iniquamente. La Commissione ha commesso un errore nel non aver identificato il raggio d'azione geografico del sistema di riferimento. Pertanto, qualora la Commissione esamini il carattere discriminatorio di un determinato trattamento fiscale, il sistema di riferimento pertinente per i regimi fiscali delle regioni indipendenti in tale ambito è il regime regionale corrispondente.
- (44) La Comunità autonoma di Navarra segnala che [...].
- (45) Anche l'Amministrazione provinciale di Bizkaia afferma e supporta con accertamenti del servizio tributario interno che l'Athletic Club Bilbao [...].

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1. PRESENZA DI AIUTI

- (46) Secondo la giurisprudenza costante, affinché una misura sia considerata come un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, tutte le condizioni enunciate in tale disposizione devono essere soddisfatte ⁽¹⁶⁾. È pertanto un fatto assodato che affinché una misura sia qualificata come un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, deve trattarsi in primo luogo di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ⁽¹⁷⁾.

5.1.1. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ


- (47) Con un'aliquota fiscale più bassa, il regime di aiuti introdotto dalla legge 10/1990 consente ai quattro club di ricevere un vantaggio proveniente dalle risorse statali, in quanto lo Stato rinuncia alle possibili entrate fiscali. Questo vantaggio deriva da uno sgravio degli oneri economici, quali gli oneri fiscali che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa ⁽¹⁸⁾. Tale aliquota d'imposta più bassa è costituita da risorse statali non percepite dallo Stato. La misura è imputabile allo Stato, poiché risulta dall'applicazione della legge 10/1990.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽¹⁶⁾ Cfr. causa C-399/08 P *Commissione v Deutsche Post* ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza citata.

⁽¹⁷⁾ Cfr. causa C-399/08 P *Commissione v Deutsche Post* ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e la giurisprudenza citata.

⁽¹⁸⁾ Causa C-387/92 *Banco Exterior de España* ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; causa C-156/98 *Germania v Commissione* ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; causa C-6/97 *Italia v Commissione* ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; causa C-172/03 *Heiser* ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.



5.1.2. ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO

- (48) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce di determinare se una misura statale trasferisca un vantaggio selettivo a talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile per quanto attiene all'obiettivo perseguito dalla misura interessata.

5.1.2.1. *Vantaggio*

- (49) Innanzitutto, deve essere conferito un vantaggio a un'impresa. I club calcistici sono considerati imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, se svolgono un'attività economica, indipendentemente dal loro status secondo il diritto nazionale. La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come un'entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁽¹⁹⁾. L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Secondo la Corte di giustizia e il Tribunale, anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato e possono quindi essere considerati imprese⁽²⁰⁾. Pertanto, le società sportive professionistiche si qualificano come imprese commerciali e sono soggette al diritto della concorrenza dell'Unione europea nella misura in cui perseguono un'attività economica⁽²¹⁾. I club di calcio professionistici raccolgono i profitti generati dai ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti, dalle attività di marketing, dai diritti di trasmissione, dal merchandising, dalle sponsorizzazioni ecc. e competono tra di loro e con gli altri enti calcistici professionistici (che hanno lo status di società sportive per azioni). Di conseguenza, i quattro club oggetto della presente inchiesta costituiscono imprese ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.1.2.2. *Selettività*

- (50) Per quanto riguarda un eventuale vantaggio selettivo sotto forma di imposta sul reddito non percepita, la Corte di giustizia ha sviluppato una serie di criteri per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato⁽²²⁾.
- (51) Come la Commissione ha stabilito nella decisione di avvio del procedimento, l'imposizione differenziata sarebbe *prima facie* selettiva, se rappresentasse una deviazione dal sistema di tassazione generale o di riferimento nei confronti di determinate imprese. Occorre valutare se la misura consiste o meno in una deroga applicabile a certe imprese rispetto ad altre in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale. Se così fosse, si può concludere che il vantaggio conferito dalla misura è selettivo *prima facie*. Tuttavia, una misura simile può ancora essere giustificata dalla logica e dalla natura del sistema fiscale.

Selettività prima facie


- (52) Di conseguenza, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito un sistema di tassazione di riferimento comune per le società sportive professionistiche. Confermando il proprio parere preliminare, la Commissione è dell'avviso che la regola generale sia che a partire dal 1990 tali imprese vengano tassate come società per azioni ai sensi della legge relativa all'imposta sulle società. Tuttavia, i club con determinate caratteristiche relative ai risultati economici conseguiti negli anni precedenti possono continuare a essere tassati come enti senza scopo di lucro. Nella pratica, tali condizioni sono state soddisfatte da quattro club di calcio professionistici. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha anche stabilito che questi quattro club si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile alle altre società sportive professionistiche, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale, che genera entrate statali sulla base degli utili della società. In ambo i casi, la base imponibile è rappresentata dall'importo dell'utile netto conseguito da un'impresa alla fine dell'esercizio fiscale. La Commissione ribadisce la sua posizione preliminare.
- (53) In deroga alle normali aliquote fiscali applicabili agli enti attivi nel campo dello sport a livello professionistico, il reddito imponibile di certi club di calcio professionistici è tassato secondo un regime fiscale diverso, con un'aliquota più bassa rispetto a quella di altri enti simili. I precedenti club sono trattati in modo diverso, in quanto beneficiano di un'aliquota fiscale ridotta, a cui non hanno diritto i club costituiti come società per azioni e, quindi, soggetti all'imposta generale sulle società. Di conseguenza, la settima disposizione aggiuntiva della legge 10/1990 stabilisce *prima facie* un vantaggio selettivo a favore di determinati club di calcio professionistici.

⁽¹⁹⁾ Cause riunite da C-180/98 a C-184/98 *Pavlov e altri* ECLI:EU:C:2000:428, punto 74.

⁽²⁰⁾ Cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78 *Van Landewyck* ECLI:EU:C:1980:248, punto 88; causa C-244/94 *FFSA e altri* ECLI:EU:C:1995:392, punto 21; causa C-49/07 *MOTOE* ECLI:EU:C:2008:376, punti 27 e 28.

⁽²¹⁾ Causa C-415/93 *Bosman* ECLI:EU:C:1995:463, punto 73, causa C-519/04 *P Meca-Medina e Majcen v Commissione* ECLI:EU:C:2006:492, punto 22, e C-325/08 *Olympique Lyonnais* ECLI:EU:C:2010:143, punto 23.

⁽²²⁾ Più recentemente nella sentenza dell'8 settembre 2011 nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550.



- (54) Il vantaggio è anche selettivo *de facto*, in quanto la legge 10/1990 ha identificato un numero limitato di beneficiari. Essa ha introdotto una distinzione duratura basata sui risultati economici dei club nel 1990, riservando *de facto* la possibilità ai quattro club di restare al di fuori del sistema generale di imposizione sulle società e di essere soggetti all'aliquota d'imposta più bassa per le organizzazioni senza scopo di lucro. Se la Spagna avesse ritenuto l'entità giuridica del club non adeguata alle competizioni professionistiche, sarebbe stato logico cambiare il sistema per tutti i club.
- (55) Per quanto riguarda le ragioni invocate dalla Spagna, secondo cui i club di calcio professionistici e le società sportive per azioni non si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto, la Commissione osserva che le differenze nei risultati economici non possono giustificare il diverso trattamento per quanto attiene alla forma obbligatoria di organizzazione o alla mancanza di scelta in tal senso. Le perdite non sono intrinseche a una determinata forma di organizzazione. Pertanto, i risultati economici non rappresentano un criterio oggettivo per giustificare le diverse basi imponibili o imporre certe forme societarie per un periodo indeterminato.
- (56) La differenziazione non può neppure essere giustificata dai meccanismi di controllo interni più rigidi a cui fanno riferimento il Real Madrid CF e l'FC Barcelona. Tali controlli interni non sono rilevanti per il livello di tassazione di questi club e non collocano gli enti in due gruppi non comparabili dal punto di vista fiscale. Inoltre, tale giustificazione è in contrapposizione con la logica del diverso trattamento fiscale, come illustrato più avanti (considerando 57).

Giustificazione in base alla natura e alla logica del regime fiscale


- (57) Questa differenza di trattamento può tuttavia essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale ⁽²³⁾. Come la Commissione ha osservato nella decisione di avvio del procedimento, spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione in materia di spese a favore di certe imprese attive nel campo del calcio professionistico dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dal regime generale del sistema di tassazione in questione ⁽²⁴⁾.
- (58) Come evidenziato sopra, le differenze nei risultati economici non possono giustificare il trattamento diverso per quanto attiene alla forma obbligatoria di organizzazione che si caratterizza per una tassazione diversa. I risultati economici non sono un criterio oggettivo intrinseco alla logica di tassazione.
- (59) Inoltre, la differenziazione non può essere giustificata dai meccanismi di controllo interni più rigidi a cui fanno riferimento il Real Madrid CF e l'FC Barcelona, come esposto al considerando 55. Tali controlli interni non sono rilevanti per il livello di tassazione di questi club. Inoltre, questa giustificazione è in contrapposizione con la logica del diverso trattamento fiscale. La motivazione alla base della differenziazione introdotta dalla legge 10/1990 era legata al fatto che molti club calcistici fossero stati mal gestiti, in quanto né i soci né gli amministratori si assumevano alcuna responsabilità finanziaria in caso di perdite economiche. La nuova società sportiva per azioni dovrebbe essere un modello di responsabilità economica e giuridica per i club che svolgono attività a livello professionistico allo scopo di accrescerne la buona gestione. Tuttavia, le norme presumibilmente più rigorose per i club sembrano annullare la base di tale giustificazione. Se fosse stato necessario assoggettare determinati club a controlli più severi, la trasformazione obbligatoria in una società per azioni non sarebbe utile a perseguire le finalità di tale legge.
- (60) La Spagna e le varie parti interessate affermano che uno scostamento dall'aliquota d'imposta generale è giustificato e non offre quindi nessun vantaggio, come si fa riferimento nella sentenza *Paint Graphos* della Corte di giustizia relativa alla tassazione delle cooperative ⁽²⁵⁾. In tale sentenza, la Corte ha indicato che, alla luce delle specifiche caratteristiche delle cooperative che si devono conformare a particolari principi di funzionamento, tali imprese non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e questi ultimi siano attivamente coinvolti nella gestione delle attività e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici ⁽²⁶⁾.
- (61) La Spagna e le parti interessate sostengono che, conformemente alla sentenza, il fatto che i club non debbano distribuire i profitti agli azionisti costituisce una particolarità significativa che giustifica uno scostamento dall'aliquota d'imposta generale.
- (62) Analogamente, l'Amministrazione provinciale di Bizkaia constata che la differenza tra gli investitori che auspicano di conseguire un ritorno mediante partecipazioni in una società e i soci del club che non hanno tale diritto giustifica un'imposizione più bassa dei club. L'obiettivo generale della tassazione non sarebbe esclusivamente quello di tassare gli utili di un soggetto giuridico, bensì anche di valutare che i profitti vengano ridistribuiti tra gli azionisti e che questi ultimi siano tassati anche sulla loro quota.

⁽²³⁾ Cfr. punto 25 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384, 10.12.1998, pag. 3.

⁽²⁴⁾ Causa T-211/05 *Repubblica italiana v Commissione* ECLI:EU:T:2009:304, punto 125.


⁽²⁵⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550.

⁽²⁶⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550, punto 61.



- (63) Tuttavia, tali argomentazioni non possono giustificare una tassazione più bassa dei club di calcio professionistici rispetto agli altri enti sportivi professionistici. La Commissione constata che questi argomenti intendono suggerire che i club di calcio non siano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella delle società per azioni, piuttosto che a spiegare che la deroga al trattamento fiscale di determinati enti sportivi professionistici sia giustificata. In ogni caso, questi quattro club, sebbene siano enti senza scopo di lucro, si adoperano attivamente a realizzare profitti per se stessi. Nella sentenza *Paint Graphos*, la Corte ha stabilito che le società cooperative non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, dato che esse agiscono nell'interesse economico dei propri soci e, in particolare, i soci hanno diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. La Corte fa inoltre riferimento al punto 25 della comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese, che esprime il parere della Commissione, secondo cui la natura e il regime generale del sistema di tassazione nazionale possono giustificare il fatto che le società cooperative che distribuiscono tutti i profitti ai loro membri non siano tassate come tali, a condizione che l'imposta sia prelevata sui singoli membri ⁽²⁷⁾.
- (64) Come evidenzia la Spagna, gli enti senza scopo di lucro, a differenza delle cooperative, sono caratterizzati dall'assenza della finalità di distribuire i profitti ai membri o ai soggetti che li costituiscono. I club non sono autorizzati a distribuire gli utili. Essi devono impiegare i proventi per perseguire gli obiettivi del club, il che significa che possono utilizzare completamente gli introiti, anziché distribuirne una parte ai propri membri.
- (65) Allo stesso modo, il fatto che i club siano obbligati a reinvestire i proventi realizzati con la vendita delle proprie infrastrutture sportive o terreni per costruire o migliorare le infrastrutture della stessa natura non indebolisce la loro posizione concorrenziale, né giustifica un trattamento fiscale diverso e più favorevole rispetto agli altri enti attivi nel campo dello sport professionistico. Questo li spinge piuttosto a migliorare i loro impianti.
- (66) Per quanto riguarda il fatto che i club abbiano minori possibilità di accedere al mercato dei capitali, l'impossibilità di vendere le azioni sul mercato dei capitali, ad esempio, non impedisce ai quattro club di utilizzare altri mezzi per avere accesso alla liquidità. Le società sportive professionistiche hanno diverse possibilità, quali ad esempio i prestiti o il merchandising, dove l'accesso è comparabile a quello delle altre società. Le presunte minori possibilità di accesso ai mercati di capitali in quanto tali non giustificano un trattamento diverso degli utili imponibili per certi club calcistici. Non è stato neppure dimostrato se ciò riduca i rischi o aumenti o diminuisca le possibilità di realizzare profitti. Se gli svantaggi dei club sotto questo aspetto sono tanto evidenti come affermano, essi hanno sempre la possibilità di cambiare la loro forma societaria.
- (67) Per quanto attiene alle considerazioni presentate dalle autorità spagnole e dalle parti interessate, in merito all'affermazione della Spagna secondo cui non sussiste alcun vantaggio se si paragona l'effettivo contributo fiscale degli enti senza scopo di lucro, le cifre fornite e riprodotte nel considerando 35 mostrano che non in tutti, ma nella maggior parte degli anni, l'effettiva tassazione dei club di calcio professionistici come organizzazioni senza scopo di lucro è stata inferiore rispetto a quella delle entità analoghe soggette al regime fiscale generale. Anche se si considera che un ente senza scopo di lucro non può consolidare i profitti delle varie società che detiene, ciò non cambia il fatto che l'attività principale trae beneficio da un'aliquota d'imposta più bassa.
- (68) Il Real Madrid CF fa inoltre riferimento al sistema di crediti d'imposta per i reinvestimenti. Ai sensi dell'articolo 42 del testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società, la deduzione per reinvestire i proventi straordinari o le plusvalenze derivanti dai trasferimenti del patrimonio netto è più alta per le società sportive per azioni, che sono soggette all'aliquota d'imposta piena sulle società (12 %) rispetto ai club sportivi, che sono sottoposti a un'aliquota del 25 % (7 %). Secondo il Real Madrid CF, per un certo periodo di tempo, il regime fiscale come ente senza scopo di lucro è stato più svantaggioso rispetto al controfattuale regime generale delle società per azioni. Tuttavia, anche se tale circostanza fosse confermata, ciò non dimostrerebbe che il sistema standard dei crediti d'imposta per i reinvestimenti dei club è più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine. Inoltre, il credito d'imposta viene concesso esclusivamente in caso di determinate condizioni che non si applicano sempre.
- (69) Infine, la Spagna ricorda i possibili svantaggi che i club potrebbero subire in base alle norme relative al fair play finanziario promosso dalla UEFA. Senza dubbi, si tratta di norme interne stabilite da una organizzazione calcistica con l'obiettivo di garantire una gestione finanziaria ragionevole degli enti sportivi ed evitare perdite continue. Esse non possono giustificare un'imposizione diversa dei profitti da parte dello Stato. In effetti, questa giustificazione non è riconducibile alla logica e alla natura del sistema fiscale di riferimento e quindi non esclude l'esistenza di selettività.
- (70) Pertanto, la tassazione effettiva di cui hanno beneficiato i quattro club sportivi tende a essere più bassa rispetto alla normale imposizione delle società per azioni attive nel campo dello sport professionistico, come illustrato dalle cifre fornite dalla Spagna e riprodotte nel considerando 35, anche se si considerano, come affermato dal Real Madrid, le diverse possibilità che hanno le società per azioni e gli enti senza scopo di lucro di dedurre il

⁽²⁷⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550, punto 71.



reinvestimento dei proventi straordinari o delle plusvalenze percepite dalle cessioni del patrimonio netto nell'anno in cui si sono verificati tali reinvestimenti o trasferimenti. Riservare quindi ai quattro club il trattamento fiscale applicato agli enti senza scopo di lucro, inclusa un'aliquota d'imposta più bassa rispetto alle società sportive professionistiche, non rientra nella logica di nessun sistema fiscale e ha l'effetto di concedere un vantaggio fiscale a determinati club ⁽²⁸⁾. Le osservazioni della Spagna e delle parti interessate non forniscono elementi di diritto o di fatto che altererebbero le conclusioni preliminari della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sulla presenza di un vantaggio.

- (71) Di conseguenza, le esenzioni fiscali che sono riconducibili a uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle prescrizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽²⁹⁾. La misura statale è selettiva, poiché favorisce quattro imprese specifiche che sono collocate in una situazione diversa rispetto a tutte le altre società sportive professionistiche che sono soggette all'imposizione delle società per azioni.

5.1.3. INCIDENZA SUGLI SCAMBI E DISTORSIONE DI CONCORRENZA

- (72) Il vantaggio per un club che gioca nel campionato nazionale di serie A può anche avere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Tutti i club soggetti alla tassazione degli enti senza scopo di lucro hanno partecipato, almeno a un certo punto, al campionato nazionale di serie A. I club che giocano in serie A e in serie B competono per partecipare ai campionati europei e sono attivi sui mercati del merchandising e dei diritti televisivi. I diritti di trasmissione, il merchandising e le sponsorizzazioni sono fonti di reddito per cui i club della serie A nazionale competono con gli altri club all'interno e all'esterno del loro paese d'origine. Maggiori sono i fondi che i club hanno a disposizione per attrarre o tenere i campioni, più alte sono le probabilità di successo nelle competizioni sportive con la promessa di introiti più elevati dalle attività menzionate. Inoltre, l'assetto della proprietà dei club è internazionale.

- (73) Di conseguenza, gli aiuti finanziari da parte dello Stato che forniscono un vantaggio a determinati club di calcio professionistici nella forma di una tassazione più bassa rispetto a quella degli altri operatori concorrenti può incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, dato che la loro posizione finanziaria sarà rafforzata rispetto a quella dei loro concorrenti sul mercato del calcio professionistico in virtù di tale aiuto ⁽³⁰⁾. Ciò costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Questo aiuto è stato concesso ai quattro club su base annua dalla data di entrata in vigore della legge 10/1990 nell'ottobre 1990 fino al 2015. Non è rilevante il fatto che tale effetto potesse non essere stato l'obiettivo primario della legge 10/1990 ⁽³¹⁾.

5.2. AUTONOMIA FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIZKAIA E DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

- (74) L'Athletic Club Bilbao ha la sede nel Territorio Histórico de Bizkaia, il Club Atlético Osasuna nella Navarra. La Commissione non mette in discussione l'autonomia fiscale dell'Amministrazione provinciale di Bizkaia e della Comunità autonoma di Navarra, comprese le loro prerogative. Non contesta la loro autorità di determinare l'aliquota d'imposta sulle società applicabile nel proprio territorio. La Commissione è consapevole che tale autonomia si esplica anche nel contesto dell'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato e nel determinare la selettività di una misura. Tuttavia, ciò che la Commissione esamina nella presente decisione riguarda gli effetti che possono avere le diverse forme societarie in base al rispettivo regime fiscale applicabile e se tale trattamento sia selettivo nelle specifiche circostanze, tenendo in debito conto le differenze nell'aliquota d'imposta sulle società in alcuni territori.


- (75) La legge 10/1990, comunque, si applica in tutto il territorio della Spagna e può quindi determinare trattamenti distinti anche nelle regioni, che fissano un'aliquota d'imposta sulle società diversa, purché tale aliquota sia differente nel caso di determinati club di calcio professionistici (organizzazioni senza scopo di lucro) che si trovano in una situazione paragonabile a quella di altri club che non ricevono il medesimo trattamento (società

⁽²⁸⁾ Questo ragionamento mostra alcuni tratti in comune con quello della causa T-211/05 *Repubblica italiana v Commissione* ECLI:EU:T:2009:304, punti 120 e 121 (confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-458/09 P — *Italia v Commissione* ECLI:EU:C:2011:769, punto 60), nella quale si considerava selettivo un vantaggio fiscale disponibile esclusivamente alle imprese ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato durante un breve periodo, mentre tutte le altre imprese erano state escluse dai vantaggi conferiti da tale regime, poiché non potevano soddisfare le condizioni necessarie per la quotazione durante il periodo coperto dal regime di aiuti.

⁽²⁹⁾ Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 *Paint Graphos e altri* ECLI:EU:C:2011:550, punto 70.

⁽³⁰⁾ Causa C-172/03 *Heiser* ECLI:EU:C:2005:130, punto 55; cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P *Comitato «Venezia vuole vivere» e altri v Commissione* ECLI:EU:C:2011:368, punto 136. Cfr. anche causa C-156/98 *Germania v Commissione* ECLI:EU:C:2000:467, punto 30 e la giurisprudenza citata.

⁽³¹⁾ Cause C-241/94 *Francia v Commissione* ECLI:EU:C:1996:353, punto 20, C-5/01 *Belgio v Commissione* ECLI:EU:C:2002:754, punto 45, e C-458/09 P *Italia v Commissione* ECLI:EU:C:2011:769, punto 60.



sportive per azioni). Infatti, come descritto nel considerando 42, entrambe le regioni applicano un'aliquota d'imposta sulle società diversa, seppur simile al regime fiscale spagnolo. Non è determinante che, per coincidenza, solo un soggetto possa beneficiare della legge 10/1990 sui rispettivi territori ⁽³²⁾. Tuttavia, la questione in gioco non è che l'Athletic Club Bilbao e il Club Atlético Osasuna possano continuare a beneficiare del loro status come organizzazioni senza scopo di lucro, bensì che siano soggetti a un'aliquota d'imposta più bassa rispetto a quella generalmente applicabile alle imprese che si trovano in una situazione paragonabile.

5.3. DEFINIZIONE DELL'AUTO COME NUOVO AIUTO

- (76) Per quanto riguarda la proposta formulata dalla Spagna e dalle parti interessate, secondo cui gli aiuti che prevedono aliquote ridotte di imposta sulle società ai club sportivi costituirebbero aiuti esistenti, è evidente che la differenziazione generale di imposta tra le società per azioni e gli enti senza scopo di lucro è precedente all'ingresso della Spagna. Come è stato anche evidenziato, tale differenziazione ha comportato benefici per le organizzazioni senza scopo di lucro in tutti i settori, indipendentemente dalle dimensioni o dall'ubicazione dell'impresa. La Spagna ha inoltre spiegato che al momento della sua adesione nel 1986, tutti i club calcistici erano enti senza scopo di lucro. La Commissione non sarebbe pertanto legittimata a trattare la misura in questione come nuovo aiuto.
- (77) Con aiuti esistenti, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i, del regolamento di procedura, si intendono tutte le misure di aiuto esistenti nel rispettivo Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. In conformità con l'articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura, la nozione di nuovi aiuti non riguarda esclusivamente le misure totalmente nuove di aiuti, bensì anche le alterazioni degli aiuti esistenti. Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento di procedura, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽³³⁾ qualifica come una modifica sostanziale dell'aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno. Ciò significa che una modifica di un aiuto esistente che potrebbe alterare l'originaria valutazione di compatibilità del regime della Commissione va qualificata come nuovo aiuto.
- (78) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 menziona come esempio di modifiche che richiedono la notifica l'inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto. Ciò comprende anche una riduzione del numero dei potenziali beneficiari dell'aiuto (in questo caso molto significativo). Pertanto, indipendentemente dall'analisi delle norme precedenti all'adesione, la legge 10/1990 ha introdotto un nuovo regime che limita il trattamento fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro a determinati club calcistici, mentre obbliga le altre società sportive professionistiche a passare al regime generale d'imposta sulle società.
- (79) A causa della misura contestata, quattro imprese sono state messe in una condizione più favorevole rispetto a quella delle società che, secondo la legge, sono soggette alle aliquote generali d'imposta. La misura crea quindi una differenziazione nel settore in cui i club svolgono le proprie attività e influenza l'equilibrio competitivo al suo interno. Essa rende i quattro club privilegiati comparativamente più forti, indebolendo allo stesso tempo la posizione concorrenziale dei loro concorrenti. La legge 10/1990 ha negato, in generale, allo sport professionistico la possibilità di operare come ente senza scopo di lucro, ma ha permesso alle singole entità attive nel settore del calcio professionistico di rimanere nel contesto giuridico più favorevole. Tale modifica ha introdotto una differenziazione fiscale all'interno di un unico settore. Ciò costituisce una discriminazione tra le imprese di quel settore che non è di carattere puramente formale e amministrativo e che può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno (come illustrato nella sezione successiva).
- (80) Infine, ma non meno importante, la Commissione constata che la scadenza del termine di prescrizione stabilito nell'articolo 17 del regolamento di procedura non ha come effetto quello di trasformare tali nuovi aiuti in aiuti esistenti ⁽³⁴⁾.
- (81) Pertanto, la modifica introdotta dalla legge del 1990, che ha ridotto il numero dei potenziali beneficiari e ha creato una nuova situazione concorrenziale sul mercato, deve essere considerata come nuovo aiuto.

⁽³²⁾ La Commissione segnala in questo contesto che sembra esistere una società sportiva per azioni con sede nel Territorio Histórico de Bizkaia, ovvero il Basket Bilbao Berri SAD.

⁽³³⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Causa C-81/10 P *France Télécom SA v Commissione europea* ECLI:EU:C:2011:811, punto 73.



5.4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (82) Gli aiuti di Stato devono essere considerati compatibili con il mercato interno se rientrano in una delle categorie elencate all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE ⁽³⁵⁾ e possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se la Commissione riscontra che essi rientrano in una delle categorie enumerate nell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE ⁽³⁶⁾. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto l'onere di provare che gli aiuti di Stato erogati siano compatibili con il mercato interno in conformità con l'articolo 107, paragrafo 2, o l'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE ⁽³⁷⁾.
- (83) Né la Spagna né i beneficiari hanno sostenuto che alcuna delle eccezioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 2, e dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE si applica al presente caso.
- (84) A tal riguardo la Commissione segnala che, poiché gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali si traducono in una riduzione degli oneri che di norma dovrebbero essere sostenuti dai club nel corso della loro attività, essi sono da considerarsi aiuti al funzionamento. Come regola generale, tali aiuti non possono solitamente considerarsi compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto non facilitano lo sviluppo di determinate attività o settori economici, gli incentivi fiscali in questione non sono limitati nel tempo, non è prevista nessuna riduzione graduale e gli aiuti non sono proporzionati a ciò che è necessario per porre rimedio a uno svantaggio economico specifico dei territori interessati.
- (85) La promozione dello sport può rappresentare un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'articolo 165, paragrafo 1, del trattato indica che l'Unione contribuisce alla promozione dei profili dello sport. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, ciò deve essere fatto nell'ottica di sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo la lealtà e l'apertura nelle competizioni sportive.
- (86) La Spagna e le parti interessate non hanno presentato alcuna argomentazione a sostegno della compatibilità degli aiuti previsti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nel senso descritto dall'articolo 165 del trattato. È chiaro che il sostegno generale dello sport non è uno degli obiettivi della misura in questione, in quanto essa appoggia quattro specifiche società sportive professionistiche.
- (87) La Commissione non è quindi in grado di identificare un obiettivo di interesse comune che possa giustificare il sostegno selettivo di certi operatori forti in un settore economico altamente competitivo e controbilanciare il potenziale effetto di distorsione della concorrenza nel mercato interno. Di conseguenza, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno.

5.5. RECUPERO

- (88) Secondo il trattato e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno ⁽³⁸⁾. L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale ⁽³⁹⁾. La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario rimborsa gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽⁴⁰⁾.
- (89) In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».

⁽³⁵⁾ Le eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE riguardano: aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori (lettera a); aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (lettera b); e aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania (lettera c).


⁽³⁶⁾ Le eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE riguardano: aiuti che promuovono lo sviluppo di talune regioni (lettera a); aiuti per la realizzazione di certi importanti progetti di comune interesse europeo o per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (lettera b); aiuti per sviluppare talune attività o talune regioni economiche (lettera c); aiuti per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (lettera d); e aiuti stabiliti con decisione del Consiglio (lettera e).

⁽³⁷⁾ Causa T-68/03 *Olympiaki Aeroporoi Ypiresies AE v Commissione* EU:T:2007:253, punto 34.

⁽³⁸⁾ Cfr. causa C-70/72 *Commissione v Germania* ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

⁽³⁹⁾ Cfr. cause riunite da C-278/92 a C-280/92 *Spagna v Commissione* ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. causa C-75/97 *Belgio v Commissione* ECLI:EU:C:1999:311, punti 64-65.



- (90) Così, dal momento che il regime non è stato notificato alla Commissione e che, in applicazione dello stesso, sono stati concessi aiuti individuali a quattro club di calcio professionisti, in violazione dell'articolo 108 del trattato, che sono pertanto da considerarsi illegali e incompatibili, gli aiuti devono essere recuperati al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve pertanto avere effetto dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, vale a dire dal momento in cui gli aiuti sono stati messi a sua disposizione sino all'effettivo recupero, fermo restando che sulle somme da recuperare maturano interessi sino all'effettivo recupero. La data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario corrisponde alla data in cui è stata versata l'imposta sulle società ad aliquota preferenziale.
- (91) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni. In conformità con l'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Pertanto, il fattore decisivo nel fissare il dies a quo del termine di prescrizione di cui all'articolo 17 è la data della concessione effettiva degli aiuti. Tale provvedimento si riferisce alla concessione dell'aiuto a un beneficiario e non alla data in cui il regime di aiuti è stato adottato.
- (92) Nel caso di un regime che comporta vantaggi concessi su base periodica, può intercorrere un notevole lasso di tempo tra la data di adozione di un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto e la data in cui tale aiuto viene effettivamente concesso alle imprese in questione. In tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l'aiuto deve considerarsi come non concesso al beneficiario fino alla data in cui è stato effettivamente percepito. Pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere ogni anno alla data in cui l'imposta sulle società è dovuta, sebbene l'atto che forma la base giuridica dell'aiuto sia stato adottato nel 1990 ⁽⁴¹⁾.
- (93) L'obbligo per la Spagna di recuperare gli aiuti riguarderà pertanto i dieci anni da quando la Commissione ha chiesto per la prima volta alla Spagna informazioni in merito alla misura di aiuto. Questo è avvenuto il 15 febbraio 2010. Di conseguenza, il recupero della differenza d'imposta decorre dall'anno fiscale 2000.
- (94) L'importo dell'aiuto per i quattro club calcistici consiste nella differenza tra l'ammontare dell'imposta sulle società che i club hanno effettivamente versato e quella che avrebbero dovuto pagare, se fossero stati soggetti alle norme relative all'imposizione delle imprese applicabili alle società per azioni in un determinato anno.
- (95) Tuttavia, l'effettivo vantaggio deve essere determinato prendendo in considerazione le specificità del regime d'imposta sulle società per gli enti senza scopo di lucro, il quale, in base alle circostanze, potrebbe dare luogo in certi anni a una tassazione sulle società effettivamente più elevata rispetto allo scenario controfattuale d'imposizione di una società sportiva per azioni. La Commissione prende nota delle argomentazioni presentate dal Real Madrid CF [...]. La Commissione ricorda tuttavia che l'importo esatto dell'aiuto da recuperare sarà valutato caso per caso durante il procedimento di recupero che sarà svolto dalle autorità spagnole in stretta collaborazione con la Commissione.
- (96) A tal riguardo, la Commissione segnala che, secondo la giurisprudenza *Unicredito*, l'aiuto soggetto a recupero non deve prendere in considerazione gli elementi ipotetici quali le scelte, spesso numerose, che avrebbero potuto essere fatte dai beneficiari, poiché le decisioni effettivamente prese con gli aiuti potrebbero essere irreversibili ⁽⁴²⁾.

6. CONCLUSIONI

- (97) La Commissione ha concluso che con la legge 10/1990, la Spagna ha introdotto illegalmente un aiuto sotto forma di privilegio fiscale relativo all'imposta sulle società per l'Athletic Club Bilbao, il Club Atlético Osasuna, l'FC Barcelona e il Real Madrid CF in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (98) Tale aiuto è incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, la Spagna dovrà porre fine a questo trattamento selettivo dei quattro club e recuperare la differenza tra l'imposta sulle società che hanno effettivamente versato e quella a cui sarebbero stati soggetti, qualora avessero avuto la forma giuridica di una società sportiva per azioni, a partire dall'anno fiscale 2000,

⁽⁴¹⁾ Causa C-81/10 P *France Télécom SA v Commissione europea* ECLI:EU:C:2011:811, punto da 80 a 85.

⁽⁴²⁾ Causa C-148/04 *Unicredito* ECLI:EU:C:2005:774, punti 118, 119.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Riservando il diritto a certi club di calcio professionistici di beneficiare di un'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro, la settima disposizione aggiuntiva della legge 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di tali club calcistici, in particolare, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna, FC Barcelona e Real Madrid CF. Questo aiuto è stato messo in atto illegalmente dal Regno di Spagna in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 ⁽⁴³⁾ del Consiglio applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi attraverso il regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite da un regolamento adottato conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto applicabile a questo tipo di aiuti.

Articolo 4

1. Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽⁴⁴⁾ che modifica tale regolamento.
4. Il Regno di Spagna sopprime il regime a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Regno di Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette le seguenti informazioni:
 - a) l'importo totale dell'aiuto percepito da ogni beneficiario di cui all'articolo 1;
 - b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

⁽⁴³⁾ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



- c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
- d) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Il Regno di Spagna fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperato presso i beneficiari.

Articolo 7

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE0517



**DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2392 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2016
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Repubblica di Estonia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il mandato della sig.ra Kersti KALJULAID è scaduto il 6 maggio 2016.

(2) È opportuno pertanto procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Juhan PARTS è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS

⁽¹⁾ Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE) 2016/2393 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016.

relativa all'aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF

[notificata con il numero C(2016) 4080]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) A ottobre e novembre del 2011 le notizie pubblicate dalla stampa e alcune informazioni trasmesse da cittadini hanno attirato l'attenzione della Commissione su un presunto aiuto di Stato a favore del Real Madrid Club de Fútbol (in prosieguo: «Real Madrid»), concesso sotto forma di un trasferimento di proprietà vantaggioso. Il 20 dicembre 2011 la Spagna è stata invitata a presentare osservazioni in merito a tali informazioni, che ha trasmesso il 23 dicembre 2011 e il 20 febbraio 2012. A seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni della Commissione del 2 aprile 2012, la Spagna ha trasmesso ulteriori informazioni il 18 giugno 2012.
- (2) Con lettera del 18 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto. Con lettera del 16 gennaio 2014 la Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni in merito a tale decisione.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura.
- (4) La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle parti interessate e le ha trasmesse alla Spagna, cui è stata offerta la possibilità di commentarle. Le osservazioni della Spagna sono pervenute alla Commissione con lettera del 17 novembre 2014. Il 4 novembre 2015 e il 14 marzo 2016 la Commissione ha incontrato i rappresentanti del Real Madrid. Il 6 novembre 2015 la Commissione ha tenuto una teleconferenza con rappresentanti del comune di Madrid. Il 9 marzo 2016 la Spagna ha trasmesso ulteriori informazioni.
- (5) Il 22 aprile 2015 la Commissione ha trasmesso alla Spagna lo studio di valutazione dei terreni commissionato all'ufficio di valutazione indipendente CEIAM Cabré Alegret (in prosieguo: «CEIAM») onde consentire di formulare eventuali osservazioni. Con lettera del 15 giugno 2015 la Spagna ha trasmesso le proprie osservazioni in merito a detto studio. Con lettera del 9 luglio 2015 il Real Madrid ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo a detto studio.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA CONTROVERSA

- (6) Il 29 luglio 2011 il comune di Madrid (*Ayuntamiento de Madrid*) e il Real Madrid hanno concluso un accordo che ha risolto una controversia sorta tra le parti in relazione a un accordo del 1991 e ad uno scambio di beni immobili che era stato oggetto di successivi accordi reciproci nel 1996 e nel 1998 (in prosieguo: l'«accordo transattivo del 2011» o la «misura in esame»).


⁽¹⁾ GU C 69 del 7.3.2014, pag. 108.

⁽²⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 1.



- (7) Il 20 dicembre 1991 il comune di Madrid, la *Gerencia Municipal de Urbanismo* e il Real Madrid hanno concluso un accordo riguardante la ristrutturazione dello stadio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu (in prosieguo: l'«accordo del 1991»). Tramite tale accordo il Real Madrid si impegnava a realizzare un parcheggio sotterraneo. Il Real Madrid non ha onorato tale impegno.
- (8) Il 29 novembre 1996 il Real Madrid e la comunità autonoma di Madrid (*Comunidad de Madrid*) hanno concluso un accordo di scambio di terreni (*convenio de permuta de suelo*) (in prosieguo: l'«accordo di scambio del 1996»). In virtù di tale accordo il Real Madrid acconsentiva a trasferire alla comunità autonoma di Madrid e al comune di Madrid un terreno di 30 000 metri quadri situato nella zona di «Ciudad Deportiva». In cambio il comune di Madrid si impegnava a fornire al Real Madrid alcuni terreni di proprietà pubblica oltre a diritti su altri terreni pubblici. I terreni e i diritti che il comune di Madrid avrebbe dovuto trasferire sarebbero stati individuati in una fase successiva. Le parti hanno fissato il valore dell'operazione di scambio a 27 milioni di EUR.
- (9) Il 29 maggio 1998 il Real Madrid e il comune di Madrid hanno concluso un nuovo accordo volto a dare attuazione all'accordo di scambio del 1996 (in prosieguo: l'«accordo di attuazione del 1998»). In base a tale accordo, il terreno situato nella zona di Ciudad Deportiva sarebbe stato rilevato per metà (15 000 metri quadri) dalla comunità autonoma di Madrid, mentre i rimanenti 15 000 metri quadri sarebbero stati destinati al comune di Madrid. Di conseguenza il Real Madrid ha trasferito tali terreni situati nella zona di Ciudad Deportiva. In cambio il comune di Madrid si è impegnato ad effettuare, a favore del Real Madrid, un trasferimento fondiario di valore equivalente ai propri obblighi nei confronti del club, ovvero a cedere terreni di valore pari a circa 13 500 000 EUR. A tale scopo avrebbero dovuto essere trasferiti al Real Madrid alcuni terreni situati nella zona di Julian Camarillo Sur (terreni 33 e 34) e il terreno B-32 nella zona di Las Tablas (terreno B-32). Il terreno B-32 ha una superficie di 70 815 metri quadri.
- (10) Ai fini di tale scambio, nel 1998 i servizi tecnici dell'amministrazione comunale di Madrid hanno stimato il valore del terreno B-32 a 595 194 EUR. La valutazione è stata effettuata sulla base della legislazione, che stabilisce una metodologia per calcolare il valore dei beni immobili urbani (Real Decreto 1020/1993 ⁽³⁾). Secondo la Spagna, nella valutazione del terreno B-32 del 1998 i servizi tecnici dell'amministrazione comunale di Madrid avevano tenuto conto del livello e del potenziale di sviluppo dell'area. In particolare essi avevano tenuto presente che era stata completata soltanto la pianificazione urbana ma non l'urbanizzazione dell'area e che non si era ancora iniziato a edificare.
- (11) Successivamente, sempre nel 1998, il comune di Madrid ha trasferito al club i terreni 33 e 34. Il terreno B-32 non è stato trasferito immediatamente perché nel 1998 il comune di Madrid non ne era ancora il legittimo proprietario. A tale riguardo l'accordo di attuazione del 1998 stabiliva che il trasferimento dovesse essere effettuato sette giorni dopo la registrazione nel registro immobiliare spagnolo (*Registro de la Propiedad*) del comune di Madrid come proprietario del terreno B-32. Il 28 luglio 2000 il comune di Madrid è diventato il legittimo proprietario del terreno B-32. Tuttavia la registrazione del terreno B-32 nel registro immobiliare come proprietà del comune di Madrid è avvenuta soltanto l'11 febbraio 2003.
- (12) In realtà il trasferimento del terreno B-32 non è avvenuto. Conformemente alla normativa urbanistica, il terreno B-32 è classificato come terreno per utilizzo sportivo (*equipamiento básico deportivo*). Tale classificazione era inizialmente contenuta nel piano parziale (*plan parcial*) del territorio «UZI 0.08 Las Tablas» del 28 luglio 1995 e successivamente è stata inserita nel piano regolatore di Madrid (*Plan General de Ordenación Urbana de Madrid*, in prosieguo: il «PGOU»), approvato il 17 aprile 1997 dal comune di Madrid e dalla comunità autonoma di Madrid.
- (13) Le parti dell'accordo di attuazione del 1998 erano consapevoli della destinazione del terreno ad un utilizzo sportivo ma, secondo le autorità spagnole, ritenevano che ciò non avrebbe ostacolato un trasferimento alla proprietà privata. Inoltre poiché il Real Madrid aveva manifestato l'intenzione di costruirvi un'infrastruttura sportiva, il comune di Madrid aveva presupposto che il terreno B-32 potesse essere trasferito a condizione che il Real Madrid ne avesse garantito e rispettato la classificazione come terreno destinato ad un utilizzo sportivo.
- (14) Tuttavia l'articolo 64 della legge 9/2001, del 17 luglio, sui terreni della comunità autonoma di Madrid (*Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid*, in prosieguo: la «legge 9/2001») stabiliva che tutti i terreni, le

⁽³⁾ Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, BOE de 22 de Julio de 1993.




infrastrutture, le costruzioni e gli edifici dovessero essere utilizzati conformemente alla loro designazione, classificazione o destinazione d'uso urbanistica. L'articolo 7.7.2., lettera a, del PGOU descrive i terreni destinati a un utilizzo sportivo come terreni di proprietà pubblica. La legge 9/2001 era già entrata in vigore quando il comune di Madrid è stato registrato come proprietario del terreno B-32 nel 2003 e si è trovato a dover trasferire il terreno al Real Madrid. La legge 9/2001 prevedeva che i terreni destinati ad un utilizzo sportivo dovessero essere di proprietà pubblica. Qualunque trasferimento di un terreno di questo tipo a un ente privato sarebbe stato escluso in quanto la natura pubblica del terreno (*bien de naturaleza demanial*) lo avrebbe reso inalienabile. Pertanto il comune di Madrid ha ritenuto che fosse giuridicamente impossibile trasferire il terreno B-32 al Real Madrid e per tale ragione nel 2003 non ha provveduto al trasferimento previsto dall'accordo di attuazione del 1998.

- (15) Inoltre nel 2004 il Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha statuito che la classificazione stabilita nei piani urbanistici, come ad esempio il PGOU, avrebbe impedito a qualunque ente privato di essere il legittimo proprietario di un'area avente la stessa classificazione del terreno B-32 ⁽⁴⁾. La sentenza ha chiarito l'interpretazione giuridica dei principi di pianificazione urbanistica. Pertanto il trasferimento del terreno B-32 al Real Madrid non è avvenuto.
- (16) Con l'accordo transattivo del 2011 il comune di Madrid e il Real Madrid hanno riconosciuto l'impossibilità giuridica di trasferire il terreno B-32 al Real Madrid («*Existe, aunque no una imposibilidad física, si una imposibilidad jurídica de entregar la parcela*»). Di conseguenza il comune di Madrid ha accettato di compensare il Real Madrid per il mancato trasferimento del terreno B-32 conformemente all'accordo del 1998 con un importo pari al valore del 2011 del terreno B-32. I servizi tecnici del comune di Madrid che si occupano di valutazione dei terreni hanno fissato nel 2011 il valore del terreno B-32 a 22 693 054,44 EUR nell'ambito di una perizia pubblicata il 27 luglio 2011. Tale valutazione del terreno B-32 ha adottato gli stessi criteri generali per il calcolo del valore dei beni comunali che erano stati applicati nel 1998, tenendo conto della stessa classificazione del terreno e presupponendo la trasferibilità dello stesso.
- (17) Le parti hanno deciso che la compensazione sarebbe stata erogata sostituendo il trasferimento del terreno B-32 con il trasferimento al Real Madrid, da parte del comune di Madrid, di altri terreni. Tali terreni consistevano in una proprietà di 3 600 metri quadri situata tra le vie Rafael Salgado, Paseo de la Castellana e Concha Espina, in vari terreni nelle zone di «Mercedes Arteaga, Jacinto Verdaguer» nel quartiere di Carabanchel, per un totale di 7 966 metri quadri e in un'area di 3 035 metri quadri nella «Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas». I servizi tecnici del comune di Madrid che si occupano di valutazione dei terreni hanno fissato il valore complessivo di tali terreni a 19 972 348,96 EUR.
- (18) Le parti hanno inoltre convenuto che il Real Madrid avrebbe dovuto corrispondere al comune di Madrid un importo pari a 2 812 735,03 EUR a titolo di indennizzo per inadempimento dell'obbligo contrattuale, assunto nel 1991, di costruire un parcheggio sotterraneo.
- (19) Con l'accordo transattivo del 2011, il Real Madrid e il comune di Madrid hanno deciso di compensare i crediti reciproci. In primo luogo un importo pari a 92 037,59 EUR, corrispondente alle imposte fondiarie versate dal Real Madrid dal 2002 per il terreno B-32, è stato aggiunto all'ammontare del credito di 22 693 054,44 EUR vantato dal Real Madrid per il terreno B-32. In secondo luogo il debito pendente di 2 812 735,03 nel quadro dell'accordo del 1991 è stato dedotto dal credito vantato dal Real Madrid nei confronti del comune di Madrid, che si è ridotto a 19 972 357,00 EUR. Tale credito è stato compensato con il valore di 19 972 348,96 EUR delle proprietà destinate a compensare il Real Madrid per l'impossibilità di trasferire il terreno B-32. Ne è risultato un credito netto di 8,04 EUR a favore del Real Madrid nei confronti del comune di Madrid.
- (20) In forza di un successivo accordo concluso nel settembre 2011 tra il comune di Madrid e il Real Madrid (in prosieguo: la «convenzione urbanistica del 2011»), il Real Madrid si è impegnato a restituire al comune di Madrid le proprietà situate nella zona Mercedes Arteaga/Jacinto Verdaguer, che facevano parte delle attività immobiliari trasferite al Real Madrid in virtù dell'accordo transattivo del 2011, a cedere al comune di Madrid un centro commerciale di sua proprietà e ad effettuare un pagamento unico di 6,6 milioni di EUR a favore del comune di Madrid. In cambio il comune di Madrid si è impegnato a trasferire al Real Madrid un terreno di sua proprietà, prospiciente lo stadio Bernabéu del Real Madrid, avente una superficie di 5 216 metri quadri, sul quale il Real Madrid intendeva costruire un centro commerciale e un hotel. Nel quadro di quest'ultimo trasferimento, il comune e la comunità autonoma di Madrid hanno modificato il PGOU, riclassificando l'area prospiciente lo stadio per consentire una maggiore densità edilizia e l'utilizzo commerciale dell'area stessa. Tuttavia una sentenza recente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 2 febbraio 2015 ⁽⁵⁾, ha annullato la modifica del PGOU.

⁽⁴⁾ Sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2a, del 6 ottobre 2004.

⁽⁵⁾ Sentenza n. 77/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.




3. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (21) Nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la compensazione concessa dal comune di Madrid al Real Madrid in base all'accordo transattivo del 2011 ha costituito un aiuto di Stato a favore del Real Madrid ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (22) Nelle informazioni trasmesse alla Commissione prima dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Spagna ha sostenuto che, data l'impossibilità giuridica di rispettare l'obbligo, assunto in virtù dell'accordo di attuazione del 1998, di trasferire il terreno B-32 al Real Madrid, il comune di Madrid era tenuto per legge a compensare il Real Madrid con il valore del 2011 del terreno in questione. Ciò ha indotto la Commissione a chiedersi se fosse effettivamente impossibile trasferire il terreno al Real Madrid e quali conseguenze potrebbero derivare, ai sensi del diritto civile spagnolo, dall'impossibilità di una delle parti di un contratto di rispettare i propri obblighi contrattuali.
- (23) Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che le disposizioni del Codice civile spagnolo in materia di nullità dei contratti non impongano necessariamente alla parte inadempiente l'obbligo di versare una compensazione.
- (24) La Commissione ha inoltre messo in dubbio che il valore del terreno B-32 previsto nell'accordo transattivo del 2011 riflettesse un prezzo di mercato. Sebbene le autorità spagnole abbiano presentato perizie estimative che dimostrano il valore elevato di terreni presumibilmente comparabili, destinati ad esempio ad utilizzi vari, ma non di natura pubblica, il fatto che le zone cui la Spagna fa riferimento fossero trasferibili a privati e dunque commercializzabili ne ostacola la comparabilità.
- (25) Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi in merito al notevole aumento del valore presunto del terreno B-32 tra il 1998 e il 2011. Il valore di tale terreno, che all'epoca della sua acquisizione era stato stimato a 595 194 EUR, era apparentemente salito ad oltre 22 milioni di EUR, ovvero trentasette volte il valore iniziale. La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole perché il comune di Madrid non abbia tentato di evitare un debito di oltre 22 milioni di EUR.
- (26) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che il valore delle proprietà trasferite al Real Madrid attraverso l'ulteriore scambio di terreni intorno allo stadio Bernabéu in virtù della convenzione urbanistica del 2011 fosse allineato al loro valore di mercato. La Commissione ha pertanto ritenuto che anche in tali operazioni possa configurarsi un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (27) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità di un eventuale aiuto con il mercato interno. In assenza di specifici orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle attività sportive commerciali, qualunque valutazione dovrebbe basarsi direttamente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Secondo tale disposizione, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno se agevolano, nell'interesse comune, lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. La Commissione dubita che vi sia un obiettivo di interesse comune che possa giustificare un aiuto selettivo ad un attore così forte in un settore economico altamente competitivo.
- (28) Pertanto la Commissione ha invitato la Spagna e le parti interessate a fornire informazioni pertinenti in merito all'effettiva impossibilità giuridica per il comune di Madrid di trasferire il terreno B-32 al Real Madrid conformemente all'accordo di attuazione del 1998 e in merito alle possibili conseguenze di tale impossibilità ai sensi del diritto spagnolo. La Commissione ha inoltre invitato a esprimere osservazioni sul valore dei terreni oggetto dell'accordo transattivo del 2011 e della convenzione urbanistica del 2011.

4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE

4.1. Osservazioni in merito all'impossibilità di trasferire il terreno B-32


- (29) La Spagna ha confermato che il trasferimento del terreno B-32 era ed è tuttora giuridicamente impossibile. Essa sostiene che la situazione giuridica riguardante la trasferibilità del terreno era per lo meno poco chiara all'epoca della conclusione dell'accordo del 1998. L'impossibilità giuridica è diventata evidente nel 2004, con la sentenza n. 77/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid citata nel considerando 19. La Spagna ritiene che tale sentenza riguardi la legislazione che era già in vigore nel 1998, anno in cui il comune di Madrid e il Real Madrid hanno concluso l'accordo di attuazione. Pertanto la Spagna conviene che il trasferimento del terreno B-32 era impossibile sin dall'inizio. Secondo le autorità spagnole, ai sensi dell'articolo 1303 del Codice civile tale impossibilità giuridica comporterebbe per le parti contraenti la restituzione di quanto reciprocamente ricevuto. In conformità dell'articolo 1307 del Codice civile, laddove la cosa oggetto del contratto nullo non possa essere restituita perché è andata persa, la parte deve restituire il valore che la cosa aveva al momento della sua perdita. L'obiettivo sarebbe quello di ripristinare la situazione come se il contratto non fosse mai esistito.



- (30) La Spagna sostiene che un contratto che contempra vari oggetti e obblighi debba essere considerato integralmente nullo tranne nel caso in cui si possa presumere che sarebbe stata intenzione delle parti mantenere il resto del contratto. Ciò dipende dall'ipotetica volontà delle parti. La Spagna è del parere che nulla sembri giustificare l'ipotesi secondo la quale il comune di Madrid e il Real Madrid avrebbero mantenuto il resto dell'accordo di attuazione del 1998 se fossero state a conoscenza dell'impossibilità giuridica di trasferire il terreno B-32 in virtù di detto accordo.
- (31) In tale contesto la Spagna suppone che l'accordo del 1998 sia integralmente nullo e conclude che il Real Madrid e il comune di Madrid dovrebbero anche restituire gli altri terreni contemplati dall'accordo di scambio del 1996 e dall'accordo di attuazione del 1998. Tuttavia poiché nel frattempo tali terreni sono stati venduti e non possono essere restituiti in natura, il comune di Madrid dovrebbe restituire un importo pari al valore che tali terreni avevano al momento della loro vendita. In altri termini il comune di Madrid ha l'obbligo di corrispondere al Real Madrid il valore che i 15 000 metri quadri di terreno situati nella zona di «Ciudad Deportiva» avevano all'epoca della loro vendita, valore che, secondo la Spagna, ammontava a 53 578 623 EUR. Tale risultato sarebbe molto più vantaggioso per il Real Madrid e molto più oneroso per il comune di Madrid rispetto a quanto concordato nell'accordo transattivo del 2011.
- (32) La Spagna cita inoltre la giurisprudenza a sostegno della sua tesi secondo cui il comune di Madrid dovrebbe compensare il Real Madrid per il mancato adempimento dei suoi obblighi derivanti dall'accordo di attuazione del 1998. Le autorità spagnole citano sentenze che riguardano l'impossibilità ex post, causata con dolo o con colpa da una delle parti. Secondo la Spagna tale giurisprudenza si basa sulla continuità della validità del contratto e sul mancato adempimento dello stesso da parte di uno dei contraenti; la parte che rispetta i propri obblighi ha diritto al valore attuale di quanto non ha ricevuto, dato che in circostanze normali ne sarebbe in possesso. Tale diritto esisterebbe indipendentemente dall'intenzione o dalla colpa del creditore. Le autorità spagnole citano l'articolo 1124 del Codice civile, secondo il quale una parte può chiedere all'altra un risarcimento in caso di inadempimento di un contratto bilaterale valido, se l'esecuzione in forma specifica non è più possibile. Pertanto mediante l'accordo transattivo del 2011 il comune di Madrid ha estinto i propri obblighi giuridici esistenti nei confronti del Real Madrid in virtù dell'accordo di attuazione del 1998.
- (33) Per quanto riguarda la possibile variazione della destinazione d'uso del terreno B-32 nel PGOU, le autorità spagnole confermano che, in linea di massima, compete al comune di Madrid proporre alla comunità autonoma di Madrid una modifica del PGOU. La Spagna, tuttavia, sostiene che siffatte modifiche debbano perseguire un obiettivo di interesse generale. Essa rinvia al principio giuridico del mantenimento dei terreni di dominio pubblico, che impedisce la vendita di terreni di proprietà pubblica senza l'acquisizione di nuovi terreni aventi caratteristiche simili. L'obiettivo di evitare una richiesta risarcitoria elevata non giustificerebbe un cambiamento del piano regolatore nel caso di specie, in quanto tale cambiamento sarebbe arbitrario. L'articolo 67, paragrafo 2, della legge 9/2001 non consente di modificare la classificazione urbanistica dei terreni destinati ad uso pubblico in assenza di misure compensative nella medesima zona.
- (34) Infine la Spagna osserva che se il Real Madrid avesse ottenuto la proprietà del terreno nel 2011, non esisterebbe alcun aiuto di Stato e pertanto la compensazione concessa al Real Madrid dal comune Madrid in virtù dell'accordo transattivo del 2011 per il mancato trasferimento di quel terreno non può costituire aiuto di Stato, in quanto tale compensazione equivale al valore del terreno nel 2011.

4.2. Osservazioni in merito alla valutazione del terreno B-32

- (35) Per quanto riguarda la valutazione del terreno, la Spagna ha spiegato che tale valutazione è stata effettuata dai servizi tecnici del comune di Madrid sulla base di criteri consolidati che sono utilizzati per tutti i terreni di proprietà del comune. I periti ingaggiati da tali servizi sono vincolati al rispetto dei principi di obiettività, professionalità e imparzialità. Le amministrazioni pubbliche sono tenute per legge a stabilire il valore dei terreni in primo luogo attraverso i propri servizi e funzionari.
- (36) Sulla base di un modello di calcolo (*Módulo básico de repercusión de suelo*, in prosieguo: «MBR») è fissato un prezzo a metro quadro per Madrid. Il valore del terreno B-32 nel 2011 è stato determinato con la modalità che segue:
- superficie: 70 815 metri quadri, di cui 35 407 metri quadri edificabili;
 - MBR secondo l'ordinanza del ministero dell'Economia e dell'Industria EHA/1213/2005: 588 EUR al metro quadro;
 - coefficiente di indicizzazione: 1,09. Il risultato di $35\,407 \times 588 \times 1,09$ è 22 693 054,44 EUR.



- (37) La Spagna cita inoltre la relazione del ministero delle Finanze del 2011, nella quale il valore del terreno B-32 era stato stimato a 25 776 296 EUR. La Spagna evidenzia che sarebbe tenuta per legge a stabilire per il proprio inventario il valore di tutti i terreni di sua proprietà, indipendentemente dalla loro natura giuridica di dominio pubblico o privato.
- (38) Per quanto riguarda lo studio preparato per la Commissione dal CEIAM, la Spagna ha espresso critiche a riguardo, ritenendo che esso basi uno degli scenari della valutazione sull'utilizzo del terreno per l'edilizia popolare. Tale utilizzo non seguirebbe il presupposto del massimo e migliore utilizzo del suolo. Lo studio è pertanto giunto a un valore che era del 50 % inferiore al valore in caso di utilizzo per finalità di servizio pubblico (*uso lucrativo de interés general, equipamiento singular*: istruzione, servizi e istituzioni culturali, ospedali, chiese), che rappresenta il massimo e migliore utilizzo del suolo destinato a scopi pubblici. Il valore nello scenario di utilizzo per scopi privati, come la costruzione di alloggi o uffici, sarebbe superiore di un ulteriore 30 %.
- (39) Sulla base dell'utilizzo del suolo per finalità di servizio pubblico, la Spagna propone di calcolare il valore del terreno con il metodo della capitalizzazione semplice, partendo dal prezzo di vendita previsto per metro quadro edificabile, che è basato su progetti comparabili nel 2011 in quella zona di Madrid. Previa deduzione dei costi di costruzione, determinati in base a un modello standard applicato dal comune di Madrid, la Spagna ha ottenuto un valore di 22 708 633,52 EUR. Tuttavia tale valutazione si basa sul presupposto che il terreno sia destinato ad un «uso pubblico di vario tipo». La Spagna ammette che la classificazione attuale del terreno non sia «uso pubblico di vario tipo» bensì per «uso pubblico per finalità sportive», e che un utilizzo per altre attività non sportive renderebbe necessaria una modifica formale del piano di classificazione urbanistica del comune.
- (40) La Spagna propone inoltre di operare un raffronto con un altro terreno che è destinato ad un utilizzo ospedaliero. Una valutazione indipendente ha attribuito a tale terreno un valore di 900 EUR per metro quadro di superficie edificabile.
- (41) Per quanto riguarda la differenza tra la valutazione del terreno nel 1998 e quella effettuata nel 2011, le autorità spagnole sostengono che la notevole differenza può essere spiegata con il fatto che nel 1998 l'urbanizzazione dell'area era ancora a uno stadio iniziale. All'epoca era stata completata soltanto la pianificazione. Il terreno non era ancora stato acquisito dal comune di Madrid e doveva ancora essere urbanizzato. Quindi sarebbero passati ancora diversi anni prima che potesse avere inizio la fase di edificazione. Tale situazione è cambiata radicalmente nel 2011. In entrambi i casi la valutazione ha seguito le norme abitualmente applicate dal comune di Madrid per la valutazione dei terreni.

4.3. Osservazioni sul valore del terreno intorno allo stadio Bernabéu

- (42) Per quanto riguarda le disposizioni immobiliari previste dalla convenzione urbanistica del 2011, la Spagna rileva che la sentenza n. 77/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 2 febbraio 2015 ha annullato la modifica del PGOU in relazione ai terreni situati attorno allo stadio Bernabéu ed impedisce l'entrata in vigore della convenzione urbanistica del 2011.


5. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE PARTI INTERESSATE

- (43) Dopo la pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal Real Madrid, dall'associazione *Ecologistas en Acción*, dalla *Asociación para la Defensa del Estado de Derecho* e dai cittadini che avevano informato la Commissione riguardo all'operazione immobiliare in esame.

5.1. Osservazioni del Real Madrid

5.1.1. Osservazioni in merito alle conseguenze del mancato trasferimento del terreno B-32 da parte del comune di Madrid

- (44) Per quanto riguarda il contesto dell'accordo di attuazione del 1998, il Real Madrid spiega che il comune di Madrid era interessato a Ciudad Deportiva, in quanto aveva in programma di urbanizzare questa zona centrale e il Real Madrid aveva l'esigenza di cedere attività fisse per ripianare i debiti.



- (45) Il Real Madrid sostiene di avere più volte sollecitato il comune di Madrid a trasferire il terreno B-32. Conviene che la destinazione del terreno ad un «utilizzo sportivo» (*deportivo de carácter básico*) rappresenta un ostacolo giuridico alla vendita dello stesso a privati ma ritiene che il trasferimento del terreno fosse possibile. La classificazione urbanistica non era immutabile né esulava dal controllo del comune di Madrid. Il comune di Madrid aveva la capacità di annullare la classificazione esistente del terreno (*desafectación*) e di attribuire una classificazione diversa. Per effetto di tale misura il terreno sarebbe passato dal «dominio pubblico» al «dominio privato», il che avrebbe consentito l'adempimento dell'obbligo contrattuale di trasferire il terreno al Real Madrid.
- (46) Nel 1998 una siffatta modifica della classificazione urbanistica esistente avrebbe potuto essere apportata senza scontrarsi con particolari ostacoli normativi. Tuttavia nel 2001 con l'entrata in vigore della legge 9/2001 la situazione è mutata. L'articolo 67, paragrafo 2, della legge 9/2001 stabilisce che la decisione di cambiare la classificazione urbanistica dei terreni destinati a un utilizzo pubblico (*desafecte el suelo de un destino público*) deve essere accompagnata da misure compensative allo scopo di mantenere la qualità e la quantità di tali risorse pubbliche nella zona interessata ⁽⁶⁾. Di conseguenza quando nel 2003 è arrivato il momento di trasferire il terreno B-32, il comune di Madrid non avrebbe potuto modificare la classificazione di tale terreno senza adottare misure volte a garantire che la qualità e la quantità degli impianti sportivi a Las Tablas non sarebbero state compromesse.
- (47) Pertanto il comune di Madrid avrebbe dovuto acquistare a Las Tablas un terreno di dimensioni simili a quelle del terreno B-32 e classificarlo in maniera tale da destinarlo ad un «utilizzo sportivo». Tale soluzione sarebbe stata assai onerosa, in quanto tutti i terreni disponibili in quella zona erano classificati, nel 2011, come «residenziali» o «commerciali». I terreni così classificati richiedono un prezzo di mercato assai più elevato rispetto a quelli destinati ad un «utilizzo sportivo». In effetti uno studio presentato dal Real Madrid calcola che tali misure compensative avrebbero per il comune di Madrid un costo compreso tra 58 milioni e 240 milioni di EUR, ovvero molto più della compensazione di 22 693 054,44 EUR concessa in base all'accordo transattivo del 2011 ⁽⁷⁾.
- (48) Pertanto dal punto di vista giuridico, se lo avesse voluto, il comune di Madrid avrebbe potuto superare gli ostacoli che impedivano l'esecuzione del contratto. A tale riguardo il Real Madrid sostiene che, affinché un'obbligazione contrattuale sia nulla conformemente alla dottrina della impossibilità iniziale prevista dal diritto privato spagnolo, gli ostacoli all'adempimento del contratto devono esistere dal principio, essere assoluti, permanenti e sfuggire al controllo delle parti.
- (49) Per la medesima ragione il comune di Madrid non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo contrattuale nei confronti del club di trasferire il terreno B-32 invocando la dottrina dell'impossibilità sopravvenuta prevista dal diritto spagnolo (*imposibilidad sobrevenida*). Il comune di Madrid avrebbe potuto sottrarsi alla responsabilità soltanto qualora gli ostacoli all'adempimento fossero stati insormontabili e totalmente fuori dal suo controllo.
- (50) Il rispetto, da parte del comune di Madrid, dell'obbligo contrattuale di trasferire il terreno B-32 al Real Madrid nel 2011 avrebbe comportato l'ottenimento, da parte del Real Madrid, di un terreno avente un valore di mercato pari a 22 693 054,44 EUR. Pertanto il valore economico del diritto del Real Madrid di esigere l'esecuzione del contratto era identico al valore di mercato del terreno B-32 nel 2011.
- (51) Il Real Madrid osserva che non avrebbe avuto alcun senso accettare un accordo che avesse attribuito al suo diritto contrattuale al terreno B-32 un valore inferiore al valore attuale di mercato del terreno. Il Real Madrid non sarebbe stato disposto ad accettare una soluzione che avesse valutato il suo diritto al terreno B-32 secondo il valore di mercato di tale terreno nel 1998 o nel 2003. Esso avrebbe esperito un'azione in giudizio per proteggere l'intero valore del suo diritto ad esigere l'esecuzione dell'accordo di attuazione del 1998.
- (52) Per il Real Madrid l'alternativa all'accordo transattivo del 2011 sarebbe stata quella di insistere sui suoi diritti contrattuali, ad esempio il diritto a un indennizzo per inadempimento contrattuale in caso di inadempimento commesso per dolo o colpa ai sensi dell'articolo 1101 del Codice civile. Ne sarebbe derivata una richiesta di indennizzo di importo pari al valore del terreno al momento della sentenza, ovvero il valore previsto nell'accordo transattivo del 2011. Il Real Madrid avrebbe anche potuto risolvere il contratto a norma dell'articolo 1124 del Codice civile; ciò avrebbe determinato il diritto alla restituzione delle prestazioni già erogate a norma dell'articolo 1123 del Codice civile e una richiesta di risarcimento danni.

⁽⁶⁾ «Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que [...], desafecte el suelo de un destino público [...], deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo [...]».

⁽⁷⁾ Relazione Aguirre Newman, presentata dal Real Madrid, pagg. 122-126.




- (53) Il Real Madrid sottolinea che per il comune di Madrid l'accordo transattivo del 2011 è più vantaggioso della completa restituzione. La restituzione avrebbe comportato il ripristino della situazione antecedente all'accordo di attuazione del 1998. In linea di massima il comune di Madrid sarebbe stato costretto a restituire al Real Madrid i 15 000 metri quadri ricevuti a Ciudad Deportiva e il Real Madrid avrebbe dovuto restituire al comune di Madrid i terreni 33 e 34. Tuttavia la restituzione dei terreni in quanto tali non sarebbe stata fattibile. Le parti hanno venduto i terreni molti anni fa a terzi che li hanno acquistati in buona fede. In tali casi il diritto spagnolo prevede che una parte debba restituire all'altra il valore attuale del terreno oggetto di restituzione al momento della pronuncia della sentenza.
- (54) Basandosi sui pareri giuridici raccolti e su una relazione di valutazione della società di consulenza immobiliare Aguirre Newman (in prosieguo: la «relazione Aguirre Newman») ottenuta ad aprile del 2014, il Real Madrid spiega in che modo la restituzione delle prestazioni contrattuali nel 2011 sarebbe regolata dal diritto privato spagnolo e quali sarebbero le conseguenze finanziarie di tale restituzione. Secondo il Real Madrid, la restituzione avrebbe dato luogo ai seguenti pagamenti tra il comune di Madrid e il Real Madrid: il comune di Madrid avrebbe dovuto versare al Real Madrid il valore attuale (nel 2011) dei 15 000 metri quadri di Ciudad Deportiva, stimato da Aguirre Newman a 65,346 milioni di EUR ⁽⁸⁾; il Real Madrid avrebbe dovuto corrispondere al comune di Madrid il valore del 2011 dei terreni 33 e 34, stimato da Aguirre Newman a 32,246 milioni di EUR ⁽⁹⁾. Pertanto come effetto netto della restituzione il comune di Madrid dovrebbe versare al Real Madrid 33,1 milioni di EUR, ovvero 10,407 milioni di EUR in più rispetto a quanto ricevuto dal club in base all'accordo transattivo del 2011. Ciò significa che sottoscrivendo l'accordo transattivo del 2011 il Real Madrid ha sostanzialmente rinunciato ad esigere dal comune di Madrid il pagamento di ulteriori 10,407 milioni di EUR.
- (55) Il Real Madrid sostiene pertanto che la cessazione dell'accordo di attuazione del 1998 e la completa restituzione in virtù di tale accordo e dell'accordo di scambio del 1996 rappresentava un rischio reale e concreto per il comune di Madrid nel 2011. Stipulando l'accordo transattivo del 2011, il comune di Madrid ha potuto evitare tale rischio ad un costo che era di circa 10,407 milioni di EUR inferiore rispetto all'importo che il Real Madrid avrebbe potuto esigere se avesse risolto l'accordo di attuazione del 1998 e chiesto la restituzione.
- (56) Infine il Real Madrid sostiene che avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale da parte del comune di Madrid. L'articolo 1124 del Codice civile e la giurisprudenza consolidata stabiliscono che la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni di origine contrattuale costituiscono mezzi di ricorso compatibili tra loro. Scopo di tale risarcimento è porre il creditore nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse assolto i suoi obblighi contrattuali.
- (57) Partendo dal presupposto della nullità dell'accordo di attuazione del 1998, il Real Madrid sostiene che la conseguenza giuridica della nullità contrattuale sarebbe, conformemente all'articolo 1303 del Codice civile, la restituzione delle prestazioni erogate dalle parti in virtù del contratto invalido. L'articolo 1307 del Codice civile stabilisce che una cosa che non può essere restituita perché è andata perduta dovrebbe essere sostituita con il suo valore al momento della perdita, addizionato degli interessi. La vendita a un soggetto terzo in buona fede è equiparata a una perdita ⁽¹⁰⁾; ciò significa che ai terreni venduti dopo la conclusione dell'accordo di attuazione del 1998 dovrebbe essere attribuito, in linea di massima, non il loro valore attuale bensì il valore che essi avevano al momento della vendita a terzi.
- (58) Tale approccio darebbe luogo ai seguenti pagamenti tra il comune di Madrid e il Real Madrid: il comune di Madrid dovrebbe versare al Real Madrid i proventi della vendita, nel 2003, dei 15 000 metri quadri nella zona di Ciudad Deportiva, pari a circa 53 milioni di EUR, oltre agli interessi maturati da tale data. Il Real Madrid dovrebbe versare al comune di Madrid i proventi della vendita nel 1999 dei terreni 33 e 34, pari a circa 12,9 milioni di EUR, più gli interessi. Pertanto l'effetto netto di tale restituzione nel 2011, senza gli interessi, sarebbe consistito nel pagamento da parte del comune di Madrid a favore del Real Madrid di un importo pari a 40,1 milioni di EUR. Tale importo è di circa 17,407 milioni di EUR superiore all'indennizzo versato al club in virtù dell'accordo transattivo del 2011 e di circa 7 milioni superiore all'importo che il comune di Madrid dovrebbe restituire al club se l'accordo di attuazione del 1998 fosse risolto in conseguenza dell'inadempimento dello stesso da parte del comune di Madrid.

⁽⁸⁾ Relazione Aguirre Newman, pagg. 113-117.

⁽⁹⁾ Relazione Aguirre Newman, pagg. 106-112.

⁽¹⁰⁾ Sentenza del Tribunal Supremo del 6 giugno 1997, ricorso n. 1610/1993 «(que por su enajenación a terceros de buena fe la cosa vendida se hizo irrevindicable, no el de la sentencia que así lo declara habida cuenta que esta sentencia es declarativa, no constitutiva, y se limita a constatar una situación preexistente; de ahí que la obligación de restitución surja en el momento en que los vendedores enajenaron las cosas, careciendo de poder dispositivo sobre ellas)».



5.1.2. Osservazioni in merito al valore del terreno B-32

- (59) I valori presunti dei terreni nel 1998 sono stati determinati da funzionari qualificati e competenti della «Gerencia Municipal de Urbanismo», l'ufficio urbanistico del comune di Madrid, che hanno utilizzato la metodologia di valutazione prevista dalla legislazione spagnola. In base a tali valutazioni i terreni da trasferire al club avevano il medesimo valore complessivo dei 15 000 metri quadri da trasferire al comune di Madrid.

Tabella 1

Valutazioni nell'accordo di attuazione del 1998

Comune di Madrid		Real Madrid	
Terreni da trasferire al Real Madrid	Valore (EUR)	Terreni da trasferire al comune di Madrid	Valore (EUR)
Terreno B-32	595 194	15 000 m ² a Ciudad Deportiva	13 522 772
Terreni B-33 e B-34	12 927 578		
TOTALE	13 522 772	TOTALE	13 522 772

- (60) Pertanto le valutazioni utilizzate dal comune di Madrid nel 1998 come base per il trasferimento dei terreni B-32, 33 e 34 non indicavano che il Real Madrid avrebbe ricevuto una sovracompensazione.
- (61) Il Real Madrid contesta l'affermazione secondo la quale le valutazioni effettuate dai tecnici dell'ufficio urbanistico in conformità della legislazione nazionale non sono «indipendenti». Esso cita la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità⁽¹⁾ (la comunicazione sulla vendita di terreni), che riconosce che gli uffici pubblici di valutazione, i funzionari e gli impiegati della pubblica amministrazione sono considerati indipendenti nella misura in cui possa essere effettivamente esclusa ogni indebita interferenza sulle loro conclusioni.
- (62) La metodologia di valutazione seguita per stabilire il valore dei terreni nell'accordo del 1998 è utilizzata dalle autorità pubbliche in tutta la Spagna per determinare in maniera oggettiva il valore dei terreni⁽²⁾. I funzionari che preparano le perizie estimative sono esperti del settore e sono personalmente tenuti ad agire in conformità della normativa e delle procedure applicabili e a rispettare i principi di obiettività, neutralità e imparzialità. Si presume che le valutazioni che essi preparano siano eque ed accurate, anche quando sono utilizzate nell'ambito di procedimenti dinanzi ai giudici spagnoli. In base al diritto spagnolo sarebbe illegale correggere intenzionalmente una valutazione (al rialzo o al ribasso) a beneficio di un soggetto privato e a spese della pubblica amministrazione.
- (63) Per tali ragioni il Real Madrid ritiene che le valutazioni effettuate nel 1998 per l'accordo di attuazione del 1998 fossero valutazioni di periti indipendenti ai sensi della comunicazione sulla vendita di terreni.
- (64) Inoltre la relazione Aguirre Newman calcola il valore di mercato del 1998 del terreno B-32 e dei 15 000 metri quadri di Ciudad Deportiva. I risultati di tale relazione si discostano in parte dalle valutazioni concordate per l'accordo di attuazione del 1998. Tuttavia i risultati consentono di ritenere che il Real Madrid non abbia ricevuto una sovracompensazione nel 1998. In effetti la relazione indica che l'accordo di attuazione del 1998 aveva sottostimato il valore del 1998 dei 15 000 metri quadri di Ciudad Deportiva e sovrastimato il valore del terreno B-32 e dei terreni 33 e 34.

⁽¹⁾ GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

⁽²⁾ Decreto regio 1020/1993 contenente le norme tecniche per la valutazione catastale e la tabella dei valori dei terreni e dei fabbricati («Real Decreto 1020/1993 por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana»). L'articolo 114, paragrafo 1, della legge 33/2003 relativa al patrimonio delle amministrazioni pubbliche («Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas») stabilisce che le valutazioni dei terreni pubblici, effettuate ai fini di detta legge, possono essere svolte da i) personale tecnico dell'organismo pubblico che gestisce i beni o i diritti da trasferire o che è interessato ad acquistarli/affittarli, ii) personale tecnico del ministero delle Finanze e della pubblica amministrazione, iii) società di valutazione immobiliare iscritte nel registro delle società di valutazione immobiliare della Banca di Spagna («Registro de Sociedades de Tasación del Banco de España») e altre società di valutazione immobiliare debitamente autorizzate.




Tabella 2

Raffronto tra le valutazioni nell'accordo di attuazione del 1998 e quelle contenute nella relazione Aguirre Newman

Comune di Madrid				Real Madrid			
Terreni da trasferire al Real Madrid	Valore (Aguirre Newman) (EUR)	Valore (accordo del 1998) (EUR)	Variazione (Δ%)	Terreni da trasferire al comune di Madrid	Valore (Aguirre Newman) (EUR)	Valore (accordo del 1998) (EUR)	Variazione (Δ%)
Terreno B-32	574 000	595 194	+ 3,69 %	15 000 m ² a Ciudad Deportiva	13 850 000	13 522 772	- 2,04 %
Terreni B-33 e B-34	12 869 000	12 927 578	+ 0,46 %				
Totale	13 443 000	13 522 772	+ 0,59 %	Totale	13 850 000	13 522 772	- 2,04 %

- (65) Tali elementi suffragherebbero la tesi secondo cui il comune di Madrid avrebbe agito come un acquirente privato quando ha stipulato l'accordo di scambio del 1996 e l'accordo di attuazione del 1998 e non avrebbe trasferito alcun beneficio al Real Madrid. La successiva vendita di Ciudad Deportiva per un importo pari a 53 milioni di EUR confermerebbe chiaramente che il Real Madrid non ha ricevuto una sovracompensazione quando ha venduto Ciudad Deportiva. Inoltre la vendita del terreno di Julián Camarillo Sur a terzi da parte del Real Madrid nel 1999 ad un prezzo che era pressoché identico al valore attribuito ai fini dell'accordo di attuazione del 1998 conferma l'accuratezza delle valutazioni del comune di Madrid.
- (66) Quanto alla valutazione del terreno B-32 nel 2011, il Real Madrid ritiene che la perizia eseguita dai servizi tecnici dell'ufficio urbanistico del comune di Madrid costituisca anch'essa una valutazione indipendente. Il Real Madrid ha chiesto alla società Aguirre Newman di fornire altresì una stima del valore del terreno B-32 nel 2011. La perizia eseguita dalla società secondo principi di valutazione internazionale consolidati indica che il valore di mercato del terreno B-32 nel 2011 era pari a 22 690 000 EUR, ovvero pressoché identico al valore ottenuto dalla valutazione effettuata nell'accordo transattivo del 2011.
- (67) Inoltre il Real Madrid richiama l'attenzione sul fatto che il valore attribuito al terreno B-32 dal catasto immobiliare (*Catastro Inmobiliario*) nel 2011 era addirittura superiore ed arrivava ad un importo pari a 25 776 296 EUR. Il Catastro Inmobiliario è un ente statale collegato al ministero delle Finanze e della pubblica amministrazione che non dipende dal comune di Madrid né da altre autorità o enti comunali di Madrid. Il Real Madrid ritiene addirittura ragionevole presumere che il personale del catasto non fosse a conoscenza delle trattative tra il Real Madrid e il comune di Madrid che hanno condotto all'accordo transattivo del 2011. Conformemente alla legislazione, il valore catastale non deve superare il valore di mercato del terreno in questione ed è basato, ad esempio, su informazioni relative a operazioni di mercato reali. Di conseguenza il valore di mercato del terreno B-32 nel 2011 non avrebbe dovuto essere inferiore a 25 776 296 EUR.
- (68) Per quanto riguarda l'aumento del valore dal 1998, il Real Madrid spiega che nel 1998 l'area corrispondente al terreno B-32 era un terreno improduttivo situato in una zona non ancora urbanizzata. Sebbene il comune di Madrid avesse approvato nel 1997 un piano di urbanizzazione, tale approvazione non è garanzia di un'effettiva urbanizzazione dell'area, che richiede notevoli investimenti da parte di investitori privati disposti ad assumersi rischi. I primi permessi edilizi a Las Tablas erano stati rilasciati soltanto nel 2001.
- (69) Da quel momento era iniziata un'importante attività di costruzione e cominciava ad essere evidente che, con tutta probabilità, Las Tablas sarebbe diventata una prospera zona urbanizzata. Dopo il trasferimento della sede mondiale di Telefónica a Las Tablas, altre grandi società si sono trasferite in questa zona. Nel 2011 l'area era completamente urbanizzata ed era diventata una zona residenziale e commerciale di grande attrattiva. Questa trasformazione radicale di Las Tablas in una zona completamente urbanizzata e edificata, circondata da costosi condomini e dalle sedi di società multinazionali, ha avuto un potente effetto sul valore del terreno B-32.



- (70) Per quanto riguarda la valutazione dei terreni contenuta nello studio fornito alla Commissione dal CEIAM, il Real Madrid osserva che il risultato di tale studio non è un valore di mercato adeguato che un compratore interessato e disponibile sarebbe pronto a pagare. Al contrario lo studio CEIAM determina soltanto un valore di investimento che, secondo il Real Madrid, costituisce il valore di un bene per il proprietario o il futuro proprietario nel quadro di un singolo investimento e degli obiettivi operativi; per giungere a tale valore di investimento, il metodo di valutazione utilizzato dal CEIAM (in prosieguo: l'«ordinanza ECO 805/2003») dà luogo ad un «valore del credito ipotecario». Un principio di base del valore del credito ipotecario è il «principio di prudenza». Esso riflette il fatto che si tratta di una stima particolarmente prudente di un valore costante e a lungo termine, mentre il concetto di «valore di mercato» si riferisce al valore in una libera transazione tra un acquirente e un venditore disponibili. Il concetto di valore di mercato stima il prezzo che potrebbe essere ottenuto per un bene nella data di valutazione.
- (71) Viceversa il valore del credito ipotecario avrebbe lo scopo di fornire un valore sostenibile a lungo termine come base stabile per valutare l'idoneità di un bene quale garanzia di un'ipoteca, che perdurerà nonostante le potenziali fluttuazioni del mercato. Secondo il Real Madrid il valore risultante sarà probabilmente inferiore al valore di mercato. Il Real Madrid ritiene più appropriato utilizzare il metodo residuale statico di valutazione, che si basa su stime dei costi infrastrutturali e di costruzione e sul prezzo di vendita previsto delle unità da costruire.
- (72) Il Real Madrid menziona diversi scenari utilizzati dalla relazione CEIAM, in particolare quello dell'utilizzo sportivo. Esso ritiene che tale scenario sia inficiato da errori. Secondo il Real Madrid, i principali errori della relazione CEIAM per quanto concerne la valutazione del terreno B-32 nell'ipotesi della sua destinazione a uso sportivo sono i seguenti:
- mancata ottimizzazione dell'utilizzo del terreno e degli impianti: il CEIAM non considera, ad esempio, i flussi di entrate provenienti dal 25 % del terreno che il proprietario avrebbe potuto, conformemente alla normativa vigente, utilizzare per la costruzione di negozi e parcheggi;
 - sottostima della domanda esistente da parte degli utilizzatori di infrastrutture sportive: nel 2011 Las Tablas era già un'area prospera e ricca di attrattiva nella quale avevano sede o intendevano trasferirsi molte grandi società;
 - il calcolo del CEIAM è basato su una superficie edificata che è inferiore a quella consentita dalla classificazione urbanistica del terreno (superficie edificabile);
 - il CEIAM calcola il valore sulla base di un mero diritto d'uso del suolo («derecho de superficie»), mentre un valore di mercato adeguato dovrebbe basarsi sul trasferimento del pieno possesso e della piena titolarità del terreno.

5.1.3. Osservazioni sui terreni circostanti lo stadio Bernabéu

- (73) Il Real Madrid spiega che, per quanto riguarda la modifica del PGOU relativa alla zona circostante lo stadio Bernabéu e il quartiere di Carabanchel come convenuto nella convenzione urbanistica del 2011, la prevista modifica del piano di urbanizzazione prevedeva un aumento della superficie edificabile («edificabilidad») per consentire l'ampliamento e la copertura dello stadio. Come compensazione a fronte di tali cambiamenti, la legislazione spagnola stabilisce che il proprietario deve trasferire all'ente pubblico il 10 % del valore dell'incremento della superficie edificabile («aprovechamiento»). In questo caso, era stato previsto che tale compensazione sarebbe consistita nel trasferimento al comune di Madrid dei terreni situati nella zona Mercedes Arteaga/Jacinto Verdagué, che sarebbero stati riclassificati da «residenziali» («residencial») a «aree verdi» e ad «infrastrutture pubbliche» («equipamiento público»).
- (74) Tuttavia la recente sentenza n. 77/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 2 febbraio 2015, ha annullato la modifica del 2011 del PGOU. Tale sentenza è diventata vincolante e impedisce l'entrata in vigore della convenzione urbanistica del 2011. Il Real Madrid evidenzia che tale convenzione non ha alcun rapporto con l'accordo transattivo del 2011. Finora non è avvenuto alcun trasferimento di terreni tra il comune di Madrid e il Real Madrid in virtù della convenzione urbanistica del 2011. In effetti i rispettivi piani delle parti sono stati annullati.

5.2. Osservazioni pervenute da altre parti interessate

- (75) *Ecologistas en acción* sostiene che anche nel 1998 i terreni per uso pubblico, come ad esempio quelli destinati ad un utilizzo sportivo, non potevano essere trasferiti a privati. Tale divieto avrebbe riguardato anche terreni non ancora acquistati dal comune ma inclusi nei piani urbanistici con tale classificazione. Pertanto la legge 9/2001 non ha introdotto alcun cambiamento.



- (76) Al pari del Real Madrid, *Ecologistas en acción* attira l'attenzione della Commissione sulla sentenza n. 77/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 2 febbraio 2015, che ha annullato la modifica del PGOU relativa ai terreni circostanti lo stadio Bernabéu. Il Tribunal Superior ha concluso che non vi era alcuna motivazione di interesse generale che giustificasse le modifiche della pianificazione urbanistica relative ai terreni circostanti lo stadio, di cui viene fatta menzione al punto 18 della decisione di avvio. Il Tribunal Superior ha concluso che l'operazione tra il Real Madrid e il comune di Madrid non era basata su considerazioni di interesse pubblico generale del comune ma obbediva unicamente alle esigenze del club in relazione al progetto di modernizzazione del suo stadio.
- (77) Il Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sottolineato che le decisioni di pianificazione urbanistica delle autorità competenti devono essere oggettivamente funzionali all'interesse pubblico e non agli interessi di uno o più proprietari dei terreni, e nemmeno del comune stesso.
- (78) Le altre parti interessate non hanno fornito ulteriori elementi di fatto o di diritto.

6. VALUTAZIONE DELL'AUTO

6.1. Osservazione preliminare sulla convenzione urbanistica del 2011

- (79) In base alle informazioni fornite dalla Spagna e dal Real Madrid, la sentenza n. 77/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 2 febbraio 2015, ha annullato la modifica del PGOU relativa ai terreni circostanti lo stadio Bernabéu del Real Madrid. A seguito di tale sentenza, la convenzione urbanistica del 2011 è stata annullata dalle parti. Di conseguenza essa non sarà più applicata e pertanto la valutazione della Commissione di tale convenzione è diventata priva di oggetto.
- (80) Pertanto la presente decisione esamina soltanto l'accordo transattivo del 2011 alla luce delle norme sugli aiuti di Stato.

6.2. Esistenza dell'aiuto

- (81) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

6.2.1. Condizioni per constatare un aiuto di Stato

- (82) Secondo giurisprudenza costante, la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione⁽¹³⁾. Pertanto secondo una giurisprudenza consolidata la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo che conceda un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo che falsi o minacci di falsare la concorrenza⁽¹⁴⁾.
- (83) In via preliminare, tuttavia, affinché si applichino le norme in materia di aiuti di Stato è necessario che il beneficiario del presunto aiuto sia un'«impresa» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Secondo la giurisprudenza, l'impresa è qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalla sua modalità di finanziamento⁽¹⁵⁾. Considerati gli obiettivi dell'Unione europea, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica⁽¹⁶⁾. Nel caso di specie, il Real Madrid gestisce una società calcistica professionistica per la quale ottiene entrate dalle vendite dei biglietti, dalle attività di marketing, dai diritti di diffusione, dal merchandising, dalle attività di sponsorizzazione ecc. Pertanto il Real Madrid dovrebbe essere considerato un'impresa ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹³⁾ Cfr. la causa C-399/08 P, *Commissione/Deutsche Post*, EU:C:2010:481, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁴⁾ Cfr. la causa C-399/08 P, *Commissione/Deutsche Post*, EU:C:2010:481, punto 39, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁵⁾ Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, EU:C:2000:428.

⁽¹⁶⁾ Causa C-415/93, *Bosman*, EU:C:1995:463, punto 73, causa C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, EU:C:2006:492, punto 22 e causa C-325/08, *Olympique Lyonnais*, EU:C:2010:143, punto 23.



- (84) Quanto alle altre condizioni per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato, l'accordo transattivo del 2011 è stato stipulato dal comune di Madrid, che è un'autorità pubblica, e lo obbliga a compensare il Real Madrid per l'inadempimento del proprio obbligo contrattuale di trasferire un terreno mediante il trasferimento di altri terreni di valore pari a 19 972 348,96 EUR. Pertanto la prima condizione per constatare l'esistenza di un aiuto è soddisfatta, in quanto l'accordo transattivo del 2011 è imputabile al comune di Madrid e comporta il trasferimento di risorse statali sotto forma di un trasferimento di terreni di proprietà del comune di Madrid al Real Madrid.
- (85) Per quanto riguarda la seconda condizione per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato, qualsiasi aiuto concesso al Real Madrid può incidere sugli scambi all'interno dell'Unione, in quanto il Real Madrid ottiene entrate dalla vendita di biglietti, da attività di marketing, dal merchandising, dai diritti di diffusione e da attività di sponsorizzazione non soltanto nel territorio spagnolo ma anche in tutta l'Unione. Inoltre esso compete economicamente con società calcistiche professionistiche in tutto il territorio dell'Unione e in Spagna per gli introiti summenzionati e per l'acquisto di calciatori; pertanto qualunque aiuto concesso al Real Madrid può incidere sugli scambi intra-UE e falsare la concorrenza, giacché la posizione finanziaria del Real Madrid sarà rafforzata rispetto a quella dei concorrenti sul mercato del calcio professionistico in conseguenza di detto aiuto ⁽¹⁷⁾. Pertanto nel caso di specie è soddisfatta anche la quarta condizione per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato.
- (86) Quanto alla terza e ultima condizione per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato, l'accordo transattivo del 2011 è selettivo in quanto è stato concluso unicamente con il Real Madrid. Resta soltanto da stabilire se tale accordo conferisca un vantaggio economico al Real Madrid. La Commissione esaminerà in maggior dettaglio tale questione nel prosieguo della presente decisione.

6.2.2. Il principio dell'operatore in un'economia di mercato

- (87) Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ovvero in assenza di intervento statale ⁽¹⁸⁾.
- (88) Al fine di stabilire se il Real Madrid abbia ottenuto un vantaggio economico a seguito dell'accordo del 2011, è necessario esaminare se il Real Madrid avrebbe potuto ottenere sul mercato lo stesso vantaggio che gli è stato concesso mediante risorse statali. Secondo la giurisprudenza, le operazioni economiche effettuate da un ente pubblico o da un'impresa pubblica non conferiscono un vantaggio alla controparte e pertanto non costituiscono aiuto, se hanno luogo in normali condizioni di mercato ⁽¹⁹⁾. Per stabilire se una determinata operazione effettuata da un'autorità pubblica abbia avuto luogo in normali condizioni di mercato, il comportamento di detta autorità pubblica deve essere paragonato a quello di un ipotetico «operatore in un'economia di mercato», in una situazione analoga, che operi in normali condizioni di mercato. Nei casi in cui «l'operatore in un'economia di mercato» avrebbe partecipato a tale operazione in condizioni simili, l'esistenza di un vantaggio potrebbe essere esclusa con riguardo a tale operazione ⁽²⁰⁾.
- (89) Ai fini dell'applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato (in prosieguo: il «principio MEO»), l'autorità pubblica deve dimostrare di essersi comportata come avrebbe fatto un operatore prudente in un'economia di mercato in circostanze analoghe. Qualunque operatore prudente in un'economia di mercato effettuerebbe in genere la propria valutazione ex ante della logica commerciale che sottende la conclusione di un determinato accordo ⁽²¹⁾. Di conseguenza, se uno Stato membro sostiene che una determinata operazione è conforme al principio MEO, ove sussistano dubbi, esso deve fornire elementi comprovanti che la decisione di effettuare l'operazione è stata assunta, a suo tempo, sulla base di solide valutazioni economiche paragonabili a quelle che, in circostanze analoghe, un operatore privato ragionevole (simile, per caratteristiche, all'ente pubblico in questione) avrebbe effettuato per stabilire la redditività o i vantaggi economici dell'operazione. A tale riguardo valutazioni operate successivamente alla conclusione dell'operazione, sulla base di una constatazione retrospettiva dell'effettiva razionalità economica dell'operazione stessa, oppure su giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato, sono prive di pertinenza ⁽²²⁾.

⁽¹⁷⁾ Causa C-172/03, *Heiser*, EU:C:2005:130, punto 55, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, *Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione*, EU:C:2011:368, punto 136. Cfr. inoltre la causa C-156/98, *Germania/Commissione*, EU:C:2000:467, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁸⁾ Causa C-342/96, *Spagna/Commissione*, EU:C:1999:210, punto 41.

⁽¹⁹⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, EU:C:1996:285, punti 60 e 61.

⁽²⁰⁾ Causa C-73/11 P, *Frucona Košice/Commissione*, EU:C:2013:32, punto 71, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽²¹⁾ Causa C-124/10 P, *Commissione/EDF*, EU:C:2012:318, punti 84, 85 e 105; cfr., per analogia, la decisione della Commissione, del 12 marzo 2014, nel caso SA.36249 (2014/N-3): *Spain — Amendment of the Restructuring of CEISS through integration with Unicaja Banco*, considerando 59, 60 (GU C 141 del 9.5.2014, pag. 1).

⁽²²⁾ Causa C-124/10 P, *Commissione/EDF*, EU:C:2012:318, punto 85.




- (90) La misura di cui trattasi nella fattispecie è un accordo concluso tra un'autorità pubblica e un operatore economico volto a comporre una controversia. In base a tale accordo, il Real Madrid ha accettato di rinunciare a chiedere un risarcimento per il mancato adempimento, da parte del comune di Madrid, degli obblighi previsti dall'accordo di attuazione del 1998 in cambio di una compensazione erogata dal comune di Madrid al Real Madrid.
- (91) Secondo la Spagna, a causa dell'impossibilità giuridica di rispettare l'obbligo, derivante dall'accordo di attuazione del 1998, di trasferire al Real Madrid il terreno B-32, il comune di Madrid, conformemente al diritto spagnolo, ha dovuto compensare il Real Madrid per il mancato adempimento di tale accordo con il valore attuale del terreno in questione. Per tale ragione il comune di Madrid ha deciso di concludere l'accordo transattivo del 2011, nel quale si è assunto la piena responsabilità giuridica del mancato rispetto di tale obbligo e ha compensato il Real Madrid per tale inadempienza con un importo pari a 22 693 054,44 EUR, corrispondente al valore del terreno B-32 nel 2011 quale stimato dai servizi tecnici del comune di Madrid che si occupano di valutazione dei terreni.
- (92) Nell'ottica di un operatore in un'economia di mercato, la conformità della conclusione di un siffatto accordo transattivo con le condizioni di mercato dipende da due fattori: in primo luogo la probabilità che l'operatore sia ritenuto responsabile del mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali (all'origine della controversia) e, in secondo luogo, l'entità massima della sua esposizione finanziaria derivante da tale dichiarazione di responsabilità. Entrambi i fattori determinano se e a quali condizioni la conclusione di un accordo transattivo sia conforme alle condizioni di mercato, ovvero l'importo della compensazione offerta per comporre la controversia.
- (93) Applicando entrambi i fattori al caso di specie, la Commissione ritiene che un operatore in un'economia di mercato in una situazione analoga a quella del comune di Madrid non avrebbe concluso l'accordo transattivo del 2011. In primo luogo tenendo conto delle incertezze esistenti sul piano giuridico nel 2011 in ordine alla questione di stabilire se il comune di Madrid fosse tenuto a compensare il Real Madrid per il mancato trasferimento del terreno B-32 in virtù dell'accordo di attuazione del 1998, un operatore in un'economia di mercato che si fosse trovato nella medesima situazione del comune di Madrid avrebbe chiesto un parere legale prima di concludere l'accordo transattivo del 2011, al fine di stabilire la probabilità di dovere effettivamente rispondere di tale inadempienza, cosa che il comune di Madrid non ha fatto. In secondo luogo un operatore in un'economia di mercato che si fosse trovato in una situazione analoga a quella del comune di Madrid non avrebbe accettato di versare al Real Madrid un indennizzo di 22 693 054,44 EUR in virtù di tale accordo, in quanto tale importo è di gran lunga superiore all'entità massima della sua esposizione per la responsabilità giuridica derivante dal mancato trasferimento del terreno B-32.

6.2.2.1. Responsabilità del comune di Madrid per inadempimento dei propri obblighi contrattuali


- (94) Per quanto riguarda la probabilità che il comune di Madrid fosse dichiarato responsabile in un procedimento giudiziario, la Commissione ha chiesto alla Spagna di trasmetterle l'eventuale parere legale chiesto dal comune di Madrid prima di concludere l'accordo transattivo del 2011 da cui risulti che il comune avrebbe probabilmente dovuto rispondere del mancato trasferimento del terreno B-32 in virtù dell'accordo di attuazione del 1998; la Spagna non è stata in grado di trasmettere alcun documento in tal senso ⁽²³⁾. In assenza di un parere legale, la Commissione ritiene che un ipotetico operatore in un'economia di mercato che si fosse trovato in una situazione analoga non si sarebbe assunto la piena responsabilità giuridica per l'inadempimento di un proprio obbligo contrattuale, come invece ha fatto il comune di Madrid, tenuto conto delle incertezze giuridiche inerenti alla impossibilità potenziale di rispettare tale obbligo, delle conseguenze giuridiche di tale impossibilità potenziale della capacità del comune di Madrid di porre rimedio a tale impossibilità giuridica con altri mezzi.
- (95) In primo luogo non è chiaro se il comune di Madrid potesse legalmente assumersi l'obbligo di trasferire il terreno B-32 all'epoca della conclusione dell'accordo di attuazione del 1998. Secondo la Spagna e il Real Madrid, le parti dell'accordo di attuazione del 1998 sapevano che il terreno era destinato ad un utilizzo sportivo e all'epoca della conclusione dell'accordo avevano supposto che il terreno così classificato potesse essere trasferito a un soggetto privato, a condizione che quest'ultimo ne avesse previsto l'utilizzo sportivo. Tuttavia non vi sono elementi per ritenere che tale supposizione fosse corretta all'epoca della conclusione dell'accordo di attuazione del 1998.
- (96) Con l'adozione della legge 9/2001, le parti avrebbero certamente dovuto mettere in discussione tale supposizione in quanto, in base alla suddetta legge, i terreni di dominio pubblico devono rimanere di proprietà pubblica. A tale riguardo la Commissione rileva che il comune di Madrid si è registrato come proprietario del terreno B-32 soltanto nel 2003 e che, in base all'accordo di attuazione del 1998, aveva l'obbligo di trasferire tale terreno sette giorni dopo tale registrazione.

⁽²³⁾ La Spagna ha confermato l'assenza di tale parere esterno in occasione di una teleconferenza il 6 novembre 2015 e in un documento trasmesso il 9 marzo 2016.



- (97) Inoltre a seguito della sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 2004 ⁽²⁴⁾, avrebbe dovuto essere chiaro per entrambe le parti che terreni analoghi al terreno B-32 non potevano essere trasferiti legalmente ad una persona o a un'entità privata. Pertanto quando con l'accordo transattivo del 2011 il comune di Madrid ha accettato di assumersi la piena responsabilità giuridica del mancato trasferimento del terreno B-32 in virtù dell'accordo di attuazione del 1998, doveva essere evidente a entrambe le parti che il terreno B-32 non avrebbe potuto essere trasferito legalmente.
- (98) In secondo luogo le conseguenze dell'impossibilità giuridica per il comune di Madrid di rispettare l'obbligo, derivante dall'accordo di attuazione del 1998, di trasferire il terreno B-32 per quanto riguarda una potenziale richiesta di risarcimento del Real Madrid erano anch'esse poco chiare dal punto di vista giuridico quando era stato concluso l'accordo transattivo del 2011. Secondo la Spagna, conformemente alle norme generali del diritto civile spagnolo, l'impossibilità giuridica di dare esecuzione a un contratto renderebbe tale contratto nullo in base al diritto privato. In tal caso non è chiaro se la parte lesa possa avanzare una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni, dato che il contratto non esiste più, anziché una richiesta di restituzione di quanto già erogato in virtù del contratto. A tale proposito, la Spagna e il Real Madrid sostengono che l'impossibilità giuridica, per il comune di Madrid, di trasferire il terreno B-32 comporta la nullità dell'intero accordo di attuazione del 1998 e pertanto la restituzione di tutti i terreni formanti oggetto di tale accordo e dell'accordo di scambio del 1996 ovvero, laddove tale restituzione sia impossibile, la restituzione del valore che tali terreni avevano al momento della loro perdita, vale a dire al momento della loro vendita.
- (99) Tuttavia non è chiaro se l'impossibilità, per una delle parti, di rispettare uno solo degli obblighi nascenti dal contratto di esecuzione del 1998 comporti la nullità dell'intero accordo in base al diritto civile spagnolo. La nullità parziale è una questione complessa nel diritto civile spagnolo e il comune di Madrid non ha ricevuto nessun parere legale prima di concludere l'accordo transattivo del 2011.
- (100) A tale riguardo, la Commissione rileva, in primo luogo, che in base all'accordo di attuazione del 1998 tre terreni distinti, con un valore stimato di 13 522 772 EUR, avrebbero dovuto essere trasferiti dal comune di Madrid al Real Madrid; di questi, il terreno B-32 era situato in una zona diversa e pertanto non era collegato agli altri due terreni da trasferire (terreni 33 e 34, situati nella zona di Julian Camarillo Sur). Inoltre al terreno B-32 era stato attribuito un valore di 595 194 EUR, che rappresenta meno del 5 % del valore dell'intero accordo di attuazione del 1998.
- (101) La Commissione rileva, in secondo luogo, che l'accordo di attuazione del 1998 è stato concluso dal comune di Madrid per rispettare l'obbligo di compensare il Real Madrid per il trasferimento dei terreni di Ciudad Deportiva al comune in virtù dell'accordo di scambio del 1996. Come si evince chiaramente dall'accordo di scambio del 1996, il comune di Madrid aveva un evidente interesse ad acquisire Ciudad Deportiva, come confermato dal Real Madrid, e l'accordo di attuazione del 1998 è stato concluso affinché il comune di Madrid potesse rispettare l'obbligo derivante dall'accordo di scambio del 1996 di trasferire al Real Madrid terreni di un determinato valore come compensazione per Ciudad Deportiva. Pertanto il Real Madrid non aveva alcun interesse evidente a includere il terreno B-32 nell'accordo di attuazione del 1998 e, se le parti avessero saputo dell'impossibilità giuridica di trasferire tale terreno all'epoca della conclusione dell'accordo di attuazione del 1998, tale terreno sarebbe stato probabilmente sostituito con un altro terreno di valore analogo.
- (102) In terzo luogo l'accordo transattivo del 2011 dimostra di per sé che le parti intendevano ovviare all'impossibilità giuridica di trasferire il terreno B-32 in maniera indipendente dall'attuazione dell'intero accordo del 1998 e non hanno messo in discussione la validità del trasferimento degli altri terreni interessati da tale accordo. Inoltre nelle informazioni trasmesse il 18 giugno 2012 durante la fase di indagine preliminare del caso in esame, la Spagna ha dichiarato che le parti dell'accordo transattivo del 2011 avevano interesse a mantenere in vigore le parti dell'accordo di attuazione del 1998 che non riguardavano il terreno B-32.
- (103) In quarto luogo all'epoca della conclusione dell'accordo transattivo del 2011 non era chiaro se il comune di Madrid avrebbe potuto ovviare all'impossibilità giuridica derivante dall'accordo di attuazione del 1998 modificando la destinazione ad uso sportivo del terreno in conformità delle norme urbanistiche. Il Real Madrid ha sostenuto che tale modifica sarebbe possibile. In effetti il comune di Madrid ha proposto tale modifica del PGOU nel contesto della convenzione urbanistica del 2011.
- (104) Tuttavia la Spagna ha spiegato che il comune di Madrid non avrebbe potuto apportare tale cambiamento autonomamente ma avrebbe dovuto proporre una modifica del PGOU alla comunità autonoma di Madrid. Inoltre un

⁽²⁴⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 4.



cambiamento di questo tipo deve perseguire un obiettivo di interesse generale. Tale punto di vista è stato confermato da una sentenza del 2015 nella quale il Tribunal Superior de Justicia ha annullato la modifica del PGOU in relazione ai terreni circostanti lo stadio Bernabéu, che era stata oggetto della convenzione urbanistica del 2011. Tuttavia dalla stipula della convenzione urbanistica del 2011 avvenuta poco tempo dopo la conclusione dell'accordo transattivo del 2011, tale questione giuridica non risultava adeguatamente risolta all'epoca; sussistevano dunque incertezze sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se il comune di Madrid avrebbe potuto ovviare all'impossibilità giuridica derivante dall'accordo di attuazione del 1998 cambiando la classificazione del terreno B-32.

- (105) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che un operatore prudente in un'economia di mercato, confrontato alle stesse incertezze giuridiche, avrebbe chiesto un parere legale prima di concludere l'accordo transattivo del 2011 e di accettare la piena responsabilità del mancato trasferimento del terreno B-32 in base all'accordo di attuazione del 1998, cosa che il comune di Madrid non ha fatto.

6.2.2.2. L'eventuale ammontare della compensazione

- (106) Per quanto riguarda la compensazione che il comune di Madrid ha accettato di erogare al Real Madrid per risolvere la controversia derivante dall'accordo di attuazione del 1998, la Commissione ritiene che il valore di 22 693 054,44 EUR che il comune di Madrid ha accettato di pagare per il terreno B-32 per effetto dell'accordo transattivo del 2011 sia di gran lunga superiore all'entità massima della sua esposizione per la responsabilità giuridica derivante dal mancato trasferimento di tale terreno al Real Madrid.
- (107) I servizi tecnici del comune di Madrid hanno fissato il valore del terreno B-32 nel 2011 a 22 693 054,44 EUR, secondo gli stessi criteri generali utilizzati per determinare il valore dei beni comunali che erano già stati applicati nel 1998. La Spagna segnala che tale valutazione ha il carattere di un valore catastale, che è utilizzato come base di riferimento ad esempio per la tassazione dei trasferimenti fondiari o per stabilire il valore interno per il comune a fini contabili. La Spagna e il Real Madrid citano a tale riguardo la relazione del ministero delle Finanze del 2011, che ha stimato il valore catastale del terreno B-32 a 25 776 296 EUR. La Spagna evidenzia che sarebbe tenuta per legge a stabilire per il proprio inventario il valore di tutti i terreni di sua proprietà, indipendentemente dalla loro natura giuridica di dominio pubblico o privato. Il Real Madrid segnala la valutazione di 22 690 000 EUR contenuta nella relazione Aguirre Newman, che è stata preparata dopo l'adozione della decisione di avvio.
- (108) La Commissione rileva che tali valutazioni sono tutte basate sul presupposto erroneo secondo cui il terreno B-32 avrebbe potuto essere trasferito nel 2011, il che, come spiegato al considerando 97 di cui sopra, risulta essere giuridicamente impossibile. Supponendo che il comune di Madrid non possa essere ritenuto responsabile per tale impossibilità giuridica, questione per la quale non ha mai chiesto un parere legale, si può per lo meno sostenere che il valore di mercato del terreno nei suoi rapporti con il Real Madrid sarebbe pari a zero, in quanto il terreno in questione non può essere trasferito.
- (109) Nondimeno la Commissione accetta che la conclusione di un accordo transattivo ha lo scopo di acquisire certezza giuridica in cambio di una compensazione. Supponendo che il comune di Madrid possa essere ritenuto pienamente responsabile per l'impossibilità di trasferire il terreno B-32 al Real Madrid, allora la sua esposizione finanziaria a fronte di tale responsabilità non può eccedere il valore del terreno all'epoca della conclusione dell'accordo transattivo del 2011.
- (110) A tale riguardo la Spagna ammette che i servizi tecnici del comune di Madrid non hanno utilizzato la classificazione corretta del terreno B-32 (destinazione ad uso sportivo) quando hanno preparato la loro valutazione nel 2011 ma hanno ritenuto che tale terreno rientrasse nella categoria «utilizzo pubblico di vario tipo». Inoltre il valore catastale di 25 776 296 EUR citato dalla Spagna e dal Real Madrid era basato, tra l'altro, su informazioni relative a operazioni di mercato reali nella zona di riferimento, mentre la valutazione di 22 690 000 EUR contenuta nella relazione Aguirre Newman era basata sul metodo residuale statico, che si basa su uno scenario di vendita delle varie unità a breve distanza di tempo dalla costruzione di un'infrastruttura sportiva sul terreno in questione.
- (111) Poiché la classificazione del terreno B-32 nel 2011 ne prevedeva un utilizzo sportivo e il Real Madrid aveva l'intenzione di destinare il terreno B-32 ad uso sportivo, la Commissione ritiene che il parametro corretto per la valutazione di tale terreno sia lo sfruttamento a lungo termine del terreno per uso sportivo. A tale riguardo, lo



studio svolto dal CEIAM su incarico della Commissione parte dal presupposto, in relazione al previsto utilizzo sportivo del terreno B-32, secondo cui un investitore acquista il terreno, costruisce l'infrastruttura per vari tipi di attività sportiva e genera entrate attraverso le quote versate dagli utilizzatori. Lo scenario proposto dal CEIAM è ragionevole, in quanto lo sfruttamento a lungo termine delle infrastrutture sportive sul terreno B-32 da parte di un unico operatore è l'unica opzione realistica in base alla classificazione urbanistica di tale terreno, che ne determina l'utilizzo e ne esclude la successiva vendita.

- (112) Partendo da tale presupposto, lo studio CEIAM è giunto a una valutazione del terreno B-32 nel 2011 di 4 275 000 EUR ⁽²⁵⁾.
- (113) La Spagna critica il fatto che lo studio CEIAM fondi uno degli scenari della valutazione sull'utilizzo del terreno per finalità di edilizia popolare, giungendo a un valore compreso tra 12 245 000 EUR e 18 000 000 EUR, in quanto tale scenario non garantirebbe il massimo e migliore utilizzo del terreno ⁽²⁶⁾. Secondo le autorità spagnole, lo studio CEIAM è giunto ad un valore che era del 50 % inferiore al valore di un terreno comparabile destinato a un utilizzo per finalità di servizio pubblico (*uso lucrativo de interés general*: istruzione, servizi culturali e istituzioni, ospedali, chiese), che rappresenterebbe il massimo e migliore utilizzo del suolo destinato a scopi pubblici.
- (114) Nella sua risposta la Commissione rileva che tale scenario alternativo contemplato nello studio CEIAM è stato elaborato a fini di comparazione. Il riferimento appropriato per il risultato finale dello studio è costituito dallo scenario dell'utilizzo sportivo, in quanto il comune di Madrid non ha modificato la classificazione del terreno B-32, destinato a un utilizzo per finalità di servizio pubblico, né avrebbe potuto per legge modificarne la destinazione ad uso sportivo, per i motivi illustrati nel considerando 104 di cui sopra.
- (115) Il Real Madrid critica vari aspetti dello studio CEIAM ⁽²⁷⁾.
- (116) In primo luogo esso critica la valutazione relativa agli scenari alternativi, non sportivi, in quanto essi si baserebbero su un eccessivo numero di elementi soggettivi e discrezionali e, inoltre, presuppongono un utilizzo del terreno B-32 che non è coerente con il comportamento mirato alla massimizzazione del profitto di un ipotetico proprietario privato.
- (117) In secondo luogo per quanto riguarda la valutazione basata sulla destinazione ad uso sportivo, il Real Madrid osserva che il risultato dello studio non è un valore di mercato adeguato. Il CEIAM ha utilizzato un metodo di valutazione nazionale (l'«ordinanza ECO 805/2003») che permette di ottenere soltanto un «valore del credito ipotecario»; tale valore è una stima particolarmente prudente di un valore duraturo e a lungo termine e tenderebbe ad essere inferiore al «valore di mercato», che si riferisce al valore in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato. Tale valore di mercato dovrebbe essere determinato sulla base del metodo residuale statico di valutazione, quale descritto nel considerando 110.
- (118) In terzo luogo il Real Madrid critica il CEIAM per i seguenti motivi:
- la mancata ottimizzazione dell'uso dei terreni e degli impianti. Il CEIAM non ha considerato, ad esempio, i flussi di entrate provenienti dal 25 % del terreno che il proprietario avrebbe potuto, conformemente alla normativa vigente, utilizzare per la costruzione di negozi e parcheggi;
 - il fatto che le ipotesi in esso formulate non esauriscano completamente l'utilizzo legalmente possibile del terreno in termini di superficie edificabile (edificabilità);
 - la sua sottostima della domanda esistente in una zona prospera e ricca di attrattiva. Il Real Madrid contesta la stima, fornita dal CEIAM, della popolazione che pratica attività sportive (42,9 %) e propone il 50 %, anche menzionando la possibile domanda da parte dei numerosi dipendenti che lavorano nella zona;
 - il fatto che il valore del terreno sia calcolato sulla base di un mero diritto d'uso del suolo (*derecho de superficie*) e non sulla base del trasferimento del pieno possesso e della piena titolarità del terreno.

(119) Tali critiche non sono convincenti.

⁽²⁵⁾ Nello scenario più ottimista e più pessimista relativamente al rendimento atteso dell'investimento attraverso le entrate, il valore sarebbe rispettivamente pari a 6 350 000 EUR e 2 350 000 EUR.

⁽²⁶⁾ Osservazioni della Spagna del 15 giugno 2015 sullo studio CEIAM trasmesso dalla Commissione il 22 aprile 2015.

⁽²⁷⁾ Informazioni trasmesse dal Real Madrid il 10 luglio 2015.



- (120) In primo luogo, per quanto riguarda gli ipotetici scenari d'uso alternativo, come spiegato nel considerando 114, essi sono utilizzati unicamente al fine di comparare vari ipotetici tipi di utilizzo del terreno, in quanto la destinazione del terreno ad uso sportivo non è cambiata e non è modificabile. Tale analisi dimostra che il valore del terreno B-32 potrebbe almeno avvicinarsi al valore assunto dal comune di Madrid se la sua classificazione avesse un maggiore potenziale commerciale. Tuttavia poiché il comune di Madrid non ha modificato la classificazione del terreno B-32, né avrebbe potuto legalmente cambiare la sua destinazione ad uso sportivo, il riferimento appropriato per il risultato finale dello studio è lo scenario dell'utilizzo sportivo.
- (121) In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta valutazione del terreno sulla base di un «valore del credito ipotecario» o di un mero diritto di utilizzo del suolo, lo studio CEIAM non utilizza tali ipotesi, come sostiene il Real Madrid. Al contrario, come spiegato al punto 2.5. della parte dello studio riguardante lo scenario dell'utilizzo sportivo, lo studio definisce il valore sulla base del valore d'investimento del terreno, che è il suo valore per un proprietario attuale o potenziale. Lo studio CEIAM spiega, al punto 2.3.2., che l'applicazione del metodo descritto nell'ordinanza ECO/805/2003, criticato dal Real Madrid, ha l'obiettivo di determinare il valore di mercato di un terreno ⁽²⁸⁾. Indipendentemente dalle finalità per le quali è applicata l'ordinanza ECO/805/2003, è descritto un metodo atto a stabilire il valore di un terreno che può generare un reddito legato a una determinata attività economica e non ha nulla a che vedere con un valore ipotecario. A tale scopo, il metodo applica norme generalmente riconosciute che non dipendono dal motivo della valutazione. Tale metodo dipende dall'esistenza di un progetto di investimento, in quanto il valore è determinato dal valore attuale netto dei flussi di cassa futuri a lungo termine del progetto di investimento più probabile (nel caso del terreno B-32, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura sportiva).
- (122) A differenza del metodo residuale statico di valutazione utilizzato nella relazione Aguirre Newman, fornita dal Real Madrid, lo studio CEIAM basa il proprio calcolo non sul prezzo che un investitore in infrastrutture sportive otterrebbe dalla vendita a breve termine dell'infrastruttura ma sul suo sfruttamento commerciale nei decenni successivi. Il metodo proposto dal CEIAM è particolarmente appropriato per il terreno B-32, in quanto non esiste alcuna possibilità di vendere il terreno con l'infrastruttura perché il tipo di utilizzo e la proprietà pubblica di tale terreno sono stabiliti in una prospettiva a lungo termine. Il metodo residuale statico di valutazione proposto dal Real Madrid non è appropriato in un caso ove è previsto lo sfruttamento di infrastrutture sportive in cambio del pagamento di quote da parte degli utilizzatori. Tale metodo può essere applicato soltanto se il terreno e l'infrastruttura costruita su di esso possono essere venduti e soltanto se tale vendita ha luogo subito dopo la costruzione.
- (123) Al fine di determinare il valore attuale di un terreno con l'obiettivo di stabilire l'entità di una richiesta di indennizzo in funzione di tale valore, non risulta appropriato supporre o stabilire un valore ipotetico basato su caratteristiche che influiscono sul valore del terreno ma che in realtà non sono soddisfatte. Se fosse avanzata una richiesta di indennizzo nei confronti del comune di Madrid, il valore pertinente del terreno B-32 sarebbe il valore che esso ha per il comune di Madrid, che non potrebbe beneficiare di un valore ipotetico del terreno qualora esso fosse trasferibile.
- (124) In terzo luogo lo studio CEIAM contiene un raffronto accurato e dettagliato con altri impianti sportivi, diversi per caratteristiche e attrattiva, per la stima dei costi e delle entrate.
- (125) Quanto al fatto che non sarebbero stati presi in considerazione i flussi di entrate provenienti da attività diverse da quelle sportive e che non sarebbe stata pienamente esaurita l'edificabilità del terreno, lo studio illustra, al punto 1.6.4., un'ipotesi dettagliata della possibile modalità di utilizzo del terreno per varie combinazioni di infrastrutture sportive. Esso include inoltre parcheggi, negozi e ristoranti e le previste entrate provenienti dalle quote pagate dagli utilizzatori; tutti questi elementi sono illustrati in dettaglio per le diverse infrastrutture.
- (126) Al punto 1.6.5. dello studio il CEIAM spiega di essere consapevole del fatto che le sue stime non esauriscono completamente l'utilizzo legalmente possibile del terreno in termini di superficie edificabile. La pianificazione urbanistica spesso fissa tali percentuali di utilizzo del suolo a livelli assai elevati per consentire di rispondere alle mutevoli domande nel corso degli anni finché non si materializzi l'utilizzo previsto. Tuttavia ciò non sarebbe insolito nel caso di terreni per uso pubblico, in quanto di norma tali percentuali massime non sono esaurite completamente. L'intensità di utilizzo del suolo dipenderebbe dalla domanda prevista e dal tipo di attività sportive o di infrastrutture offerte. A tale riguardo, per l'elaborazione dello scenario utilizzato dallo studio il CEIAM ha analizzato 22 complessi sportivi comparabili.
- (127) Per quanto riguarda la percentuale di utilizzatori di infrastrutture sportive nelle vicinanze, che secondo il Real Madrid è troppo bassa, lo studio ha utilizzato i dati statistici ufficiali esistenti sull'attività sportiva degli abitanti

⁽²⁸⁾ Cfr. l'articolo 24, paragrafo 2, dell'Orden ECO/805/2003 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, BOE núm. 85, de 9 de abril de 2003, pag. 13678.



nel bacino d'utenza degli impianti sportivi ubicati sul terreno B-32 a Madrid, quale figura al punto 3.2 dell'allegato informativo dello studio. Lo studio considera inoltre la possibile domanda dei dipendenti degli uffici situati nelle vicinanze. A tale riguardo, il Real Madrid non fornisce cifre, basate su ricerche di mercato nella zona, per sostenere l'argomentazione secondo cui la percentuale di utilizzatori sportivi sarebbe troppo bassa; pertanto la Commissione deve accettare le stime più prudenti fornite dal CEIAM.

- (128) Infine quanto al fatto che il valore del terreno è calcolato sulla base di un mero diritto d'uso del suolo (*derecho de superficie*) e non sulla base del trasferimento del pieno possesso e della piena titolarità del terreno, la Commissione rinvia al considerando 111 di cui sopra, e in particolare all'osservazione secondo cui non vi è alcuna possibilità di vendere il terreno con l'infrastruttura perché il tipo di utilizzo e la proprietà pubblica di tale terreno sono stabiliti in una prospettiva a lungo termine.
- (129) Per tutti i motivi che precedono, la Commissione ritiene che le critiche espresse dalle autorità spagnole e dal Real Madrid sullo studio CEIAM siano infondate. Il Real Madrid non dimostra in che misura le presunte carenze della relazione CEIAM determinano una significativa sottostima del valore. Di conseguenza non sarebbe stato possibile presumere che il valore del terreno B-32 nel 2011 fosse superiore al valore di 4 275 000 EUR stimato dallo studio CEIAM, e pertanto un operatore prudente in un'economia di mercato che si fosse trovato in circostanze analoghe non avrebbe concluso l'accordo transattivo del 2011, con il quale il comune di Madrid ha accettato di compensare il Real Madrid con un importo di 22 693 054,44 EUR per assumersi una responsabilità giuridica incerta connessa al mancato rispetto dell'obbligo di trasferire il terreno B-32 in virtù dell'accordo di attuazione del 1998.
- (130) Considerata la probabilità incerta che il comune di Madrid potesse essere chiamato a rispondere del mancato trasferimento del terreno B-32 in conformità dell'accordo di attuazione del 1998 e data la notevole disparità tra l'importo che il comune di Madrid ha convenuto di pagare per compensare il Real Madrid in virtù dell'accordo transattivo del 2011 (22 693 054,44 EUR) e l'entità massima dell'esposizione finanziaria derivante dalla sua responsabilità giuridica (4 275 000 EUR), la Commissione conclude che un operatore prudente in un'economia di mercato, operante in circostanze analoghe a quelle in cui si è trovato il comune di Madrid, non avrebbe stipulato l'accordo transattivo del 2011.
- (131) La Commissione conclude pertanto che il comune di Madrid, stipulando l'accordo transattivo del 2011 con il Real Madrid, non si è comportato come un operatore in un'economia di mercato che si fosse trovato in circostanze analoghe. Di conseguenza si deve ritenere che l'accordo transattivo del 2011 abbia conferito al Real Madrid un vantaggio economico di valore pari alla differenza tra l'importo della compensazione e l'entità massima dell'esposizione finanziaria derivante dalla sua responsabilità giuridica e che pertanto esso costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1), del trattato.
- (132) Infine per quanto riguarda l'affermazione della Spagna secondo cui, se il comune di Madrid avesse trasferito il terreno B-32 al Real Madrid nel 2011, non esisterebbe alcun aiuto, la Commissione ritiene che tale affermazione non sia pertinente per la sua conclusione secondo la quale il Real Madrid ha ottenuto un vantaggio economico dall'accordo transattivo del 2011. Il comune di Madrid avrebbe potuto trasferire il terreno B-32 soltanto se fosse stato legittimamente autorizzato a farlo. Se così fosse stato, non soltanto non sarebbe stato necessario stipulare l'accordo transattivo del 2011 ma il Real Madrid avrebbe ottenuto l'effettivo terreno a cui aveva diritto in base all'accordo di attuazione del 1998, e dunque non vi sarebbe stata la necessità di valutare se la compensazione offerta al Real Madrid per tale terreno corrispondesse al valore del terreno stesso. In altri termini il comune di Madrid avrebbe applicato l'accordo di attuazione del 1998, che non forma oggetto della presente decisione.

6.3. Compatibilità dell'aiuto

- (133) Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato ⁽²⁹⁾. Tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se la Commissione constata che esso ricade in una qualsiasi delle categorie elencate all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ⁽³⁰⁾. Spetta tuttavia allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrarne la compatibilità con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato ⁽³¹⁾.

⁽²⁹⁾ Le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

⁽³⁰⁾ Le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni; b) gli aiuti destinati a determinati progetti importanti di comune interesse europeo o intesi a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

⁽³¹⁾ Causa T-68/03, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione*, EU:T:2007:253, punto 34.



- (134) Né le autorità spagnole né il Real Madrid hanno invocato l'applicabilità delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato al caso in esame.
- (135) A tale riguardo la Commissione rileva che, poiché l'aiuto in questione dà luogo a un reddito di cui il Real Madrid di norma non avrebbe beneficiato nel corso delle sue operazioni commerciali, si deve ritenere che l'accordo transattivo del 2011 conferisce un aiuto al funzionamento al Real Madrid. In generale, un siffatto aiuto non può, di norma, essere considerato compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto non agevola lo sviluppo di talune attività.
- (136) Di conseguenza l'aiuto di Stato concesso al Real Madrid mediante l'accordo transattivo del 2011 è incompatibile con il mercato interno.

7. ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (137) Conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi proposta di aiuto (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (obbligo di sospensione).
- (138) La Commissione rileva che la Spagna non ha notificato alla Commissione la propria intenzione di concedere aiuti attraverso l'accordo transattivo del 2011 e che non ha rispettato nemmeno l'obbligo di sospensione sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Pertanto, conformemente all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽³²⁾, l'accordo transattivo del 2011 costituisce un aiuto illegale cui è stata data attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

8. RECUPERO

- (139) Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto ⁽³³⁾. Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo imposto a uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino dello status quo ante ⁽³⁴⁾. La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽³⁵⁾.
- (140) In virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, la Commissione ha l'obbligo di esigere il recupero degli aiuti illegali e incompatibili. Sempre in base a tale disposizione, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti illegali dichiarati incompatibili. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽³⁶⁾ illustra nel dettaglio i metodi da seguire per il calcolo degli interessi applicabili al recupero. Infine l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
- (141) Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare nel momento in cui ordina la restituzione dell'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ⁽³⁷⁾.

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


⁽³³⁾ Cfr. la causa C-70/72, *Commissione/Germania*, EU:C:1973:87, punto 13.

⁽³⁴⁾ Cfr. le cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Spagna/Commissione*, EU:C:1994:325, punto 75.

⁽³⁵⁾ Cfr. la causa C-75/97, *Belgio/Commissione*, EU:C:1999:311, punti 64-65.

⁽³⁶⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Cfr. la causa C-441/06, *Commissione/Francia*, EU:C:2007:616, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata.



- (142) Ciononostante nel caso in esame la Commissione ritiene che l'aiuto derivante dall'accordo transattivo del 2011 che la Spagna deve recuperare dal Real Madrid sia pari alla differenza tra il valore del terreno B-32 quale concordato nell'accordo transattivo del 2011, ovvero 22 693 054,44 EUR, e l'entità massima dell'esposizione finanziaria derivante dalla sua responsabilità giuridica in virtù dell'accordo di attuazione del 1998, assumendo come esatto valore di mercato del terreno B-32 nel 2011 un importo pari a 4 275 000 EUR. Pertanto per eliminare il vantaggio concesso al Real Madrid a seguito dell'accordo transattivo del 2011, la Spagna deve recuperare presso tale entità un importo pari a 18 418 054,44 EUR.

9. CONCLUSIONE

- (143) In conclusione, la Commissione constata che, attraverso l'accordo transattivo del 2011 concluso tra il comune di Madrid e il Real Madrid, la Spagna ha illegalmente concesso al Real Madrid un aiuto di Stato, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. In virtù dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, la Spagna è tenuta a recuperare tale aiuto presso il Real Madrid,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato di 18 418 054,44 EUR che il Regno di Spagna ha illegalmente concesso il 29 luglio 2011, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in favore del Real Madrid Club de Fútbol è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. Il Regno di Spagna procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽³⁸⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Regno di Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Regno di Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



2. Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Il Regno di Spagna trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.


Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE0519



DECISIONE (UE) 2016/2394 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

relativa all'aiuto di stato concesso dall'Ungheria a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (caso SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN))

[notificata con il numero C(2014) 3193]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui sopra ⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 12 agosto 2008 la Commissione ha iniziato a monitorare il regime di aiuti ungherese «Utilizzo e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica» HU 21/2004 (SA.15588 (MX 23/2008)) (di seguito il «regime»), considerato un aiuto di Stato esistente al momento dell'adesione dell'Ungheria ⁽²⁾. Le attività di controllo hanno esaminato gli aiuti di Stato concessi in virtù di detto regime nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006.
- (2) Tre beneficiari sono stati selezionati e sottoposti a un'indagine approfondita ⁽³⁾, fra i quali ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (di seguito «ValDeal»). In tutti e tre i casi sono state rilevate irregolarità.
- (3) Una delle società monitorate ha volontariamente rimborsato l'aiuto con gli interessi nella fase di monitoraggio. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario.

⁽¹⁾ GU C 40 del 12.2.2013, pag. 53.

⁽²⁾ Decisione della Commissione C(2004) 3568/2 del 20 settembre 2004, «Misure che verranno considerate aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE — Ungheria».

⁽³⁾ Con lettera del 12 giugno 2009 la Commissione ha informato l'Ungheria di aver selezionato tre imprese (fra cui ValDeal) ai fini di un'analisi approfondita.



- (4) Nell'ambito della procedura di monitoraggio (SA.15588), la Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 12 giugno 2009, il 21 gennaio 2010, il 30 agosto 2010, il 22 dicembre 2010 e il 17 febbraio 2011. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 17 settembre 2009, il 30 marzo 2010, il 26 ottobre 2010, il 6 dicembre 2010, l'8 dicembre 2010, il 2 febbraio 2011, il 24 febbraio 2011 e il 1° aprile 2011.
- (5) Dato che i dubbi espressi dalla Commissione riguardo ai due beneficiari rimanenti, inclusa ValDeal, non erano stati del tutto dissipati dalle autorità ungheresi, il caso è stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati (NN) il 16 giugno 2011 e protocollato con numero SA.33186 (2011/NN).
- (6) Nell'ottobre 2011 l'altro beneficiario rimanente oltre a ValDeal ha rimborsato volontariamente l'aiuto con gli interessi. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario ⁽¹⁾.
- (7) Alla luce di quanto precede, la presente decisione riguarda esclusivamente l'aiuto di Stato concesso a ValDeal (di seguito la «misura»).
- (8) La Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 9 febbraio 2012 e il 18 aprile 2012. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 1° settembre 2011, il 19 ottobre 2011, il 29 febbraio 2012, il 12 marzo 2012, il 18 giugno 2012, il 26 giugno 2012, il 4 luglio 2012 e il 12 settembre 2012.
- (9) In data 6 settembre 2011 si è tenuta a Bruxelles, presso i servizi della Commissione, una riunione con le autorità ungheresi e i rappresentanti del beneficiario.
- (10) Con lettera del 18 aprile 2012 i servizi della Commissione hanno informato le autorità ungheresi che, alla luce delle informazioni allora disponibili, l'aiuto concesso a ValDeal non poteva essere considerato aiuto per un progetto di R&S. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno ritenuto, in via preliminare, che l'aiuto a ValDeal potesse essere compatibile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (di seguito il «regolamento di esenzione per categoria per le PMI») ⁽²⁾. Le autorità ungheresi sono state pertanto invitate a verificare che la misura rispondesse a tutti i requisiti di detto regolamento e a produrre le informazioni di supporto. Infine, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità ungheresi che, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente percepito da ValDeal fosse stato superiore a quello autorizzato ai sensi del suddetto regolamento, sarebbe stato necessario recuperare la differenza insieme agli interessi applicabili, calcolati in conformità alle regole previste dal metodo di calcolo del tasso di riferimento per le procedure di recupero degli aiuti ⁽³⁾.
- (11) Con lettera del 18 giugno 2012 le autorità ungheresi hanno comunicato ai servizi della Commissione che l'aiuto concesso a ValDeal non dovrebbe essere valutato alla luce dell'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria per le PMI, senza fornire spiegazioni.
- (12) Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d'indagine formale. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («la decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (13) Il 22 febbraio 2013 le autorità ungheresi hanno presentato osservazioni in seguito alla decisione di avvio del procedimento. Due parti interessate, ValDeal e la Rete europea dei centri d'impresa e d'innovazione (European Business & Innovation Centre Network — EBN) ⁽⁵⁾ hanno presentato osservazioni, rispettivamente il 13 e il 14 marzo 2013.


⁽¹⁾ Con lettera del 19 dicembre 2011 la Commissione ha informato le autorità ungheresi di aver interrotto le indagini sul beneficiario in questione.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽³⁾ Articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 40 del 12.2.2013, pag. 53.

⁽⁵⁾ La Rete europea dei centri d'impresa e innovazione è un'associazione europea di imprese, di cui ValDeal è membro.



- (14) Il 5 aprile 2013 le osservazioni delle parti interessate sono state trasmesse alle autorità ungheresi, le quali con lettera dell'8 maggio 2013 hanno confermato di non avere ulteriori osservazioni.
- (15) Con e-mail del 18 giugno 2013 è stato chiesto alle autorità ungheresi di presentare un calendario dettagliato del rimborso dell'aiuto; le autorità ungheresi hanno risposto il giorno stesso. Il 26 giugno 2013 le autorità ungheresi hanno presentato una tabella dei costi ammissibili. Poiché i dati forniti risultavano poco chiari alla luce delle informazioni presentate in passato, è stata inviata una richiesta d'informazione il 5 luglio 2013. Dopo due richieste di proroga del termine, le autorità ungheresi hanno risposto il 7 ottobre 2013.
- (16) In seguito alle richieste di chiarimenti presentate in via informale dai servizi della Commissione, il 12 febbraio 2014 le autorità ungheresi hanno indicato tramite e-mail che parte dell'aiuto era stata trasferita da ValDeal a taluni clienti, conformemente alle soglie *de minimis* e alle regole relative al cumulo.

2. DESCRIZIONE DEL REGIME E DI VALDEAL

2.1. Descrizione del regime

- (17) La base giuridica del regime è costituita dalla legge XC del 2003 sul Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica (*a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról*) e dal decreto del governo n. 133/2004, del 29 aprile 2004, sulla gestione e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica.
- (18) Il bilancio del regime per il 2006 era pari a 7 909 784 000 HUF (circa 31,25 milioni di EUR ⁽¹⁾). Il regime è stato finanziato esclusivamente dal bilancio dello Stato ⁽²⁾.
- (19) L'obiettivo del regime era quello di sostenere, tra le altre cose, le attività di R&S in Ungheria, senza restringere l'attenzione su determinati settori o porre limiti alle dimensioni dei beneficiari. Gli aiuti erano erogati sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati e abbuoni d'interesse. Conformemente alla base giuridica del regime, gli aiuti potevano essere messi a disposizione, oltre che per la R&S, anche per il capitale di rischio, la formazione, l'occupazione, gli investimenti (aiuti a finalità regionale) e misure *de minimis*.
- (20) Uno dei beneficiari degli aiuti concessi nel quadro del regime era ValDeal. L'impresa ha ricevuto un aiuto di Stato alla R&S, a titolo del bilancio 2006 del regime, per un progetto di R&S intitolato «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione» (di seguito «il progetto»). ValDeal avrebbe destinato l'11 % dei fondi alla ricerca industriale e l'89 % allo sviluppo sperimentale.

2.2. Descrizione di ValDeal e del progetto realizzato

2.2.1. Attività di ValDeal nel quadro del progetto che ha beneficiato degli aiuti

- (21) ValDeal, una piccola impresa creata nel 2006 ⁽³⁾, ha ricevuto una sovvenzione a fondo perduto di 472 508 090 HUF (circa 1,86 milioni di EUR) per il progetto. Il costo complessivo del progetto era di 1 001 134 111 HUF (circa 3,95 milioni di EUR) e il contributo proprio di ValDeal di 528 626 021 HUF (circa 2,08 milioni di EUR) ⁽⁴⁾. Il progetto è stato realizzato tra il 1° dicembre 2006 e il 30 novembre 2010 ⁽⁵⁾ e l'aiuto è stato erogato in varie rate.
- (22) Obiettivo del progetto era sviluppare un sistema di gestione dell'innovazione specifico per l'Ungheria e la regione dell'Europa centrale e orientale. Tale sistema avrebbe dovuto monitorare sistematicamente i progetti scientifici/tecnologici, le invenzioni e le start-up al fine di identificare quelli con più elevate potenzialità di commercializzazione, aiutarli a creare interesse commerciale e portafogli di licenze allettanti per i potenziali investitori, oppure

⁽¹⁾ Al momento dell'adozione della presente decisione, la Commissione ha utilizzato il tasso di cambio di 253,13 HUF/EUR, in vigore al 19 dicembre 2006.

⁽²⁾ Le autorità ungheresi hanno confermato che per il regime di aiuti non sono stati utilizzati fondi strutturali.

⁽³⁾ Secondo le autorità ungheresi, ValDeal nel 2006 (anno della sua creazione) era una microimpresa, mentre nel 2007 era una piccola impresa (informazioni presentate dall'Ungheria in data 12 marzo 2012).

⁽⁴⁾ Il contratto di sovvenzione originale prevedeva una sovvenzione a fondo perduto di 550 milioni di HUF (circa 2,17 milioni di EUR) per il costo totale del progetto originariamente previsto di 1 169 467 000 HUF (circa 4,62 milioni di EUR). Esiste quindi una differenza di 168 332 889 HUF tra il costo totale previsto del progetto e quello effettivo.

⁽⁵⁾ Il periodo di attuazione originariamente previsto dal contratto di sovvenzione era dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2009. Il contratto di sovvenzione è stato tuttavia più volte modificato per prorogare il termine di attuazione al 30 novembre 2010.



aiutare tali progetti ad accrescere le entrate conquistando nuovi mercati, introducendo nuove linee di prodotti o semplicemente trasformando nuove idee in attività commerciali ⁽¹⁾.

- (23) La prima fase del progetto prevedeva l'acquisto di know-how sotto licenza in materia di gestione dell'innovazione dall' IC² Institute dell'Università del Texas e dalla società tedesca INNO AG, che vantano pluriennale esperienza nell'incubazione di imprese, nella gestione dell'innovazione e nella commercializzazione della proprietà intellettuale. ValDeal ha altresì acquistato dall'Università del Texas corsi di formazione per il proprio personale in tema di gestione dell'innovazione.
- (24) In virtù del regime, ValDeal era tenuta a fornire ai propri clienti vari servizi a titolo gratuito. La clausola 1.1 del contratto di sovvenzione prevedeva che il beneficiario (ValDeal) si sarebbe impegnato per la durata del progetto a ricercare, identificare e analizzare, a titolo gratuito e senza accettare alcun compenso, almeno 100 tecnologie o prodotti innovativi, nonché a individuarne le possibilità di utilizzo adeguate.
- (25) Secondo ValDeal, la sua attività di R&S consisteva nell'adattare il know-how acquistato al contesto imprenditoriale ungherese e dell'Europa centrale e orientale. Sulla base di tale modello adattato, ValDeal ha offerto servizi gratuiti di gestione dell'innovazione a 60 «idee» (di cui 18 provenivano da imprese e le rimanenti da singoli ricercatori), selezionate tra 600 proposte presentate nell'ambito di un concorso organizzato dalla stessa ValDeal.
- (26) ValDeal ha sintetizzato le sue attività nel progetto raggruppandole nel seguente modo: acquisizione del know-how americano ed europeo in materia di gestione dell'innovazione; raccolta, selezione e valutazione dei risultati della ricerca, delle idee di prodotti, tecnologie e servizi, selezione dei progetti con elevate potenzialità; sviluppo delle imprese, concessione di licenze, commercializzazione del know-how; sviluppo di servizi di gestione integrata dell'innovazione; formazione; divulgazione e comunicazione dei risultati; sostenibilità dei risultati ⁽²⁾.
- (27) Per quanto riguarda i servizi forniti da Val Deal agli inventori o alle imprese, essi consistevano tipicamente nelle seguenti attività: sviluppo della home page; sviluppo della creatività; generazione di idee; innovazione aperta; identificazione di idee di prodotti, tecnologie e servizi; monitoraggio dei risultati della ricerca; identificazione di società o imprese innovative con potenziale d'innovazione; stesura e gestione delle domande di sovvenzione/gare d'appalto; formazione; tutela della proprietà intellettuale; mediazione, abbinamento delle capacità di R&S; gestione interinale; marketing e ricerca di mercato; comunicazione; elaborazione di piani commerciali e studi di fattibilità; creazione di reti nazionali e internazionali; collaborazione in rete con business angels e investitori; ricerca di investitori; gestione dei processi d'investimento; raccolta e diffusione delle buone/migliori pratiche ⁽³⁾.
- (28) Secondo ValDeal l'adeguamento del modello originale era necessario per tenere conto delle differenze tra le condizioni vigenti in Ungheria e quelle dei paesi europei più sviluppati o degli USA. Le differenze più tipiche, secondo ValDeal, sono le seguenti: in Ungheria manca un contesto socioeconomico favorevole all'innovazione; mancano capitali d'avviamento istituzionali; il sistema nazionale dell'innovazione non è efficace; non esiste un'istituzione a livello politico responsabile dell'organizzazione strategica e dell'efficace gestione dell'innovazione; manca personale qualificato per gestire l'innovazione; nei centri di conoscenza manca la figura qualificata/competenza di responsabile del trasferimento di tecnologia e dell'innovazione; il numero delle collaborazioni internazionali nel campo dell'innovazione è estremamente basso. ⁽⁴⁾ ValDeal precisa inoltre che in Ungheria la cultura dell'innovazione è diversa. Ad esempio, i responsabili di progetto non dispongono di informazioni adeguate sul mercato e sui concorrenti di pertinenza; nella maggior parte dei casi non sono adatti a gestire l'impresa e sovente non accettano il fatto che la gestione scientifica del progetto sia separata dalla gestione generale e commerciale; la gestione dei diritti di proprietà intellettuale non è adeguata; oppure, in taluni casi, vi è una mancanza pressoché totale di etica professionale ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 4 luglio 2012, «Contesto — Programma di gestione dell'innovazione di ValDeal», pag. 1.

⁽²⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 8.

⁽³⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 19.

⁽⁴⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 3.

⁽⁵⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 20.



2.2.2. Protezione dei DPI richiesta da ValDeal

- (29) Uno degli argomenti invocati da ValDeal per dimostrare il contenuto di R&S del progetto, è che la società ha richiesto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito: «DPI») per i suoi risultati di ricerca (⁽¹⁾). A tal riguardo, ValDeal ha dichiarato di aver ottenuto due tipi di protezione dei DPI:
- In primo luogo, ValDeal sostiene di aver registrato due marchi presso l'Ufficio dei brevetti ungherese (di seguito: «UBU»): il primo per il suo segno grafico (registrazione n. 191345) e il secondo per la combinazione di parole «Modello ValDeal di gestione integrata dell'innovazione» (ValDeal Integrált Innováció-menedzsment Modell) (registrazione n. 206941).
 - In secondo luogo, ValDeal ha depositato presso l'UBU una registrazione volontaria (⁽²⁾) del suo modello di gestione integrata dell'innovazione. Secondo quanto pubblicato sul sito web dell'UBU, la registrazione volontaria delle opere non implica una protezione giuridica equivalente ai diritti d'autore o a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, ma ha il solo scopo di provare che, alla data della registrazione presso l'UBU, l'opera o i diritti connessi, di cui il ricorrente rivendica la titolarità, esistevano con il contenuto registrato (⁽³⁾).

2.2.3. Progetti simili finanziati dall'UE

- (30) Quale ulteriore prova del contenuto di R&S del progetto, ValDeal ha presentato alcuni esempi di progetti finanziati dall'UE (cfr. di seguito), argomentando che questi erano tutti analoghi progetti di R&S, finanziati dal Quinto programma quadro (di seguito «PQ5») o dal Sesto programma quadro (di seguito «PQ6») (⁽⁴⁾), e che quindi il progetto di ValDeal doveva essere considerato un progetto di R&S. ValDeal ha citato come esempi i seguenti progetti:
- «Creative trainer»: scopo di questo progetto era sviluppare un corso di gestione della creatività e dell'innovazione con il sostegno del programma di apprendimento permanente della Commissione, il cui obiettivo è quello di promuovere le esperienze di apprendimento e sviluppare il settore dell'istruzione e della formazione in Europa (⁽⁵⁾). Alla luce di tali informazioni, il progetto «Creative Trainer» non sembra essere un progetto di R&S.
 - «WOMENTOR»: scopo del progetto era sostenere la partecipazione delle imprenditrici ai progetti di ricerca europei; anche questo progetto era finanziato dal programma di apprendimento permanente. Pertanto, anch'esso non sembra essere un progetto di R&S.
 - «ImMediaTe»: scopo del progetto era istituire una piattaforma settoriale per le PMI nel settore dei media digitali e dell'industria creativa per fornire loro assistenza e formazione in tema di sviluppo e finanziamento di imprese digitali. Il progetto era finanziato dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione dell'UE (⁽⁶⁾), che mira a incoraggiare la competitività delle imprese europee in generale, promuovendo un maggiore e migliore utilizzo delle TIC, un maggior uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica, a sostenere le attività d'innovazione, a facilitare l'accesso al credito e a offrire servizi di sostegno alle imprese. Alla luce di queste informazioni, anche il progetto ImMediaTe sembra essere principalmente un progetto di formazione.
 - «NIMCUBE»: scopo del progetto era sviluppare soluzioni informatiche sofisticate per misurare, gestire e ottimizzare il riutilizzo delle conoscenze e l'innovazione delle imprese. Il progetto NIMCUBE era finanziato dal PQ5 ma, a differenza del progetto di ValDeal, era incentrato sullo sviluppo di nuove soluzioni tecniche, nella fattispecie di nuovo software.

(⁽¹⁾) Informazioni presentate dall'Ungheria in data 4 luglio 2012, sezione «Risposte alle domande della Commissione europea — Progetto ValDeal», pag. 2.

(⁽²⁾) La registrazione volontaria di opere è disciplinata dal regolamento n. 26/2010 del 28 dicembre 2010 del ministero ungherese della Pubblica amministrazione e della giustizia.

(⁽³⁾) <http://www.sztmh.gov.hu/kerdesek/gyik/onkentes.html>.

(⁽⁴⁾) Informazioni presentate dall'Ungheria in data 19 ottobre 2011, pag. 17, e informazioni presentate in data 12 settembre 2012.

(⁽⁵⁾) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.

(⁽⁶⁾) <http://ec.europa.eu/cip>.



3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (31) Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale. In via preliminare, la Commissione ha concluso che la misura costituiva aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per le ragioni esposte di seguito.
- (32) In primo luogo, ValDeal ha ricevuto una sovvenzione a valore sul bilancio 2006 del regime di aiuti di Stato HU 21/2004; pertanto, la misura è stata considerata finanziata da risorse statali.
- (33) In secondo luogo, ValDeal ha ricevuto un aiuto di Stato per svolgere attività che gli altri operatori di mercato dovevano finanziare interamente da sé, e ciò a prescindere dal fatto che nel quadro della misura, ValDeal prestasse i propri servizi gratuitamente. La misura minaccia quindi di falsare la concorrenza conferendo a ValDeal un vantaggio selettivo.
- (34) In terzo luogo, la misura incide chiaramente sugli scambi tra Stati membri. ValDeal ha acquistato know-how in materia di gestione dell'innovazione dall'Università del Texas, negli USA, e dalla tedesca INNO AG; la misura poteva quindi incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, ValDeal intendeva offrire i suoi servizi anche ad imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
- (35) La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. In particolare, dubitava se l'aiuto concesso a ValDeal potesse essere ritenuto compatibile con il mercato interno nel quadro della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione («disciplina RSI») del 1996 o, in alternativa, nel quadro di altri strumenti.

3.1. Compatibilità nel quadro della disciplina RSI

3.1.1. Contenuto di R&S

- (36) La Commissione ha concluso che nessuno dei succitati servizi forniti da ValDeal poteva essere considerato un'innovazione, dal momento che erano già offerti da prestatori di servizi del settore informatico, da avvocati, esperti in materia di brevetti, consulenti, business angels ecc. e erano presenti sul mercato sotto svariate forme. In realtà, risulta che il progetto consisteva nel testare l'efficacia di un know-how/modello di gestione dell'innovazione fornito da terzi, adattandolo semplicemente al contesto imprenditoriale ungherese (effettuando anche la traduzione in ungherese).
- (37) ValDeal sostiene inoltre che l'adattamento del know-how/modello di gestione dell'innovazione acquistato consisteva nel dare maggiore importanza ad alcuni servizi di gestione, come la formazione personale degli inventori, cui viene attribuita minore importanza nei paesi dove la cultura imprenditoriale è maggiormente sviluppata. Tuttavia, secondo la Commissione, ValDeal offriva sostanzialmente gli stessi servizi che erano già inclusi nel modello di gestione dell'innovazione acquistato.
- (38) Anziché svolgere effettive e autentiche attività di R&S, ValDeal si occupava principalmente di incoraggiare le attività di R&S di altri soggetti, ossia dei suoi clienti. ValDeal stessa ha dichiarato che, nelle società cui ha prestato i propri servizi, sono stati creati da 60 a 80 posti di lavoro ad alto contenuto di R&S ⁽¹⁾.

3.1.2. Registrazione dei DPI

- (39) Secondo il regolamento sul marchio comunitario «*Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*» ⁽²⁾. In altre parole, la finalità principale di un marchio non è proteggere i risultati delle attività di R&S di un'impresa, ma distinguerli da quelli di altre imprese. Pertanto, un marchio non può di per sé costituire prova del fatto che l'impresa titolare abbia svolto attività di R&S ai sensi della disciplina RSI del 1996.

⁽¹⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria il 4 luglio 2012, sezione «Contesto — Programma di gestione dell'innovazione di ValDeal», pag. 2.

⁽²⁾ Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).



- (40) Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che ValDeal non abbia o non abbia potuto registrare brevetti o diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle sue attività, a parte il marchio, è un chiaro segno del fatto che il progetto non ha ottenuto risultati di ricerca tali da soddisfare i criteri per una tutela brevettuale.
- (41) Se è pur vero che un'impresa può decidere di proteggere le proprie conoscenze o le proprie invenzioni brevettabili come know-how o segreto aziendale anziché registrarle formalmente come brevetto, l'affermazione generica di ValDeal di voler sviluppare il proprio know-how attraverso l'attuazione del progetto non è sufficiente a dimostrare che il progetto includeva autentiche attività di R&S ai sensi della disciplina RSI.

3.1.3. Progetti analoghi dell'UE

- (42) In primo luogo, la Commissione ha esaminato i progetti in questione, riscontrando che, a parte uno, nessuno di essi era finanziato dal PQ5 o PQ6: erano finanziati da programmi più ampi di formazione, istruzione e competitività che, secondo le autorità ungheresi, presentavano alcune analogie con il progetto di ValDeal.
- (43) In secondo luogo, il progetto NIMCUBE, che potrebbe aver incluso attività di R&S, mirava a sviluppare nuove soluzioni informatiche e quindi non era simile al progetto realizzato da ValDeal. Di conseguenza, secondo la Commissione, le eventuali somiglianze tra i succitati progetti e quello di ValDeal non erano una prova sufficiente per considerare le attività di ValDeal progetti di R&S ai sensi della disciplina RSI.

3.2. Compatibilità nel quadro di altri strumenti

- (44) Nella decisione di avvio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni su eventuali motivazioni alternative di compatibilità.

3.2.1. Compatibilità con il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale»)

- (45) Nella decisione di avvio la Commissione ha ricordato che, secondo l'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale, gli aiuti all'investimento iniziale sono esenti dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni generali e specifiche.
- (46) La prima condizione generale è che l'aiuto sia concesso in una regione ammissibile agli aiuti regionali. L'intero territorio dell'Ungheria era ed è una regione assistita, ammissibile agli aiuti regionali. La sede operativa principale di ValDeal si trova a Budaörs, una città situata nella provincia di Pest, nella regione dell'Ungheria centrale (Közép-Magyarország). Fino al 31 dicembre 2006 la provincia di Pest era una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del TCE ⁽²⁾. Pertanto, la prima condizione generale sembra essere soddisfatta.
- (47) La seconda condizione generale è che l'intensità di aiuto non superi il massimale degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto. ValDeal dichiara di aver ricevuto un'intensità d'aiuto pari al 47,03 %. Il massimale degli aiuti per la provincia di Pest nel 2006 era del 40 %, al quale era possibile aggiungere una maggiorazione del 20 % per i beneficiari che si qualificavano come piccole imprese ⁽³⁾, totalizzando un'intensità d'aiuto massima del 60 %. Secondo le autorità ungheresi, ValDeal nel 2006 (anno della sua costituzione) era una microimpresa, mentre nel 2007 era una piccola impresa ⁽⁴⁾. La valutazione di questa condizione richiede un ricalcolo dei costi ammissibili alla luce delle condizioni specifiche riportate di seguito.
- (48) Per quanto riguarda le condizioni specifiche di compatibilità degli aiuti all'investimento iniziale, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento prevede che: se per il calcolo dei costi ammissibili vengono presi in considerazione gli attivi immateriali, essi devono i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

⁽²⁾ Per il periodo 1 maggio 2004–31 dicembre 2006, cfr. la lettera della Commissione inviata all'Ungheria il 7 luglio 2004, che riconosce la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Ungheria come aiuto esistente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary_en.pdf, e la carta allegata degli aiuti a finalità regionale valida in per quel periodo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary.gif. Per il periodo 2007–2013, cfr. aiuto di Stato N 487/06 — Ungheria — Carta degli aiuti a finalità regionale 2007–2013, C(2006) 4009 def. del 13 settembre 2006 (GU C 256 del 24.10.2006, pag. 7).

⁽³⁾ Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.

⁽⁴⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria in data 12 marzo 2012.



degli aiuti a finalità regionale, ii) essere considerati ammortizzabili, iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato e iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni, o di tre anni nel caso di PMI come ValDeal. Benché fosse provato che ValDeal ha acquistato il know-how alle condizioni di mercato, la Commissione non ha ricevuto informazioni riguardo al soddisfacimento delle condizioni i), iii) e iv) e ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni a riguardo.

- (49) Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale prevede che l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni (per tre anni nel caso di PMI) una volta completato l'intero investimento. Il progetto è stato completato il 30 novembre 2010 e ValDeal ha proseguito le sue attività nella regione dell'Ungheria centrale fino al 30 novembre 2013. Pertanto, questa condizione specifica sembra essere soddisfatta.
- (50) Infine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del succitato regolamento, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 %. ValDeal ha contribuito per il 52,97 % del costo totale del progetto. Pertanto, questa condizione specifica sembra essere soddisfatta.
- (51) Concludendo, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni in merito a quanto segue: i) se l'aiuto a ValDeal poteva essere valutato ai sensi del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale e, in particolare, ii) se l'intensità di tale aiuto era conforme alle intensità di aiuto applicabili, tenendo conto dei costi ammissibili previsti dal succitato regolamento.

3.2.2. *Compatibilità con il regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito «regolamento di esenzione per categoria per le PMI»).*

- (52) A norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria per le PMI, un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali è compatibile con il mercato interno e non è soggetto all'obbligo di notifica a condizione che l'investimento sia effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto e che l'intensità di aiuto non superi il massimale di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella carta approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a 15 punti percentuali, nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TCE, purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %. La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.
- (53) Come indicato sopra, l'intero territorio dell'Ungheria è ed era una regione assistita, ammissibile agli aiuti regionali. La provincia di Pest, dove era situata la principale sede operativa di ValDeal, è stata, fino al 31 dicembre 2006, una regione ammissibile ex dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), con un massimale di aiuto del 40 %. Pertanto, nel dicembre 2006, il regolamento di esenzione per categoria per le PMI consentiva nella provincia di Pest un'intensità massima d'aiuto del $40\% + 15\% = 55\%$, purché l'investimento fosse mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni.
- (54) Concludendo, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni che indicassero se i) l'aiuto di Stato concesso a ValDeal poteva essere considerato compatibile ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per le PMI e se (ii) l'intensità dell'aiuto concesso a ValDeal non superava i massimali di aiuto applicabili all'eventuale aiuto all'investimento iniziale in questione, con particolare riguardo al calcolo dei costi ammissibili pertinenti.
- (55) La Commissione ha altresì dichiarato che ValDeal non ha abusato degli aiuti ottenuti poiché ha svolto le stesse attività descritte nella documentazione di gara.

4. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ UNGHERESI ⁽¹⁾

4.1. **Compatibilità con la disciplina RSI**

- (56) In risposta alla decisione di avvio, le autorità ungheresi hanno affermato che le attività di ValDeal rispondevano ai requisiti di un progetto di R&S poiché rientravano nella categoria dello sviluppo sperimentale e che l'aiuto era legittimo dal momento che riguardava le seguenti presunte attività di R&S:
- preparazione di analisi sulle pratiche europee;
 - quale componente umana della ricerca, valutazione delle modalità per motivare alla collaborazione il promotore del progetto;

⁽¹⁾ Informazioni presentate dall'Ungheria il 13 marzo 2013.



- quale attività formativa e di ricerca, ricerca metodologica delle possibilità per formare imprenditori ben preparati;
 - sviluppo di una serie di metodi e strumenti per la raccolta, valutazione e selezione dei progetti, non ancora disponibili nei servizi di innovazione in Ungheria;
 - identificazione dei servizi necessari alla gestione dell'innovazione, studio delle migliori pratiche e sviluppo di servizi per il modello di servizi ungherese.
- (57) Secondo le autorità ungheresi ValDeal si era impegnata a 1) testare la metodologia messa a punto, 2) condurre lo sviluppo sperimentale del modello di gestione integrata dell'innovazione (ossia raccolta, valutazione e selezione dei progetti, su base sperimentale, in base al know-how acquisito) e 3) confermare la sostenibilità dei nuovi servizi mediante l'applicazione sperimentale dei progetti selezionati.
- (58) Inoltre, secondo le autorità ungheresi, il contenuto di R&S del progetto sarebbe stato confermato dal fatto che il progetto era pienamente conforme ai criteri esposti al paragrafo 149 del Manuale di Frascati ⁽¹⁾.
- (59) Infine, stando alle autorità ungheresi, nel corso del progetto ValDeal aveva prestato servizi di innovazione a piccole e medie imprese e a singole persone fisiche. Conformemente ai requisiti del programma, tali servizi erano stati prestati gratuitamente. Secondo quanto dichiarato da ValDeal, il valore di questi servizi ai prezzi di mercato correnti ammontava a 323 797 000 HUF ⁽²⁾.
- (60) Secondo le autorità ungheresi, il vantaggio trasferito sotto forma di servizi prestati gratuitamente non implica un vantaggio economico per ValDeal. Ciò ridurrebbe l'importo degli aiuti di Stato concessi a ValDeal a 148 711 090 HUF, ossia la differenza tra la partecipazione complessiva del governo e l'aiuto a favore dei suoi clienti.

4.2. Compatibilità con il regolamento (CE) n. 1628/2006 (esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale)

- (61) In alternativa, le autorità ungheresi si sono dette d'accordo con la conclusione della decisione di avvio, secondo cui l'aiuto sarebbe potuto essere un aiuto all'investimento compatibile ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.
- (62) Ai sensi del succitato regolamento, le intensità di aiuto si calcolano in percentuale delle spese materiali e immateriali ammissibili oppure, se il progetto di investimento crea direttamente posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali del dipendente, calcolati su un periodo di due anni, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole ottenuto in base ai due suddetti criteri.
- (63) Secondo le autorità ungheresi, i costi totali del progetto ammontavano a 842 027 000 HUF, mentre gli aiuti a ValDeal ammontavano a 148 711 090 HUF, pari a un'intensità di aiuto del 17,66 % ⁽³⁾ (tasso inferiore alla soglia del 60 % prevista dal regolamento di cui sopra). Tuttavia, con lettera del 7 ottobre 2013, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che i costi del progetto ammontavano a 823 320 683 HUF (anziché 842 028 250 HUF) ⁽⁴⁾. La Commissione prenderà pertanto la propria decisione sulla base di quest'ultima informazione.

⁽¹⁾ OCSE, «Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development» FRASCATI MANUAL 2002, ISBN 92-64-19903-9, © OECD 2002. Di seguito si riportano alcuni criteri che possono aiutare a identificare la presenza di R&S nelle attività di servizi:

- (1) collegamenti con laboratori di ricerca pubblici: questo criterio può essere soddisfatto attraverso la collaborazione di ValDeal con l'Università di tecnologia ed economia di Budapest e l'Università Corvinus di Budapest;
 - (2) partecipazione di personale titolare di dottorato di ricerca o di dottorandi: questo criterio può essere soddisfatto attraverso la partecipazione di numeroso personale titolare di dottorato di ricerca alla realizzazione del progetto;
 - (3) pubblicazione dei risultati di ricerca su riviste scientifiche, organizzazione di conferenze scientifiche o partecipazione a valutazioni scientifiche: questo criterio può essere soddisfatto grazie ai 20-30 interventi sul tema del progetto, realizzati da ValDeal in occasione di varie conferenze;
 - (4) costruzione di prototipi o di impianti pilota: questo criterio può essere soddisfatto alla luce del fatto che, tra il 2007 e il 2010, ValDeal ha sistematicamente sviluppato e testato il modello su oltre 500 progetti.
- ⁽²⁾ Il prezzo di mercato dei servizi prestati gratuitamente da ValDeal è stato calcolato in base a una tariffa di 15 000 HUF/ora (circa 60 EUR/ora).
- ⁽³⁾ Le autorità ungheresi presumevano che tutti i costi del progetto fossero ammissibili.
- ⁽⁴⁾ Le informazioni presentate inizialmente includevano altre voci, di importo pari a 18 507 567 HUF, che pur non essendo legate direttamente al progetto, potevano essere considerate attività di sviluppo sperimentale.



- (64) Secondo le autorità ungheresi, sia le condizioni generali che quelle specifiche, definite all'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale, erano soddisfatte.

4.3. Compatibilità con il regolamento (CE) n. 70/2001 (esenzione per categoria per le PMI)

- (65) Le autorità ungheresi non hanno formulato una chiara spiegazione su come potesse essere applicato il regolamento (CE) n. 70/2001 in questo caso. Secondo quanto consta alla Commissione, le autorità ungheresi non hanno ritenuto necessario fornire ulteriori prove poiché le intensità di aiuto massime sono inferiori a quelle consentite dal regolamento (CE) n. 1628/2006.

4.4. Compatibilità ai sensi del trattato

- (66) Le autorità ungheresi hanno altresì affermato che l'aiuto concesso può essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, visto che il progetto di ValDeal era inteso a colmare un'evidente carenza del mercato, ma non poteva essere realizzato con fondi forniti a prezzi di mercato. In tale ottica, l'importo dell'aiuto è stato limitato al livello necessario per il conseguimento dell'obiettivo senza superarlo.
- (67) La disciplina RSI del 2006, adottata il 22 novembre 2006 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2007, conteneva una nuova categoria di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Poiché l'autorità che concede gli aiuti si è impegnata in data 19 dicembre 2006 e la nuova disciplina era intesa a riconoscere l'ammissibilità dei servizi di consulenza in materia di innovazione, la compatibilità degli aiuti poteva essere valutata, secondo le autorità ungheresi, direttamente ai sensi del trattato.
- (68) A tale riguardo, le autorità ungheresi hanno osservato che lo sviluppo di un modello di gestione dell'innovazione, conforme alla normativa ungherese e dell'UE, nonché al contesto socio-culturale dell'Europa centrale e orientale, richiedeva lo sviluppo di un modello e di pratiche commerciali adeguati, in cui l'innovazione fosse guidata dalla domanda del mercato e dai rapporti con i clienti. Il progetto di ValDeal ha messo a punto una serie di metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti onde poterli utilizzare in futuro sistematicamente. Quei servizi non erano ancora disponibili in Ungheria al momento della concessione.

5. POSIZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

5.1. Posizione di ValDeal

- (69) ValDeal ha confermato il suo parere, secondo cui il progetto includeva autentiche attività di R&S, ammissibili ai sensi della disciplina RSI del 1996 e. Secondo ValDeal l'attività era da considerarsi un'attività di sviluppo sperimentale: benché le singole attività svolte nell'ambito del progetto non potessero essere considerate, singolarmente, progetti di R&S, se considerate insieme, potevano contribuire al conseguimento di un obiettivo di R&S.
- (70) In particolare, ValDeal ha sottolineato di aver applicato una metodologia esistente a imprese e progetti locali e di aver svolto attività di sviluppo sperimentale su un nuovo modello di gestione integrata dell'innovazione. Su base sperimentale, ValDeal ha raccolto, valutato e selezionato un'ampia gamma di progetti ungheresi, verificandone la sostenibilità. ValDeal ritiene pertanto di aver svolto un'attività unica all'interno del mercato ungherese. La differenza principale tra i servizi di ValDeal e quelli offerti dai concorrenti risiede nel fatto che questi ultimi operavano solo in uno dei segmenti di attività di ValDeal.
- (71) Sulla base del know-how acquisito, ValDeal ha affermato di aver sviluppato un nuovo modello e una nuova metodologia di gestione dell'innovazione che potevano essere applicati sistematicamente, in maniera adeguata al contesto giuridico e alle condizioni socioculturali ungheresi. In particolare, la metodologia di raccolta dei progetti doveva essere adattata alla realtà ungherese, dal momento che, per via delle diverse caratteristiche del mercato statunitense, i progetti ungheresi in fase iniziale erano meno adatti alla selezione. Inoltre, i metodi di selezione dei progetti dovevano essere ulteriormente migliorati, dal momento che il modello americano focalizzava l'attenzione sulla commerciabilità (utilizzo commerciale), mentre il modello per l'Europa centrale e orientale, visto il diverso contesto socioculturale, attribuiva maggiore importanza allo spirito imprenditoriale e alla personalità dei promotori dei progetti. Le differenze socio-culturali e il contesto economico avevano altresì portato a una revisione approfondita del programma di formazione e dell'agenda didattica del modello.



- (72) Per quanto riguarda l'impatto sulla concorrenza, ValDeal ha sottolineato che il progetto non era inteso a prestare servizi generali di gestione, ma mirava piuttosto a creare qualcosa di realmente unico, ossia un modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione, unitamente ai relativi servizi di consulenza in materia di innovazione. ValDeal sostiene che non esisteva un mercato per questi servizi al momento della concessione. Inoltre, all'inizio del 2013, non esisteva ancora in Ungheria un modello simile, ossia servizi di incubazione di piccole e medie imprese connesse all'innovazione.
- (73) Secondo ValDeal, inoltre, il contratto con l'autorità che eroga l'aiuto non prevedeva alcun obbligo giuridico di presentare una domanda di brevetto. Oltre a ciò, la società non poteva sostenere il costo di una relazione brevettuale, né era autorizzata a utilizzare gli aiuti a tale scopo.

5.2. Posizione della Rete europea dei centri d'impresa e di innovazione (EBN)

- (74) L'EBN è una rete europea di centri d'impresa e innovazione (CEII) e di organizzazioni simili quali gli incubatori. ValDeal è membro dell'EBN.
- (75) Stando all'EBN ⁽¹⁾, ValDeal ha effettuato in Ungheria l'applicazione sperimentale di un modello sviluppato negli Stati Uniti, che prevedeva la raccolta, la valutazione e la selezione di progetti sulla base dell'originalità del know-how.
- (76) Inoltre, secondo l'EBN, ValDeal ha svolto un'analisi metodica delle pratiche europee in materia di gestione dell'innovazione, esaminando allo stesso tempo in maniera approfondita come i titolari dei progetti possono essere motivati a collaborare. Ha altresì condotto attività di ricerca e di insegnamento e sviluppato efficaci e innovativi metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti. Un simile strumento di gestione dell'innovazione non era ancora presente nella gamma di servizi disponibili in Ungheria in materia di innovazione.
- (77) L'EBN ha dichiarato di aver valutato annualmente i risultati di ValDeal a partire dal 2008 e di aver effettuato due audit approfonditi in loco nel 2008 e nel 2010. Dalle valutazioni e dagli audit è emerso che ValDeal era pienamente conforme ai criteri dei centri d'impresa e innovazione.

6. VALUTAZIONE


6.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (78) Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura deve soddisfare i quattro criteri cumulativi seguenti:
- (a) la misura deve comportare l'uso di risorse statali;
 - (b) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
 - (c) la misura deve conferire un vantaggio selettivo a talune imprese;
 - (d) la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1. Aiuto a livello di ValDeal

- (79) In primo luogo, ValDeal ha ricevuto una sovvenzione a valore sul bilancio 2006 del regime di aiuti di Stato n. HU 21/2004; pertanto, la Commissione conclude che la misura ha comportato l'uso di risorse statali ed è imputabile allo Stato.
- (80) In secondo luogo, ValDeal ha ricevuto un aiuto di Stato per svolgere attività che gli altri operatori di mercato dovevano sostenere interamente da sé. ValDeal è stata selezionata in seguito a una gara d'appalto organizzata dal Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica e ha ricevuto fondi per sviluppare e fornire una serie di servizi di consulenza in materia di innovazione, parallelamente ai servizi correlati offerti da società di consulenza, esperti in materia di brevetti, business angels e avvocati. Pertanto, la misura ha conferito un vantaggio selettivo a ValDeal.

⁽¹⁾ Informazioni presentate dalla Rete europea dei centri d'impresa e di innovazione in data 14 marzo 2013.



- (81) In terzo luogo, la misura può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, dal momento che il mercato in cui opera ValDeal è aperto alla concorrenza di imprese con sede in altri Stati membri. Inoltre, ValDeal ha acquistato know-how in materia di gestione dell'innovazione dall'Università del Texas, negli USA, e dalla tedesca INNO AG e intendeva prestare servizi a imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

6.1.2. Aiuto a livello dei clienti di ValDeal

- (82) Per mezzo della misura, i clienti di ValDeal hanno potuto beneficiare di servizi di consulenza gratuiti. Pertanto, pur non avendo ricevuto risorse statali direttamente, questi clienti hanno ottenuto un vantaggio indiretto, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in considerazione del fatto che il preciso scopo della misura era prestare servizi di consulenza gratuiti a inventori e imprese.
- (83) La misura è chiaramente imputabile allo Stato e comporta l'impiego di risorse statali, a diretto vantaggio di ValDeal e dei suoi clienti.
- (84) In secondo luogo, ValDeal ha attuato un processo in base al quale le imprese più meritevoli e promettenti erano selezionate come beneficiarie di servizi di consulenza gratuiti. Di conseguenza, il progetto conferiva un vantaggio selettivo ai beneficiari selezionati e poteva falsare la concorrenza sui mercati a valle in cui operavano i clienti di ValDeal, conferendo loro un vantaggio selettivo.
- (85) In terzo luogo, è probabile che la misura incida sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, come indicato sopra, ValDeal intendeva offrire i servizi anche a imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale e il progetto intendeva migliorare la capacità dei clienti di ValDeal di competere a livello sia nazionale che europeo. Pertanto, la misura ha chiaramente inciso sugli scambi tra Stati membri.

6.1.3. Conclusione

- (86) La Commissione conclude che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a beneficio di ValDeal e dei suoi clienti.

6.2. Valutazione della compatibilità

6.2.1. Aiuto a ValDeal

— Qualifica delle attività di ValDeal come progetti di R&S


- (87) La disciplina RSI del 1996 definisce i tipi di ricerca che possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato:

«2.2. [...] Per individuare la prossimità al mercato della R&S beneficiaria degli aiuti, la Commissione attua una distinzione tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva ⁽¹⁾».

- (88) Secondo quanto consta alla Commissione, scopo del progetto di ValDeal era lo sviluppo di un intero processo e la creazione del modello. Anche se ha effettivamente interagito con i propri clienti per comprendere il mercato ungherese e adattare il modello di consulenza acquisito alle sue peculiarità, Valdeal ha introdotto sul mercato

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale C 45 del 17.2.1996, pag. 5 (allegato I):

- *Ricerca fondamentale*: è un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
- *Ricerca industriale*: è la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
- *Attività di sviluppo precompetitiva*: è la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.



ungherese di un modello di consulenza già esistente, che integrava vari servizi sino ad allora prestati separatamente da diversi soggetti. Di fatto, ValDeal rivestiva il ruolo di integratore di servizi in base alle esigenze dei suoi clienti. Pertanto, gli adeguamenti alle differenze socioculturali e agli impatti economici sul mercato ungherese rivendicati da ValDeal non sembrano essere pertinenti per qualificare le attività di ValDeal come progetti di R&S.

- (89) Il modello messo a punto era inteso a creare e a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in seno ad altri soggetti e non all'interno della stessa ValDeal. L'adeguamento del modello ai requisiti di un determinato mercato non è una prerogativa di ValDeal, bensì un comportamento economico ordinario, adottato da qualsiasi operatore economico che intenda fare ingresso in un nuovo mercato. Il succitato modello sembra essere una semplice personalizzazione che qualsiasi operatore economico effettua solitamente prima di iniziare ad operare in un dato mercato. L'immagine realistica del valore di mercato dei risultati di progetti innovativi e della loro commerciabilità, che ValDeal sostiene di aver fornito ai propri beneficiari, non è, di per sé, in alcun modo diversa dai servizi offerti da società di consulenza analoghe, e in ogni caso non può essere considerata un'attività di R&S.
- (90) Se è pur vero che al momento della concessione dell'aiuto il contesto economico ungherese era alquanto diverso da quello di tutti gli altri paesi, questa argomentazione non è sufficiente per affermare che le attività di ValDeal presentavano elementi di R&S. Se avesse operato in un altro paese, ValDeal avrebbe comunque dovuto adattare il valore della propria offerta, analogamente a qualsiasi altro operatore economico. In tale ottica, ValDeal non ha agito in maniera diversa dagli altri prestatori di servizi o fornitori di beni. La sua unicità risiede nell'essere riuscita a integrare e coordinare vari servizi richiesti dai beneficiari, o che questi non avrebbero acquistato in assenza del progetto.
- (91) Benché ValDeal faccia riferimento al manuale di Frascati, la sua attività non aveva carattere di ricerca finalizzata all'identificazione di un prodotto innovativo, ma era una sorta di personalizzazione di un prodotto esistente, unita a un lavoro sistematico di analisi, svolto nel quadro della sua prestazione di servizi. In particolare, ValDeal ha acquisito know-how da terzi limitandosi ad adattarlo al mercato ungherese.
- (92) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, nonostante promuovessero l'innovazione da parte degli utenti finali dei servizi di ValDeal, le attività in questione non possono essere considerate progetti di R&S ai sensi della disciplina RSI del 1996. Pertanto, la Commissione valuterà se gli aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il mercato interno nel quadro di altri obiettivi strategici, come previsto dall'articolo 107 del TFUE.
- (93) Ai fini di tale valutazione, la Commissione prende nota delle argomentazioni presentate dalle autorità ungheresi, secondo cui l'aiuto in questione dovrebbe essere analizzato su due livelli. In primo luogo, a livello di ValDeal, la Commissione analizzerà l'aiuto destinato a coprire le spese dei suoi investimenti materiali e immateriali, legati all'acquisto e all'uso (previo adattamento) del modello pertinente per la prestazione di servizi di consulenza e assistenza in materia di innovazione alle PMI. In secondo luogo, a livello dei clienti di ValDeal, l'analisi focalizzerà l'attenzione sull'aiuto concesso alle imprese e alle persone fisiche che hanno beneficiato dei suddetti servizi di consulenza, prestati da ValDeal a titolo gratuito.

— Compatibilità nell'ambito di strumenti diversi

- (94) Le attività svolte da ValDeal soddisfano i requisiti materiali dell'articolo 4 (generali e specifici) del regolamento (CE) n. 1628/2006 (esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale). L'articolo 4 del suddetto regolamento contiene le seguenti condizioni generali e specifiche riguardo alla compatibilità degli aiuti all'investimento iniziale:

(1) Condizioni generali:

- a. *Presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio delle operazioni:* ValDeal ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali prima dell'inizio del progetto d'investimento.
- b. *«Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale:»* l'aiuto è stato concesso in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale, dal momento che la regione dell'Ungheria centrale, dove ha sede ValDeal, era una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, al momento della concessione dell'aiuto.
- c. *L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non supera il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l'aiuto per la regione nella quale l'investimento ha luogo. Il massimale può essere aumentato del 20 %*



per le piccole imprese: nella regione dell'Ungheria centrale il massimale dell'aiuto era pari al 40 % che, sommato all'aumento concesso per le piccole imprese, ha raggiunto un'intensità di aiuto del 60 % nel caso di ValDeal. Nel 2006 ValDeal era una microimpresa, mentre dal 2007 è una piccola impresa. Le autorità ungheresi hanno confermato che al momento della concessione degli aiuti ValDeal era una piccola o media impresa. Come dimostrato di seguito (considerando 96 e 97), l'intensità di aiuto per il progetto realizzato da ValDeal è stata inferiore al massimale previsto dal regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.

(2) Condizioni specifiche:

- a. «L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno tre anni nel caso di PMI» alcune imprese hanno beneficiato dei risultati dell'investimento; il modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione è disponibile su base permanente. ValDeal ha deciso di rimanere in attività fino al 30 novembre 2013.
- b. «Gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
- (i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - (ii) essere considerati ammortizzabili;
 - (iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
 - (iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno tre anni nel caso di PMI»;

Il know-how acquistato da ValDeal soddisfaceva i criteri relativi agli attivi immateriali, previsti dal regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale. Il know-how è stato acquistato da terzi e a prezzo di mercato. Inoltre, il know-how acquistato e gli sviluppi sperimentali capitalizzati sono stati utilizzati esclusivamente da ValDeal ed esclusivamente nella struttura predisposta alla realizzazione del progetto d'investimento.

- c. «Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico:» i calcoli relativi all'intensità di aiuto confermano che anche il requisito relativo alle risorse proprie è stato soddisfatto.

- (95) In particolare, in seguito all'avvio del procedimento, le informazioni acquisite hanno permesso alla Commissione di identificare e calcolare i costi ammissibili pertinenti e di verificare se l'intensità di aiuto concessa a ValDeal superava le intensità di aiuto stabilite.
- (96) In primo luogo, la Commissione rileva che l'Ungheria ha ricalcolato i costi del progetto sulla base delle disposizioni del succitato regolamento (ossia considerando i costi di investimenti materiali e immateriali) e ha concluso che i costi complessivi del progetto ammontavano a 823 320 683 HUF. Anche se le autorità ungheresi presumevano che tutti i costi di cui sopra erano ammissibili, la Commissione è del parere che alcuni di questi costi, in particolare quelli relativi all'«adeguamento del know-how», siano di natura operativa e quindi non ammissibili. La Commissione ha quindi sottratto i costi di «adeguamento del know-how», pari a 531 300 170 HUF, dai costi totali. In seguito a questa detrazione, i costi ammissibili calcolati dalla Commissione ammontano a 292 020 513 HUF in valore nominale, ossia a 267 015 826 HUF in valore attualizzato.
- (97) In secondo luogo, la Commissione rileva che l'aiuto di cui ha beneficiato ValDeal ammontava a 148 711 090 HUF in valore nominale, ossia a 118 431 978 HUF in valore attualizzato. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto concesso direttamente a ValDeal rappresenta il 44 % dei costi ammissibili (in valore attualizzato), una percentuale nettamente inferiore all'intensità massima consentita dal suddetto regolamento (ovverosia il 60 %) ⁽¹⁾.
- (98) Pertanto, tenuto conto delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione conclude che gli aiuti a livello di ValDeal soddisfacevano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione.

⁽¹⁾ Le argomentazioni presentate dalle autorità ungheresi sulla conformità del progetto di ValDeal con le condizioni di compatibilità previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 non sono state comprovate in misura tale da consentire alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita.



6.2.2. Aiuto ai clienti di ValDeal

- (99) La Commissione osserva che, conformemente alla decisione di concessione delle autorità ungheresi, i clienti di ValDeal hanno beneficiato di servizi che possono essere considerati servizi di consulenza in materia di innovazione e che sono stati prestati da ValDeal a titolo gratuito. Le autorità ungheresi hanno stimato il valore di tale aiuto sulla base di una tariffa di 15 000 HUF/giorno conforme ai prezzi correnti sul mercato ungherese e, su tale base, hanno indicato che l'aiuto in questione ammontava a 323 797 000 HUF.
- (100) Benché al momento della concessione l'aiuto per tali servizi non fosse regolamentato dalla disciplina applicabile in materia di R&S, questo tipo di aiuto era tuttavia oggetto della nuova disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ossia alcuni giorni dopo la concessione degli aiuti (¹).
- (101) Sulla base di quanto esposto sopra, la Commissione provvederà a effettuare una valutazione della compatibilità dell'aiuto direttamente ai sensi del trattato, tenendo conto dei criteri specifici enunciati nella disciplina RSI del 2006.
- (102) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Nella sua valutazione, la Commissione esaminerà se i) l'aiuto in questione era inteso ad agevolare attività aventi un obiettivo di interesse comune, ii) le attività che hanno beneficiato dell'aiuto erano interessate da una criticità del mercato, iii) la forma dell'aiuto costituiva uno strumento adeguato per il conseguimento di questo obiettivo, iv) l'aiuto aveva un effetto di incentivazione v) era proporzionato e non creava inutili distorsioni della concorrenza.

Obiettivo di interesse comune

- (103) La Commissione ritiene che, al momento della concessione, la mancanza di coordinamento tra i prestatori di servizi di consulenza in materia di innovazione ostacolasse l'erogazione dei servizi in maniera integrata, prevenendo lo sviluppo della domanda.
- (104) Inoltre, il progetto era inteso a sviluppare una serie di metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti che non erano ancora disponibili in Ungheria nell'ambito dei servizi di innovazione. Pertanto, il progetto realizzato da ValDeal ha contribuito a promuovere un mercato di servizi integrati di consulenza in un settore frammentato e a migliorare le capacità di innovazione delle imprese nel medio e lungo termine.
- (105) Il progetto ha altresì promosso il trasferimento di conoscenze in Ungheria, il che è in linea con l'iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» dell'attuale programma della Commissione «Europa 2020» (²).
- (106) Inoltre, benché non ancora previsto dalla legislazione in vigore al momento della concessione, il tipo di aiuto di cui hanno beneficiato i clienti di ValDeal corrispondeva alla categoria di servizi di consulenza in materia di innovazione, riconosciuta e regolamentata in modo specifico dal punto 5.6 della disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ossia alcuni giorni dopo la concessione dell'aiuto in questione.
- (107) Di conseguenza, premesso che la promozione dell'innovazione è un importante obiettivo strategico atto a promuovere la crescita sostenibile nell'UE, l'aiuto in questione era inteso al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.

(¹) Il paragrafo 5.6 della disciplina RSI del 2006 stabilisce che: «Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è una PMI;
- 2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni
- 3) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può coprire più del 75 % dei costi ammissibili;
- 4) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

(²) http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199719



Fallimento del mercato

- (108) In seguito alla transizione economica, verificatasi negli anni '90, la rete ungherese degli organismi pubblici di ricerca è entrata in crisi e alcuni istituti sono stati chiusi. Inoltre, all'epoca della privatizzazione e della ristrutturazione dell'industria ungherese, solo le multinazionali erano in grado di finanziare con risorse interne l'acquisto di nuove conoscenze e di sfruttare i risultati delle loro attività di R&S sul mercato.
- (109) Tra le cause del basso livello di innovazione da parte delle imprese nazionali, specialmente delle PMI, le autorità ungheresi citano i costi troppo elevati dell'innovazione e la mancanza di risorse proprie, oltre che scarsi rapporti di lavoro e una collaborazione insufficiente tra i titolari ungheresi di progetti innovativi e gli investitori. Quest'ultimo problema riguardava principalmente l'insufficiente finanziamento di tecnologie ancora al loro stadio iniziale, poiché all'epoca gli investitori in capitale di rischio investivano principalmente in imprese che si trovavano in una fase media e matura di sviluppo, per via del più basso livello di rischio. Ad esempio, nel periodo 2000–2005 si è registrata una media annua di soli 35 investimenti destinati a imprese innovative.
- (110) Per ovviare alle suddette limitazioni, è stato attuato un Sistema nazionale dell'innovazione. Benché la maggior parte dei componenti del sistema esistessero e funzionassero generalmente bene singolarmente, le prestazioni complessive del sistema erano lungi dall'essere soddisfacenti. Alcuni dei componenti non funzionavano adeguatamente e la loro cooperazione era alquanto limitata. Poiché le prestazioni complessive dipendevano dalla qualità dei legami e della cooperazione tra quei componenti, il sistema ha prodotto risultati tutt'altro che adeguati.
- (111) Una delle soluzioni per promuovere lo sviluppo dell'innovazione in Ungheria sembrava essere la creazione di incubatori di imprese. I primi incubatori sono stati creati nei primi anni '90 e nel 2009 l'Ungheria contava circa 40 incubatori, la maggior parte dei quali finanziava la propria attività attraverso la locazione degli uffici e la prestazione di servizi amministrativi, di servizi di gestione delle infrastrutture e di servizi informatici. Gli incubatori accoglievano le imprese nelle loro strutture in cambio della locazione di uffici e le imprese beneficiavano delle economie di scala degli incubatori, ottenendo una razionalizzazione dei loro costi fissi. Tuttavia, gli incubatori esistenti non prestavano servizi alle imprese quali consulenza in materia di DPI, commercio internazionale, gestione dell'innovazione e tecnologia. L'Ungheria non disponeva di una rete di business angels⁽¹⁾, di fondi d'avviamento⁽²⁾ o di società d'investimento in capitale di rischio che investissero in imprese in fase iniziale di sviluppo. Infine, gli incubatori non fornivano servizi alle imprese che intendevano avviare la loro attività e/o espanderla a livello internazionale⁽³⁾.
- (112) Nel 2006 esistevano 14 società in Ungheria che offrivano servizi di gestione dell'innovazione. I servizi prestati riguardavano i seguenti settori: selezione, monitoraggio e valutazione delle invenzioni, identificazione di progetti innovativi, servizi per attirare fondi di capitali di rischio, gestione di sovvenzioni, elaborazione di piani commerciali, creazione di imprese «spin-off», concessione di licenze e proprietà intellettuale, consulenza gestionale, gestione di processi e progetti, mediazione tra partner commerciali, formazione e istruzione, organizzazione di reti dell'innovazione, fornitura di locali per uffici e realizzazione di ricerche e studi.
- (113) Mentre ciascuno dei concorrenti di ValDeal svolgeva almeno una delle succitate attività, il progetto di ValDeal intendeva coprirle tutte in forma integrata. Sembra pertanto che gli sforzi e i costi per sviluppare un modello di prestazione integrata di servizi fossero troppo elevati, dal momento che, in mancanza di un efficace coordinamento tra gli operatori esistenti, il modello non era in grado di colmare la lacuna presente sul mercato. Ad esempio, per coprire tutti i servizi offerti da ValDeal su base integrata, un'impresa avrebbe dovuto acquisire come partner almeno quattro concorrenti di ValDeal.
- (114) La Commissione è pertanto consapevole del fatto che, a causa di un problema di coordinamento, in Ungheria non esisteva un'impresa o un ente di collegamento che potesse sistematicamente valutare il potenziale commerciale di prodotti e/o tecnologie innovativi attraverso un servizio «a sportello unico». In Ungheria sembra quindi esservi stato un serio problema di coordinamento nel mercato dei servizi di gestione dell'innovazione.

(1) Orientamenti sul capitale di rischio (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2): «per **business angels** si intendono privati facoltosi che investono direttamente in imprese nuove e in espansione non quotate in borsa (finanziamenti seed) e forniscono loro assistenza, di norma in cambio di una quota di partecipazione nel capitale dell'impresa, ma possono anche fornire altri finanziamenti a lungo termine».

(2) Orientamenti sul capitale di rischio (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2): «per **seed capital** si intende il finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (start-up):».

(3) Fonti: Bundik, 2008.



- (115) Alla luce di quanto esposto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto in questione era necessario, perché al momento della concessione in Ungheria vi era un fallimento del mercato sotto forma di problema di coordinamento che incideva sia sulla domanda che sull'offerta di servizi integrati di consulenza in materia di innovazione.

Adeguatezza dell'aiuto

- (116) Le autorità ungheresi hanno cercato di ovviare alle limitazioni che impedivano alle start-up del paese di accedere a servizi integrati di consulenza in materia di innovazione creando il Sistema nazionale dell'innovazione. Benché il sistema dovesse migliorare l'innovazione e, più in generale, la competitività delle imprese, l'approccio regolamentare non ha portato ai risultati attesi (cfr. considerando 110). Pertanto, l'aiuto concesso ai clienti di ValDeal sotto forma di servizi integrati di consulenza a titolo gratuito può essere considerato un mezzo adeguato per ovviare al fallimento del mercato di cui sopra. Occorre inoltre notare che la procedura di selezione dei beneficiari finali, adottata da ValDeal, ha garantito che fossero scelte le imprese più meritevoli e promettenti.

Effetto di incentivazione


- (117) In primo luogo, il progetto realizzato da ValDeal è stato finanziato sia dal governo che da risorse proprie di ValDeal, che ha partecipato con un contributo del valore di 528 626 021 HUF.
- (118) In secondo luogo, la Commissione osserva che ValDeal non ha abusato dell'aiuto, poiché ha svolto le stesse attività descritte nella documentazione di gara.
- (119) Dalle prove fornite dalle autorità ungheresi emerge che, senza l'aiuto, ValDeal non avrebbe potuto prestare servizi di innovazione gratuiti basati su un modello integrato e promuovere la domanda di tali servizi, in quanto la frammentazione del mercato ungherese impediva lo sviluppo della domanda e non consentiva di realizzare economie di scala. La Commissione conclude pertanto che il ricorso a risorse pubbliche nell'ambito del progetto era inteso a modificare il comportamento di ValDeal e quello dei suoi clienti.

Proporzionalità e impatto sulla concorrenza

- (120) Il progetto ha consentito a ValDeal di attuare un modello più efficiente, che integrava le diverse componenti dei servizi di gestione dell'innovazione, e ha aiutato i clienti di ValDeal a migliorare le loro capacità commerciali e gestionali.
- (121) Le autorità ungheresi hanno dimostrato che in nessun caso l'importo dell'aiuto per i servizi prestati a titolo gratuito da ValDeal ha superato i 200 000 EUR. L'Ungheria ha verificato e confermato il rispetto delle regole relative al cumulo a livello di impresa.
- (122) Secondo la Commissione, il vantaggio ottenuto dai clienti di ValDeal beneficiari dell'aiuto corrisponde agli importi massimi di aiuto applicabili ai servizi di consulenza in materia di innovazione ai sensi della disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ossia soltanto 10 giorni dopo l'avvio del progetto. Pertanto, secondo la Commissione, la valutazione dell'aiuto di cui sopra direttamente ai sensi del trattato induce a concludere che gli importi concessi ai clienti di ValDeal fossero proporzionati, alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione nella disciplina RSI del 2006.
- (123) La Commissione precisa inoltre che, al momento dell'attuazione del progetto, i concorrenti di ValDeal offrivano soltanto componenti specifiche dei servizi di consulenza in materia di innovazione sovvenzionati nell'ambito della misura. Il fatto che l'offerta fosse frammentata e che mancasse un coordinamento tra gli operatori significa che ValDeal ha prestato i propri servizi integrati in un mercato in cui nessun altro concorrente era in grado di fornire servizi pienamente fungibili. Pertanto, il progetto realizzato da ValDeal ha avuto solo un impatto limitato sulla concorrenza.

7. CONCLUSIONI

- (124) Alla luce di quanto esposto sopra, l'aiuto concesso a ValDeal è compatibile con il mercato interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 e l'aiuto ai clienti di ValDeal è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che l'Ungheria ha concesso a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság e ai suoi clienti, nel periodo di attuazione del progetto beneficiario «Utilizzo e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica» è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

17CE0520



DECISIONE (UE) 2016/2395 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2016

sull'aiuto di Stato SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N) notificato dal Regno di Spagna per il risarcimento di taluni costi causati dalla liberazione del dividendo digitale

[notificata con il numero C(2016) 4886]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 5 luglio 2011 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto di Stato. La misura I riguardava sovvenzioni a favore degli abitanti di complessi abitativi che, per garantire la continuità della ricezione dei canali in chiaro («Free-to-air», FTA) ⁽²⁾ finora trasmessi sulla banda di frequenza 790-862 MHz («800 MHz»), hanno dovuto adattare l'infrastruttura esistente per la televisione digitale terrestre («TDT») o passare a un'altra piattaforma di loro scelta. La misura II prevedeva il risarcimento a emittenti pubbliche e private dei costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'obbligo di trasmettere contemporaneamente su due bande durante il processo di liberazione del dividendo digitale ⁽³⁾ («simulcast»).
- (2) In seguito allo scambio di comunicazioni scritte con le autorità spagnole sulle misure notificate, il 25 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione ⁽⁴⁾ di non sollevare obiezioni sulla misura I e di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») in relazione alla misura II, per quanto concerne sia le emittenti pubbliche che quelle private. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata il 19 luglio 2012 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.


⁽¹⁾ Decisione 2012/C-213/03 della Commissione, del 25 aprile 2012 (GU C 213 del 19.7.2012, pag. 41).

⁽²⁾ Il termine *free-to-air* (FTA) descrive i servizi di trasmissione radiotelevisiva in chiaro (non criptati) che consentono a qualunque soggetto munito di un'adeguata apparecchiatura di ricezione di ricevere il segnale e vedere o ascoltare i contenuti senza dover né sottoscrivere un abbonamento né sostenere altri costi correnti o pagare una tariffa una tantum (ad esempio televisione pagata a consumo, o *pay-per-view*). Nel senso tradizionale del termine, si tratta di segnali radio terrestri ricevuti tramite un'antenna.

⁽³⁾ Corrispondente alla banda di frequenza da 800 MHz.

⁽⁴⁾ C(2012)2533 final.

⁽⁵⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.



- (3) Le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio con lettere del 29 giugno 2012, del 12 dicembre 2012 e del 6 giugno 2013. Sono state organizzate anche due teleconferenze con le autorità spagnole: la prima il 24 giugno 2013 e la seconda il 3 giugno 2014. Inoltre, si sono tenuti tre incontri con le medesime autorità: il primo nel giugno 2014, il secondo nel dicembre 2014 e il terzo nel marzo 2015.
- (4) La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da Abertis Telecom ⁽⁶⁾ («Abertis») con lettera del 7 agosto 2012, da Sociedad Gestora de Televisión NET TV («NET TV») con lettera del 14 agosto 2012, da Broadcast Networks Europe («BNE») con lettera del 17 agosto 2012, dall'Unione europea di radiodiffusione («UER») con lettere del 20 agosto 2012 e del 21 giugno 2013, e infine da SES Astra («Astra») con lettere del 19 agosto 2012 e del 30 ottobre 2012. Nel corso dell'indagine, sono stati tenuti vari incontri e teleconferenze: tra la Commissione e l'UER nel giugno e dicembre 2013 e nel giugno e dicembre 2014, e tra la Commissione e Astra nel giugno, luglio e dicembre 2013 e nell'aprile e novembre 2014. Le autorità spagnole hanno trasmesso i loro commenti sulle osservazioni di Astra il 12 dicembre 2012.
- (5) Il 3 settembre 2014 le autorità spagnole hanno ritirato la notifica concernente il risarcimento dei costi per la trasmissione in simulcast sostenuti da emittenti pubbliche (ma non private) e hanno comunicato alla Commissione che il Regio decreto 677/2014 sulla concessione di sussidi diretti a emittenti pubbliche era inteso a coprire tale risarcimento sulla base del concetto di servizi di interesse economico generale («SIEG»). Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola ⁽⁷⁾ il 6 agosto 2014 ⁽⁸⁾.
- (6) Le autorità spagnole non hanno presentato alcuna modifica ulteriore alla notifica relativa alla misura II.
- (7) Considerando che la parte della misura II concernente le emittenti pubbliche è stata ritirata dalle autorità spagnole nel settembre 2014, il procedimento di indagine formale riguardante tale parte della medesima misura è ormai privo di fondamento. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento di indagine formale per quanto concerne tale parte della misura II. La presente decisione riguarda esclusivamente il risarcimento notificato dei costi del simulcast a favore delle emittenti private («misura»).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Contesto

- (8) Trarre beneficio dal dividendo digitale utilizzando la banda larga senza fili per garantire la copertura di tutte le aree, comprese le regioni più remote e rurali è un obiettivo importante dell'agenda digitale europea ⁽⁹⁾ e quindi parte della strategia Europa 2020 ⁽¹⁰⁾. Per realizzare le reti senza fili, gli operatori mobili necessitano, per la trasmissione dei segnali, di frequenze radio di cui c'è scarsità. Se negli Stati membri dette frequenze sono occupate da reti televisive terrestri, le emittenti terrestri devono essere spostate su un'altra piattaforma di trasmissione (banda larga, cavo o satellite) o su un'altra frequenza (inutilizzata) nello spettro disponibile adatto allo scopo. Nel 2009, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di garantire che tutti i servizi di trasmissione radiotelevisiva terrestre abbandonassero la tecnologia di trasmissione analogica e di sostenere i provvedimenti normativi tesi a rendere la preziosa banda di frequenza di 800 MHz disponibile ai servizi di comunicazione elettronica. Detto processo è denominato liberazione del dividendo digitale ⁽¹¹⁾ e riguarda esclusivamente i servizi di radiodiffusione televisiva terrestre.
- (9) La liberazione del dividendo digitale genera costi di transizione per le emittenti terrestri che comprendono i costi per la trasmissione simultanea del segnale sulle bande di frequenza vecchie e nuove ⁽¹²⁾.

⁽⁶⁾ Abertis Telecom SA, attualmente Cellnex Telecom, SA.

⁽⁷⁾ Boletín Oficial del Estado.

⁽⁸⁾ Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal e autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'agenda digitale europea. COM(2010)245 final/2.

⁽¹⁰⁾ EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. COM(2010)2020.

⁽¹¹⁾ Raccomandazione 2009/848/CE della Commissione del 28 ottobre 2009 agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea (GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24). Le modalità pratiche per l'attuazione del processo citato sono di competenza degli Stati membri. La Commissione ha il ruolo di garantire che tutto proceda regolarmente e nel rispetto del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare del principio della neutralità tecnologica.

⁽¹²⁾ Diversi Stati membri hanno concesso aiuti di Stato nel contesto della digitalizzazione della radiodiffusione («switchover digitale»). In particolare, sono stati concessi aiuti a sostegno dei nuclei familiari socialmente svantaggiati per l'acquisto di nuovi decoder. Sarebbe stato possibile approvare tali misure se fossero stati rispettati i principi di neutralità tecnologica, necessità e proporzionalità.



2.2. Politica europea in materia di liberazione del dividendo digitale

- (10) Negli ultimi anni, il settore della radiodiffusione è stato oggetto di importanti cambiamenti dovuti all'introduzione delle tecnologie digitali. Rispetto alla televisione analogica, la trasmissione digitale di segnali televisivi consente un migliore utilizzo del limitato spettro di frequenze disponibili e, quindi, un maggior numero di canali televisivi. La comunicazione della Commissione del 2003 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale ⁽¹³⁾ sottolinea i vantaggi del passaggio alla trasmissione digitale e ha avviato il dibattito sugli orientamenti politici dell'UE in merito a questioni quali la quantità di spettro da liberare e il suo utilizzo futuro.
- (11) La transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale ha comportato la liberazione di una parte dello spettro di radiofrequenze («RF») fino ad allora utilizzata per le trasmissioni televisive. Ciò è stato possibile grazie alla maggiore efficienza della tecnologia digitale rispetto a quella analogica. La porzione dello spettro che si è liberata a seguito di tale miglioramento è stata denominata «dividendo digitale».
- (12) Alcuni accordi internazionali, come quelli conclusi alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC-06) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel giugno 2006 e alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell'UIT nel novembre 2007 (WRC-07), hanno stabilito l'assegnazione su base co-primaria della banda di frequenza da 800 MHz ai servizi mobili, oltre che ai servizi fissi e di radiodiffusione ⁽¹⁴⁾. Tuttavia, sulla base della precedente assegnazione di tali frequenze ai servizi di radiodiffusione durante le prime fasi della pianificazione della transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, alcuni Stati membri come la Spagna non hanno considerato la possibilità di riutilizzare lo spettro liberato degli 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione terrestre.
- (13) Verso la fine del 2007, alla luce dell'aumento a livello mondiale della domanda di spettro delle frequenze radio e di tecnologie più efficienti, la Commissione ha studiato le possibilità e l'enorme potenziale, commerciale e in termini di innovazione e crescita, che il dividendo digitale poteva offrire se utilizzato per fornire servizi di comunicazione elettronica avanzata e ha concluso che, per trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale, gli Stati membri avrebbero dovuto assegnare contemporaneamente lo spettro pertinente ai servizi di comunicazione elettronica nel più breve tempo possibile ⁽¹⁵⁾.
- (14) Nella comunicazione della Commissione del 2009 dal titolo «Trasformare il dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica» ⁽¹⁶⁾ gli Stati membri sono stati invitati a cessare di utilizzare la banda di frequenza di 800 MHz per i servizi di radiodiffusione ad alta potenza e a procedere alla piena attuazione della decisione dell'UE sull'armonizzazione tecnica entro un determinato termine concordato a livello dell'UE.
- (15) Infine, la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio ha previsto che tutti gli Stati membri assegnassero la banda di frequenza di 800 MHz ai servizi di comunicazione elettronica entro il 1° gennaio 2013 ⁽¹⁸⁾. La decisione ha autorizzato la Commissione a concedere deroghe specifiche fino al 31 dicembre 2015 in caso di circostanze eccezionali a livello nazionale o locale o in presenza di problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze ⁽¹⁹⁾.

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off» analogico). COM(2003)541 final.

⁽¹⁴⁾ L'assegnazione co-primaria ai servizi mobili in aggiunta a quelli fissi e di radiodiffusione era prevista a partire dal 2015, o anche prima di tale data a seconda, ove necessario, del coordinamento tecnico con altri paesi.


⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale. COM(2007)700 final.

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Trasformare il dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica. COM(2009)586 final.

⁽¹⁷⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95).

⁽¹⁹⁾ La concessione di deroghe specifiche è prevista all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione. Nella notifica delle misure la Spagna si è basata su questa eccezione per sostenere che nel suo caso si applicherebbe una deroga speciale a causa delle difficoltà comportate dalla liberazione dello spettro: in particolare, oltre 1 300 canali televisivi pianificati (a livello nazionale, regionale e locale), la complessa orografia spagnola che rende difficoltosa la pianificazione dello spettro, la necessità di coordinamento internazionale con i paesi limitrofi, europei e nordafricani ecc. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Industria, dell'Energia e del Turismo il 13 marzo 2012, la Spagna ha preso in considerazione la liberazione del dividendo digitale un anno prima rispetto a quanto indicato nella notifica, quindi alla fine del 2013. In realtà, il dividendo digitale in Spagna è stato liberato solo il 31 marzo 2015.



2.3. Evoluzione del dividendo digitale in Spagna

- (16) La Spagna ha completato la transizione alla televisione digitale terrestre (TDT) il 3 aprile 2010, con la cessazione delle trasmissioni analogiche. Nel 2005, epoca a cui risaliva la base giuridica per il passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale — piano tecnico nazionale della TDT ⁽²⁰⁾ — non erano stati fatti piani per utilizzare lo spettro (assegnato dall'UIT alla televisione terrestre) per altri scopi. Tale circostanza ha avuto due conseguenze:
- l'intero spettro liberato dopo la cessazione delle trasmissioni in analogico («switch-off» analogico) nel 2005 è stato riservato esclusivamente ai servizi televisivi terrestri, al fine di aumentare il numero di canali disponibili;
 - nello stesso anno, il governo spagnolo ha deciso di utilizzare la banda per il varo dei primi trasmettitori della televisione digitale terrestre, onde agevolare l'introduzione della nuova tecnologia digitale terrestre, senza una preventiva pulizia dello spettro.
- (17) Il piano tecnico nazionale e i successivi provvedimenti normativi hanno suddiviso il territorio della Spagna in tre zone:
- a) zona I — copre il 96 % della popolazione spagnola, dove le emittenti hanno sostenuto autonomamente i costi del passaggio al digitale. Per quanto riguarda tale area, il passaggio è stato indispensabile dato l'obbligo di un'ampia copertura contenuto nelle licenze delle emittenti e non è stato fornito, in cambio, alcun aiuto di Stato. Spettava alle emittenti e/o agli operatori delle piattaforme investire nella digitalizzazione della rete;
 - b) zona II — copre all'incirca il 2,5 % della popolazione spagnola che vive in zone remote e meno urbanizzate, dove le emittenti non avevano interessi commerciali a fornire un servizio migliore. Poiché le emittenti non intendevano partecipare finanziariamente al miglioramento dei centri di trasmissione necessari per trasmettere i segnali, lo Stato ha finanziato l'estensione della copertura ⁽²¹⁾.
 - c) zona III — copre la restante parte della popolazione spagnola e comprende le zone in cui, per ragioni topografiche, non è possibile utilizzare la piattaforma terrestre per fornire il servizio televisivo, che è dunque erogato via satellite.
- (18) Il passaggio al digitale ha imposto anche alcuni costi al pubblico. I singoli nuclei familiari residenti nelle zone I e II hanno dovuto pagare i decoder per adattare i loro televisori alla televisione digitale terrestre. Gli abitanti di complessi abitativi hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per adattare al segnale digitale la loro infrastruttura di ricezione. I residenti della zona III hanno dovuto, a loro volta, acquistare l'apparecchiatura per la ricezione via satellite e tale acquisto è stato, in alcuni casi, finanziato in tutto o in parte dalle autorità regionali o locali ⁽²²⁾.
- (19) Nel novembre 2007, più di due anni dopo l'approvazione del piano tecnico nazionale, l'UIT ha stabilito di assegnare la banda di frequenza di 800 MHz ai servizi di comunicazione elettronica su base co-primaria. In tale data, la copertura del digitale terrestre tramite la banda di frequenza di 800 MHz aveva già raggiunto, in Spagna, l'80-90 % della popolazione.
- (20) Nel maggio 2009, la Spagna ha deciso di destinare la banda di frequenza di 800 MHz alle comunicazioni elettroniche. Il sostegno normativo all'annuncio è stato fornito dalla legge spagnola sull'economia sostenibile ⁽²³⁾, che prevede che la banda di frequenza di 800 MHz sia utilizzata principalmente per l'erogazione di servizi avanzati di comunicazione elettronica, in linea con gli usi armonizzati concordati a livello dell'UE ⁽²⁴⁾. L'articolo 51 della legge sull'economia sostenibile stabilisce, sia per le emittenti pubbliche sia per quelle private, il diritto al risarcimento finanziario di tutti i costi relativi alla riassegnazione dell'uso dello spettro necessaria per la liberazione della banda di frequenza di 800 MHz, in particolare i costi di simulcast ⁽²⁵⁾. Tale disposizione di legge nazionale costituisce pertanto la base giuridica della misura.

⁽²⁰⁾ Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre.


⁽²¹⁾ Le misure attuate dalle autorità spagnole per estendere la copertura della televisione digitale terrestre nella zona II sono state valutate in due decisioni della Commissione: decisione della Commissione del 19 giugno 2013 relativa all'aiuto di Stato concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (SA.28599) e decisione della Commissione del 1° ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha (SA.27408).

⁽²²⁾ Cfr. ad esempio la decisione della Commissione dell'8 febbraio 2012 nel caso «Captación de televisión digital en Cantabria».

⁽²³⁾ Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

⁽²⁴⁾ Cfr. note a piè di pagina 17 e 18.

⁽²⁵⁾ L'articolo 51 della legge spagnola sull'economia sostenibile dispone che: «I costi di riassegnazione dell'uso dello spettro necessaria per la liberazione della banda di frequenza fra 790 e 862 MHz s'intendono a carico dell'amministrazione».



- (21) Poiché la banda di frequenza di 800 MHz era utilizzata dalle emittenti della televisione digitale terrestre all'epoca della sua riassegnazione ai servizi di comunicazione elettronica ⁽²⁶⁾, è stato necessario trasferire tali emittenti dai canali utilizzati fino a quel momento ad altri canali localizzati sulla banda di frequenza compresa fra 694 e 790 MHz («700 MHz»). Tale processo è stato definito dal Regio decreto 365/2010 ⁽²⁷⁾, che regolamentava l'assegnazione di multiplex della TDT dopo lo *switch-off* analogico.
- (22) Il Regio decreto 365/2010 prevede la fornitura di cinque multiplex ⁽²⁸⁾ per sostituire quelli utilizzati nella banda di frequenza di 800 MHz. Tale passaggio ha posto i seguenti problemi:
- assicurare un periodo di transizione durante il quale i segnali della TV digitale dovevano essere trasmessi contemporaneamente sulle bande di frequenza di 800 MHz e di 700 MHz, in quanto era impossibile passare istantaneamente ai nuovi multiplex;
 - i nuovi multiplex corrispondono a canali di radiofrequenza non utilizzati in precedenza per le trasmissioni TDT e per questo motivo, nella maggior parte dei contesti residenziali con più di un'abitazione, l'infrastruttura di ricezione dei segnali televisivi ha dovuto essere adattata alla nuova situazione.
- (23) Il Regio decreto 365/2010 stabiliva che i canali di trasmissione avrebbero dovuto essere trasferiti ad altre frequenze inferiori a 790 MHz entro la fine del 2014. Inoltre, il medesimo decreto imponeva alle emittenti l'obbligo di trasmettere contemporaneamente su entrambe le bande di frequenza fino all'assegnazione definitiva dei multiplex nella banda di 700 MHz.
- (24) Nel 2011, la Spagna ha deciso di mettere all'asta la banda di frequenza di 800 MHz agli operatori delle telecomunicazioni ⁽²⁹⁾. Gli operatori delle telecomunicazioni ai quali sono state assegnate le nuove frequenze hanno provveduto al pagamento entro il giugno 2012 e si sono impegnati a fornire la copertura (mediante qualsiasi tecnologia o su un'altra banda di frequenza) per consentire l'accesso con velocità pari o superiore a 30 Mbit/s, almeno al 90 % delle unità di popolazione con meno di 5 000 abitanti entro l'anno 2020.
- (25) Le autorità spagnole hanno valutato che la misura sarebbe durata tra i 6 e i 24 mesi, a seconda del territorio all'interno della zona I, ma avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014 ⁽³⁰⁾. Lo stanziamento di bilancio totale per la misura è stato stimato in 100-200 milioni di EUR ⁽³¹⁾. Il risarcimento non doveva superare il totale dei costi sostenuti dalle emittenti a seguito dell'obbligo di trasmissione in simulcast.

2.4. Descrizione del mercato

- (26) La misura riguarda il settore della radiodiffusione in cui sono presenti due gruppi principali di attori, ciascuno dei quali opera a un livello diverso della catena di produzione dei servizi di radiodiffusione: i) emittenti di canali televisivi e ii) operatori di piattaforma.
- (27) Le emittenti sono gli editori dei canali televisivi, che acquistano o producono in proprio contenuti televisivi, li raggruppano in canali e li trasmettono al pubblico attraverso varie piattaforme (vale a dire via satellite, tramite televisione digitale terrestre, via cavo o IPTV ⁽³²⁾). Oltre a trasmettere tramite la TDT, le emittenti possono offrire canali a pagamento o in chiaro su altre piattaforme, ad esempio Movistar+ via satellite.
- (28) Il legislatore ha ritenuto che la trasmissione di canali in chiaro a livello nazionale, regionale e locale offerta agli spettatori a titolo gratuito da emittenti pubbliche (RTVE a livello nazionale) sia un servizio pubblico ⁽³³⁾. Non è stato questo il caso per l'offerta di canali in chiaro delle emittenti private ⁽³⁴⁾. Alle emittenti private sono state concesse licenze per la trasmissione nelle frequenze assegnate che non scadranno prima del 2025.

⁽²⁶⁾ In realtà, in Spagna le frequenze sulla banda da 800 MHz sono state utilizzate dalle emittenti fino al 31 marzo 2015.

⁽²⁷⁾ *Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.*

⁽²⁸⁾ Il multiplex è un segnale generato tramite l'unione di altri segnali per migliorarne il trasporto e la trasmissione. All'epoca esistevano in tutto 8 multiplex con copertura nazionale (2 per la rete televisiva pubblica e 6 per le reti televisive private).

⁽²⁹⁾ *Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.*


⁽³⁰⁾ Il 31 dicembre 2014 era la data finale stabilita dal Regio decreto 365/2010 per liberare la banda di frequenza di 800 MHz agli operatori delle telecomunicazioni. A causa di ritardi nell'adeguamento da parte dei nuclei familiari al cambio delle frequenze, in Spagna il dividendo digitale è stato liberato solo il 31 marzo 2015.

⁽³¹⁾ Stima iniziale che riguarda sia le emittenti pubbliche che quelle private.

⁽³²⁾ «Internet Protocol Television», televisione via Internet.

⁽³³⁾ Per maggiori dettagli cfr. la decisione di avvio.

⁽³⁴⁾ La licenza statale prevede l'attribuzione di una frequenza per la radiodiffusione terrestre. Le emittenti private nazionali sono Atresmedia (Antena 3+La Sexta), Mediaset España (Telecinco+Cuatro), Veo TV e NET TV. Oltre alle emittenti private nazionali, esistono anche numerose emittenti private regionali e locali.



- (29) Affinché la popolazione possa effettivamente godere dei servizi televisivi, la legge spagnola obbliga le emittenti pubbliche e private a garantire una copertura minima tramite la rete terrestre. Tali obblighi di copertura sono previsti dalla funzione di servizio pubblico attribuita alle emittenti pubbliche e dalle licenze detenute dalle emittenti private. Le emittenti pubbliche devono servire almeno il 98 % della popolazione spagnola, mentre per gli operatori privati detta percentuale è pari ad almeno il 96 %.
- (30) Gli operatori delle piattaforme sono enti privati o controllati dall'amministrazione pubblica che sfruttano le infrastrutture tecnologiche necessarie per veicolare e trasmettere al pubblico i canali prodotti dalle emittenti. In passato, l'unica piattaforma disponibile era quella analogica terrestre. Con il progresso tecnologico, sono divenute disponibili sul mercato nuove piattaforme e attualmente in Spagna sono presenti quattro piattaforme di radiodiffusione:
- i) *terrestre*, che fino alla liberazione del dividendo digitale distribuiva sulla banda di frequenza di 800 MHz circa 30 canali nazionali, una serie di canali regionali e locali in chiaro e due canali televisivi a pagamento;
 - ii) *satellitare*, che distribuisce su una banda di radiofrequenza diversa dalla TDT ⁽³⁵⁾ e per mezzo della quale sono disponibili diverse offerte (tra cui canali in chiaro e a pagamento);
 - iii) *via cavo*, che distribuisce vari canali TV in abbonamento (compresa la maggioranza dei canali in chiaro disponibili via TDT);
 - iv) *IPTV*, offerta su connessioni a banda larga FTTH e XDSL da almeno 8 Mbit/s per la trasmissione del segnale TV; trasmette canali TV in abbonamento, compresa la maggioranza dei canali in chiaro disponibili via TDT.
- (31) La TDT è la piattaforma più utilizzata in Spagna ed è il principale distributore di canali televisivi in chiaro. La rete terrestre è costituita da infrastrutture di trasporto e centri di trasmissione (che a loro volta comprendono torri, trasmettitori ecc.). I centri di trasmissione sono di proprietà di operatori di piattaforma nazionali e regionali e di autorità pubbliche (comuni o amministrazioni regionali). A causa dei limiti tecnici, la TV terrestre non raggiunge l'intera popolazione della Spagna (ad esempio non ricevono il segnale alcune località scarsamente popolate o montuose — zona III). Tuttavia, grazie agli obblighi di copertura imposti per legge alle emittenti (zona I) e ai fondi pubblici impiegati per l'estensione della rete TDT in zone remote e meno urbanizzate (zona II) la copertura TDT raggiunge circa il 98,85 % della popolazione ⁽³⁶⁾. Il rimanente 1,15 % della popolazione spagnola è servito via satellite. Secondo Astra, la piattaforma satellitare è l'unica tecnicamente in grado di distribuire il segnale all'intera popolazione della Spagna ⁽³⁷⁾.
- (32) Per quanto riguarda le altre piattaforme, secondo i dati disponibili dell'autorità spagnola di regolamentazione delle telecomunicazioni ⁽³⁸⁾ («CMT»), la rete già esistente di TV via cavo potrebbe raggiungere poco più del 20 % della popolazione e la rete a banda larga (su FTTH e XDSL) potrebbe offrire servizi IPTV al 16,5 % della popolazione ⁽³⁹⁾.
- (33) Il servizio di trasporto e distribuzione del segnale TDT è fornito da operatori di piattaforma ⁽⁴⁰⁾, dei quali il principale è Abertis ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁵⁾ Mentre le emittenti TDT utilizzano la banda UHF («Ultra High Frequency»), gli operatori satellitari trasmettono segnali TV sulla banda SHF («Super High Frequency»).

⁽³⁶⁾ Il 93,5 % della popolazione utilizza la piattaforma terrestre per guardare la televisione. Il restante 5,35 % preferisce accedere ai servizi televisivi attraverso altre piattaforme.


⁽³⁷⁾ La piattaforma satellitare è costituita da una stazione terrestre, un satellite e, per la ricezione, da un'antenna parabolica e un decoder. Per aumentare la copertura satellitare nella regione, l'antenna e il decoder in questione devono essere installati presso l'abitazione del cliente.

⁽³⁸⁾ *Comisión del Mercado de Telecomunicaciones*.

⁽³⁹⁾ Nel 2010, 855 584 nuclei familiari erano abbonati alla IPTV e 1 586 573 alla TV via cavo. La popolazione totale della Spagna era di 47 021 031 abitanti. Per maggiori dettagli, cfr. la relazione annuale della CMT all'indirizzo <http://informeanual.cmt.es/>.

⁽⁴⁰⁾ Altri operatori di piattaforma TDT sono, a livello regionale, Itelazpi, Nasertic e TelecomCLM.

⁽⁴¹⁾ Come rilevato al punto 25 della decisione di avvio, l'autorità spagnola della concorrenza («Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», CNMC) ha riscontrato che Abertis avrebbe abusato della sua posizione dominante sui mercati per la distribuzione della TDT e per la fornitura dei relativi servizi di trasporto («CNMC Expediente S/0207/09 Transporte de Televisión»). Abertis ha l'obbligo di consentire l'accesso alla sua rete di trasmissione di segnali TDT, in quanto tale rete è una risorsa che non può essere replicata e che è essenziale per la fornitura del servizio di trasporto e trasmissione del segnale TDT. Abertis fornisce tali servizi di trasporto e trasmissione del segnale TDT a emittenti anche laddove ha una posizione dominante. A seguito di un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate di Abertis, la CNMC ha riscontrato che, ai prezzi ai quali la società fornisce il servizio di accesso ai suoi centri e considerati i termini che ha concordato con i clienti nel mercato al dettaglio, i concorrenti con un livello di efficienza pari a quello di Abertis non hanno alcuna possibilità di sopravvivenza nei mercati del trasporto e della distribuzione del segnale TDT.



- (34) Circa il 10,8 % della popolazione spagnola ⁽⁴²⁾ è abbonato a canali di TV a pagamento. La maggior parte dei canali in chiaro disponibili su TDT sono altresì trasmessi su piattaforme alternative (a titolo gratuito o nell'ambito di un pacchetto a pagamento). La seconda piattaforma in ordine di importanza per la TV a pagamento è quella satellitare ⁽⁴³⁾, che conta due principali operatori di piattaforma — Hispasat e Astra.

2.5. Quadro giuridico relativo alla radiodiffusione privata (commerciale) in Spagna

- (35) I diritti e gli obblighi delle emittenti private che trasmettono tramite la piattaforma terrestre sono indicati in una serie di atti giuridici: le concessioni da loro ottenute per la fornitura di servizi televisivi, i relativi rinnovi e le successive licenze. Per attingere al ridotto spettro di frequenze, tali emittenti private hanno innanzitutto ottenuto le concessioni in seguito a una gara d'appalto indetta dalle autorità. Per partecipare alla gara per le concessioni, hanno dovuto presentare offerte conformi ai requisiti specificati nell'invito a presentare offerte ⁽⁴⁴⁾. In seguito, è stato concesso alle emittenti il diritto di trasmettere i loro canali sulle frequenze della rete terrestre, che presenta una capacità limitata e che deve essere regolamentata dallo Stato. Le concessioni sono state rinnovate e, nel 2010, trasformate in licenze che non scadranno prima del 2025 ⁽⁴⁵⁾. Lo Stato è vincolato dalla durata delle licenze e può revocarle solo in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte delle emittenti ⁽⁴⁶⁾. Le emittenti possono restituire le licenze se non sono in grado di adempiere ai loro obblighi.
- (36) Le emittenti private hanno l'obbligo di fornire il servizio tramite la rete terrestre a una percentuale minima di popolazione, fissata nel piano tecnico nazionale al 96 %. Il Regio decreto 365/2010 ha stabilito che nel contesto della liberazione del dividendo digitale le emittenti hanno l'obbligo di trasmettere in simulcast, su entrambe le frequenze, fino all'assegnazione definitiva dei nuovi multiplex ⁽⁴⁷⁾.
- (37) Le concessioni inizialmente rilasciate alle emittenti private per la fornitura di servizi televisivi, i rispettivi rinnovi e le successive licenze non contenevano alcun riferimento al diritto al risarcimento per il costo della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro. Inoltre, il piano tecnico nazionale prevedeva che le autorità potessero stabilire condizioni speciali per la trasmissione, non indicate nelle concessioni, qualora risultasse necessario cambiare la modalità di trasmissione in seguito all'evoluzione del mercato o al progresso tecnologico ⁽⁴⁸⁾. In tale caso il piano tecnico nazionale non prevedeva il diritto al risarcimento per le emittenti private.

3. Procedimento d'indagine formale

3.1. Motivi per l'avvio del procedimento

- (38) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato innanzitutto che la misura sembrava soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e, quindi, poteva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione.
- (39) Secondo la decisione di avvio, i beneficiari diretti della misura sono le emittenti della televisione digitale terrestre sia pubbliche che private.

⁽⁴²⁾ «Otro indicador de esta tendencia fue el aumento en más de un millón del número de abonados a la televisión de pago, que por primera vez superó los 5 millones de clientes». CNMC Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2015, pag. 3.

⁽⁴³⁾ Nel 2014 la distribuzione degli spettatori tra piattaforme di TV a pagamento era la seguente: IPTV — 38,8 %, satellite — 30,2 %, cavo — 23,7 % e TDT — 4,5 %. Fonte: http://data.cnmec.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp


⁽⁴⁴⁾ Resolución de 25 de enero de 1989, de la Secretaría general de Comunicaciones, por la que se publica el acuerdo por el que se aprueba el pliego de bases del concurso para la adjudicación del servicio público de televisión, en gestión indirecta, y se dispone la convocatoria del correspondiente concurso público, Título III, derechos y obligaciones de los concesionarios.

⁽⁴⁵⁾ La legge spagnola «Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual» ha fornito la base giuridica per la conversione del titolo abilitante alla fornitura di servizi audiovisivi. Le concessioni in corso di validità sono state convertite in licenze mediante accordi individuali con le emittenti interessate — cfr. l'accordo dell'11 luglio 2010 con Antena 3, Telecinco, La Sexta e Veo e l'accordo del 28 maggio 2010 con Sogecable.

⁽⁴⁶⁾ Ad esempio, se l'emittente interrompe le trasmissioni per almeno 15 giorni.

⁽⁴⁷⁾ L'11 febbraio 2016 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che l'obbligo delle emittenti private di trasmettere in simulcast è stato abolito dal Regio decreto 805/2014 del 19 settembre 2014 che approva il nuovo piano tecnico nazionale per la TDT. Tale provvedimento normativo prevede che le emittenti private possono prendere in considerazione la trasmissione in simulcast durante il periodo di liberazione del dividendo digitale ma non ne hanno l'obbligo. Tuttavia, detta modifica non è stata notificata alla Commissione.

⁽⁴⁸⁾ Disposición adicional decimocuarta. Condiciones especiales de emisión: «En función de la evolución del mercado, de las posibilidades tecnológicas y del desarrollo de la televisión digital terrestre, el Gobierno podrá decidir el establecimiento de condiciones especiales de emisión en línea con las prácticas de los principales países europeos, no previstas en los actuales contratos concesionales.»



- (40) La decisione di avvio considera altresì gli operatori di piattaforma TDT, Abertis in particolare, come potenziali beneficiari indiretti della misura.
- (41) La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che la misura potesse giustificare il risarcimento a copertura di un costo che di norma dovrebbe essere incluso nel bilancio delle emittenti e, pertanto, ne ha contestato la compatibilità. La Commissione ha inizialmente ritenuto che la misura avrebbe favorito talune imprese e falsato la concorrenza sul mercato interno. La Commissione ha concluso che «sulla base delle informazioni esistenti, tale sostegno non può essere considerato compatibile se non vengono adottate misure appropriate tese, in particolare, a eliminare l'effetto distorsivo sulla concorrenza tra operatori di piattaforma».
- (42) La Commissione ha pertanto chiesto alla Spagna di presentare le sue osservazioni in merito alla misura e di fornire tutte le informazioni utili per la sua valutazione.
- (43) Ulteriori dettagli fattuali sui motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di indagine formale sono contenuti nella decisione di avvio, che va considerata parte integrante della presente decisione.

3.2. Osservazioni delle autorità spagnole

Osservazioni delle autorità spagnole sulla decisione di avvio

- (44) Secondo le autorità spagnole, la misura non costituisce un aiuto di Stato, in quanto i beneficiari non otterrebbero alcun vantaggio dal passaggio alla banda di frequenza inferiore. Da tale prospettiva, la misura costituisce un risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, della Costituzione spagnola, secondo il quale lo Stato ha l'obbligo di risarcire eventuali danni provocati da un'azione amministrativa. Ad ogni modo, se la misura viene considerata aiuto di Stato, sarebbe comunque compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, poiché, secondo le autorità spagnole, la liberazione del dividendo digitale è una circostanza eccezionale.
- (45) In alternativa, la misura potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto, secondo le autorità spagnole, la misura: i) sostiene la politica europea sulla trasformazione del dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica; ii) pone rimedio a un fallimento del mercato; iii) è lo strumento adeguato, in quanto si applica esclusivamente alle emittenti che sono obbligate a sostenere costi indesiderati dovuti all'obbligo di trasmettere in simultanea e il risarcimento s'intende rigorosamente limitato all'ammontare di tali spese eccezionali; iv) ha un effetto incentivante poiché, in sua assenza, le emittenti potrebbero essere riluttanti a partecipare alla riassegnazione dello spettro e a garantire la trasmissione in simulcast; v) è proporzionata, in quanto copre esclusivamente i costi aggiuntivi sostenuti dalle emittenti a causa della riassegnazione dei canali; (vi) è tecnologicamente neutrale, in quanto le altre piattaforme non sono interessate dal cambio di canali necessario per liberare il dividendo digitale; e vii) non falserebbe la concorrenza poiché se dovessero farsi carico dei costi senza un risarcimento, le emittenti vedrebbero vanificate le proprie aspettative di crescita a vantaggio degli operatori in altri mercati.
- (46) Nella decisione di avvio, le autorità spagnole sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla misura e a fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni: i) documenti (ad esempio la corrispondenza con le emittenti e le dichiarazioni) a dimostrazione della loro incapacità di finanziare il periodo di trasmissione in simulcast con risorse proprie; ii) prove (ad esempio le offerte, le analisi ex ante dei costi/benefici, le consultazioni pubbliche in materia ecc.) che giustificerebbero la scelta della piattaforma terrestre (riassegnazione della radiodiffusione terrestre a una banda di frequenza terrestre inferiore) per risolvere il problema della scarsità di frequenze; iii) una sintesi dei diritti e degli obblighi delle emittenti ai sensi delle attuali licenze/concessioni, le condizioni alle quali tali licenze/concessioni possono essere modificate e le conseguenze di tali modifiche (per lo Stato e per le emittenti); iv) una panoramica dettagliata dei costi connessi all'adeguamento delle infrastrutture che ciascuna emittente finanzia con le rispettive risorse; v) una spiegazione sull'impatto delle tempistiche relative alla liberazione del dividendo digitale; e vi) maggiori informazioni in merito all'ammissibilità delle emittenti dei canali di TV a pagamento attualmente trasmessi tramite TDT.
- (47) Le autorità spagnole hanno risposto sostenendo che la maggior parte di tali informazioni erano già state fornite prima dell'avvio del procedimento di indagine formale ed hanno inoltre fornito osservazioni specifiche in merito



alla questione concernente la richiesta di una prova che giustificerebbe la scelta della piattaforma terrestre per risolvere il problema della scarsità delle frequenze, sostenendo che tale aspetto va oltre la valutazione della neutralità della misura e che esse non sono obbligate a giustificare misure di risarcimento chiaramente compatibili con il diritto dell'Unione. Le autorità spagnole hanno ribadito le stesse argomentazioni in relazione alle licenze delle emittenti private, sostenendo che è un diritto dello Stato imporre licenze tecnologicamente non neutrali per garantire l'obbligo di copertura del 96 % previsto nella zona I. Inoltre, esse hanno affermato che, pur non prevedendo il diritto delle emittenti private al risarcimento dei costi relativi alla liberazione del dividendo digitale, tali licenze non escludono peraltro detto risarcimento. Le autorità spagnole hanno anche spiegato che tutte le emittenti private che forniscono servizi audiovisivi di interesse pubblico senza avere una licenza sono libere di scegliere tra le tecnologie di piattaforma disponibili. Tale diritto si applica anche alle emittenti private titolari di una licenza ma in modo complementare e solo oltre l'obbligo di copertura del 96 %.

- (48) Per quanto riguarda più nello specifico la neutralità tecnologica, le autorità spagnole hanno affermato che la loro notifica rispettava tale principio, nel senso che le emittenti private erano libere di scegliere qualsivoglia piattaforma per garantire l'obbligo di simulcast (satellite, cavo, ADSL, fibra ottica o TDT). Tuttavia, esse hanno specificato che la misura si applica esclusivamente al periodo di simulcast e non oltre. Una volta terminato il periodo (transitorio) di simulcast, resta in vigore l'obbligo delle emittenti in questione di garantire la copertura geografica tramite TDT, ai sensi delle licenze in vigore. Inoltre, le autorità spagnole hanno spiegato che l'obbligo delle emittenti private di garantire la copertura del 96 % nella zona I tramite TDT non implica che esattamente la medesima percentuale della popolazione spagnola riceva effettivamente i programmi delle emittenti terrestri tramite sistemi di ricezione TDT. Ciò è dovuto al fatto che l'area di copertura delle tecnologie alternative può coincidere con quella della TDT ⁽⁴⁹⁾.
- (49) Le autorità spagnole hanno concluso che la misura non concede alcun vantaggio economico alle emittenti private che operano sulla piattaforma TDT in quanto essa si limita al risarcimento dei costi sostenuti in via eccezionale per la trasmissione in simulcast che sono causati direttamente dall'obbligo di liberare la banda di frequenza di 800 MHz.

Commenti delle autorità spagnole alle osservazioni di Astra

- (50) Come affermato al punto 4, le autorità spagnole hanno trasmesso i loro commenti sulle osservazioni che Astra ha presentato nel corso dell'indagine formale, sottolineando che Astra non ha fornito informazioni ulteriori agli argomenti contenuti nella decisione di avvio.
- (51) Le autorità spagnole hanno evidenziato che le critiche di Astra vanno chiaramente oltre la portata della misura notificata che si limita a un risarcimento temporaneo alle emittenti private per i costi sostenuti a causa della trasmissione simultanea. Secondo le autorità spagnole, Astra punta a modificare il quadro normativo spagnolo per la trasmissione di canali TV nella zona I che non è oggetto della notifica. Le autorità spagnole hanno inoltre spiegato che, nella pratica, la misura non si applica solo alle emittenti private che utilizzano la tecnologia TDT, bensì a tutte le emittenti di canali in chiaro presenti in Spagna in quanto non esistono emittenti esclusive sulle piattaforme alternative e, in particolare, sul satellite. La piattaforma satellitare è utilizzata per la trasmissione di canali TV a pagamento (canali stranieri in chiaro e versioni internazionali di determinati canali) raggruppati all'interno di Canal+ ⁽⁵⁰⁾. In tale contesto, le autorità spagnole ritengono che, in ogni caso, le emittenti di canali in chiaro della TDT e la piattaforma Canal+ basata sul satellite non facciano parte dello stesso mercato.
- (52) Facendo riferimento alla decisione n. 243/2012/UE e alla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva autorizzazioni») ⁽⁵¹⁾ le autorità spagnole hanno poi fornito un loro punto di vista dettagliato sul parere di Astra, secondo la quale la misura non ha fondamento nel diritto dell'Unione.
- (53) Per quanto riguarda le loro argomentazioni che fanno riferimento alla decisione n. 243/2012/UE, esse hanno precisato che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, di tale decisione «gli Stati membri possono garantire, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, che il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato conformemente al diritto nazionale». Le autorità spagnole leggono tale disposizione in combinato disposto con il considerando 18, secondo cui «gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, se del caso, ad introdurre misure compensative connesse ai costi della migrazione».

⁽⁴⁹⁾ A titolo di esempio, secondo le autorità spagnole, in Spagna gli utenti della piattaforma satellitare per la TV a pagamento solitamente ricevono, per motivi pratici, i canali della TDT tramite la piattaforma satellitare.

⁽⁵⁰⁾ Piattaforma di sola TV a pagamento che comprende anche la maggioranza dei programmi in chiaro della TDT.

⁽⁵¹⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).



- (54) Per quanto concerne le argomentazioni relative alla direttiva autorizzazioni, le autorità spagnole hanno coinciso con l'interpretazione dell'articolo 14 fornita da Astra. Secondo tale disposizione «gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata». Lo stesso articolo prevede inoltre che «gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti».
- (55) In tale contesto, le autorità spagnole hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella decisione di avvio, le licenze delle emittenti non escludono il risarcimento per i costi di simulcast perché non rappresentavano costi prevedibili al momento della concessione delle licenze ⁽⁵²⁾. Per quanto riguarda la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione, le autorità spagnole non sono d'accordo con gli esempi dei precedenti giurisprudenziali dei tribunali dell'UE citati ai considerando da 65 a 67 della decisione di avvio in merito alla misura, perché: 1) il risarcimento previsto dalla misura è una diretta conseguenza dell'imposizione dell'obbligo di trasmissione in simulcast; 2) tale obbligo è compatibile con la decisione n. 243/2012/UE che, come spiegato, prevede il diritto al risarcimento; 3) il quadro giuridico per il risarcimento è stato adottato in conseguenza dell'imposizione dell'obbligo di trasmissione in simulcast; 4) i costi generati da tale obbligo corrispondono esattamente alla portata del risarcimento.
- (56) In vista della liberazione della banda di frequenza di 700 MHz, pianificata entro il 2020, le autorità spagnole sono del parere che una decisione negativa della Commissione in merito alla misura possa costituire un ostacolo per il buon funzionamento di tale iniziativa dell'UE.

Risarcimento dei costi di simulcast sostenuti dalle emittenti pubbliche

- (57) Nel settembre 2014, a seguito dell'adozione del Regio decreto 677/2014, le autorità spagnole hanno ritirato la notifica concernente il risarcimento dei costi di simulcast sostenuti dalle emittenti pubbliche. Il Regio decreto identifica nove emittenti pubbliche, di cui una copre l'intero territorio della Spagna (RTVE) e otto a carattere regionale. Per tutte le emittenti pubbliche citate, tramite un mandato di servizio pubblico chiaramente definito, la trasmissione in simulcast è stata dichiarata obbligatoria per consentire l'adeguamento dei sistemi di ricezione dei nuclei familiari senza la perdita del servizio. L'ammontare totale del finanziamento pubblico è stato inferiore a quello originariamente previsto nella notifica del 2011 ed è stata abbreviata anche la durata del simulcast ⁽⁵³⁾. Le autorità spagnole hanno informato la Commissione in merito al fatto che il Regio decreto è conforme alla decisione 2012/21/UE della Commissione ⁽⁵⁴⁾ e pertanto non deve essere notificato.
- (58) Per quanto concerne il risarcimento dei costi di simulcast per le emittenti private ⁽⁵⁵⁾, le autorità spagnole non hanno ritirato tale parte della notifica concernente la misura.

3.3. Osservazioni delle parti interessate

- (59) Tutte le parti interessate di cui al punto 4, ad eccezione di Astra, hanno presentato argomentazioni contro le conclusioni preliminari della Commissione in merito alla misura.

3.3.1. Osservazioni di Astra


- (60) L'operatore satellitare privato Astra ritiene che la misura costituisca chiaramente un aiuto di Stato, violi il principio della neutralità tecnologica e rafforzi Abertis, operatore dominante sulla piattaforma del digitale terrestre, il quale, a suo parere, sarebbe un beneficiario indiretto della misura.
- (61) Per quanto riguarda l'impatto della misura, Astra ritiene che, malgrado sia limitata al risarcimento dei costi di simulcast, essa coprirebbe di fatto tutte le spese delle emittenti relative alla liberazione del dividendo digitale.

⁽⁵²⁾ Nel 1989.

⁽⁵³⁾ L'ammontare dell'aiuto è stato di circa 10 milioni di EUR e il simulcast è durato fra i 3 e i 6 mesi.

⁽⁵⁴⁾ Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽⁵⁵⁾ Al contrario delle emittenti pubbliche, quelle private non hanno un mandato di servizio pubblico e, inoltre, hanno un obbligo di copertura geografica è più ristretto.




- (62) Astra concorda con la Commissione sul fatto che l'obbligo di simulcast da parte delle emittenti private derivi dalla legislazione nazionale (misura di regolamentazione) e, in quanto tale, non comporti il diritto al risarcimento. Secondo Astra, il piano tecnico nazionale prevede che le autorità pubbliche possano stabilire condizioni speciali per la trasmissione che non sono indicate nelle licenze, in conseguenza di misure di regolamentazione del mercato o in conseguenza del progresso tecnologico, senza alcun diritto al risarcimento.
- (63) Astra precisa inoltre che le emittenti del digitale terrestre erano a conoscenza della liberazione del dividendo digitale e del relativo trasferimento delle frequenze prima dell'adozione del Regio decreto 365/2010. La misura andrebbe a esclusivo vantaggio di dette emittenti, a danno delle emittenti che utilizzano altre piattaforme.
- (64) Per quanto concerne la valutazione della misura sul piano giuridico, Astra non concorda sul fatto che la misura rappresenti una circostanza di carattere eccezionale che giustificerebbe l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Inoltre, Astra ritiene che la misura non soddisfi i requisiti dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto falserebbe la concorrenza tra operatori di piattaforma a causa del suo carattere tecnologicamente non neutrale. A questo proposito, Astra evidenzia che i beneficiari diretti della misura sono chiaramente incentivati a fornire la trasmissione in simulcast anche senza risarcimento, al fine di conservare il loro pubblico e gli introiti pubblicitari; senza tenere conto dei loro vantaggi aggiuntivi derivanti dalla liberazione del dividendo digitale (che ad esempio offre la possibilità di fruire di servizi televisivi attraverso la telefonia mobile sulla banda di frequenza di 800 MHz liberata). Astra sostiene altresì che le autorità spagnole non hanno presentato uno studio indipendente che giustifichi la misura in quanto aiuto appropriato, necessario e proporzionato.
- (65) In conclusione, Astra è favorevole all'apertura del mercato televisivo spagnolo nella zona I e alla concorrenza sulla base dei meriti tra le piattaforme tecnologiche alternative.

3.3.2. Osservazioni di Abertis

- (66) In modo analogo alle autorità spagnole, anche Abertis non ritiene che la misura rappresenti un aiuto di Stato, in considerazione della mancanza di un vantaggio economico selettivo e di una distorsione della concorrenza. Se decidesse che la misura costituisce un aiuto di Stato, la Commissione dovrebbe dichiararla compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato.
- (67) Abertis afferma che non trarrebbe né vantaggi né svantaggi dalla scelta della tecnologia utilizzata dalle emittenti nel periodo di trasmissione in simulcast e ritiene che il risarcimento dei costi di simulcast potrebbe, in realtà, aumentare la concorrenza tra le piattaforme a vantaggio del mercato della radiodiffusione e dei consumatori.
- (68) Da un lato, Abertis difende l'efficacia della tecnologia TDT ma non è d'accordo sul fatto che l'uso di tale particolare tecnologia per la trasmissione in simulcast determinerà la scelta della piattaforma utilizzata in futuro dalle emittenti. Dall'altro lato, Abertis ammette che il segnale TDT continuerà ad essere trasmesso esclusivamente mediante la tecnologia TDT alle condizioni contenute nelle licenze concesse alle emittenti.
- (69) In conclusione, Abertis non è d'accordo con le conclusioni preliminari della Commissione sulla misura.

3.3.3. Osservazioni dell'UER

- (70) Anche secondo l'UER, la misura non configura un aiuto di Stato. Se l'UER decidesse che la misura costituisce un aiuto di Stato, la Commissione dovrebbe dichiararla compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato in quanto rispetta il principio della neutralità tecnologica.
- (71) L'UER chiede alla Commissione di limitare la valutazione all'obiettivo fattuale e agli effetti della misura, vale a dire garantire la trasmissione in simulcast durante il processo di migrazione alla TDT nel contesto della liberazione del dividendo digitale. Secondo l'UER, il dividendo digitale non è la conseguenza di un atto normativo dell'autorità pubblica pertinente per il settore della radiodiffusione: non si riferisce alle modalità di fornitura del servizio di TDT, non deriva dall'evoluzione del mercato o dagli sviluppi tecnologici e non influisce necessariamente sull'intero settore del digitale terrestre.
- (72) L'UER non è d'accordo sul fatto che la misura possa conferire un vantaggio reale a emittenti o operatori di piattaforma della TDT, e chiede alla Commissione di tenere conto dei consistenti investimenti già effettuati dalle emittenti spagnole per adeguare i loro servizi alla tecnologia e alle infrastrutture del digitale terrestre durante il passaggio dalla TV analogica a quella digitale.



- (73) Secondo l'UER, le emittenti private della TDT hanno aspettative legittime in merito al risarcimento dei costi del simulcast, poiché tale risarcimento era previsto nella legislazione nazionale e nelle licenze in corso di validità.
- (74) L'UER ritiene che non esistano reali alternative alla tecnologia TDT che consentano il rispetto dell'obbligo di copertura previsto a carico delle emittenti. La piattaforma TDT rappresenta un mercato differente da quello delle altre piattaforme, in quanto il loro utilizzo e il loro funzionamento non sono sostituibili.
- (75) In conclusione, l'UER non concorda con le conclusioni preliminari della Commissione sulla misura.

3.3.4. Osservazioni di BNE

- (76) BNE è del parere che la misura non costituisca un aiuto di Stato. Se decidesse che la misura costituisce un aiuto di Stato, la Commissione dovrebbe dichiararla compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e, comunque, tecnologicamente neutrale.
- (77) Secondo BNE, i costi della liberazione del dividendo digitale a carico delle emittenti non comprendono soltanto i costi aggiuntivi della trasmissione in simulcast (da pagare al rispettivo operatore di piattaforma TDT), ma anche i costi derivanti dal necessario cambio delle frequenze di trasmissione sulla rete terrestre. Gli operatori di piattaforma TDT non sono né avvantaggiati né svantaggiati dalla misura, poiché non cambierebbe l'obbligo delle emittenti di trasmettere sulla piattaforma TDT mantenendo la copertura su frequenze più basse.
- (78) BNE invita la Commissione a limitare la sua valutazione alle questioni inerenti agli aiuti di Stato e a non mettere in discussione il trattamento della tecnologia TDT rispetto a quello della tecnologia satellitare. BNE ritiene che, in assenza della misura, le emittenti non sarebbero incentivate a lasciare la banda di frequenza di 800 MHz liberata dal dividendo digitale entro il termine previsto, con conseguente fallimento del mercato.
- (79) In conclusione, BNE non concorda con le conclusioni preliminari della Commissione sulla misura.


3.3.5. Osservazioni di NET TV

- (80) NET TV chiede alla Commissione di non considerare la misura come un aiuto di Stato e, comunque, di dichiararla compatibile con il mercato interno.
- (81) NET TV dubita che in assenza della misura le emittenti sarebbero tenute a continuare a osservare il loro obbligo relativo all'interesse pubblico per conservare le licenze, poiché non trarrebbero alcun vantaggio dallo spostamento a un'altra frequenza. La responsabilità dell'amministrazione di concedere alle emittenti un risarcimento per i costi della trasmissione in simulcast è pertanto giustificata.
- (82) I costi della trasmissione in simulcast sono «impossibili» per NET TV, tenuto conto della sua quota di mercato limitata e il suo status di PMI. La società afferma che ciò potrebbe portare all'uscita di NET TV dal mercato in questione.
- (83) In conclusione, NET TV non concorda con le conclusioni preliminari della Commissione sulla misura.

4. VALUTAZIONE DELLA MISURA

4.1. Esistenza di un aiuto

- (84) La Commissione ha valutato se la misura in questione possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo cui «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (85) Ne consegue che, per essere considerata aiuto di Stato, una misura deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative: 1) dev'essere concessa mediante risorse statali; 2) deve conferire un vantaggio economico alle imprese; 3) il vantaggio dev'essere selettivo e falsare la concorrenza, o minacciare di falsarla; 4) la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri.



4.1.1. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (86) Come già stabilito al considerando 39 della decisione di avvio, la misura contestata viene finanziata direttamente dal bilancio spagnolo mediante i proventi ottenuti dalla vendita all'asta delle frequenze liberate agli operatori delle telecomunicazioni. Le autorità spagnole non hanno contestato il rilievo formulato nella decisione di avvio sul fatto che la misura dovrebbe essere finanziata direttamente con risorse di bilancio.
- (87) La misura, come descritta nella sezione 2.3, è decisa dallo Stato e finanziata direttamente dal bilancio dello Stato centrale. La Commissione conclude pertanto che è imputabile allo Stato e comporta l'impiego di risorse statali.

4.1.2. *Vantaggio economico*

- (88) Nelle decisioni precedenti, la Commissione ha constatato che la radiodiffusione commerciale ⁽⁶⁶⁾ e la gestione di reti di trasmissione televisiva ⁽⁶⁷⁾ costituiscono un'attività economica.
- (89) Le autorità spagnole e tutte le parti interessate tranne Astra ritengono che le emittenti private non traggano alcun vantaggio dallo spostamento alla banda di frequenza più bassa e che siano risarcite esclusivamente per i costi aggiuntivi che devono sostenere a seguito di una modifica normativa.
- (90) L'articolo 51 della legge spagnola sull'economia sostenibile stabilisce il diritto sia delle emittenti pubbliche sia di quelle private al risarcimento finanziario di tutti i costi relativi alla riassegnazione dell'uso dello spettro necessaria per la liberazione della banda di frequenza di 800 MHz e, in particolare, dei costi di simulcast. Nel corso dell'indagine formale, le autorità spagnole hanno sostenuto che la disposizione legislativa citata si basa sull'articolo 106, paragrafo 2, della Costituzione spagnola ⁽⁶⁸⁾, secondo cui il risarcimento dovrebbe essere considerato come responsabilità patrimoniale dell'amministrazione pubblica che porterebbe a un obbligo generale di indennizzo per qualsivoglia danno provocato da un'azione amministrativa, anche qualora non sia possibile determinarne le responsabilità.
- (91) A tale proposito, la Commissione rileva che le concessioni inizialmente rilasciate alle emittenti private per la fornitura di servizi televisivi, per i rispettivi rinnovi e le successive licenze non contenevano riferimenti al diritto al risarcimento del costo della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro. Inoltre, il piano tecnico nazionale prevedeva che le autorità potessero stabilire condizioni speciali per la trasmissione, non previste nelle concessioni, qualora risultasse necessario cambiare la modalità di trasmissione in seguito all'evoluzione del mercato o al progresso tecnologico in linea con le prassi di altri Stati membri dell'UE. La Commissione rileva altresì che, in tale caso, il piano tecnico nazionale non prevedeva il diritto al risarcimento per le emittenti private.
- (92) Inoltre, l'articolo 10 della risoluzione del 25 gennaio 1989 ⁽⁶⁹⁾, su cui si basano le concessioni e le successive licenze delle emittenti private con obbligo di servizio pubblico, contiene l'obbligo per le emittenti di fornire con continuità il servizio di trasmissione nonché di sostenere tutti i costi derivanti dalle concessioni iniziali e dalle licenze correnti.
- (93) Come spiegato dalla Commissione ai considerando da 65 a 70 della decisione di avvio, la giurisprudenza dei tribunali dell'Unione conferma che, di norma, i costi derivanti dall'attuazione di un obbligo giuridico sono

⁽⁶⁶⁾ Decisione della Commissione per il caso N632/2009 — *Nichtkommerzieller Rundfunk-Fonds Austria*, punti 22 e segg.; decisione 97/606/CE della Commissione, del 26 giugno 1997, relativa all'articolo 90, punto 3, del trattato EC, riguardante il diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva nelle Fiandre (GU L 244, del 6.9.1997, pag. 18), punto 5.

⁽⁶⁷⁾ Decisioni della Commissione per i casi N622/2003 — *Digitalisierungsfonds Austria*, punto 16, C25/2004 *DVB-T Berlino Brandeburgo*, punto 62, C34/2006 *DVB-T Renania settentrionale-Vestfalia*, punto 83, C52/2005 *Mediaset*, punto 96.

⁽⁶⁸⁾ L'articolo 106, paragrafo 2, della Costituzione spagnola prevede che «Le persone, in base a quanto stabilito dalla legge, hanno diritto al risarcimento per qualsivoglia danno subito a beni o diritti, salvo nei casi di forza maggiore, nella misura in cui il danno sia una conseguenza dell'attività della pubblica amministrazione».

⁽⁶⁹⁾ *Resolución de 25 de enero de 1989, de la Secretaría general de Comunicaciones, por la que se publica el acuerdo por el que se aprueba el pliego de bases del concurso para la adjudicación del servicio público de televisión, en gestión indirecta, y se dispone la convocatoria del correspondiente concurso público, Título III, derechos y obligaciones de los concesionarios.*



a carico delle imprese interessate e che pertanto qualsiasi misura compensativa a tale proposito configuri un aiuto di Stato ⁽⁶⁰⁾. A titolo di esempio, nella sentenza *Fleuren Compost BV/Commissione* ⁽⁶¹⁾ la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che «è irrilevante che l'attuazione di tale regime si prefigga lo scopo di aiutare le imprese a far fronte ai loro obblighi di legge in materia di tutela dell'ambiente. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. A prescindere dall'applicabilità nella specie della disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente [...] il fatto che i sussidi concessi sulla base del regime BPM favoriscano un miglior rispetto dell'ambiente non è quindi sufficiente a sottrarli ipso facto alla loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, del trattato.»

- (94) Analogamente, nella causa *Francia/Commissione* ⁽⁶²⁾, la Corte di giustizia ha specificato che i costi a carico delle imprese derivanti da provvedimenti normativi gravano per loro stessa natura sui bilanci delle imprese e ha affermato che «si deve ricordare che i costi per le imprese [...] risultano da accordi collettivi, stipulati fra i datori di lavoro e i sindacati, che le imprese sono tenute a rispettare, in forza di un'adesione a tali accordi, oppure a seguito di un'estensione di questi ultimi mediante regolamenti. Siffatti costi gravano, per loro stessa natura, sul bilancio delle imprese».
- (95) Poiché le spese derivanti da provvedimenti normativi gravano per loro stessa natura sui bilanci delle imprese, esse rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nella sentenza *Cassa di Risparmio di Firenze* ⁽⁶³⁾, la Corte di giustizia ha dichiarato a tale proposito: «Il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti».
- (96) Nel caso in esame, la misura prevede un risarcimento dei costi che le emittenti private dovrebbero di norma sostenere attingendo al loro bilancio. La misura consente a tali emittenti di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalla legge e quindi di conservare le licenze, il pubblico e i relativi introiti pubblicitari. Inoltre, essa riduce notevolmente i costi generali sostenuti per la transizione. Tuttavia, in assenza della misura, le emittenti sarebbero comunque tenute per legge a rispettare l'obbligo di fornire con continuità il servizio di trasmissione, sostenendo quindi tutti i costi derivanti dalle licenze. In tali circostanze si può concludere che esse ricevono un vantaggio di cui non godrebbero in assenza della misura.
- (97) Le autorità spagnole hanno inoltre sostenuto che il risarcimento dei costi del simulcast a favore delle emittenti è previsto dal diritto dell'Unione, precisamente dalla decisione n. 243/2012/UE, e che pertanto non comporta un indebito vantaggio economico per i beneficiari dell'aiuto interessati dalla misura. La Commissione rileva che l'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 243/2012/UE consente agli Stati membri di considerare la possibilità di indennizzare il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio alle seguenti condizioni: i) il risarcimento deve essere costituito da una misura opportuna e ii) conforme al diritto dell'Unione, ivi compresa la normativa sugli aiuti di Stato. Nel caso in esame, la possibilità per lo Stato membro di indennizzare i costi diretti connessi alla migrazione o alla riassegnazione dell'uso dello spettro rientra nell'ambito di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato.
- (98) Infine, la Commissione rileva che le emittenti private non sono soggette ad alcun obbligo legale di offrire servizi di trasmissione in simulcast ⁽⁶⁴⁾.
- (99) La Commissione conclude pertanto che la misura conferisce alle emittenti private un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, poiché esse ricevono una sovvenzione che riduce, di fatto, i costi che dovrebbero normalmente sostenere.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di risparmio di Firenze*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 131; sentenza del 20 novembre 2003, *GEMO SA*, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 28; sentenza del 22 novembre 2001, *Ferring SA*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punti 19 e segg.; sentenza dell'8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 38; sentenza del 7 marzo 2002, *Italia/Commissione*, C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, punto 251; sentenza del 14 gennaio 2004, *Fleuren Compost BV/Commissione*, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4, punto 54; sentenza del 5 ottobre 1999, *Francia/Commissione*, C-251/97, ECLI:EU:C:1999:480, punto 40.

⁽⁶¹⁾ Sentenza del 14 gennaio 2004, *Fleuren Compost BV/Commissione*, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4, punto 54.

⁽⁶²⁾ Sentenza del 5 ottobre 1999, *Francia/Commissione*, C-251/97, ECLI:EU:C:1999:480, punto 40.

⁽⁶³⁾ Sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 131.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 47.



- (100) Il vantaggio quantificabile concesso ai diretti beneficiari, ossia le emittenti private della TDT, corrisponderebbe all'ammontare complessivo dei fondi pubblici resi disponibili per l'adempimento dell'obbligo di simulcast.
- (101) Inoltre, per quanto concerne la determinazione del beneficiario di una misura, è stabilito che «non ci si deve limitare a considerare il soggetto che riceve direttamente la sovvenzione, ma bisogna tenere conto degli effetti che la sovvenzione produce al di là di tale contesto»⁽⁶⁵⁾. Ciò significa che il beneficiario della misura può essere qualsiasi ente che ne abbia effettivamente tratto beneficio⁽⁶⁶⁾.
- (102) A tale proposito, vale la pena notare che, nella causa Mediaset, il Tribunale ha confermato che «l'articolo 107 del trattato vieta gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto»⁽⁶⁷⁾.
- (103) Analogamente, nella decisione sul sistema spagnolo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale⁽⁶⁸⁾, confermata dal Tribunale⁽⁶⁹⁾, la Commissione ha constatato che, malgrado vi fosse l'obbligo di legge di acquistare dalle miniere di carbone e nonostante la misura compensativa fosse stata istituita soltanto dopo l'imposizione dell'obbligo in questione, i produttori di carbone spagnoli erano beneficiari indiretti dell'aiuto. La Commissione ha riconosciuto che il vantaggio derivava dall'obbligo dei produttori di energia di acquistare il loro carbone e che tale acquisto era compensato dalle sovvenzioni concesse ai produttori di elettricità che utilizzavano carbone di origine nazionale.
- (104) È possibile sostenere che gli operatori di piattaforma TDT sono in una posizione simile a quella dei proprietari delle miniere di carbone nella causa sul carbone spagnolo, nella quale le autorità spagnole hanno imposto ai produttori di energia (nel presente caso le emittenti) di acquistare il carbone dalle miniere spagnole (nel presente caso di appaltare servizi di simulcast a operatori di piattaforma TDT).
- (105) In tale contesto, nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che gli operatori di piattaforma TDT fossero potenziali beneficiari indiretti della misura. L'indagine formale ha confermato detta posizione, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni.
- (106) In primo luogo, a causa dell'intervento normativo del piano tecnico nazionale che ha obbligato le emittenti private della TDT a coprire il 96 % della popolazione basandosi sulla tecnologia digitale terrestre e, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, da Abertis e da NET TV, le emittenti private saranno più propense a continuare a utilizzare la piattaforma in questione. Di fatto, in base alle loro licenze, le emittenti TDT non sono autorizzate a utilizzare piattaforme alternative (ossia satellite, cavo o IPTV) per garantire la copertura geografica minima obbligatoria nella zona I⁽⁷⁰⁾.
- (107) In secondo luogo, in conseguenza della trasmissione simultanea, gli operatori di piattaforma TDT ottengono un vantaggio aggiuntivo, sotto forma di entrate garantite, che non sarebbe stato ricevuto in mancanza della misura. In effetti, senza la misura, le emittenti private avrebbero potuto fornire il servizio di trasmissione in simulcast in misura minore. Di fatto, le emittenti private avrebbero potuto decidere addirittura di non fornirlo affatto⁽⁷¹⁾.
- (108) Benché la misura si applichi a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia o meno una posizione dominante, quando il beneficiario ha una quota di mercato consistente o è dominante, le misure compensative hanno un impatto anche maggiore⁽⁷²⁾.

⁽⁶⁵⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 maggio 1996, *Ijssel-Vliet*, C-311/94, ECLI:EU:C:1996:209, punto 9.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza del 21 marzo 1991, *Italia/Commissione*, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136, punto 57.

⁽⁶⁷⁾ Sentenza del 15 giugno 2010, *Mediaset/Commissione*, T-177/07, ECLI:EU:T:2010:233, punto 75; successivamente confermata dalla sentenza del 28 luglio 2011, *Mediaset/Commissione*, C-403/10, ECLI:EU:C:2011:533.


⁽⁶⁸⁾ Decisione della Commissione del 29 settembre 2010 relativa all'aiuto di Stato N178/2010 — Spagna — Compensazione per obbligo di servizio pubblico associata ad un meccanismo di chiamata prioritaria a favore delle centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano carbone di origine nazionale.

⁽⁶⁹⁾ Sentenza del 3 dicembre 2014, *Castelnuovo Energia, SL/Commissione*, T-57/11, ECLI:EU:T:2014:1021.

⁽⁷⁰⁾ In quanto, diversamente dalle piattaforme tecnologiche alternative, le scarse risorse del terrestre (ossia le frequenze) devono essere condivise per molteplici utilizzi quali le trasmissioni televisive, le trasmissioni in banda larga mobile e quelle per la telefonia, l'intervento normativo in questione ha creato costi aggiuntivi che non sarebbero necessariamente sorti se fosse stata possibile fin dall'inizio la trasmissione televisiva digitale utilizzando altre piattaforme.

⁽⁷¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 47.

⁽⁷²⁾ Decisione della Commissione del 23 settembre 2004, SA N 370/2004, Francia - *Aide à la restructuration de la société Imprimerie nationale*.



- (109) Nel caso in esame, gli operatori di piattaforma TDT beneficiano del fatto che le emittenti private sono indennizzate per la fornitura del servizio di simulcast via TDT e che continueranno a utilizzare la piattaforma TDT. Di conseguenza, qualsiasi risarcimento alle emittenti per la trasmissione TV in simulcast fa perdurare il vantaggio poiché le emittenti pagano gli operatori di piattaforma TDT per la trasmissione simultanea dei loro programmi sulle bande di frequenza di 800 MHz e di 700 MHz nel periodo di transizione.
- (110) In quanto la misura garantisce alle emittenti i vantaggi derivanti dalla fornitura dei servizi di trasmissione in simulcast e in considerazione del vantaggio aggiuntivo per gli operatori di piattaforma TDT sotto forma di entrate garantite, la Commissione conclude che gli operatori di piattaforma TDT sono beneficiari indiretti della misura.

4.1.3. Selettività della misura

- (111) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per essere considerata aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, nel senso che favorisce solo talune imprese o talune produzioni di beni.
- (112) La misura è selettiva poiché si rivolge specificamente a imprese private attualmente operanti nel settore dei servizi di radiodiffusione televisiva tramite la tecnologia TDT. Di conseguenza, la misura contestata va a esclusivo vantaggio delle imprese che operano sulla piattaforma TDT a discapito delle altre imprese che operano su piattaforme alternative, come il satellite o la piattaforma via cavo.
- (113) La Commissione conclude pertanto che la misura che prevede il risarcimento dei costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'obbligo della trasmissione in simulcast costituisce una misura selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.


4.1.4. Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

- (114) Le misure statali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato se falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune produzioni e incidendo sugli scambi tra Stati membri. Secondo la giurisprudenza dei tribunali dell'Unione, il concetto di «effetto sugli scambi tra Stati membri» è collegato al concetto di distorsione della concorrenza e spesso i due aspetti sono strettamente connessi. A tale proposito, il tribunale ha affermato che «i due presupposti di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, relativi all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alla distorsione della concorrenza, sono, in generale, indissolubilmente connessi. In particolare, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto»⁽⁷³⁾.
- (115) Inoltre, secondo la giurisprudenza relativa alla causa *Philip Morris*⁽⁷⁴⁾, gli scambi vengono influenzati se un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra UE.
- (116) Come sopra illustrato, la misura favorisce le emittenti TDT e indirettamente gli operatori di piattaforma TDT. I beneficiari della misura contestata competono con altri fornitori alternativi (satellite, cavo, IPTV) che non beneficeranno del finanziamento statale. Di conseguenza, la misura provocherà distorsioni della concorrenza tra emittenti e tra operatori di piattaforma.
- (117) La Commissione ritiene che i mercati della radiodiffusione commerciale e della gestione di reti di trasmissione televisiva siano aperti alla concorrenza all'interno dell'UE⁽⁷⁵⁾.
- (118) Le emittenti operano sui mercati pubblicitari e acquistano diritti sui contenuti oltre confine, in concorrenza con imprese di altri Stati membri. Anche i mercati spagnoli per la radiodiffusione e l'utilizzo di reti televisive ospitano operatori stranieri (ad esempio fornitori di contenuti e operatori pubblicitari).
- (119) Gli operatori di piattaforma competono a livello transfrontaliero anche con altri operatori di piattaforma nel settore delle comunicazioni elettroniche.

⁽⁷³⁾ Sentenza del 4 aprile 2001, *Regione Friuli Venezia Giulia/Commissione*, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, punto 41.

⁽⁷⁴⁾ Sentenza del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. note a piè di pagina 56 e 57.



- (120) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi commerciali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.5. Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

- (121) Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude che la misura soddisfa i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e deve essere considerata un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione.

4.2. Valutazione della compatibilità

4.2.1. Considerazioni di carattere generale

- (122) Dal 2002, la Commissione sostiene attivamente la digitalizzazione della radiodiffusione nell'UE. Il «piano d'azione eEurope 2005»⁽⁷⁶⁾, l'iniziativa i2010⁽⁷⁷⁾, la comunicazione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale e l'impegno della Commissione a portare a termine il graduale abbandono delle trasmissioni analogiche nell'UE nel 2012 costituiscono a tale proposito prove evidenti della strategia della Commissione.
- (123) Tuttavia, conscia dei rischi associati alla digitalizzazione, la Commissione ha ripetutamente sottolineato che la normativa in tale area non dovrebbe né prescrivere né favorire l'utilizzo di una specifica piattaforma digitale ma dovrebbe attenersi al principio della neutralità tecnologica. Ciò significa che ciascuna piattaforma dovrebbe competere secondo le proprie capacità e, in particolare, alla propria possibilità di offrire il massimo beneficio ai consumatori.
- (124) In linea con l'approccio generale relativo all'utilizzo degli aiuti per superare uno specifico fallimento del mercato o per garantire la coesione sociale o regionale⁽⁷⁸⁾, la comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale prevede che, nel campo specifico della digitalizzazione, l'intervento pubblico è giustificato a due condizioni: in primo luogo, laddove siano in gioco interessi generali e, in secondo luogo, in caso di fallimento del mercato, ossia quando le sole forze del mercato non sono in grado di ottenere risultati in termini di benessere della collettività. La comunicazione specifica altresì che, in ogni caso, l'intervento pubblico dovrebbe essere sostenuto da una solida analisi di mercato e indica inoltre che la transizione alla radiodiffusione digitale rappresenta un'importante sfida industriale che deve essere trainata dal mercato. In linea di principio, ciascuna rete dovrebbe competere con le proprie forze. Per salvaguardare tale principio, qualsiasi intervento pubblico dovrebbe essere tecnologicamente neutrale⁽⁷⁹⁾.
- (125) La Commissione ha applicato le norme sugli aiuti di Stato in tale settore in numerose decisioni, sulla base dei principi della sua comunicazione sul passaggio al digitale («switchover»)⁽⁸⁰⁾.
- (126) In Spagna, il governo centrale ha coordinato la transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale e, in effetti, ha sostenuto la piattaforma TDT a scapito di piattaforme alternative⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — piano d'azione eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti. COM(2002)263 final.

⁽⁷⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione.» COM(2005)229 final.

⁽⁷⁸⁾ Cfr., ad esempio, il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005)107 final, pag. 4.

⁽⁷⁹⁾ Tale approccio è stato confermato dal Tribunale nelle sentenze del 26 novembre 2015, *Spagna/Commissione*, T-461/13, ECLI:EU:T:2015:891; *Paese Basco e Itelazpi/Commissione*, T-462/13, ECLI:EU:T:2015:902; *Galizia/Commissione e Retegal/Commissione*, T-463/13 e T-464/13, ECLI:EU:T:2015:901; *Catalogna e CTTI/Commissione*, T-465/13, ECLI:EU:T:2015:900; *Navarra/Commissione*, T-487/13, ECLI:EU:T:2015:899; e infine *Abertis Telecom e Retevisión/Commissione*, T-541/13, ECLI:EU:T:2015:898.

⁽⁸⁰⁾ Cfr., tra le altre, N622/03 *Digitalisierungsfonds* — *Austria* (GU C 228 del 17.9.2005, pag. 11); decisione 2006/513/CE della Commissione, del 9 novembre 2005, sull'aiuto di Stato con cui la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14); decisione 2007/258/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla misura C 24/2004 (ex NN 35/2004) applicata dalla Svezia per introdurre la televisione digitale (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 77); decisione 2007/374/CE della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa all'aiuto di Stato C-52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (GU L 147 dell'8.6.2007, pag. 1); N270/06 *Contributi ai decoder digitali con API aperta* — *Italia* (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 1); N107/07 *Sussidi per l'acquisto di IdTV* — *Italia* (GU C 246 del 20.10.2007, pag. 1); decisione 2008/708/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all'aiuto di Stato C-34/06 (ex N 29/05, ex CP 13/04) che la Repubblica federale di Germania intende concedere per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia (GU L 236 del 3.9.2008, pag. 10); SA.28685 *Captación de Televisión Digital en Cantabria* — *Spagna* (GU C 119 del 24.4.2012, pag. 1); N671b/2009 *Passaggio al digitale in Slovacchia* (GU C 39 dell'8.2.2011, pag. 1).

⁽⁸¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 21.



4.2.2. *Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato*

- (127) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nel caso in esame, le autorità spagnole sostengono che la liberazione del dividendo digitale dovrebbe essere considerata un evento eccezionale.
- (128) Tuttavia, nel valutare le eccezioni al principio generale contenute nell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo le quali l'aiuto di Stato è incompatibile con il mercato comune, i tribunali dell'UE affermano che la nozione di «evento eccezionale» di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato deve essere interpretata in maniera restrittiva⁽⁸²⁾. Finora i tribunali dell'UE hanno riconosciuto come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni o gli scioperi e, con talune riserve e in funzione della loro portata, gli incidenti nucleari o industriali gravi o gli incendi che causano perdite consistenti⁽⁸³⁾. Per contro, i tribunali dell'UE non considerano come tali gli eventi prevedibili o imprevedibili che rientrano nei rischi normalmente affrontati dalle imprese⁽⁸⁴⁾. Lo stesso vale per gli eventi derivanti da errori politici, imprenditoriali o di altro tipo, oppure eventi attribuibili ai normali rischi imprenditoriali o di altro tipo di un'impresa.
- (129) La decisione delle autorità spagnole di liberare il dividendo digitale ha comportato la riassegnazione dello spettro con un impatto sugli obblighi delle imprese operanti nel settore della radiodiffusione. Tuttavia, poiché tali obblighi derivano indubbiamente da provvedimenti normativi, non è possibile considerarli come eventi eccezionali. Come rilevato in precedenza, di norma, gli obblighi e i costi connessi agli obblighi di legge sono a carico delle imprese operanti in un dato settore e per loro stessa natura gravano sui bilanci di tali imprese⁽⁸⁵⁾.
- (130) Di conseguenza, la Commissione non condivide l'opinione secondo cui la misura sarebbe intesa a compensare i costi sostenuti a causa di eventi eccezionali e pertanto non la considera compatibile a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

4.2.3. *Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato*


- (131) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- (132) Affinché l'aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione mette a confronto gli effetti positivi e quelli negativi dell'aiuto. Nell'effettuare il test comparativo, la Commissione si pone i seguenti interrogativi:
- 1) la misura di aiuto persegue un obiettivo di interesse comune ben definito (ovvero l'aiuto proposto pone rimedio a un fallimento del mercato o consegue altri obiettivi)?
 - 2) l'aiuto è ben strutturato per realizzare l'obiettivo di interesse comune? In particolare:
 - a) la misura di aiuto è uno strumento appropriato, ossia vi sono altri strumenti più consoni?
 - b) si produce un effetto di incentivazione, ovvero l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?
 - c) la misura di aiuto è proporzionata, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?
 - 3) le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo sia positivo?

⁽⁸²⁾ Cfr., tra le altre, la sentenza dell'11 novembre 2004, *Spagna/Commissione*, C-73/03, ECLI:EU:C:2004:711, punto 37; la sentenza del 23 febbraio 2006, *Atzeni/Regione autonoma della Sardegna*, C-346/03 e C-529/03, ECLI:EU:C:2006:130, punto 79; la sentenza del 14 luglio 2011, *Commissione/Italia*, C-303/09, ECLI:EU:C:2011:483, punto 7; e la sentenza del 25 giugno 2008, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione*, T-268/06, ECLI:EU:T:2008:222, punto 52.

⁽⁸³⁾ Cfr., ad esempio, la sentenza del 12 novembre 2008, *Cantieri Navali Termoli SpA/Commissione*, T-70/07, ECLI:EU:T:2008:486, punto 59.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. la sentenza del 12 novembre 2008, *Cantieri Navali Termoli SpA/Commissione*, T-70/07, ECLI:EU:T:2008:486, punto 81.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. sentenza del 25 giugno 2008, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione*, T-268/06, ECLI:EU:T:2008:222, punto 66.



- (133) In aggiunta alla verifica comparativa, la comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale stabilisce i criteri da rispettare per l'erogazione di sovvenzioni nel processo di *switchover* digitale; in particolare, le misure nazionali devono rispettare il principio della neutralità tecnologica ⁽⁸⁶⁾.
- (134) In sede di valutazione della legalità dell'aiuto di Stato, il rispetto del principio della neutralità tecnologica, ai sensi di quanto stabilito nella citata comunicazione della Commissione, è sostenuto anche dai tribunali dell'UE ⁽⁸⁷⁾.
- (135) La Commissione è dell'avviso che il principio della neutralità tecnologica sia pertinente anche in relazione alla liberazione del dividendo digitale. Nella valutazione del caso in esame verrà preso in considerazione anche tale aspetto.

A. Obiettivo dell'interesse comune

L'aiuto è in linea con la politica dell'Unione sul dividendo digitale

- (136) La Commissione ha riconosciuto l'importanza del dividendo digitale nella sua prima comunicazione al riguardo ⁽⁸⁸⁾, nella quale affermava che il dividendo digitale doveva essere visto nel contesto dell'equilibrio generale tra l'offerta e la domanda di spettro radio e nella quale metteva in evidenza la necessità per l'Europa di garantire il miglior utilizzo possibile del dividendo digitale. La promozione dell'uso coordinato del dividendo digitale è ulteriormente sottolineata nella comunicazione sulla trasformazione del dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica ⁽⁸⁹⁾.
- (137) La liberazione del dividendo digitale è un fattore importante che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale per l'Europa ⁽⁹⁰⁾, che rappresenta una delle iniziative faro della strategia «Europa 2020» ⁽⁹¹⁾. Uno degli obiettivi della summenzionata agenda digitale europea consiste nel garantire la copertura universale della larghezza di banda con velocità di connessione crescenti e, per provvedere a tale copertura, è stato proposto l'utilizzo di determinate frequenze del dividendo digitale per la banda larga senza fili ⁽⁹²⁾. A tale proposito, la decisione n. 243/2012/UE della Commissione prevedeva che tutti gli Stati membri assegnassero la banda di frequenza di 800 MHz ai servizi di comunicazioni elettroniche a partire dal 1° gennaio 2013. La Commissione era autorizzata a concedere deroghe fino al 2015 in circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale.
- (138) Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile concludere che la misura contribuisce alla realizzazione di un obiettivo politico ben definito.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. in particolare la sezione 2.1.3.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza del 15 giugno 2010, *Mediaset/Commissione*, T-177/07, ECLI:EU:C:2010:233. In tale sentenza si afferma, al punto 127, che l'aiuto «concesso ai consumatori [...] non giustifica tuttavia la discriminazione tra le differenti piattaforme, tenuto conto del fatto che non vi è necessità di orientare i consumatori verso una particolare piattaforma digitale». La sentenza è stata confermata dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 28 luglio 2011, *Mediaset/Commissione*, C-403/10, ECLI:EU:T:2011:533. Cfr. anche la sentenza del 15 settembre 2011, *Germania/Commissione*, C-544/09, ECLI:EU:C:2011:584, nella quale la Corte constata, al punto 80, che nella causa in questione non è stato dimostrato che il sostegno a favore di una tecnologia rispetto a un'altra fosse necessario per risolvere un problema strutturale. Inoltre, nella sentenza del 6 ottobre 2009, *Germania/Commissione*, T-21/06, ECLI:EU:T:2009:387, nella causa *DVB-T — Berlino/Brandeburgo*, il Tribunale ha affrontato, al punto 69, il tema della neutralità tecnologica e ha specificato che, nel passaggio dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le piattaforme di trasmissione, ad esempio quelle via cavo, satellite o che sfruttano le reti terrestri. Più recentemente, nelle sentenze del 26 novembre 2015, *Spagna/Commissione*, T-461/13, ECLI:EU:C:2015:891; *Paese Basco e Itelazpi/Commissione*, T-462/13, ECLI:EU:T:2015:902; *Galizia/Commissione e ReteGal/Commissione*, T-463/13 e T-464/13, ECLI:EU:T:2015:901; *Catalogna e CTTI/Commissione*, T-465/13, ECLI:EU:T:2015:900; *Navarra/Commissione*, T-487/13, ECLI:EU:T:2015:899; e infine *Abertis Telecom e Retevisión/Commissione*, T-541/13, ECLI:EU:T:2015:898, il Tribunale ha respinto tutte le azioni e confermato la decisione della Commissione nel caso SA.28599 sull'utilizzo della televisione digitale terrestre in Spagna. In particolare, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha giustamente giudicato che le misure in questione non potevano essere considerate aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, in particolare per il fatto che non rispettavano il principio della neutralità tecnologica.

⁽⁸⁸⁾ COM(2007)700 final.

⁽⁸⁹⁾ COM(2009)586 final.

⁽⁹⁰⁾ COM(2010)245 final/2.

⁽⁹¹⁾ COM(2010)2020 final.

⁽⁹²⁾ «Una politica europea in materia di spettro radio proiettata verso il futuro dovrebbe, oltre ad includere la diffusione, promuovere una gestione efficiente dello spettro imponendo l'utilizzo di determinate frequenze del dividendo digitale per la banda larga senza fili entro una data stabilita, assicurando una maggiore flessibilità (anche rendendo possibile un mercato delle frequenze) e dando sostegno alla concorrenza e all'innovazione».



Fallimento del mercato

- (139) Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ⁽⁹³⁾ la Commissione illustra il suo approccio generale agli aiuti di Stato orientati alla crescita sostenibile, alla competitività e alla coesione e precisa che gli Stati membri possono ricorrere agli aiuti per ovviare a fallimenti del mercato specifici o per assicurare la coesione sociale o regionale. Nei casi citati, è tuttavia necessario dimostrare che l'aiuto è uno strumento adeguato per affrontare il problema, è limitato al minimo necessario e non comporta un'indebita distorsione della concorrenza.
- (140) Le autorità spagnole hanno affermato che la misura pone rimedio a un fallimento del mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche, nello specifico la scarsità dello spettro disponibile per un'adeguata fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in particolare per lo sviluppo di applicazioni di nuova generazione (4G) di servizi a banda larga senza fili. Avendo già preso atto del problema nella sua comunicazione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, nel 2009 la Commissione ha raccomandato di liberare la banda di frequenza di 800 MHz, particolarmente adatta per i servizi di comunicazione elettronica.
- (141) La liberazione del dividendo digitale presenta analogie con lo *switchover* digitale per il quale è stato necessario liberare le frequenze dell'analogico terrestre e trasmettere i segnali radiotelevisivi sulle frequenze del digitale terrestre. Nei casi relativi allo *switchover* digitale ⁽⁹⁴⁾ la Commissione ha riconosciuto la possibilità di un fallimento del mercato, ad esempio, laddove gli operatori del mercato non intendano concordare una tempistica comune per passare da una larghezza di banda a un'altra (problema di coordinamento), o laddove gli operatori del mercato non tengano conto degli effetti positivi di detto processo per la società nel suo complesso a causa della mancanza dei giusti incentivi per farlo (esternalità positive).
- (142) Le esternalità positive prodotte dalla liberazione del dividendo digitale sono dirette agli operatori delle comunicazioni elettroniche e all'economia in generale e non, nello specifico, alle emittenti.
- (143) A tale proposito, è opportuno ricordare che la misura è intesa a risarcire le emittenti private per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'obbligo di fornire le trasmissioni in simulcast.
- (144) Di conseguenza, ai fini della valutazione dell'aiuto di Stato, la questione del fallimento del mercato si riferisce alla continuità dei servizi forniti dalle emittenti private.
- (145) A tale proposito, è opportuno notare che, diversamente dalle emittenti pubbliche, quelle private non hanno un mandato di servizio pubblico.
- (146) È peraltro necessario tenere presente che le emittenti, se non fornissero la trasmissione in simulcast, dovrebbero comunque trasferire i propri canali su frequenze nuove, con la possibilità di una considerevole perdita di pubblico fino all'adeguamento di tutte le antenne. In altre parole, la perdita di pubblico rappresenta una valida motivazione commerciale per le emittenti a trasmettere in simulcast, anche in assenza di un obbligo previsto dalla legge. In effetti, se le emittenti dovessero farsi carico di detto onere, tenderebbero a garantire che il periodo di trasmissione in simulcast sia il più limitato possibile garantendo, al contempo, il numero massimo possibile di spettatori e allineando quindi i loro interessi a quelli delle autorità spagnole, senza la necessità di finanziamenti pubblici. Tale osservazione è confermata dal fatto che nel frattempo il passaggio alla banda di frequenza di 700 MHz è già avvenuto e le emittenti private hanno già pagato il costo della trasmissione in simulcast ⁽⁹⁵⁾.
- (147) Inoltre, in virtù del Regio decreto 805/2014 ⁽⁹⁶⁾ le autorità spagnole hanno abolito, nel frattempo, l'obbligo della trasmissione in simulcast per le emittenti private, confermando quindi la tesi formulata dalla Commissione nella decisione di avvio secondo cui la perdita di pubblico costituisce una valida motivazione commerciale per le emittenti a trasmettere in simulcast e/o secondo cui la fornitura del servizio di simulcast può non essere necessaria e/o può essere finanziata dalle emittenti.
- (148) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che non è stato identificato alcun fallimento del mercato. Le autorità spagnole o le parti interessate non hanno indicato altri obiettivi di interesse comune ben definiti.

⁽⁹³⁾ COM(2005) 107 final.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 80.

⁽⁹⁵⁾ In base alle informazioni ricevute dalle autorità spagnole nel settembre 2015.

⁽⁹⁶⁾ *Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.*



- (149) In mancanza di un obiettivo di interesse comune ben definito, la misura non è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (150) Gli altri elementi della verifica comparativa sopra descritta saranno comunque considerati in appresso. Come sarà dimostrato, nemmeno essi dimostrano la compatibilità della misura con il mercato interno.

B. Aiuto ben progettato

L'aiuto è lo strumento appropriato


- (151) Le autorità pubbliche dispongono di diversi mezzi per gestire la liberazione del dividendo digitale. Nel caso in esame, le autorità spagnole hanno deciso di imporre un obbligo di trasmissione in simulcast e di risarcire alle emittenti TDT i costi aggiuntivi derivanti da tale obbligo.
- (152) Più nello specifico, nel Regio decreto 365/2010 le autorità spagnole hanno pianificato la riassegnazione delle frequenze e la relativa tempistica. Il Regio decreto imponeva alle emittenti l'obbligo di trasmettere in simultanea sia sulle bande di frequenza vecchie sia su quelle nuove (vale a dire 800 MHz e 700 MHz) fino all'assegnazione dei multiplex definitivi ⁽⁹⁷⁾ nella banda di frequenza più bassa di 700 MHz, ossia finché la quantità delle infrastrutture di ricezione (antenne) adeguate per i nuovi multiplex non avesse raggiunto quella dei precedenti multiplex (assegnati nella fase di *switchover*). In seguito, nella legge sull'economia sostenibile, le autorità spagnole hanno riconosciuto il diritto delle emittenti al risarcimento finanziario dei costi connessi all'obbligo di trasmissione in simulcast.
- (153) Tuttavia, l'obbligo di legge era di per sé sufficiente a conseguire l'obiettivo desiderato per la garanzia della trasmissione simultanea su una serie di frequenze nel corso di un periodo transitorio. In effetti, come spiegato al considerando 147, gli sviluppi del mercato nella zona I hanno reso le autorità spagnole consapevoli del fatto che anche l'obbligo previsto dalla legge relativo alla fornitura della trasmissione in simulcast non era necessario per garantire un regolare processo di liberazione del dividendo digitale. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che la misura non è uno strumento appropriato.

Effetto di incentivazione e necessità

- (154) Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione e la necessità della misura, è necessario valutare se le emittenti private avrebbero spontaneamente deciso di fornire la trasmissione simultanea e se lo avrebbero fatto con le stesse tempistiche anche in assenza di aiuti di Stato.
- (155) Nel corso dell'indagine formale, le autorità spagnole hanno continuato a sostenere che le emittenti private non sarebbero state disposte a trasmettere in simultanea: esse avevano già finanziato il costoso passaggio dalla trasmissione televisiva analogica a quella digitale e avevano risolto i problemi derivanti da tale operazione, come ad esempio le interferenze sui canali del digitale terrestre che erano inizialmente stati loro assegnati, e non avrebbero tratto nessun vantaggio aggiuntivo dallo spostamento a un'altra banda di frequenza.
- (156) Nonostante le affermazioni di cui sopra, non è stato debitamente dimostrato che le emittenti si sarebbero opposte alla trasmissione in simultanea in mancanza dell'aiuto. Anzi, il loro comportamento sul mercato ha dimostrato il contrario.
- (157) Dal punto di vista della Commissione, l'obbligo previsto dalle licenze secondo cui le emittenti devono fornire con continuità un servizio di qualità implica l'autofinanziamento della trasmissione in simulcast durante un periodo transitorio ⁽⁹⁸⁾. A questo proposito, nella decisione di avvio, la Commissione ha valutato che il fatto di imporre alle emittenti l'obbligo di fornire la trasmissione in simulcast a loro spese mediante un atto normativo sembra sufficiente per garantire un regolare processo di liberazione del dividendo digitale. Il fatto che anche detto obbligo esplicito sia stato in seguito abolito, come spiegato al considerando 147, dimostra solo che l'impegno delle emittenti private a garantire la continuità del servizio a norma delle licenze richiede l'autofinanziamento della trasmissione in simulcast e che, in ogni caso, le emittenti sono sufficientemente incentivate a fornire autonomamente il servizio in questione e che, di conseguenza, la misura non è necessaria.

⁽⁹⁷⁾ Nel passaggio dalla trasmissione televisiva analogica a quella digitale, la Spagna ha assegnato alle emittenti alcuni multiplex temporanei (fase I) sostituiti, poi, da multiplex definitivi (fase II) in seguito alla liberazione del dividendo digitale.

⁽⁹⁸⁾ Naturalmente, al fine di garantire la regolare liberazione del dividendo digitale, ciò non ha impedito alle autorità spagnole di imporre alle emittenti l'obbligo di trasmettere in simulcast su entrambe le bande di frequenza fino all'assegnazione definitiva di multiplex nella banda di frequenza di 700 MHz.



- (158) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le autorità spagnole non hanno dimostrato l'effetto di incentivazione e la necessità della misura.

Proporzionalità

- (159) Nell'ambito di un esercizio di comparazione, è importante valutare se la misura adottata dalle autorità è proporzionata alla necessità di superare un fallimento del mercato e a promuovere la concorrenza. Per quanto riguarda la proporzionalità, nella decisione *DVB-T Brandeburgo*⁽⁹⁹⁾, la Commissione ha ritenuto necessario confrontare la misura adottata con le possibili alternative: «La regolamentazione statale non dovrebbe né prescrivere né favorire l'utilizzo di una specifica via di trasmissione digitale, quali il cavo, il satellite, la via terrestre o la televisione via DSL, attenendosi pertanto al principio della neutralità tecnologica». Come indicato nella direttiva quadro, il principio non esclude che uno Stato membro adotti misure idonee per promuovere alcuni servizi specifici in casi giustificati, ad esempio la televisione digitale come mezzo per un utilizzo più efficiente dello spettro radio. Ciò significa che in linea di principio ogni rete deve affrontare la concorrenza con le proprie forze, pur essendo ipotizzabili interventi quando occorra correggere i fallimenti del mercato che interessano specificamente una rete. In ultima analisi sul mercato dovrebbero imporsi le reti che offrono i maggiori vantaggi ai consumatori. Nel caso citato, la Commissione ha concluso che l'aiuto non era né necessario né proporzionato.
- (160) Nel caso in esame, la Commissione rileva che la misura è limitata alle spese straordinarie che le emittenti private devono sostenere a causa dell'obbligo di trasmissione in simulcast nell'ambito di applicazione dell'obbligo di copertura del 96 % nella zona I. L'ammontare del risarcimento serve a coprire esclusivamente i costi connessi all'obbligo di trasmissione in simulcast.
- (161) Il governo spagnolo intendeva risarcire totalmente i costi aggiuntivi connessi alla trasmissione in simulcast. Le autorità spagnole hanno affermato che il risarcimento totale dei costi aggiuntivi era necessario a causa della situazione finanziaria delle emittenti che hanno finanziato con mezzi propri il passaggio al digitale. Inoltre, hanno affermato che, in mancanza del finanziamento previsto dalla misura, alcune emittenti locali sarebbero fallite. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno fornito prove sufficientemente convincenti per giustificare un sostegno di tale portata.
- (162) Nella decisione di avvio, la Commissione ha constatato che non era nemmeno possibile escludere che il possibile fallimento del mercato avrebbe potuto essere evitato tramite un aiuto inferiore, rivolto esclusivamente alle imprese in grado di dimostrare la necessità del sostegno o tramite la riduzione della durata del periodo di trasmissione in simulcast. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno preso in considerazione fin dall'inizio tale approccio.
- (163) Inoltre, le autorità spagnole non hanno fornito prove convincenti, in particolare uno studio sui costi, atte a dimostrare che la scelta in merito alla riassegnazione dei multiplex da 800 MHz a un'altra banda di frequenza terrestre fosse la soluzione meno costosa e più rapida per la liberazione del dividendo digitale.
- (164) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che le autorità spagnole non hanno dimostrato che la misura sarebbe proporzionata e limitata al minimo necessario.

Neutralità tecnologica

- (165) La Commissione ha sottolineato in diverse occasioni l'importanza della neutralità tecnologica nella transizione alla trasmissione digitale. Nella comunicazione sulla transizione dalla trasmissione televisiva analogica a quella digitale, la Commissione ha espresso la sua intenzione di agire conformemente allo «spirito del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche fondato sull'iniziativa del mercato e l'indipendenza dalle piattaforme tecnologiche»⁽¹⁰⁰⁾. Di conseguenza, qualsiasi intervento degli Stati membri dovrebbe evitare indebite distorsioni della concorrenza tra piattaforme, per consentire a ciascuna di esse di competere «basandosi sulle proprie capacità» in una «situazione normativa omogenea».

⁽⁹⁹⁾ Decisione 2006/513/CE della Commissione, del 9 novembre 2005, relativa all'aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14).

⁽¹⁰⁰⁾ Sezione 2.1.3.



- (166) Nella stessa ottica, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰¹⁾ obbliga gli Stati membri ad assicurare che tutti i tipi di tecnologia utilizzata per la comunicazione elettronica possano essere utilizzati nelle bande di frequenza radio che, a norma del diritto dell'Unione, sono dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica nel piano di assegnazione delle frequenze nazionali dei medesimi Stati membri. È vero che la stessa disposizione consente agli Stati membri di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologia di accesso senza fili o di rete radiofonica utilizzati per i servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di garantire, tra l'altro, c) la qualità tecnica del servizio o f) il conseguimento di un obiettivo di interesse generale come la prevenzione di un uso inefficiente delle radiofrequenze o la salvaguardia della vita umana. Tuttavia, nel caso in esame, le autorità spagnole non hanno né dichiarato né dimostrato che, per tali motivi, la misura giustificerebbe un'eccezione al principio della neutralità tecnologica.
- (167) Al contrario, le autorità spagnole hanno affermato che la misura è tecnologicamente neutrale nel senso che le emittenti private sono libere di scegliere qualsivoglia piattaforma tecnologica disponibile per fornire la trasmissione in simulcast. Tale argomentazione è stata verificata dalla Commissione nel corso dell'indagine formale, nella quale ha riscontrato che le attuali licenze non prevedono tale possibilità, considerato che impongono alle emittenti private l'uso della tecnologia TDT per garantire una copertura geografica nella zona I pari al 96 %.
- (168) Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore della transizione al digitale confermano detto approccio. Nelle decisioni relative alle cause *DVB-T-Berlino Brandeburgo* ⁽¹⁰²⁾ e sui decoder digitali ⁽¹⁰³⁾, confermate dal Tribunale ⁽¹⁰⁴⁾, nonché nelle decisioni contro la Spagna sulla diffusione della TDT nella zona II ⁽¹⁰⁵⁾, confermata dal Tribunale ⁽¹⁰⁶⁾, la Commissione ha precisato quanto segue: 1) la tecnologia TDT non è superiore ad altre tecnologie; 2) l'eventuale sostegno a tale piattaforma costituirebbe un'eccezione ingiustificata al principio della neutralità tecnologica, e 3) una discriminazione in violazione del principio della neutralità tecnologica impedisce che una data misura divenga dichiarata compatibile con il mercato interno.
- (169) Come illustrato, per la trasmissione dei propri contenuti, le emittenti private pagano gli operatori della piattaforma TDT che pertanto beneficiano indirettamente della misura. È quindi necessario esaminare il principio della neutralità tecnologica in relazione agli operatori di piattaforma.
- (170) In Spagna, la scelta tecnologica è stata fatta nella fase iniziale della procedura amministrativa, quando è stato approvato il Regio decreto 365/2010. Nonostante quest'ultimo si basasse esclusivamente sulla riassegnazione a una banda di frequenza terrestre più bassa e, in particolare, sul trasferimento delle trasmissioni del digitale terrestre a frequenze inferiori a 800 MHz entro la fine del 2014, è stato solo nel 2011 che, con l'adozione della legge sull'economia sostenibile, è stata stabilita la liberazione di detta banda a favore degli operatori delle telecomunicazioni ed è stata inserita nella legge nazionale la disposizione sul risarcimento finanziario dei costi della trasmissione in simulcast a esclusivo vantaggio della piattaforma TDT a scapito delle piattaforme alternative.
- (171) Le autorità spagnole hanno affermato che la misura comprende esclusivamente il risarcimento per i danni dovuti alla riassegnazione delle frequenze terrestri. Altre piattaforme (ad esempio satellite, cavo, IPTV ecc.) non sono interessate in quanto non hanno bisogno di effettuare il cambio di canali necessario per liberare il dividendo digitale e, nel loro caso, la misura compensativa non è pertanto necessaria. Le autorità spagnole hanno inoltre affermato che il satellite non è adatto per la trasmissione di programmi locali e regionali quanto lo è la piattaforma TDT e hanno aggiunto che alcuni contenuti speciali acquistati dalle emittenti possono essere trasmessi solo nel territorio spagnolo o addirittura solo tramite la radiodiffusione terrestre.
- (172) Con riguardo a tali argomentazioni, la Commissione rileva che a livello degli operatori di piattaforma esistono diverse piattaforme di trasmissione che potrebbero fornire soluzioni alternative per porre rimedio alla scarsità di frequenze nel mercato spagnolo pertinente. Ad esempio, nel caso della trasmissione via satellite non sarebbe

⁽¹⁰¹⁾ Direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33).


⁽¹⁰²⁾ Aiuto di Stato C 25/2004, *DVB-T Berlino Brandeburgo*.

⁽¹⁰³⁾ Aiuto di Stato C 52/2005, decoder digitali.

⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza del 6 ottobre 2009, *Germania/Commissione nella causa DVB-T — Berlino Brandeburgo*, T-21/06, ECLI:EU:T:2009:387 e sentenza del 15 giugno 2010, *Mediaset/Commissione*, T-177/07, ECLI:EU:C:2010:233.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr nota a piè di pagina 21.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 79.



necessario riadattare lo spettro sulla banda UHF. Inoltre, secondo quanto risulta dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole, queste ultime non hanno né effettuato indagini ex ante (ad esempio tramite consultazione pubblica o con uno studio affidato in appalto), per invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito, né hanno effettuato un'analisi dei costi-benefici che mettesse a confronto soluzioni alternative. Di fatto, non sono state prese in considerazione alternative alla riassegnazione delle frequenze.

- (173) Al contrario, così come peraltro illustrato in maggior dettaglio ai considerando da 179 a 181, la misura provoca una distorsione della concorrenza tra le diverse piattaforme (ossia diverse soluzioni tecnologiche) se vengono risarciti i costi inerenti all'utilizzo di una particolare piattaforma. Tenendo conto che le piattaforme alternative non generano costi analoghi legati alla riassegnazione dello spettro e non dipendono dalla scarsità delle radiofrequenze sulla banda UHF, la misura non sostiene la soluzione tecnologica più efficiente.
- (174) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che le autorità spagnole non hanno dimostrato che la misura sarebbe tecnologicamente neutrale.

C. Portata della distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

- (175) La Commissione ha valutato una serie di misure statali relative allo *switchover* digitale ⁽¹⁰⁷⁾ e ha spiegato che gli Stati membri dispongono di numerose possibilità per concedere finanziamenti pubblici a favore del passaggio al digitale, ivi compreso il simulcast, purché le misure adottate siano proporzionate, limitate al minimo necessario e non comportino un'indebita distorsione della concorrenza tra tecnologie o imprese. Per analogia con lo *switchover* digitale, le stesse condizioni si dovrebbero applicare per la misura notificata dalle autorità spagnole.
- (176) Nel caso in esame, data la presenza di beneficiari diretti e indiretti del sostegno, la distorsione della concorrenza può avvenire a diversi livelli.


Distorsione della concorrenza a livello delle emittenti private

- (177) Come già concluso, le emittenti private che utilizzano la piattaforma TDT ricevono un vantaggio in quanto beneficiano di un risarcimento per i costi che, di norma, sarebbero a loro carico. La misura ne altera il comportamento in condizioni di mercato normali. In effetti, analogamente a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, in mancanza del risarcimento alcune delle emittenti interessate non sarebbero state in grado di finanziare la trasmissione in simulcast e avrebbero dovuto dichiarare fallimento, con la conseguente restituzione delle rispettive licenze. In tal caso, altre emittenti avrebbero potuto candidarsi per le licenze disponibili. Tuttavia, grazie alla misura, le emittenti private della rete terrestre hanno mantenuto inalterata la situazione attuale, caratterizzata anche da scarsità di licenze terrestri. In questo senso, la misura impedisce ad altre emittenti di accedere al mercato. L'unica conclusione che si può trarre sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione è che la misura protegge la posizione degli operatori già attivi nel mercato.
- (178) Di conseguenza la misura falsa la concorrenza a livello delle emittenti private in modo contrario all'interesse comune.

Distorsione della concorrenza a livello degli operatori di piattaforma

- (179) Il risarcimento dei costi sostenuti dalle emittenti per la trasmissione in simulcast tramite l'infrastruttura TDT incoraggia gli operatori a continuare a utilizzare la piattaforma terrestre invece di considerare la possibilità di passare ad un'altra piattaforma. Ciò provoca una distorsione della concorrenza a livello degli operatori di piattaforma.
- (180) Inoltre, gli operatori della TDT nella zona I beneficiano dell'intervento normativo del piano tecnico nazionale che obbliga le emittenti a coprire il 96 % della popolazione utilizzando la tecnologia digitale terrestre. Di fatto, in base alle loro licenze, le emittenti non sono autorizzate a utilizzare piattaforme alternative (ossia satellite, cavo o IPTV) per garantire la copertura geografica minima obbligatoria; in caso contrario, potrebbero perdere la licenza. Di conseguenza, considerata la posizione di mercato di Abertis, la maggior parte della spesa per la trasmissione in simulcast riguarderà, de facto, l'uso della piattaforma TDT di detta società. Tale vantaggio danneggia altre piattaforme tecnologiche che competono sullo stesso mercato, fra le quali rientra la tecnologia satellitare.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. nota a piè di pagina 80.



- (181) La Commissione conclude pertanto che la misura falsa la concorrenza a livello degli operatori di piattaforma in misura contraria all'interesse comune.

Valutazione

- (182) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il vantaggio concesso alle emittenti private della TDT e agli operatori di piattaforme TDT danneggia le altre emittenti private e gli operatori di piattaforme tecnologiche alternative che competono sullo stesso mercato e falsa la concorrenza su diversi livelli in misura contraria all'interesse comune.

Conclusioni

- (183) Si conclude pertanto che la misura non è uno strumento appropriato, necessario, proporzionato e tecnologicamente neutrale e che falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune.

5. CONCLUSIONI

- (184) La Commissione constata che la misura mirata al risarcimento dei costi della trasmissione in simulcast delle emittenti private nel contesto della liberazione del dividendo digitale non rispetta i requisiti dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, ed è pertanto incompatibile con il mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato notificato dal Regno di Spagna teso al risarcimento dei costi della trasmissione in simulcast delle emittenti private nel contesto della liberazione del dividendo digitale non rispetta i requisiti dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, ed è pertanto incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, l'aiuto non può essere concesso.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna informa la Commissione in merito ai provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE0521


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-017) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 2 2 7 *

€ 32,00

